

di euro (52,4 milioni che Banca d'Italia, nella sua nota del 25.10.2014 cit., senza usare troppi giri di parole, definiva appunto come oggetto di "detenzione indiretta"); né tantomeno ivi si dice alcunché riguardo al trattarsi di fondi non collettivi che vedevano BPVi quale sostanzialmente unico investitore (si veda, come detto, la stesura della bozza finale della lettera di risposta *sub* doc. 815 del P.M.; viceversa nelle stesure *sub* docc. 813 e 814 il relativo segmento, lo si ribadisce, era ancora in bianco, in attesa di redazione da parte del PIAZZETTA, mentre le parti affidate ai suoi colleghi delle altre Divisioni erano già pronte).

Il tenore della richiesta di chiarimenti formulata da Banca d'Italia il 25.10.2014, quanto allo specifico paragrafo concernente la detenzione indiretta di azioni della banca, era il seguente: "[si richiedono] le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati".

Nel segmento della risposta a Banca d'Italia rientrante nella sua competenza il PIAZZETTA si limita invece, di fatto, a indicare appena poco più dei nomi delle controparti Athena e Optimum e delle date di stipula dei relativi contratti, guardandosi bene dal fornire la benché minima informazione utile alla comprensione della relativa transazione, nonché del carattere non collettivo dei fondi e altresì di quali fossero i loro sottostanti.<sup>115</sup>

<sup>115</sup> Questo è - per il segmento che qui interessa, redatto personalmente da Andrea PIAZZETTA - il tenore della missiva di risposta inviata da BPVi a Banca d'Italia il 4.11.2014 (doc. 404 del P.M.):

"(...) Per quanto attiene alle transazioni alla base della c.d. detenzione indiretta di azioni proprie pari a circa € 52,4 mln al 30 giugno 2014 e a € 42,3 mln al 30 settembre 2014, si precisa che le stesse sono inerenti al possesso di azioni emesse dalla Banca e detenute dalle seguenti società:

- Athena Capital Balanced Fund 1 attraverso il Fondo Eurasia Alternative Investments che detiene azioni della Banca per circa € 30 mln al 30/06/2014, esposizione confermata al 30/09/2014.

Il presente Fondo è stato sottoscritto da Banca Popolare di Vicenza in data 28/11/2012 per un impegno complessivo pari a € 100 mln nell'ambito di un plafond di investimenti in fondi la cui gestione è effettuata da professionisti del settore con specifiche competenze, con la finalità di ottenere un soddisfacente ritorno economico di lungo periodo attraverso investimenti diretti in fondi e altre attività caratterizzati da un limitato livello di rischio (quali debito sovrano europeo, azioni di istituzioni finanziarie europee, altri investimenti residuali volti ad ottimizzare e cogliere specifiche situazioni di mercato);

- Optimum Evolution Fund SIF SICAV che deteneva azioni della Banca per circa € 24,7 mln al 30/06/2014 (pro-quota Banca rapportato al patrimonio del Fondo pari a circa € 22,4 mln), esposizione ridotta a circa € 13,5 mln al 30/09/2014 (pro-quota Banca rapportato al patrimonio del Fondo pari a circa € 12,3 mln).

Il presente Fondo è stato sottoscritto da Banca Popolare di Vicenza in data 28/11/2012 per un impegno complessivo pari a € 100 mln nell'ambito di un plafond di investimenti in fondi la cui gestione è effettuata da professionisti del settore con specifiche competenze, al fine di realizzare una multi-assets strategy per il conseguimento di uno stabile ritorno economico di lungo periodo attraverso un largo spettro di investimenti diretti e indiretti in bond, equity, real estate, hedge funds, fondi di fondi, private equity,

Infine, quale corollario del già più che solido ed esaustivo complesso di elementi di prova orale e documentale fin qui illustrati, si osserva che proprio il carattere estremamente sofisticato (triangolazioni societarie; fondi non collettivi "chiusi" a investitore unico e dotati di comparti articolati a loro volta in sotto-fondi) degli artifici utilizzati dal PIAZZETTA nelle operazioni da lui concepite e attuate esercitando le sue specifiche competenze professionali di responsabile della Divisione Finanza implica *ex se* in capo al predetto una particolarmente accentuata volontà di dissimulazione e occultamento che è perfettamente coerente con le finalità illecite perseguite attraverso il reato di ostacolo alla vigilanza, essendo in tal caso quasi proibitiva la decrittazione dell'operazione finale (basti qui ricordare, a tal proposito, la già sopra vista totale casualità della scoperta, da parte del team ispettivo BCE nel 2015, della triangolazione che vide protagoniste le tre società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom e le tre società italiane Pelmo, Ginestra e Luna).

A tal riguardo deve infatti considerarsi che, mentre le normali operazioni correlate generavano comunque flussi informativi (sia pure di dati complessivi) che potevano teoricamente essere intercettati dalle attività di controllo interno ed esterno (si pensi ad esempio alle 17 posizioni di finanziamento correlato autonomamente intercettate dalla società di revisione KPMG) e che erano indirizzati alla Divisione Bilancio nonché assoggettati a verifica del Dirigente Preposto, viceversa le operazioni riguardanti le c.d. "tre sorelle" lussemburghesi e quelle relative ai fondi esteri presentavano un carattere di insidiosità e un connotato fraudolento talmente accentuati da implicare già logicamente *ex se*, in capo al loro autore, la volontà di dissimulazione del dato sottostante.

Non è invero privo di significato a tal riguardo nemmeno il fatto, riferito dal teste Adriano Cauduro (cfr. pag. 23 del verbale stenotipico 6.2.2020), che il PIAZZETTA - una volta emersa, nella sorpresa generale (si ricordi anche il tenore incredulo, già visto *supra*, dell'appunto manoscritto redatto dal direttore della Divisione Bilancio e Pianificazione Massimiliano Pellegrini *sub* doc. 805 del P.M.), la vicenda dei fondi esteri e di quanto giaceva nei loro comparti - altro non abbia replicato, alle richieste dei colleghi, se non che le operazioni suddette erano "*formalmente*" corrette, con ciò dimostrando che

---

structured bond. Si rappresenta altresì che BPVi Finance ha investito nel Fondo Optimum MultiStrategy II € 100 mln in data 7/8/2013 e ulteriori € 50 mln in data 30/09/2013 (...)"

il valore fondamentale di esse, nella sua ottica, risiedeva proprio nella loro impenetrabilità dall'esterno: "TESTIMONE CAUDURO - Io ricordo una riunione lunghissima, surreale, dove si alternavano momenti di... come si dice? Di preoccupazione estrema a momenti di leggerezza. Non ci è stato detto, in quel momento, quanto fosse ampio il fenomeno delle lettere. Sapevamo che c'era questo fenomeno e sapevamo che l'Avvocato Gemma, in qualche maniera, stava facendo delle sue valutazioni, delle sue analisi. **Così come sui fondi esteri d'investimento la parola d'ordine generale era: "Formalmente le operazioni sono corrette".** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Chi lo disse questo? TESTIMONE CAUDURO - Andrea Piazzetta, in riunione, disse: "Formalmente le operazioni sono corrette".".

Simmetricamente, infine, anche le modalità per lo più parimenti sofisticate - sopra meglio illustrate - attraverso le quali fu condotta dal PIAZZETTA la fase conclusiva della dismissione delle decine di milioni di euro di azioni BPVi ancora detenute presso i fondi esteri dopo la *disclosure* di metà anno 2014 sono indicative della piena volontà del predetto di partecipare alla finalità di occultamento. Anzi si noti come, negli intendimenti del PIAZZETTA, gli effetti della *disclosure* si sarebbero dovuti in buona sostanza neutralizzare grazie alla poi non riuscita *redemption in kind*, ossia al progettato trasferimento in blocco delle azioni da Optimum Asset Management alla neo-costituita Kant Capital di quello stesso Girolamo Stabile che, nella sua precedente incarnazione professionale, si era costantemente occupato, interfacciandosi con il PIAZZETTA, proprio dei fondi Optimum ed era probabilmente l'unico, assieme allo stesso PIAZZETTA, a detenere ogni conoscenza in ordine a quella vicenda.

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte non può revocarsi in dubbio la penale responsabilità di Andrea PIAZZETTA in relazione alle ipotesi di ostacolo alla vigilanza ascrittegli.

#### **14.1.3.7. I reati di falso in prospetto.**

Come detto *supra* i due reati di falso in prospetto contestati *sub* capi I e L vanno dichiarati entrambi estinti per intervenuta prescrizione.

Non vi sono i presupposti per una pronuncia assolutoria dal momento che la Divisione Finanza, diretta da Andrea PIAZZETTA, risulta essere stata in concreto coinvolta a fondo nel gruppo di lavoro - trasversale a quasi tutte le Divisioni della banca - in concreto deputato al compito di predisporre i prospetti informativi riguardanti gli aucap e mini aucap 2013 e 2014.



Che tale compito rientrasse a pieno titolo nelle formali attribuzioni della Divisione Finanza, diretta da Andrea PIAZZETTA, emerge anzitutto dal funzionigramma di BPVi (in atti *sub* doc. 261 del P.M.): ivi si legge che tra le varie funzioni della Divisione Finanza, e in particolare della sua unità denominata Documentation, vi erano quelle di *"assicurare l'espletamento delle attività di natura amministrativa legate alla predisposizione dei Prospetti Informativi e all'emissione dei prestiti obbligazionari del Gruppo, coordinandosi con le Unità competenti"* nonché di *"supportare le funzioni responsabili del processo di gestione delle informative da fornire alla Clientela prima della negoziazione di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Intermediari (n. 16190 del 29/10/2007) nella fase di aggiornamento delle stesse"*.

Che tale compito sia poi stato in concreto effettivamente svolto dalla Divisione Finanza in occasione degli aumenti di capitale 2013 e 2014 emerge in maniera inequivocabile dalla deposizione specificamente resa sul punto all'udienza del 17.1.2020 dal teste Massimo Castelluccio, dal 2007 al 2018 dipendente di BPVi con mansioni di responsabile dell'unità in staff al responsabile della Divisione Finanza e, dunque, subalterno del PIAZZETTA nel periodo qui in esame. Cfr. in particolare le pagg. 67-76 del relativo verbale stenotipico, ove il teste illustra il duplice ruolo concretamente rivestito in ambedue le occasioni, 2013 e 2014, dalla suddetta Divisione Finanza: da un lato fornire i dati da essa elaborati in quanto afferenti al profilo prettamente finanziario dell'operazione (***"... e poi anche la Finanza stessa su quelle che potevano essere poi le caratteristiche finanziarie dell'operazione che veniva posta in essere ..."***); dall'altro lato curare la *reductio ad unitatem* di tutti i diversi contributi provenienti dalle varie Divisioni (***"... Sì, diciamo la sintesi, nel senso che la collazione di tutti questi contributi eccetera, veniva fatta, appunto, come dicevo, dalla nostra struttura, dalla mia struttura ..."***).<sup>116</sup>

<sup>116</sup> "TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, assolutamente. (...) sostanzialmente, le principali unità che erano coinvolte, in funzione poi dei propri ambiti di competenza, erano la struttura Legale, la Segreteria Generale, Partecipazioni, poi c'era la parte relativa al Bilancio, poi c'era la parte relativa all'Organizzazione, e quindi tutto, alla definizione del modello di business della banca, e poi anche la Finanza stessa su quelle che potevano essere poi le caratteristiche finanziarie dell'operazione che veniva posta in essere, la Direzione Global Markets e la Divisione Finanza. (...). PUBBLICO MINISTERO – Ora io, Dottore, le chiederei di tornare sul procedimento di formazione del prospetto. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Lei ci ha parlato di un gruppo di lavoro. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Vuole spiegare chi faceva parte di questo gruppo di lavoro, come veniva formato un gruppo di lavoro: se c'era una delibera formale oppure se semplicemente...? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Una delibera formale, no. Su determinate operazioni, particolarmente rilevanti, quali ipotizzo anche

*l'aumento di capitale, c'era una nota interna a firma del Direttore Generale, in cui veniva, sostanzialmente, costituito un gruppo di lavoro per, più che altro, per sensibilizzare le varie strutture che dovevano prendere parte e dovevano sostanzialmente contribuire, come dicevo prima. PUBBLICO MINISTERO – Si ricorda quali erano le strutture che prendevano parte a questo lavoro? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Le dico, allora, al di là che io dovrei avere la nota formale, non so se già ve l'avevo consegnato oppure no, questo non me lo ricordo, però al di là di quello, ipotizzo sia la Direzione Legale, la Direzione Partecipazione, Segreteria Generale e Partecipazioni, l'Organizzazione. PUBBLICO MINISTERO – Il Legale, quindi? Dovendo dire il nome di una persona, in questo caso? TESTIMONE CASTELLUCCIO – All'epoca, se non ricordo male, doveva essere già l'Avvocato Papacchini. PUBBLICO MINISTERO – Sì. Poi? TESTIMONE CASTELLUCCIO – La Segreteria Generale nella persona del Responsabile, che era il dottor Sommella; poi c'era la Pianificazione e Bilancio, quindi Pellegrini e il dottor Triban; poi c'era l'Organizzazione; poi c'era il Risk Management. PUBBLICO MINISTERO – Scusi, ha detto? Or...? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Organizzazione, la struttura organizzativa. PUBBLICO MINISTERO – Quindi Risorse? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Risorse Umane, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO – Quindi Cau... TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, riportava al dottor Cauduro, sì, sicuramente come Responsabile. PUBBLICO MINISTERO – Chi c'era, non si ricorda? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Nel gruppo di lavoro? Mah, sulla parte... perché lì c'è una sezione che riguarda, appunto, la descrizione del numero di filiali, piuttosto che del posizionamento geografico eccetera, e a memoria doveva essere forse la struttura del dottor Lodi. PUBBLICO MINISTERO – Compliance c'era? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Compliance, sì, probabilmente. E poi c'era anche la struttura, penso, di Risk Management. Un po' tutte. PUBBLICO MINISTERO – Mercati? TESTIMONE CASTELLUCCIO – I Mercati, certo, eravamo anche... **Global Markets, certo, la struttura nostra, certo, assolutamente.** PUBBLICO MINISTERO – Come operava questa struttura? Ci dica quello che si ricorda. TESTIMONE CASTELLUCCIO – La struttura operava, appunto, come le dicevo, siccome c'è uno schema fisso con quelli che sono i capitoli da descrivere, si partiva dal documento di registrazione – vediamo prima il documento di registrazione – da quello che era l'ultima versione del documento di registrazione, ciascuna struttura, sostanzialmente, lo andava ad aggiornare per le parti di propria competenza. Quindi... PUBBLICO MINISTERO – Cioè?? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, ci si incontrava, sostanzialmente, e si scorreva un po' tutte le sezioni che andavano contribute, e si assegnava la paternità di ciascuna sezione a ciascuna direzione, sostanzialmente. PUBBLICO MINISTERO – Per la parte di loro competenza? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Della parte del documento di registrazione, sì, di... **E lo stesso si faceva anche sulla parte poi della nota informativa.** La nota di sintesi, invece, veniva redatta più avanti, nel momento in cui erano consolidati i due documenti, proprio perché, come dicevo prima, era un'estrazione, se vuole, dei principali fattori di rischio e caratteristiche dell'operazione. PUBBLICO MINISTERO – Dunque, questo vorrei capire: se una certa parte di questo documento, prendiamo anche il documento di registrazione, era affidata per competenza a una struttura, il dato e la notizia (scusi se uso un termine non tecnico), poi c'era un processo, come dire, di validazione, nel senso c'era una discussione del dato oppure il documento era semplicemente la sommatoria che indipendentemente ciascuna struttura apponeva? TESTIMONE CASTELLUCCIO – No, allora, innanzitutto, l'operazione in oggetto in ogni caso, per essere avviato tutto l'iter e tutto il rapporto quindi di deposito dei documenti eccetera, con l'Autorità di Vigilanza, l'operazione veniva delineata e approvata nelle sue linee guida principali dal Consiglio di Amministrazione della banca. Quindi veniva sottoposta, ovviamente, l'iniziativa di voler avviare un iter approvativo per la presentazione del documento di registrazione per le emissioni obbligazionarie annuali, piuttosto che per, nel caso degli aumenti di capitale, si andava su delibere proprio a ad hoc, in cui veniva descritto sostanzialmente quali erano i documenti che sarebbero stati oggetto di predisposizione, e anche le principali caratteristiche finanziarie degli strumenti che poi venivano emessi. Sulla base di questa delibera, che poi conferiva delega, ovviamente, a degli esponenti della banca, per poi sia interagire nei confronti della Consob che per poter fare i depositi presso la Consob, si avviava questo gruppo di lavoro e si faceva attività più di raccolta delle informazioni e di predisposizione. I documenti, ovviamente, venivano poi fatti circolare all'interno del gruppo di lavoro, quindi tutti questi responsabili che le dicevo prima; si raccoglievano gli eventuali feedback, e si arrivava fino alla stesura di un documento, e prima delle approvazioni anche definitive poi si ritornava in Consiglio di Amministrazione, in cui si presentava il documento che si sarebbe sostanzialmente approvato. PUBBLICO MINISTERO – La realizzazione finale del documento: c'era una struttura deputata, come dire, a fare una sintesi di tutte le informazioni che arrivavano dalle varie strutture, dottor Castelluccio? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, diciamo la sintesi, nel senso che la collazione di tutti questi contributi eccetera, veniva fatta, appunto, come dicevo, dalla nostra struttura, dalla mia struttura. PUBBLICO MINISTERO – E in questo ambito la funzione, invece, del consulente qual*



A corollario degli elementi già solidi ed esaustivi qui riportati va altresì ribadito, nell'esaminare la posizione dell'imputato Andrea PIAZZETTA, quanto già si è osservato più ampiamente *supra* (paragrafo 14.1.3.6.) nel trattare i reati di ostacolo alla vigilanza, ossia che proprio il carattere estremamente sofisticato (triangolazioni societarie; fondi non collettivi "chiusi" a investitore unico e dotati di comparti articolati a loro volta in sotto-fondi) degli artifici utilizzati dal PIAZZETTA nelle operazioni finanziarie da lui concepite e attuate implica *ex se* - unitamente al suo protagonismo nella dismissione delle azioni indirettamente detenute tramite i fondi esteri - una volontà di dissimulazione e "occultamento" tanto accentuata da risultare perfettamente coerente con le finalità illecite perseguite attraverso i reati comunicativi non solo di ostacolo alla vigilanza ma anche di falso in prospetto.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte va dunque dichiarata l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei reati di falso in prospetto di cui ai capi I) e L) di rubrica per ciò che concerne la posizione dell'imputato Andrea PIAZZETTA.

#### **14.1.3.8. Il trattamento sanzionatorio.**

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Andrea PIAZZETTA - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascrittigli al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

---

*era? TESTIMONE CASTELLUCCIO - Nel caso degli aumenti di capitale la struttura del documento di registrazione eccetera, ci siamo avvalsi di loro, che quindi erano loro che raccoglievano sostanzialmente le contribuzioni, e ci supportavano nella predisposizione di questo documento, sì. PUBBLICO MINISTERO - Finale del documento. TESTIMONE CASTELLUCCIO - Sì, di raccolta tutti i feedback dalle varie strutture e della collazione del documento, sì. PUBBLICO MINISTERO - Ora io le ho parlato del 2013. TESTIMONE CASTELLUCCIO - 13, sì. PUBBLICO MINISTERO - Questo tipo di osservazioni... Se lei ora pensa al 2014, si ricorda degli elementi di peculiarità che riguardano quest'ultimo aumento di capitale, e in qualche modo si differenziano...? TESTIMONE CASTELLUCCIO - Di quale operazione parliamo, mi scusi, il 2014? PUBBLICO MINISTERO - Ora io intendevo il 2013. Se io le dico 2014, cosa cambia rispetto all'organizzazione che avete assunto un anno prima? Cambia, ovviamente, l'offerta, diciamo così, perché è peculiare. TESTIMONE CASTELLUCCIO - Le attività erano esattamente le stesse, poi sono le stesse che svolgevamo annualmente, come dicevo prima, anche sulla parte obbligazionaria, sostanzialmente. (...). PUBBLICO MINISTERO - E lei di quello che facevate, con riferimento a tutte queste attività un po' che ci ha descritto, a chi riferiva? TESTIMONE CASTELLUCCIO - Io riferivo al mio responsabile, ovviamente, ma più che altro nella documentazione c'erano tutti i soggetti che partecipavano al gruppo di lavoro che le dicevo prima. Cioè il documento, poi, sequenzialmente, veniva condiviso un po' tra tutti. (...)"*

Analogamente va dichiarato non doversi procedere per i reati di falso in prospetto cui ai capi I e L, sempre per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Infine, come pure già si è precisato *supra* (v. parte generale della presente sentenza, par. 9), va ritenuta, anche quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1 e M1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Ciò detto, non v'è spazio per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ostandovi l'entità eclatante dei danni cagionati e non emergendo elementi (ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ex art. 133 c.p.) all'uopo proficuamente spendibili.

Conseguentemente stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni tre e mesi undici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, più grave, anni tre di reclusione, aumentata di complessivi mesi undici per i reati satellite (con aumenti, segnatamente, di mesi uno e giorni 15 per ciascuno degli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, M1 e di giorni 15 per il residuo reato di aggotaggio *sub* A1).

Questo con la precisazione che l'aumento per la continuazione, nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione, in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue alla individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento, donde la riduzione alla metà dell'aumento, pari a mesi tre di reclusione, già individuato dal primo giudice.

Deve, infatti, evidenziarsi, come già detto *supra*, che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato (aumento di mesi tre di reclusione), provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, anni nei quali ha invece quantificato in un mese e quindici giorni di reclusione la pena per ciascun reato, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale, è stata applicata alternativamente una pena diversa (a volte mesi tre di reclusione e a volte giorni quarantacinque di reclusione) per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore.

Donde la necessità, per il giudice di appello, al fine di riportare a coerenza la determinazione della pena, di applicare un trattamento sanzionatorio omogeneo per tutte le violazioni commesse nei diversi anni, con conseguente quantificazione della pena, in assenza di impugnazioni della Procura riguardo al trattamento sanzionatorio, in quella, di misura minore, di mesi uno e giorni quindici, ovvero in quella che in alcuni casi è stata individuata come pena equa da parte del primo giudice.

L'aumento per la continuazione in relazione all'episodio residuo di aggravi, infine, resta invariato.

#### **14.1.4 L'appello nell'interesse di Zonin Giovanni**

L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.

##### **14.1.4.1 La competenza** (primo motivo di appello/paragrafo 2 dell'atto di impugnazione).

Il **primo motivo** di impugnazione (tale dovendosi ritenere quello, numerato sub 2, trattato alle pagine 13-39 dell'atto di appello, inerente alla asserita incompetenza dell'autorità giudiziaria vicentina) è destituito di fondamento. Sul punto, si rinvia a quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 7.

##### **14.1.4.2 La consapevole partecipazione alle operazioni di capitale finanziato** (secondo motivo di appello). **Considerazioni introduttive.**

Parimenti infondato è il **secondo, articolato motivo** di appello (numerato sub 3 e trattato alle pagine 40-300 dell'impugnazione).

Trattasi, va precisato, di una serie di censure che contestano la sentenza impugnata sotto una pluralità di profili, ma che sono tutte accomunate (fatta eccezione per quelle, rubricate al **paragrafo 3.4**, specificamente inerenti al tema "generale" del capitale finanziato, in relazione alle quali non può che




rinviansi alle riflessioni già svolte, sul punto, al precedente paragrafo **12**, comune a tutte le posizioni processuali) dalla finalità di evidenziare le carenze motivazionali asseritamente riscontrabili, nella trama argomentativa della decisione gravata, con specifico riferimento alla posizione di tale imputato. Ad avviso dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe erroneamente affermato il coinvolgimento di ZONIN nei reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto sulla base di elementi probatori inadeguati, equivoci e finanche smentiti da specifiche evidenze di segno contrario, evidenze che, diversamente, deporrebbero per l'estraneità di costui rispetto ai fatti addebitatigli.

In particolare, oggetto di doglianza sono i passaggi della sentenza nei quali sono state affermate:

- ✓ l'inerzia del predetto imputato rispetto ad eventuali indici di allarme sintomatici dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato (**paragrafo 3.2** dell'atto di appello);
- ✓ l'attività concretamente gestoria svolta dal giudicabile nella conduzione della banca (**paragrafo 3.3** dell'atto di appello);
- ✓ la conoscenza, da parte dello stesso ZONIN, del fenomeno del "capitale finanziato" (**paragrafo 3.5** dell'atto di appello);
- ✓ la specifica consapevolezza, in capo al medesimo imputato, delle "operazioni bacciate" (**paragrafo 3.6** dell'atto di appello).

Ebbene, con riferimento a ciascuno di detti "passaggi" dello sviluppo logico del discorso giustificativo della decisione l'appellante ha evidenziato le asserite incongruenze ed aporie motivazionali, richiamando, altresì, gli elementi probatori che sosterrrebbero la diversa lettura della vicenda proposta nel gravame e che sarebbero stati dal giudice di prime cure obliterati o, comunque, equivocati nella loro effettiva significazione. Questo, sul rilievo della possibilità - che il medesimo appellante ha denunciato essersi concretizzata nel caso di specie (come evidenziato nella premessa al relativo motivo di appello, **sub 3.1**) - che una sentenza possa essere viziata da una motivazione, al contempo, carente e contraddittoria rispetto alle emergenze processuali.

La memoria conclusiva "note scritte di discussione" 28.9.2022, accompagnata dalle ulteriori "note scritte", in pari data, in materia di "rinnovazione istruttoria dibattimentale in appello"), poi, ha riepilogato gli argomenti



472

oggetto di dettagliata analisi nell'atto di impugnazione, confrontandosi, altresì, con le ulteriori acquisizioni probatorie che hanno avuto luogo nel corso del giudizio di appello.

Ebbene, si è in presenza di censure infondate.

Al riguardo, una premessa è d'obbligo.

Il tribunale ha ricostruito il ruolo concretamente svolto dall'imputato ZONIN nella vicenda *sub iudice* all'esito di una corretta e persuasiva lettura – tanto specifica quanto "d'insieme" – dell'intero, vasto materiale probatorio disponibile, di natura documentale, testimoniale e logica, ovviamente selezionato sulla base della relativa attitudine dimostrativa rispetto al *thema probandum*.

Pertanto, come già evidenziato nella premessa di metodo, è alla trama argomentativa della sentenza gravata che deve farsi preliminarmente rinvio, trattandosi della base motivazionale alla quale la presente pronuncia è destinata a saldarsi, in ragione non solo della coerenza dei rispettivi approdi decisionali ma anche dell'omogenea natura dei criteri di valutazione all'uopo impiegati.

Ciò posto, ritiene questa Corte che gli esiti dell'originaria istruttoria dibattimentale abbiano offerto ampia dimostrazione del fatto che ZONIN Giovanni, nel concreto esercizio delle prerogative di presidente dell'istituto di credito vicentino, non solo abbia avuto piena contezza del fenomeno delle operazioni correlate, nel suo multiforme, concreto dispiegarsi (comprensivo tanto delle operazioni "bacciate", ovvero "parzialmente bacciate", quanto degli "impegni al riacquisto", quanto, infine, degli antieconomici rendimenti garantiti agli acquirenti dei titoli, anche attraverso i ccdd. "storni", peraltro utilizzati anche per "sterilizzare" i costi dei finanziamenti, peraltro in modo tanto sistematico da costituire, essi stessi, una eclatante anomalia<sup>117</sup>) ma, proprio sulla base di detta conoscenza, abbia anche fornito un decisivo contributo alla perpetrazione dei reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto che radicano le imputazioni di riferimento, condividendo con il d.g. Sorato il ricorso ad una strategia operativa – quella, per l'appunto,

---

<sup>117</sup> Il teste Esposito, - cfr. dep. udienza 9.11.2019, pag. 36 del verbale stenotipico - al riguardo, ha significativamente riferito di una "*marea di storni*": "...Un esempio che mi viene perché è una cosa poi successa nel 2014, o inizio 2014 – ed era proprio uno dei comitati per il controllo dove si portava la relazione sui rischi operativi, che era la mia relazione – sostanzialmente, noi, facendo la, si chiama, "loss data collection", cioè l'analisi dei dati di perdita operativa dell'azienda, **abbiamo incominciato a vedere una marea di storni sui conti correnti, una marea.**

del sistematico ricorso al finanziamento dell'acquisto dei titoli BPVi - che recava necessariamente seco inevitabili implicazioni delittuose.

A tale ultimo riguardo, com'è stato osservato dal primo giudice - e la considerazione è di tanto stringente logica da non richiedere ulteriori precisazioni - solo nell'ottica della successiva omessa deduzione degli importi finanziati dal patrimonio e, quindi, del pedissequo occultamento di tale operatività alla vigilanza, avrebbe avuto senso porre in essere, da parte della dirigenza di BPVi, un meccanismo operativo tanto scellerato.


Peraltro - va precisato sin da subito - ai dati probatori valorizzati dal primo giudice si è aggiunto, all'esito della rinnovazione istruttoria espletata in sede di appello, l'ulteriore, significativo elemento costituito dalla puntuale chiamata in correità del coimputato GIUSTINI, nient'affatto inficiata, nella sua capacità dimostrativa, dalle deposizioni introdotte, a prova contraria, dalla difesa del giudicabile.

In definitiva, a compromettere la posizione del presidente ZONIN, conducendo ad un giudizio di complessiva concludenza probatoria del tutto coerente con l'ipotesi d'accusa, concorrono, come si dirà di seguito (nel solco, per ragioni di ordine espositivo, dell'articolazione delle deduzioni difensive), una sequela di convergenti elementi, tanto di natura logica (a loro volta ancorati, come si avrà modo di precisare, a solide evidenze fattuali) quanto rappresentativa.

#### **14.1.4.2.1. Il ruolo concretamente svolto da ZONIN Giovanni nella presidenza di BPVi e le implicazioni conseguenti (secondo motivo di appello: paragrafi 1 e da 3.1 a 3.3).**

Come s'è detto, il primo giudice ha puntualmente delineato il ruolo concretamente svolto dal giudicabile, nel lunghissimo periodo della sua presidenza di BPVi, in termini di costante protagonismo, radicalmente esorbitante dai confini della mera rappresentanza istituzionale dell'ente.

A tali conclusioni - va precisato sin da subito - il tribunale è pervenuto sulla base di una pluralità di elementi probatori convergenti nel dimostrare come ZONIN Giovanni, rimasto saldamente al vertice della banca dal 1996 al 2015, fosse tutt'altro che un presidente "decorativo" e neppure rispettoso dei limiti propri della funzione di garanzia affidatagli.




474

In effetti, già il rapporto ispettivo redatto da Banca d'Italia all'esito dell'ispezione del 2007-2008, dopo avere sottolineato come i meccanismi del governo societario fossero orientati ad assicurare il mantenimento di una salda conduzione delle assemblee da parte dei vertici, attraverso politiche volte a controllare ed orientare il trasferimento delle azioni, aveva stigmatizzato la funzione predominante esercitata dallo ZONIN, censurando, da un lato, l'assenza di autonomia del CdA rispetto al suo presidente e, dall'altro, la forte influenza esercitata da quest'ultimo anche sul *management*, fidelizzato attraverso frequenti riunioni informali e trattamenti remunerativi particolarmente favorevoli ed anche svincolati dai risultati concretamente raggiunti. Il Presidente era definito "*leader indiscusso della banca dal 1996,*" e se ne rimarcava il "*ruolo dominante*" in seno ad un CdA in cui - precisava la relazione ispettiva - raramente "*si riscontrano contributi dialettici da parte dei consiglieri...individuati e scelti in ambienti professionali vicini ai vertici della banca...*". Inoltre, in tale relazione si segnalava che "*L'appiattimento [del CdA] sulle posizioni del Presidente*" aveva "*conosciuto una significativa accentuazione nella seconda metà del 2007 allorquando il Consiglio ha conferito al dr Zonin un'ampia delega a elaborare le strategie della banca univocamente orientate a promuoverne il ruolo aggregante...*"

All'esito di tale ispezione - ha opportunamente ricordato il primo giudice - l'autorità di vigilanza aveva persino inviato una lettera post-ispettiva attraverso la quale, proprio per contrastare il debordante protagonismo del presidente, era stato sollecitato il ripristino di una "**equilibrata dialettica interna**".

E tali criticità, anche con specifico riferimento al ruolo predominante del presidente rispetto al CdA - e, più in generale, rispetto alla dirigenza "operativa" - erano state riscontrate pure all'esito della successiva ispezione di *follow up* del 2009 (cfr. relazione ispettiva, doc. 2 del P.M.)

L'ispezione sul credito del 2012, poi, aveva confermato come lo ZONIN fosse non solo pienamente consapevole delle strategie aziendali, ma anche l'effettivo ispiratore delle stesse, secondo una visione, al predetto presidente prevalentemente riconducibile, di un "*successo commisurato al numero degli sportelli, alle relazioni con gli Enti pubblici e con le organizzazioni imprenditoriali*" (cfr. doc. nr 3 della produzione P.M.).



475

E' bensì vero che – come osservato dalla difesa dell'imputato (da ultimo, in sede di conclusioni) - nella relazione ispettiva di riferimento non si dà più conto di ingerenze operative dello stesso giudicabile; tuttavia, in disparte l'ambito assai circoscritto (in quanto limitato al credito) dell'attività ispettiva in questione, nulla autorizza ragionevolmente a ritenere che si fosse improvvisamente realizzata una significativa cesura rispetto ad un radicato modo di interpretare la presidenza da parte del giudicabile.

Né, a fronte delle problematiche segnalate dalla Vigilanza, può assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza (da ultimo valorizzata dalla difesa nelle note conclusive 28.9.2022) costituita dal fatto che tali "deviazioni" non si fossero poi tradotte nell'adozione, nei confronti dell'imputato, di alcun "provvedimento sanzionatorio o interdittivo ... rispetto all'assetto di governance dell'impresa bancaria" (cfr. note scritte di discussione, pag. 20), stante l'inequivoco tenore delle citate osservazioni critiche.

Del resto, sul punto, è decisiva la testimonianza, già adeguatamente valorizzata dal primo giudice, resa dal teste ispettore Gatti, responsabile della squadra ispettiva BCE, trattandosi di deposizione che compendia efficacemente, nella sua icasticità, quanto accertato al riguardo: "**...il presidio del Presidente sui fatti aziendali e sulla gestione aziendale era molto forte. Era un fatto notorio - e l'ispezione me ne ha dato consapevolezza - che nulla in azienda si muovesse senza che Zonin fosse stato informato..**" E, in proposito, è appena il caso di precisare che non siamo affatto di fronte ad una semplice opinione (per quanto resa da soggetto tecnicamente assai attrezzato a comprendere le dinamiche operative di quelle assai complesse strutture che sono gli istituti di credito), bensì al giudizio rassegnato da un esperto ispettore che aveva appena ispezionato proprio BPVi.

E tanto basterebbe, tenuto conto dell'autorevolezza della fonte (l'ente di vigilanza Banca d'Italia, per l'appunto, per il tramite degli esperti ispettori inviati a verificare la gestione di BPVi ed a lungo presenti, a stretto contatto con i funzionari della banca ispezionata, presso la sede dell'istituto, tanto da averne potuto cogliere appieno le dinamiche operative).

Ma v'è assai di più.

In effetti, ulteriori, significative evidenze probatorie acquisite al giudizio hanno confermato come al timone dell'istituto di credito, con riferimento a

tutti gli aspetti della vita della banca - a partire dalle questioni strategiche, passando agli snodi essenziali della operatività dell'ente e fino a tematiche di ben minore cabotaggio, talune (è il caso della organizzazione delle cene sociali<sup>118</sup>) solo apparentemente "spicciole", ove si consideri che viene in esame l'operatività di una banca popolare di una ricca città di provincia, ovverosia di un istituto di credito per definizione strettamente legato al territorio di riferimento ed al locale tessuto produttivo, donde l'importanza della accorta "gestione" dei rapporti con gli imprenditori dell'area - vi fosse proprio il presidente ZONIN.

Il giudice di prime cure, sul punto, ha fornito un articolato resoconto delle emergenze istruttorie.

In sintesi - e rinviando, per il resto, alla sentenza impugnata - va evidenziato che è emerso che era l'imputato:

✓ **a selezionare gli ingressi nel CdA e nel Collegio sindacale.**

Al riguardo, vanno richiamate, oltre all'efficace descrizione delle dinamiche di cooptazione fornita dal coimputato Zigliotto, le deposizioni rese, nell'istruttoria di primo grado, dai testi Marzotto, Colutta, Rossi di Schio, Ticozzi, Domenichelli e, in sede di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, dal teste Angius.

Il teste Loison ha riferito della propria emarginazione conseguente al rifiuto rispetto al "metodo Zonin" di selezione dei consiglieri.

Parimenti significativa di tale pervasivo controllo sulla composizione del CdA, poi, è anche la vicenda della originaria opposizione da parte del coimputato Zigliotto rispetto all'inserimento in CdA del consigliere Monorchio: a seguito della propria iniziale astensione - peraltro poi commutata, per effetto di

<sup>118</sup> In relazione all'organizzazione dei suddetti incontri, come precisato dal teste Loison, il presidente si riservava di valutare la lista degli invitati, escludendo quelli sgraditi per avere assunto posizioni non in linea con quelle della presidenza. Di seguito il passaggio della sentenza impugnata, pag. 585, in cui è riportata tale deposizione: "...Dario Loison, cliente di BPVI coinvolto da Rizzi in alcune operazioni di acquisto azioni finanziate dalla banca, ha dichiarato che dal 2012 circa fu estromesso dalle cene sociali con il Presidente, a causa del suo dissenso rispetto al "metodo Zonin" (pag.16) dopo che in assemblea non votò la lista di candidati proposta dal presidente; seppe da suo fratello che Sorato aveva chiesto di escluderlo dalle cene, su indicazione dello stesso Zonin (circostanza confermata dal fratello Tranquillo Loison in dibattimento).

"Semplicemente perché il dottor Sorato ha chiamato mio fratello dicendo che io in Assemblea degli azionisti avevo votato qualcosa che non era gradito. Avevo semplicemente non accettato il foglio presentato così com'era e ho annullato, non ho scritto nulla se non annullare chiaramente i nominativi indicati dalla Zonin...."

"opportune" pressioni, in voto favorevole - lo Zigliotto, come da lui stesso precisato, era stato anch'egli sostanzialmente emarginato.

✓ **a dirigerne le sedute con assoluta fermezza ed in termini che, di fatto, non ammettevano repliche**, tanto che dalla lettura dei relativi verbali si coglie il difetto di ogni reale dialettica interna, essendosi in presenza di delibere adottate sistematicamente all'unanimità.

Sul punto, il primo giudice ha opportunamente richiamato - in quanto sintomatiche di tale supina adesione dell'organo collegiale rispetto ai *desiderata* del presidente - le vicende relative alla fissazione del valore dell'azione in sede di CdA 1.4.2014 ed alla fallimentare operazione immobiliare inerente all'acquisto della sede di Cortina d'Ampezzo.

A tale riguardo, considerate le obiezioni difensive articolate sul punto, una breve precisazione è d'obbligo: è del tutto evidente che l'attenzione del presidente per il patrimonio immobiliare dell'istituto (e, più in generale, per i vantaggi di immagine che sarebbero derivati alla banca dalla collocazione delle filiali in località ed in immobili di assoluto pregio) è più che giustificata e, quindi, non può certo costituire elemento neppure latamente indiziario. Senonchè, tale episodio è stato opportunamente evocato dal primo giudice in quanto indicativo dell'assoluta subordinazione dell'organo collegiale rispetto alle indicazioni del presidente finanche nel caso - quale, pacificamente, quello in esame - di proposte già in partenza economicamente insostenibili. Nella fattispecie, invero, la perdita, conseguente alla operazione in esame, di oltre venti milioni di euro, corrispondenti al finanziamento all'uopo erogato da BPVi alla società *Anpezo s.r.l.* della famiglia Cattelan, era stata sostanzialmente preannunciata dalle valutazioni effettuate dal coimputato MARIN il quale, in effetti, aveva opportunamente segnalato l'incapacità di detta società di rimborsare il finanziamento (La vicenda - va precisato - è dettagliatamente descritta alle pagine 588 e ss. della sentenza impugnata, nella quale, peraltro, è evocata anche la significativa intercettazione intercorsa, in data 21.9.2015, tra il sindaco Piusi ed il consigliere Tognana, anch'essa ivi riportata, nei passaggi di interesse). Coerente con tale decisa modalità di conduzione dell'organo collegiale, secondo la ricostruzione del tribunale, poi, è anche la descrizione della presidenza ZONIN fattane dal teste Gronchi, all'udienza 30.1.2020, là dove costui, pur escludendo, nel periodo della sua gestione, ingerenze operative

dell'imputato, come ripetutamente evidenziato dalla difesa, ha confermato le precedenti dichiarazioni in occasione delle quali aveva riferito, secondo quanto già riportato dal primo giudice, che **"...quello del presidente del CdA era un ruolo che stava stretto alla persona di Zonin...in realtà Zonin svolgeva un ruolo di impulso rispetto al CdA della banca e di indirizzo della direzione generale della banca medesima..."**<sup>119</sup> ed ha rievocato la politica di forte espansione tenacemente perseguita dall'imputato<sup>120</sup>. Quindi, nel corso della sua rinnovata escussione del 5.7.2022, il medesimo Gronchi ha descritto le difficoltà che l'"esuberanza" dello ZONIN gli aveva provocato più volte con Banca d'Italia, costringendolo a rimediare alle improvvise iniziative del presidente (cfr. pag. 43: TESTIMONE GRONCHI - Sì, sì, ma il Presidente Zonin è sempre stato favorevole alla crescita della Banca, se lo pone fin dall'inizio e quindi si pone come aggregante sempre. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Invece, con riferimento all'acquisizione di sportelli? TESTIMONE GRONCHI - Sì, uguale. Lui vuole crescere. L'obiettivo del Presidente Zonin era 800-1.000 sportelli. Questo era l'obiettivo che aveva. **Spesso il Presidente Zonin faceva interviste dove questo obiettivo era dichiarato come proprio della Banca: 'Vogliamo crescere, vogliamo arrivare su questi punti'. Ogni volta che c'era l'intervista, la Banca d'Italia chiamava me. Dal 2007 la Banca, cioè dal 2008, la Banca d'Italia aveva vietato alla Popolare di Vicenza di comprare sportelli, nel senso: ora basta crescere, dopo gli sportelli UBI e così via. E quindi mi telefonavano, dice: 'Gronchi, ma allora?!' Ho detto: 'Ma voi state tranquilli, lui non compra, lui dice che è l'obiettivo, poi col tempo arriveremo anche a quello', ma con questo, tant'è vero non è stato fatto assolutamente niente...")**

La più evidente riprova di una condizione di sostanziale soggezione del CdA al suo vertice, del resto, la si ricava dall'unanime consenso espresso a fronte della proposta dell'imputato di cooptare in consiglio il d.g. Sorato come consigliere delegato e, questo, nonostante si fosse nel febbraio del 2015, ovvero sia in un torno di tempo nel quale erano oramai manifeste le condizioni, nelle quali versava l'istituto di credito, di estrema criticità (il tribunale, al riguardo, ha puntualmente evidenziato che: il bilancio 2014 registrava una

<sup>119</sup> Cfr. dep. Gronchi, udienza 30.1.2020, pag. 15

<sup>120</sup> Cfr. dep. Gronchi, udienza 30.1.2020, pag. 16



perdita di circa 800 milioni; l'istituto aveva superato il *Comprehensive Assessment* solo grazie alla conversione del prestito obbligazionario deliberata d'urgenza nella seduta 26.10.2014; la vigilanza stava approfondendo le questioni del riacquisto di azioni effettuato, per circa 200 milioni di euro, in costanza di aumento di capitale e della detenzione indiretta di azioni proprie da parte dei fondi lussemburghesi).

Come sopra accennato, il giudice di prime cure ha, inoltre, opportunamente rievocato (cfr. pagine 590-591 della sentenza impugnata) il ruolo predominante svolto dall'imputato, nella seduta del CdA 1.4.2014, con riferimento alla determinazione del prezzo dell'azione, determinazione adottata in deroga alle stesse regole procedurali interne della banca.

Altrettanto dicasi per la gestione del licenziamento del medesimo Sorato, di cui si tratterà meglio più oltre, licenziamento deciso direttamente dallo ZONIN e solo successivamente ratificato con voto unanime (peraltro in violazione sia delle regole statutarie che attribuivano al CdA la relativa competenza, sia della normativa di vigilanza in materia di remunerazione dei dirigenti, come puntualmente osservato dal tribunale); e, questo, nonostante la richiesta del consigliere Zigliotto di valutare il licenziamento piuttosto che la risoluzione consensuale (richiesta che, riportata nelle trascrizioni audio della seduta del CdA, è tuttavia significativamente assente nel relativo verbale).

E' bensì vero, sul punto, che, come la difesa dell'imputato non ha ripetutamente mancato di osservare, un forte segnale di "discontinuità" nella guida della banca era sostanzialmente preteso dall'organo di vigilanza e che (come parimenti sostenuto dalla medesima difesa, da ultimo in sede di discussione) i "tempi di reazione" erano necessariamente assai stretti, dovendosi mirare, anche attraverso una celere rimozione del vertice esecutivo, a scongiurare (o, più verosimilmente, a contenere) il danno reputazionale che sarebbe potuto derivare all'istituto dai riflessi pubblici di una discussione sul punto. Ma è agevole replicare che nulla impediva allo ZONIN di coinvolgere rapidamente il CdA in una riservata valutazione della questione (anche ricorrendo a quei mezzi tecnici, quali il collegamento a distanza, che, in precedenza, l'imputato non aveva mancato di utilizzare in frangenti di certo meno preoccupanti) invece di limitarsi a consultare taluni collaboratori e solo alcuni tra i consiglieri di amministrazione di più stretta

fiducia per poi chiamare il CdA ad una oramai inevitabile conferma di quanto già da lui deciso;

- ✓ **ad individuare le figure dei manager da assumere** (sul punto, il primo giudice ha correttamente evidenziato come Gronchi, Sorato, Falchi e Romito, ma anche i coimputati Giustini e Piazzetta, fossero stati "selezionati" dall'imputato; ha precisato, inoltre, che Radice Fossati era stato invitato direttamente da ZONIN a svolgere l'incarico di presidente di un comitato che avrebbe dovuto curare lo sviluppo dell'attività dell'istituto di credito nel nord-ovest e che il medesimo Radice Fossati era stato nominato presidente di Monforte, società immobiliare del gruppo BPVi);
- ✓ **a controllarne/influenzarne l'operatività**, a differenza del precedente presidente, Breganze. Significativa, sul punto è la deposizione resa dal teste Paoli, vice responsabile della divisione marketing (*TESTIMONE PAOLI - No, direi un Presidente esecutivo in maniera importante. Cioè non è un Presidente di rappresentanza per le riunioni in ABI, ma era un Presidente assolutamente operativo, era in banca tutti i giorni, se non era in sede a Vicenza era in sede a Roma...* - cfr. udienza 14.7.2020, pag. 52), anche perché, avendo fatto tale teste ingresso in BPVi nel 2014, trattasi di deposizione che si riferisce proprio al periodo della "direzione Sorato". Ma rilevanti sono anche le deposizioni rese, oltre che dal predetto Paoli (il quale ha anche significativamente descritto Zonin come un presidente operativo, che si occupava finanche delle campagne pubblicitarie, circostanza, quest'ultima, anche documentalmente provata dall'appunto contenuto nell'agenda di Mariano Sommella), dai testimoni Seretti, Santilli, Mercurio ed Amato<sup>121</sup>, così come significativi sono i riscontri documentali

---

<sup>121</sup> Di seguito quanto riportato, sul punto, alle pagine 593-598 della sentenza impugnata: "...Umberto Seretti, direttore generale di Banca Nuova da maggio 2012, <sup>121</sup>ha dichiarato che, mentre Breganze si limitava a svolgere un ruolo di pura rappresentanza in Banca Nuova, Zonin era sempre presente nelle funzioni della struttura e interventista (pag. 30). Il presidente interveniva su tutto: retribuzione, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili (pag. 44): "diciamo, l'operatività tecnica della banca non lo conosceva, quindi non è che mi chiamava per gli aspetti di analisi di merito creditizio; però, se c'era un cliente che chiedeva, se c'era un politico che chiamava per un dipendente, se c'era la figlia o la nipote di lui, se c'era qualcosa che lo infastidiva o se c'era qualcosa che lo interessava, chiamava di sicuro. Così come tutti i colleghi di capogruppo, quando intervenivano per far passare le loro tesi, se a me non fossero piaciuti, sarebbe stato un leitmotiv: "Mi ha detto Zonin", "Me l'ha detto Zonin". E quindi non solo su me, ma su tutti, il Presidente Zonin era sicuramente molto presente" (pag. 30 e 31). Affermo questo su Zonin - cioè il suo ruolo, il modo di interpretare il suo ruolo - in quanto costui aveva rapporti diretti con i dirigenti della BPV e in più occasioni i Vicedirettori Generali Marin, Giustini e Cauduro hanno detto che avevano avuto indicazioni dal Presidente su determinate questioni; ovvero, dicevano

che di un determinato argomento parlavano, riferivano al Presidente Zonin". "Zonin svolgeva il ruolo a trecentosessanta gradi, scendeva nelle strutture, sulle persone, e a volte diceva cosa fare" (pag. 31). Ad esempio, apprese da Cauduro che Zonin aveva dato suggerimenti sulle sanzioni da applicare all'allora capo del commerciale Rodolfo Pezzotti oppure sul collocamento in banca delle nuore di Schifani. Seretti ha inoltre ricordato che in Banca Nuova si crearono forti contrasti tra l'ex direttore generale Maiolini e i vertici della capogruppo, Sorato e Zonin, perché: "la capogruppo, in quegli anni, aveva apportato una serie di modifiche strutturali in Banca Nuova che ne avevano di fatto ridimensionato l'importanza e la dimensione; era stata tolta un'area geografica per Banca Nuova, era responsabile del Centro Sud del Gruppo, e invece di fatto si andava verso una riduzione di gestione anche territoriale con l'obiettivo di ridimensionare Banca Nuova a un'attività solo siciliana o al massimo siciliana e calabrese. Questa era sicuramente un'attività che il dottor Maiolini non condivideva" (pag. 14).

.....

Marcello Paoli, teste della difesa Giustini escusso all'udienza 14.7.2020, da settembre 2014 ha svolto l'incarico di vice responsabile della direzione marketing, ha ricordato che Zonin era "una figura molto presente in banca", "parlava quotidianamente con gli imprenditori," "c'era un forte legame con il territorio", "è impensabile che non ci fosse consapevolezza di quello che stava accadendo e di questo tipo di operazioni, proprio per il ruolo che avevano sia il Presidente, sia Sorato, nella gestione della banca<sup>121</sup>". Ha definito Zonin un presidente esecutivo in maniera importante, assolutamente operativo, ha poi ricordato che in relazione ad operazioni di marketing ovvero campagne pubblicitarie da lui proposte a Giustini o a Sorato, sovente il benessere dei manager era subordinato all'interlocuzione con il presidente. La circostanza che Zonin si interessasse anche alle proposte per le campagne pubblicitarie trova riscontro nell'agenda n 22 di Mariano Sommella nella nota "da parlare con il sig Presidente 27.1 (2015)

Azioni policy

Proposte nuove campagne pubblicitarie

Banca nuova

Polis fondi

Blocco operatività

Oliver Wyman"

Secondo Paoli, Sorato aveva molta soggezione del Presidente, "chi è che comandava in banca era il Presidente, non era Sorato. Cioè, se c'era uno di cui dovevi aver timore era assolutamente il Presidente, non Sorato"<sup>121</sup>. Il teste ha inoltre ricordato di aver appreso dal responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano che le decisioni sulle vendite di azioni erano prese da Zonin: "Allora, io so soltanto che chi gestiva la richiesta di entrata o uscite, cioè di vendita delle azioni, tutto era veicolato su Sergio Romano, che appunto di fatto faceva molto da filtro. Mi ricordo una volta che ci parlai, perché gli raccontai, insomma, che un collega aveva necessità, etc., e mi disse che le decisioni sulle vendite di fatto... dice: io vado dal Presidente, è lui che mi dice chi è che vende, chi può vendere e chi no. Cioè di dare priorità nella vendita"<sup>121</sup>.

.....

Il teste Alfonso Santilli<sup>121</sup> indicato dalla difesa Giustini è stato responsabile della divisione estero dal 2009 al 2018; ha ricordato di aver intrattenuto rapporti costanti e continui con il presidente "perché il Presidente voleva sapere l'andamento economico del settore, e soprattutto voleva sapere se avessimo dato assistenza alla nostra clientela all'estero" (pag 70) voleva essere aggiornato su tutto quello che facevamo per questo comparto (pag 69).

Ivan Mercurio<sup>121</sup>, teste della difesa Zonin, è stato direttore della filiale BPVI di Asti, frequentata spesso dal presidente che in zona aveva una tenuta.

Mercurio ha ricordato che, siccome la filiale di Asti era piccola, Zonin personalmente gli diede l'incarico di cercare un nuovo locale, "per cui il Presidente mi ha dato poi l'autorizzazione a prendere un locale che era vicino alla filiale in cui mi trovavo, comunque con una metratura molto più ampia, e l'ha fatta una delle più belle filiali che aveva la Banca Popolare di Vicenza"<sup>121</sup>.

Gianmaria Amato<sup>121</sup>, responsabile della divisione retail, ha ricordato che in data 11 novembre 2014 si tenne una riunione a seguito della pubblicazione di un articolo giornalistico che aveva messo in discussione il valore del titolo ( cfr doc. 375 P.M. gli appunti redatti da Amato durante la riunione).

Secondo il ricordo del teste, fu la prima volta in cui si parlò della possibilità che il titolo perdesse valore.

evocati dal primo giudice (trattasi dei documenti richiamati alle pagg. 596-598 della sentenza impugnata).

Aggiungasi che lo ZONIN, quando il gestore *private* Rizzi si era dimesso a seguito del trasferimento dalla filiale BPVI di Vicenza-Contrà Porti ad un'altra sede cittadina, dopo un breve incontro con tale funzionario nell'abitazione del presidente ove il primo era stato convocato e nel corso del quale aveva spiegato all'imputato le ragioni della sua scelta, ne aveva immediatamente disposto la riassunzione e la ricollocazione nella medesima sede;

- ✓ **a "preparare" le sedute del CdA attraverso una puntuale, previa interlocuzione con il d.g. Sorato.** Del fatto che Samuele Sorato fosse stato prescelto dallo ZONIN si è già detto. Con riferimento alle modalità di stretta collaborazione tra i due, poi, di assoluto rilievo sono le deposizioni (in particolare, quelle dei testi Romano e Romio) richiamate dal tribunale<sup>122</sup>, dalle quali complessivamente si ricava come tra il presidente ed il d.g. non vi fosse solamente una forte consonanza di intenti ma anche un indissolubile legame

---

*Alla riunione presenziarono Zonin, Sorato, Giustini, Giacon, i direttori regionali, lo staff della divisione mercati.*

*Zonin commentò l'articolo di giornale dicendo di aver parlato con il direttore del Sole 24 Ore per esprimere la propria indignazione ("che si vergognino"), disse che "piccole oscillazioni che poteva subire il nostro titolo non erano comunque paragonabili alle oscillazioni dell'80-90% che altri titoli azionari di altri istituti avevano comunque subito" (pag. 31).*

*Giacon parlò delle difficoltà nel collocamento delle azioni e Zonin disse che i soci che volevano vendere le azioni potevano essere sostenuti con finanziamenti (negli appunti di Amato si legge "soluzioni del Presidente finanziare le necessità dei clienti, alternativa al disinvestimento"); la circostanza è negata da Zonin nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017).*

*Durante la riunione fu affrontato anche il tema della redditività.*

*Zonin osservò che la rete aveva una redditività inferiore alle aspettative e che, per il 2015, si doveva realizzare un utile di 200 mln.*

*L'eventualità di una perdita di valore del titolo generò panico tra i presenti poiché significava non essere in grado di mantenere gli impegni con i clienti che avevano fatto operazioni finanziate.*

*Romio rispondendo alla domanda del P.M. volta a sapere se Zonin si interessasse delle posizioni dei soci storici come Zambon ha ricordato: "Ma molto probabilmente sì, nel senso che il socio al Presidente stava molto a cuore. So che incontrava spesso soci storici piuttosto che... durante le cene. Voglio dire, i soci storici, come si può dire, erano, tra virgolette, i clienti migliori della banca, voglio dire".....*

<sup>122</sup> Di seguito, quanto riportato a pag. 599 della sentenza impugnata: "Il direttore dell'ufficio soci Sergio Romano<sup>122</sup> ha ricordato che durante l'assemblea dei soci del 2014 Zonin intervenne per sottolineare "l'intelligenza, la realtà e la capacità del dottor Sorato Samuele, con il quale erano sempre state condivise le scelte del C.d.A. Filiberto Romio ha significativamente ricordato che "quando il dottor Zonin era in banca, il dottor Sorato era quasi sempre da lui. Molte volte... io ero molto spesso su dal dottor Sorato per portargli tutte le statistiche possibili e immaginabili, perché mi chiedeva di tutto". "Il dottor Zonin è risaputo fosse il padre-padrone della banca, questo è risaputo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Va beh, al di là di questo. TESTIMONE ROMIO - Che fosse sempre in contatto con il dottor Sorato, questo è risaputo". Lo stretto legame tra Zonin e Sorato è stato confermato tra gli altri da Cauduro (rapporto fluido e di stima reciproca), Angius, Domenichelli (Zonin congedò Sorato su indicazione di B.C.E. a malincuore aveva molta stima di lui pag. 103). Mariano Sommella, segretario generale della Banca, ha ricordato che ogni lunedì mattina, Sorato incontrava Zonin per decidere quali note portare in C.d.A. e per decidere anche quali funzionari dovevano essere convocati per l'illustrazione delle note da discutere".

operativo, peraltro ammesso dallo stesso Sorato nel corso delle comunicazioni captate, dal tenore davvero inequivoco, che saranno più oltre riportate.

La conversazione n. progr. 235 intercettata il 26.8.2015, intercorsa tra il coimputato Zigliotto e Paolo Bastianello, del resto, ne costituisce l'ennesimo, significativo riscontro, là dove il primo ha descritto il rapporto tra presidente e direttore generale come quello di soggetti che "viaggiavano a braccetto"<sup>123</sup>. E, anche in tal caso, mette conto osservare che si è in presenza di una affermazione davvero significativa, trattandosi non già di una valutazione (in quanto tale caratterizzata da insuperabili profili di opinabilità) resa da un soggetto estraneo alle dinamiche operative dell'istituto, bensì di un icastico giudizio (del tutto sincero, in quanto captato dagli investigatori all'ascolto) proveniente da un consigliere di amministrazione il quale, peraltro, come si è appreso nel corso del processo, era tanto sensibile alla sorte di BPVi ed impegnato nella vita dell'istituto da ambire ad assumerne la presidenza, succedendo a ZONIN.

A corredo di tali elementi, poi si collocano le dichiarazioni di quei soggetti - anche costoro intranei all'istituto di credito o, comunque, pienamente inseriti nel contesto produttivo vicentino del quale la banca era il polmone finanziario e, quindi, ben consapevoli di quanto andavano dicendo - che hanno descritto l'imputato come "padre padrone" (è il caso di quanto riferito dal funzionario BPVi Romio, ovvero dall'imprenditore Roncato, nonché dell'espressione proferita dal d.g. Sorato nel corso di una intercettazione telefonica), ovvero

---

<sup>123</sup> Cfr. progr. Nr. 235, pag. 252 dell'elaborato di trascrizione: *Paolo: Però... però a me dispiace tanto queste cose qua. Madonna, se penso che a marzo, madonna, sembrava... marzo, aprile, in quattro mesi, in cinque mesi si è rovinato un gruppo, un sistema, un riferimento, una delle poche robe che avevamo, io non riesco a capire, non riesco a capire (in dialetto veneto).*

*Pippo: Ma sai, quando i presidenti, che alla fine sono quelli chiamati a condurre la barca, permettono il massacro della barca... perché Zonin non ha... perdonami, questa volta Zonin non ha difeso la barca, perché quando lui ventiquattrore manda via Sorato e non motiva il motivo, manda via Giustini e Piazzetta, chiama uno nuovo, stravolge tutto, eccetera eccetera, ma non si preoccupa, quando arriva lo stress test, di capire cos'è successo in banca, di cercare i responsabili di... il perché mi hanno dato lo stress test, perché abbiamo chiuso un bilancio pesantissimo maggio/giugno, capisci? senza individuare... perché non ha più la capacità di capire, perché alla fine la logica era solo quella di occupare pezzi di potere per poter avere i propri interessi, è dura, capito? Perché qui non puoi dirmi che Sorato e Zonin fossero due cose distinte, tutti viaggiavano a braccetto. Non puoi dare un calcio in culo a uno e (inc., audio disturbato) un cazzo. Se c'è onestà...*

*Paolo Non... non ci crede nessuno a questo discorso (in dialetto veneto).*

come "monarca assoluto" della banca (è il caso del sindaco Piusi, intercettata nel corso di una conversazione con il consigliere Tognana. Sul punto, con riferimento alla inattendibile "smentita" dibattimentale di tale definizione, si rimanda a quanto più oltre evidenziato): se è vero, infatti, che tali definizioni, a stretto rigore, come sistematicamente rimarcato dalla difesa del giudicabile, non si emancipano dal rango di valutazioni, è altrettanto indubitabile che, provenendo da soggetti qualificati (i quali, evidentemente, ancoravano le predette affermazioni a vicende da costoro vissute nella quotidianità dell'ambiente di lavoro), si è in presenza di giudizi che scaturivano da solide evidenze fattuali, significativi di una modalità di interpretazione del ruolo presidenziale tutt'altro che formale. Si è in presenza, quindi, di apprezzamenti di significazione tutt'altro che incerta e, anzi, di indubbia efficacia probatoria. Peraltro - osserva questa Corte - non sembra affatto errato spingersi a sostenere che è proprio la larga condivisione di un siffatto giudizio tra soggetti, a diverso titolo, tutti ben informati dei concreti assetti gestionali dell'istituto di credito e, specificamente, delle dinamiche della conduzione della banca, ad integrare, essa stessa, una importante evidenza fattuale. A tali elementi, poi, si aggiungono le significative, coerenti dichiarazioni rese dal coimputato GIUSTINI, il quale, offrendo una ulteriore "lettura dall'interno" delle dinamiche in atto nel "board ristretto" dell'istituto - lettura particolarmente utile in quanto, per un verso, proveniente proprio da un soggetto apicale nell'organigramma della banca; e, per altro verso, non influenzata da quel palpabile imbarazzo se non anche, come s'è detto, da quella ritrosia al limite della reticenza riscontrabile in numerose deposizioni di alti funzionari che hanno agito a stretto contatto con il più elevato *management* aziendale (e, ancor più, di numerosi consiglieri e membri del collegio sindacale di amministrazione dell'istituto, evidentemente condizionati anche dal ruolo di responsabilità rivestito da costoro nella banca, peraltro all'origine delle sanzioni amministrative loro irrogate dalla vigilanza) - ha individuato proprio nello ZONIN l'effettivo vertice operativo di BPVI e, nel CdA, un organo collegiale sostanzialmente supino.

In effetti, nel memoriale prodotto a sostegno della richiesta di rinnovazione dell'esame, il predetto GIUSTINI, con specifico riferimento alla posizione di ZONIN Giovanni, ne ha definito con nettezza il profilo operativo, icasticamente affermando che il presidente era "**il vero amministratore**

**delegato della banca**<sup>124</sup> in quanto tutte le decisioni di un qualche rilievo necessitavano della sua approvazione o erano, comunque, da questi condivise. Ciò egli ha fatto:

- ✓ dopo avere ricostruito l'operatività della banca nelle operazioni correlate come una prassi diffusa e consolidata a partire dagli anni 2011-2012 (ovverosia - come da questi precisato - dal momento nel quale le azioni BPVI avevano cessato di essere attrattive per i clienti, sia in termini di dividendi che di incremento di valore, sicché si era manifestata una situazione di crisi strutturale del mercato secondario del titolo);
- ✓ e dopo avere precisato, altresì, che la scelta di astenersi, illegittimamente, dall'operare le decurtazioni dal patrimonio di vigilanza degli importi finanziati per l'acquisto delle azioni medesime era funzionale a migliorare i requisiti di capitale, ad esaudire le richieste di vendita dei soci ed a sostenere il prezzo delle azioni, soggiungendo, inoltre, che le indicazioni impartite dal d.g. Sorato al *management* erano nel senso di mantenere riservata all'esterno tale operatività della banca (dove l'impiego, nelle pratiche di fido, della dicitura anodina "operazioni mobiliari/immobiliari, divenuta, all'interno della banca, vero e proprio sinonimo di "operazioni correlate").

Più nel dettaglio, il GIUSTINI ha ricordato come il d.g. Sorato fosse solito trascorrere l'intero pomeriggio del giorno precedente alle sedute del CdA, ovvero l'intera mattina di tale giorno, con il presidente, per discutere e concordare le delibere che sarebbero state presentate all'organo collegiale, precisando di essere direttamente a conoscenza di tale prassi perché era stato ripetutamente convocato allorquando le delibere provenivano dalla "Divisione Mercati". In quelle occasioni, ZONIN era solito approvare, modificare o cancellare il testo della bozza del provvedimento ed il d.g. Sorato costantemente interveniva a sostegno.

Ebbene, si è chiaramente in presenza di dichiarazioni che, ben lungi dal delineare, come vorrebbe la difesa dell'imputato, i contorni di una ordinaria operatività del presidente (ovverosia una operatività necessariamente caratterizzata da quei periodici contatti con il d.g. finalizzati a consentirgli di acquisire le informazioni necessarie ad assolvere il ruolo non operativo assegnatogli dalla normativa di riferimento), attestano l'esistenza (quantomeno) di una irregolare diarchia nella conduzione della banca,

---

<sup>124</sup> Così, espressamente, a pag. 29 del memoriale.

peraltro plasticamente confermata anche dalla retribuzione riconosciuta allo ZONIN (il quale percepiva un compenso annuo di circa 1 milione 110 mila euro annui, a fronte di quello medio dei singoli consiglieri che si aggirava intorno ai 140 mila euro annui<sup>125</sup>, ovvero sia una retribuzione quasi equivalente a quella del d.g. Sorato, i compensi annui del quale oscillavano tra 1 milione e 300 mila euro ed 1 milione 500.000 euro<sup>126</sup>).

E, a sostegno di tali dichiarazioni, il proponente ha richiamato plurimi documenti dai quali, in effetti, ad onta delle generiche contestazioni difensive<sup>127</sup>, è possibile ricavare l'attiva partecipazione del coimputato nella quotidiana operatività della banca, al di fuori, quindi, del perimetro delle attribuzioni proprie di un ruolo di rappresentanza e di garanzia.

Trattasi, segnatamente:

- ✓ della lettera da inviare ai soci a giustificazione dei ritardi nell'evasione delle richieste di vendita delle azioni prodotta (cfr. documento allegato al memoriale, sub 4.1.1);
- ✓ della missiva inviata dal d.g. della società immobiliare del gruppo al vicedirettore Caoduro inerente ad una richiesta di ZONIN in merito agli immobili facenti capo al Gruppo Banca Popolare di Vicenza (missiva prodotta sub 4.1.2);
- ✓ della comunicazione in materia di avviamenti con la quale il coimputato PELLEGRINI riferiva al d.g. Sorato che l'argomento avrebbe dovuto essere trattato con ZONIN (comunicazione di cui al documento allegato sub 4.1.3);
- ✓ di mail ed allegati documenti attestanti il coinvolgimento del presidente nelle decisioni in materia di "codice etico" e di "riorganizzazione della sede centrale" (di cui alle produzioni sub 4.1.4. e 4.1.5).

Ebbene, si è in presenza, com'è evidente solo ad una veloce lettura di tali produzioni, di documenti che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato (cfr. pagg. 6-9, 11-12 della memoria inerente agli esiti della rinnovazione istruttoria; cfr., inoltre, le considerazioni svolte nella memoria conclusiva), sono di significato tutt'altro che trascurabile ed incerto.

<sup>125</sup> cfr. doc. 899 della produzione del p.m., pag. 634, tabella 2.7

<sup>126</sup> cfr. doc. 899 della produzione del p.m. pagg. 36, tabella 2.9


<sup>127</sup> Sul punto, a pag. 11 delle "Note scritte relative alla rinnovazione istruttoria" si legge: "...A tale riguardo emerge con evidenza che il dott. Giustini, nelle migliaia di atti della banca, acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari e poi al dibattimento, non è riuscito a trovare nulla di più significativo di questi tre documenti...."



Quindi, rievocando le fasi finali della propria permanenza presso l'istituto di credito, il GIUSTINI ha riferito che lo ZONIN, coerentemente con i suggerimenti offertigli dall'avv. Gemma (e, al riguardo, il dichiarante ha richiamato il documento in allegato al memoriale sub 4.6.1., ovverosia la nota riservata datata 11.5.2015, inviata dall'avv. Gemma al presidente Zonin, nella quale si suggeriva anche l'esecuzione di un "forensic sulle mail aziendali", ovverosia di "un'attività di sana e prudente ricerca dello stato di conoscenza tra i funzionari e dirigenti dei fatti cui alludono gli ispettori presenti in Banca" – così a pagina 4 della predetta nota), aveva tentato di affrontare il problema che allora stava emergendo dei finanziamenti "baciati", operando una netta discontinuità gestionale, ma, così, sostanzialmente, scaricando le relative responsabilità solo su altri.

In questo contesto di predisposizione di una sorta di *exit strategy* – ha soggiunto il dichiarante – lui stesso aveva appreso della richiesta, proveniente dal medesimo ZONIN, di cancellazione delle mail presidenziali, richiesta della quale gli aveva riferito un impiegato del SEC di Padova, Baccarin Stefano, e che, poi, non era stato possibile attuare. E, a sostegno di tali affermazioni, il GIUSTINI ha prodotto un documento di significativo rilievo, ovverosia la stampa della *chat* inerente alle comunicazioni scambiate, sul tema, proprio con il predetto Baccarin, comunicazioni che, in effetti, confortano dette propalazioni etero-accusatorie (cfr. documento allegato al memoriale, sub 4.6.2.: "Ciao Stefano. Una curiosità. Tu avevi detto a Cauduro che Zonin ti aveva chiesto di cancellare le sue mail? Grazie mille. Abbi pazienza" – "Non mi ricordo bene l'episodio. Devo pensarci un attimo per richiamare la cosa alla memoria.".....-...-.....-..."Mi sembra che la Lizza avesse chiesto se era possibile. Ma le era stato risposto che non si poteva fare perché comunque rimanevano le tracce della cancellazione e sarebbero servite direttive. Secondo me avevano chiesto ai ragazzi che gestivano le mail").

Peraltro, significativa dell'esistenza di una attività di occultamento di elementi che potessero evidenziare un coinvolgimento del Presidente è anche la conversazione intercorsa tra Bozeglav e MARIN nel corso della quale il primo si faceva latore della richiesta, proveniente da ambienti del CdA, di modificare quanto dallo stesso MARIN riferito in sede di intervista "audit" in ordine al fatto che il d.g. Sorato fosse solito attestare la conoscenza della prassi del



capitale finanziato in capo allo Zonin (nel citato colloquio allusivamente indicato come "chi di dovere").

Trattasi, complessivamente, di un protagonismo che davvero mal si concilia con la tesi di un presidente confinato in un ruolo di rappresentanza e che, al contrario, appare coerente con la vera e propria attività gestoria evocata dallo stesso propalante e rispecchiata dagli ulteriori elementi citati.

Infine, il GIUSTINI ha descritto i rapporti intercorrenti tra il presidente ed il d.g. Sorato in termini di strettissima collaborazione, in stringente aderenza, peraltro, ad ulteriori evidenze probatorie (si pensi, per tutte, alla già evocata affermazione del coimputato ZIGLIOTTO, secondo la quale i due "viaggiavano a braccetto"), soggiungendo che il presidente ed il d.g. erano anche legati da una sorta di reciproca riconoscenza: da un lato, infatti, il primo aveva trovato in Sorato una sponda per vanificare la proposta del precedente d.g., Colombini, allorquando costui intendeva promuovere la fusione con il Banco Popolare di Verona; dall'altro, il secondo aveva beneficiato della comprensione dello ZONIN con riferimento alla manipolazione dei bilanci della Sec, se non anche ad una presunta vicenda "di mazzette" relativa ai rapporti con i fornitori della Cariprato. Peraltro, con specifico riferimento alla questione dei bilanci SEC, la deposizione del teste Gronchi ha puntualmente confermato le propalazioni del GIUSTINI, là dove l'ex direttore generale, nel corso della sua rinnovata escussione dibattimentale, ha rievocato tanto la falsificazione dei bilanci di tale società ascrivibile al Sorato quanto la decisione dello ZONIN di ringraziarlo perché "non aveva rubato" e, quindi, a giudizio del presidente, il "peccato commesso" non era dei più gravi. Trattasi, a ben vedere, di elemento di estrema significazione, in quanto appare ben difficilmente spiegabile, se non proprio nella prospettiva indicata dal GIUSTINI, il comportamento di un presidente che, reso edotto di tale grave mancanza, evidentemente sintomatica di un'assai pericolosa "disinvoltura" nella redazione dei bilanci di una "controllata", non si fosse preoccupato che un siffatto approccio potesse essere replicato anche con riferimento alle scritture di BPVI.

Il rinnovato esame dibattimentale del medesimo GIUSTINI, poi, ha consentito di saggiare ulteriormente l'affidabilità della fonte (posto che l'escussione di quest'ultimo nel contraddittorio delle parti non ha fatto emergere criticità ed incoerenze della narrazione e, men che meno, falsità di sorta), oltre che di

arricchire il contributo di conoscenza originariamente dal proponente affidato al citato memoriale. Il GIUSTINI, infatti, non solo ha confermato il forte protagonismo operativo dello ZONIN nella conduzione della banca, rendendo le seguenti, puntuali affermazioni: **"...È particolare, che io sono l'ultimo arrivato in Banca perché sono arrivato a fine 2007, fare questo, che io debba dire che il Presidente era il vero Amministratore Delegato della Banca. Quindi questa è una cosa particolare, no? Nel senso che tutti sapevano che il Presidente interveniva su qualunque decisione importante in Banca, qualunque: non c'era una delibera di Consiglio di Amministrazione che non passasse sotto il suo vaglio. Il Presidente era presente, era presente nei gangli organizzativi. Sorato non muoveva un dito senza che il Presidente sapesse. I consigli di amministrazione venivano condotti e guidati da Zonin. Quindi, voglio dire, io dico quello che ho visto: io ho visto organigrammi della Banca che non potevano essere deliberati, se il Presidente non li avesse convalidati e non li avesse visti. Ovviamente questa è una mia posizione che ho cercato anche di oggettivare con dei documenti perché, se no, sarebbe la mia posizione contro la posizione di altri quattro cinque Imputati. Purtroppo sono dovuto andare a fare le analisi, andare a tirare fuori i documenti per comprovare quello che sto dicendo ..."**<sup>128</sup>; ma, come si dirà più oltre, ha ribadito ed approfondito quanto anticipato nel memoriale, in particolare con specifico riferimento alla piena conoscenza in capo al presidente del sistematico ricorso al capitale finanziato<sup>129</sup>.

<sup>128</sup> cfr. esame Giustini, pag. 51-52.

<sup>129</sup> AVV. MIUCCI - "Il Presidente Zonin interveniva rispetto ai soci e rispetto a questa problematica, che mi pare di capire sempre più esasperata, del ritardo nell'evasione delle domande di cessione? IMPUTATO GIUSTINI - Il Presidente Zonin è intervenuto puntualmente chiedendo varie cose: primo, 'convincete i soci a non vendere') DIFESA, AVV. MIUCCI - Sappiamo che il Presidente Zonin ha detto che lui non era a conoscenza delle operazioni bacciate e che questa era una prassi portata avanti in via esclusiva dalla Direzione Commerciale. Lei prima ha già accennato all'episodio Coffa. Ha altri fatti rispetto a questa conoscenza di Zonin, che attestino questa conoscenza di Zonin, sul ricorso ai finanziamenti per fare acquistare azioni ai soci, oltre a quelli che ha detto ora? IMPUTATO GIUSTINI - Noi ci siamo sempre fidati e affidati direttamente negli anni alla parola di Sorato, che ci diceva: "Zonin ne è a conoscenza, state tranquilli". Perché? Come avveniva questa reazione rispetto alle disposizioni di Sorato? 'Ci stai chiedendo di praticare questo tipo di operatività, ma ci chiedi anche di occultarla'; quindi, come dire, c'era un po' una contraddizione, no? Ci dici che è regolare e ci chiedi di occultarla. E noi gli chiedevamo, non solo io ma anche i capi area e i direttori regionali chiedevano: "Ma il Presidente lo sa? Ma Zonin lo sa?" e lui ci diceva "Sì, lo sa. Chi deve saperlo lo sa", no? Dopodiché, ci sono stati degli episodi che mi hanno confermato questa conoscenza di Zonin del fenomeno delle bacciate. Al di là dei grandi episodi che non voglio toccare, tipo Esini, Dalla Grana eccetera, quindi li lascerei un attimo da parte, però sicuramente sul tema Coffa si parlava di una bacciata. La conferma definitiva che il Presidente ne fosse a conoscenza, avallasse questa pratica o fosse condivisa sin dall'inizio con Sorato è proprio in qualche

Deve allora necessariamente convenirsi che i dati valorizzati dal tribunale ed in precedenza succintamente richiamati - elementi ai quali si è aggiunto il significativo contributo conoscitivo fornito dal coimputato GIUSTINI, siccome testé rievocato - costituiscano la più sicura conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, del puntuale giudizio già reso dall'ente di vigilanza Banca d'Italia con riferimento alla *governance* dell'istituto di credito e, segnatamente, alla ingombrante presenza di un presidente che, al contempo, individuava gli obiettivi strategici della banca e ne seguiva la realizzazione, preoccupandosi, altresì, di ogni questione operativa.

Pertanto, si è in presenza - va precisato per completezza - di una situazione tutt'affatto differente rispetto a quella, propria di una presidenza meramente "formale", evocata dall'appellante attraverso la produzione, in allegato all'atto di appello, della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Treviso in data 2.4.2020 con riferimento alle analoghe contestazioni mosse al Presidente del CdA di Veneto Banca, Trinca Flavio.

\*\*\*\*

In effetti, ai convergenti dati probatori valorizzati dal primo giudice, l'appellante ha contrapposto (al paragrafo 3.3, let.re b-j, pagg. 76-137 dell'atto di impugnazione) elementi (poi in larga parte ripresi ed ulteriormente valorizzati nelle citate "note scritte di discussione" in data 28.9.2022 - cfr. pagg. 18 e ss.) asseritamente di segno contrario - in quanto ritenuti tali da escludere che l'imputato potesse essere definito come il "*monarca*" dell'istituto e, anzi, considerati idonei a dimostrare che costui non esorbitasse affatto dalle attribuzioni della presidenza e non svolgesse, pertanto, alcun ruolo operativo (come sostenuto al conclusivo punto 3.3 lett. k) - ma, in realtà, tutt'altro che adeguati a legittimare una differente lettura del ruolo concretamente svolto dallo ZONIN.

Trattasi, segnatamente:

---

*modo emersa quel 4 maggio del 2015: quando io sono andato a capire da Zonin quale fosse il problema che appunto ci aveva detto Sorato che ci voleva fuori dalla Banca a me e a Piazzetta; quando il Presidente mi disse: 'io non sapevo delle baciato 100%, sapevo dell'incremento parziale dell'affidamento'.*

- ✓ della conversazione nr. 526, intercorsa tra il coimputato MARIN ed il collega Cudiz (par. 3.3, lett. b);
- ✓ di specifici "passaggi" delle deposizioni dei testi Gronchi, Domenichelli, Lizza, Lombardo, Sommella, Meneguzzo, Bini, Angius, Turco, Fagnani, Seretti e Romio (par. 3.3., lett. c);
- ✓ della mancata partecipazione dell'imputato ai Comitati Esecutivi ed ai Comitati di Direzione (par. 3.3, lett. d);
- ✓ dell'estraneità dell'imputato rispetto alla erogazione del credito (par. 3.3, lett. e);
- ✓ del ruolo corretto tenuto dal presidente in relazione alla svalutazione del valore dell'azione da 62,50 a 48 euro deliberato nell'aprile del 2015 (par. 3.3, lett. f);
- ✓ dell'estraneità del giudicabile all'iniziativa di creazione della "task force gestione soci" costituita nella primavera del 2015 (par. 3.3, lett. g);
- ✓ della tempestiva attività svolta dal medesimo ZONIN per corrispondere alle richieste degli ispettori BCE che intendevano approfondire le questioni delle "lettere di garanzia" e dei "fondi lussemburghesi" (par. 3.3 lett. h);
- ✓ del reale comportamento tenuto dal predetto con riferimento alle dimissioni del d.g. Sorato e dei coimputati GIUSTINI e PIAZZETTA (par. 3.3, lett. i) e della condotta assunta dal presidente dal momento della nomina del nuovo Direttore Generale e Consigliere Delegato, Francesco Iorio, sino alle sue dimissioni (par. 3.3, lett. j).

In effetti, detti elementi non legittimano affatto le conclusioni che pretende trarne l'appellante.

Sul punto, una precisazione è d'obbligo: quelli evocati dalla difesa a sostegno delle considerazioni svolte ai predetti punti 3.3 lett.re b, c, e, f, g, h, i dell'impugnazione sono, in larga parte, contributi testimoniali che scontano - come già premesso ed a differenza di quanto direttamente verificato, con riferimento all'effettivo ruolo svolto dal presidente ZONIN, dagli ispettori di Banca d'Italia (peraltro anche in periodi significativamente antecedenti rispetto all'arco temporale in cui si collocano i fatti oggetto di addebito) - un più o meno marcato *deficit* di affidabilità, in quanto provengono da soggetti a diverso titolo coinvolti nella vicenda in esame (in qualità di componenti del CdA, come nel caso di Angius, Domenichelli, Colutta, Rossi di Schio, ovvero di membri del Collegio Sindacale; ovvero di dipendenti dell'istituto di credito

impegnati in settori "sensibili" rispetto al tema del capitale finanziato, come nel caso, in particolare, di Rizzi, di Fagnani e di Turco, o comunque, strettamente legati al vertice dell'istituto, come Sommella, il quale, peraltro, nel complesso, come si vedrà più oltre, ha reso dichiarazioni assai significative nell'evidenziare la diffusa conoscenza, ai vertici operativi della banca, del fenomeno delle operazioni correlate; ovvero ancora di professionisti intervenuti in momenti decisivi della vicenda in esame, ed è il caso del professor Bini e dell'avv. Gemma). Si è in presenza, pertanto, di deposizioni (massimamente quelle dei consiglieri di amministrazione e dei membri del collegio sindacale, ma anche quelle di coloro che hanno offerto la propria stretta collaborazione ai vertici operativi della banca maggiormente coinvolti nella concreta gestione dei finanziamenti correlati) alle quali - va ribadito - è doveroso approcciarsi con estrema prudenza.

Ciò posto - e passando al merito delle considerazioni difensive - gli elementi valorizzati nell'appello, ancorché ampiamente enfatizzati nella relativa esposizione, assumono, in ottica difensiva, davvero scarso rilievo rispetto al tema in oggetto:

- ✓ così è per la conversazione nr. 526 (par. 3.3, lett. b), intercorsa tra il coimputato MARIN ed il capo-area Friuli Cudiz, posto che non è certo pensabile che l'imputato - il quale, com'è pacificamente emerso, di questioni significative interloquiva pressoché esclusivamente con il d.g. Sorato - si intrattenesse con un "semplice" capo-area su questioni inerenti alla conduzione dell'istituto di credito;
- ✓ così per i passaggi, evocati nell'appello (par. 3.3, lett. c), delle deposizioni dei testi Gronchi, Domenichelli, Lizza, Lombardo e Sommella, Bini, Meneguzzo, Angius, Turco, Fagnani, Seretti e Romio. In particolare, le dichiarazioni del Gronchi, richiamate nella parte in cui il predetto ha rivendicato la propria autonomia rispetto al presidente Zonin, sono state nondimeno trascurate là dove il medesimo dichiarante ha significativamente delineato il ruolo dell'imputato in termini di forte protagonismo. Peraltro, il medesimo teste Gronchi, in occasione della rinnovata escussione in sede di giudizio di appello, con riferimento alle modalità di esercizio della presidenza da parte dello ZONIN, dopo avere richiamato il perimetro assai circoscritto delle attribuzioni presidenziali delineato dalla disciplina di Banca d'Italia, ha precisato che lui stesso era solito discutere con l'imputato delle questioni di una certa



importanza, soggiungendo che, con riferimento alla tematica della quotazione in borsa, era stato proprio lo ZONIN a esprimersi in senso contrario<sup>130</sup>. Aggiungasi che detto teste ha velatamente (ma in modo chiaramente percepibile da parte di un ascoltatore avvertito delle dinamiche proprie del contesto di riferimento) operato una distinzione, a ben vedere nient'affatto casuale, tra quello che avveniva, nei rapporti con il presidente, durante la sua gestione, insofferente di ogni indebita intromissione e quello che, diversamente, sarebbe potuto avvenire durante la gestione Sorato, il quale, peraltro, come riferito dallo stesso Gronchi innanzi al tribunale<sup>131</sup>, aveva uno stretto rapporto con lo ZONIN che ne apprezzava il decisionismo, fermo restando che il rapporto tra i due, siccome puntualmente descritto dal teste Paoli, era caratterizzato dal timore reverenziale nutrito dal d.g. (non diversamente, del resto, da tutto il personale della banca) nei confronti di un presidente assai autorevole, se non addirittura autoritario<sup>132</sup>.

D'altra parte, tale avvicendamento era avvenuto in concomitanza con la crisi finanziaria e del mercato secondario, per cui è ragionevole ritenere che la mancata ingerenza dell'imputato nell'operatività dell'istituto durante la gestione Gronchi potrebbe non essersi affatto riprodotta nel periodo successivo, quando il direttore generale era persona, per un verso, meno rigorosa del predetto Gronchi e, per altro verso, maggiormente condizionata nella sua gestione dell'istituto dall'inasprirsi della crisi che rischiava di vanificare le ambizioni di ZONIN (non più contenute dalla concretezza e dal realismo di Gronchi). E, sul punto, significative sono le già richiamate dichiarazioni rese dal teste Paoli, relative proprio al periodo successivo all'avvicendamento Gronchi-Sorato. In ogni caso, a ben vedere, quella resa dal teste Gronchi è una deposizione davvero inconciliabile con la tesi di un imputato "confinato" in un ruolo di semplice rappresentanza.


Di trascurabile significato, poi, sono anche i passaggi richiamati delle deposizioni dei testi: Domenichelli, essendosi questi limitato a dichiarare che

---

<sup>130</sup> Cfr. dep. Gronchi, udienza 30.1.2020, pag. 60 del verbale stenotipico, nonché udienza 5.7.2022, pagg. 49-50.

<sup>131</sup> cfr. udienza 30.1.2020, pag. 33.


<sup>132</sup> cfr. dep. Paoli, ud. 14.7.2020, pag. 53: **TESTIMONE PAOLI – La percezione era che Sorato avesse molta soggezione del Presidente, perché comunque chi è che comandava in banca era il Presidente, non era Sorato. Cioè, se c'era uno di cui dovevi aver timore era assolutamente il Presidente, non Sorato. Lo si percepiva anche dal... era molto ossequioso nei confronti del Presidente ma, ripeto, si percepiva un po' questo timore reverenziale. Ma era risaputo a Vicenza, ma anche noi dipendenti stessi forse avevamo più paura del Presidente che non di Sorato).**



494

l'imputato gli aveva riferito che si occupava solamente di "strategia" (circostanza, peraltro, anch'essa incoerente con un quell'incarico poco più che meramente formale che, nella prospettiva in precedenza delineata, potrebbe giustificare l'ignoranza della pervasiva prassi delittuosa in essere, da anni, presso BPVi); Lizza e Lombardo, trattandosi, in tali casi, di dichiarazioni che, per i ruoli dei dichiaranti (la prima, segretaria personale dell'imputato; la seconda, dapprima responsabile della direzione comunicazione e, successivamente, membro del CdA di fondazioni "partecipate" da BPVi) consentono di conoscere, per un verso, le abitudini lavorative del giudicabile e, per altro verso, gli interessi da questi coltivati rispetto ad attività culturali e benefiche, ma nulla predicano di specifico in relazione al tema oggetto di prova; nonché Sommella, quello evocato dall'appellante essendo un breve passaggio, sostanzialmente irrilevante, della ben più articolata deposizione resa da tale testimone (eccezion fatta per quanto riferito in ordine alle pratiche di fido, delle quali, tuttavia, il Sommella non si occupava direttamente, donde lo scarso rilievo, sul punto, di detta dichiarazione).

Altrettanto dicasi per deposizione del teste Bini, in quanto la circostanza che tale professionista interloquisse solamente con il d.g. e non avesse subito pressioni di sorta dall'imputato nell'ambito delle valutazioni demandategli in punto di determinazione del valore del titolo BPVi, non contrasta affatto con le evidenze probatorie valorizzate dal primo giudice, al pari del fatto che, secondo quanto riferito dal medesimo Bini, lo ZONIN si esprimesse, con riferimento al tema "valore dell'azione", in termini "atecnici". Peraltro, non è affatto irrilevante evidenziare, ai fini della comprensione del ruolo dello ZONIN e del CdA nella determinazione del prezzo (sovrastimato) dell'azione, come il Bini, nell'interloquire con il PELLEGRINI (e, quindi, non solo con il Sorato), avesse avuto modo di precisare che l'attribuzione del valore del titolo nei termini poi definiti di 62,5 euro fosse stata conseguenza di una scelta della banca assai opinabile. In effetti il tenore della mail inviata dal professore al Responsabile della Divisione Bilancio PELLEGRINI il 29.4.2013 non lascia adito a dubbi: *"Gentile dott. Pellegrini, mi sembra esagerata l'enfasi data alle mie considerazioni sul prezzo di 62,5 rispetto a quanto riportato nella mia valutazione. Sarei più prudente. Così come è messa sembra che il perito vi dica che 62,5 è l'unico prezzo da scegliere, mentre l'aver evidenziato una forchetta di valori dell'adozione del criterio reddituale va semmai nel senso*



495



contrario...In breve consiglierai una maggiore prudenza di lettura della perizia e segnalerei tra i rischi quello di non riuscire a realizzare il piano). Aggiungasi che lo stesso Bini ha riferito come il tema dell'incremento di valore del titolo fosse un obiettivo perseguito dallo ZONIN e dal Sorato ("...Zonin e Sorato avevano espresso un aspetto di ispirazione verso un incremento del titolo BPVi anche se non ho ricevuto pressioni, sollecitazioni o inviti a raggiungere un determinato risultato finale"...), i nomi dei quali, d'altronde, come opportunamente evidenziato dal P.G. nella memoria conclusiva<sup>133</sup>, nella narrazione del teste ricorrono sempre abbinati, quasi come "una endiadi", ad ulteriore riprova dello stretto collegamento operativo tra i due.

Analoghe conclusioni, poi, si impongono con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi Meneguzzo, Angius, Turco e Fagnani, ove si consideri la genericità delle circostanze da costoro riferite e, nondimeno, specificamente valorizzate dall'appellante (cfr. al riguardo, quanto precisato alle pagg. 84-87). In ogni caso, si è in presenza di dichiarazioni che, a ben vedere, risultano tutt'altro che incompatibili con quanto *aliunde* emerso a carico dello ZONIN. Che, infatti, il Meneguzzo - amministratore di Palladio Finanziaria - avesse poi trattato della lettera di garanzia con il Sorato è circostanza del tutto coerente con il ruolo del direttore generale, pacificamente risultato il vero e proprio regista delle operazioni di capitale finanziato. Peraltro, non può trascurarsi di considerare che il medesimo Meneguzzo ha riferito di essersi incontrato con il d.g. dopo l'allontanamento di quest'ultimo da BPVi, soggiungendo che il Sorato, nell'occasione, gli aveva riferito come il presidente fosse ben consapevole della prassi invalsa presso la banca ma intendesse scaricare ogni responsabilità proprio sullo stesso d.g., quale "capro espiatorio"<sup>134</sup>.

Quanto, poi, ai passaggi delle dichiarazioni del teste Turco evocati dal difensore, il tema ivi affrontato (interessamento da parte dello ZONIN in relazione alle questioni della pinacoteca del comune di Prato e della chiusura

<sup>133</sup> cfr. memoria P.G. pag. 31

<sup>134</sup> Cfr. dep. Meneguzzo, udienza 5.11.2019, pag. 95: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - "Con riferimento al verbale, invece, del 2 febbraio 2017, aveva riferito, oltre a quelle che a detto, anche altre cose. Disse: "Sorato disse di aver lasciato la banca in quanto era venuto meno il rapporto che vigeva con Zonin, dato che il Presidente lo accusava di una nefandezza", e questo all'incirca è quello che ha detto. "In realtà, a dire di Sorato, Zonin era a conoscenza delle pratiche adottate dalla BPV e di quanto accaduto in banca, e che intendeva scaricare ogni responsabilità". TESTIMONE MENEGUZZO - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Si ricorda se il concetto era anche questo? TESTIMONE MENEGUZZO - Era assolutamente questo. Sorato disse che Zonin era a conoscenza di tutto ciò che accadeva in banca, e che quindi lo volevano, con le sue dimissioni, utilizzarlo come capro espiatorio.

del banco-pegni della medesima località) è davvero obiettivamente trascurabile. Non è in discussione, infatti, che il giudicabile si occupasse di tali questioni "di contorno" (questioni che, al contrario, è pacifico che suscitassero il vivo interessamento dell'imputato, assai sensibile a tutto ciò che potesse accrescere il prestigio della banca), bensì che costui esorbitasse, nell'interpretare il proprio ruolo presidenziale, da tali ambiti.

Infine, la circostanza, riferita dai teste Fagnani, che al presidente pervenissero i comunicati già predisposti è assolutamente "in linea" con la presenza, presso BPVI, di una struttura amministrativa obiettivamente articolata, ma non implica affatto che lo ZONIN si limitasse ad apporre una "inconsapevole" firma in calce a detti documenti.

Del resto, il teste Angius, anch'egli nuovamente escusso nel dibattimento d'appello, non solo ha precisato che era stato l'imputato ad inserirlo, dapprima, nel CdA di Banca Nuova (dove aveva poi assunto il ruolo di vicepresidente) e, quindi, in quello di BPVI (il che ulteriormente conferma il protagonismo del giudicabile nella selezione dei soggetti destinati a ricoprire ruoli di responsabilità nell'istituto), ma, nell'evidenziare come lo ZONIN avesse espresso forte contrarietà alla proposta di Sorato di bloccare la valutazione del titolo BPVI e nel precisare, inoltre, che il rapporto tra l'imputato ed il d.g. era di "esclusività", in quanto il presidente faceva sostanzialmente da "cerniera" tra la dirigenza ed il CdA<sup>135</sup>, ha implicitamente avvalorato la ricostruzione di una modalità di esercizio delle attribuzioni presidenziali da parte del giudicabile tutt'altro che di mera rappresentanza, contribuendo a chiarire come, all'interno della più alta dirigenza dell'istituto, fosse sostanzialmente riscontrabile una duplicità di livelli: quello, di massimo vertice, relativo alla coppia "ZONIN-Sorato"; e quello, più propriamente riconducibile alla ordinaria dinamica di un *board* ristretto, inerente ai rapporti tra il d.g. e gli altri dirigenti apicali.

---

<sup>135</sup> cfr. dep. Angius, udienza 5.7.2022, pag. 21 PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Il rapporto Zonin-Sorato è un rapporto di "esclusività"?* TESTIMONE ANGIUS – *Direi di sì.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *No, guardi, ho usato questo termine perché l'ha usato lei nell'udienza il 4 di febbraio del 2020: che cosa intende con questo?* TESTIMONE ANGIUS – *Nel senso che Zonin interpretava molto la Banca, devo dire anche correttamente da un punto di vista codicistico, con una cesura molto forte tra il corpo degli amministratori e il corpo dei dirigenti; nel senso che Sorato non aveva abitudine particolare a interloquire con noi amministratori, se non ci fossero tematiche di qualche rilievo, che non riesco neanche a ricordare. Quindi il rapporto coi dirigenti era sempre mediato comunque dalla figura del Presidente.*

Infine, in relazione alle deposizioni dei testi Seretti e Romio, deve osservarsi, con riferimento al primo (Seretti), che il passaggio valorizzato dall'appellante evidenzia unicamente che l'imputato non era esperto di "operatività tecnica" e, segnatamente, di "merito creditizio", non già che costui non fosse - come peraltro espressamente affermato dal medesimo teste, nei passaggi di poco precedenti della stessa deposizione - "presente e interventista". Anzi, è opportuno precisare che tale teste ha precisato che l'imputato "era presente in ogni ganglio operativo, scendeva sulle strutture"<sup>136</sup>. Del resto, la mail<sup>137</sup> inviata da Giustini ad alcuni colleghi della Direzione Generale il 13.9.2010 nella quale il primo, in relazione alla riunione che avrebbe avuto luogo la sera stessa, esplicitamente affermava "...il Presidente sarò [sarà] duro con i capi area...", ne è un'evidente conferma.

Peraltro, non è affatto inutile sottolineare come, a far giustizia della tesi di un presidente incapace di comprendere, al di là delle specifiche questioni più propriamente tecniche, significato e portata delle tematiche che vengono in rilievo nel presente giudizio, siano le stesse parole dell'imputato, più oltre evocate, dalle quali si apprende come costui fosse ben consapevole dell'importanza e delle relative implicazioni, anche sul patrimonio di vigilanza, del "Fondo acquisto azioni proprie" (ovverosia, come s'è detto, di uno dei più importanti temi inscindibilmente collegati alla generale questione del capitale finanziato).

Ne consegue che descrivere lo ZONIN - il quale, per moltissimi anni, ha guidato l'istituto di credito vicentino, orientandone con decisione la politica espansionistica che aveva portato la banca a divenire uno dei gruppi bancari

---

<sup>136</sup> Cfr. dep. Seretti, udienza 31.10.2019, pagg. 33-34: PARTE CIVILE, AVV. VETTORE - *In riferimento a questo, potrebbe allora spiegare meglio al Tribunale e a tutti noi il significato di questa dichiarazione che lei ha rilasciato a tempo alla Procura della Repubblica, e che le leggo in aiuto alla memoria, laddove lei dice, differenziando i ruoli fra il dottor Breganze e il dottor Zonin, è già stata fatta dal Pubblico Ministero la domanda, però io le vorrei rileggere due righe che non sono state lette: "Breganze svolgeva il ruolo di Presidente come Presidente di rappresentanza, a differenza di Zonin, che di fatto svolgeva il ruolo a guisa di Amministratore Delegato".* TESTIMONE SERETTI - Sì. PARTE CIVILE, AVV. VETTORE - *Siccome questo termine, "Amministratore Delegato", contrasta un po' con quello che aveva detto prima, volevo che specificasse meglio.* TESTIMONE SERETTI - *No, è un'interpretazione, cioè ho detto una cosa sicuramente forzata, nel senso che il Presidente Zonin era presente in ogni... voleva essere presente, ed era presente, in ogni ganglio operativo, scendeva sulle strutture, e in questo senso si differenzia il suo stile gestionale come Presidente rispetto, ad esempio, al Presidente Breganze, che si limitava a gestire le adunanze di Consiglio e a svolgere qualche attività di rappresentanza al di fuori della banca in eventi. Sicuramente il Presidente Zonin era presente, come le ho detto prima, insomma: era presente sul Personale, sui Crediti, sui vari aspetti operativi.* PARTE CIVILE, AVV. VETTORE - *Va bene, grazie. Non ho altre domande.*

<sup>137</sup> Trattasi del documento nr. 298 della produzione del P.M.

più importanti d'Italia - come un "semplice" imprenditore del settore vinicolo "prestato" al circuito bancario e privo di alcuna competenza in materia (e, quindi, fare leva su tale radicale difetto di conoscenze ed esperienza, per tentare di accreditare la tesi di un presidente facile vittima di un direttore generale infedele) appare davvero un fuor d'opera.

Del resto, non pare affatto inutile richiamare, a riprova di una effettiva competenza del giudicabile che andava ben oltre ai "fondamentali" in materia, quanto riferito dal teste Fagnani, là dove questi, peraltro nell'ambito di contributi dichiarativi, come s'è detto (e come ancora si dirà più oltre), costantemente ispirati ad un approccio "riduzionistico", non solo in ordine alla effettiva conoscenza del fenomeno in esame all'interno della struttura di BPVI ma anche (e conseguentemente) delle altrui responsabilità in ordine a tale prassi, nel rievocare un incontro che aveva avuto con il presidente nel corso del CdA del 10.11.2014 ha precisato che tale incontro era stato richiesto dalla segreteria di ZONIN in quanto quest'ultimo aveva la necessità di approfondire, attraverso i dati di riferimento, l'evoluzione dei "Price Book Value" di banche popolari quotate e non quotate ed ha significativamente soggiunto, a richiesta del difensore della parte civile, che il presidente mostrava di conoscere il concetto in esame, consistente nel parametro di "sopravvalutazione o sottovalutazione di un'azione..."<sup>138</sup>

Con riferimento al secondo testimone (Romio), poi, si è trattato di una fonte dichiarativa che, pur avendo successivamente ridimensionato (senza, peraltro, fornirne convincente ragione) il senso delle espressioni

---

<sup>138</sup> Cfr. dep. Fagnani, udienza 10.12.2019, pagg.: PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – Lei ha appena risposto all'Avvocato Manes che si è intrattenuto, fermato con il Presidente per discutere "queste evidenze"; ci può spiegare meglio di quali evidenze? TESTIMONE FAGNANI – Mah, il Presidente mi aveva chiesto un'analisi storica di evoluzione dei Price/Book Value di banche popolari quotate e non quotate da un certo anno in avanti, confrontate col medesimo andamento del Price/Book Value della Banca Popolare di Vicenza, per verificare nell'andamento temporale essere ci fossero stati anche dei momenti nei quali le banche, comunque, quotavano a multipli superiori a quelli attuali della Banca Popolare di Vicenza. Adesso non ricordo nello specifico, come dire, le evidenze. Mi sembra che forse, andando indietro nel tempo, sì, c'erano anche banche che quotavano 1,7-1,8 il multiplo, Popolare di Vicenza a quel tempo stava intorno a 1,3-1,4, quindi probabilmente andando indietro nel tempo si trovavano anche banche che avevano quel multiplo; e poi, diciamo... ecco, la cosa che ricordo è che, per esempio, tra quotate e non quotate c'era una differenza abbastanza sensibile, nel senso che le non quotate avevano tutti i multipli superiori alle quotate. Mi ricordo queste due cose della... PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – Nell'ambito di questo colloquio, il Presidente ha manifestato interesse e competenza in materia bancaria? TESTIMONE FAGNANI – Mah, insomma, mostrava di sapere cos'è un Price/Book Value, questo sì, nel senso come parametro di... come dire, di sopravvalutazione o sottovalutazione di un'azione, su questo aspetto qua, ci siamo soffermati solo su questo aspetto. Non abbiamo discusso altro. C'erano delle tabelle, dei grafici, glieli ho illustrati e basta, insomma... PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – Va bene, grazie.

precedentemente rese ("non si muove foglia senza il suo consenso" - "padre padrone della banca") ed escludendo quelle interferenze dell'imputato nelle procedure di vendita delle azioni che, pure, in precedenza, aveva linearmente descritto (dove, ad avviso della Corte, l'inattendibilità di tale *revirement*, peraltro contraddetto dall'esplicito tenore delle mail - trattasi dei significativi documenti nn.ri 299<sup>139</sup> e 320<sup>140</sup> della produzione del P.M. - esibite a detto teste nel corso della relativa escussione<sup>141</sup>) ha nondimeno ribadito che lo ZONIN interpretava il proprio ruolo in modo tutt'altro che passivo.

<sup>139</sup> Il documento mnr. 299 è costituito da una mail inviata il 25.9.2010 da Romio a Morassut nella quale, con riferimento al tema del minimo possesso azionario, si dovessero seguire le indicazioni di Zonin ("...nonostante il tuo parere dobbiamo fare come dice il presidente" ..)

<sup>140</sup> Il doc. 320 è la mail del 22.3.2011 con la quale Romio comunicava a Romano che vi era la necessità di incrementare "il possesso delle Zambon" perché "lo dice il presidente", sicché "non sembra che siano molti spazi.."

<sup>141</sup> Cfr. dep. Romio, udienza 8.10.2019, pag. 68-69: TESTIMONE ROMIO - Allora, il tema era quello che a un certo punto c'erano tantissimi..., cioè il numero di soci sotto le cento azioni era diventato abbastanza importante. Allora mi fu riferito che il Presidente aveva affermato che il costo di gestione di questi soci era evidentemente non correlato con il possesso di azioni che avevano. Allora una delle indicazioni che mi arrivò dal Direttore era quella di parlarne con il dottor Morassut, che era il responsabile della Direzione Legale, infatti nella prima e-mail del 2 luglio il dottor Morassut scrive a me, scrive "Erico" perché sono conosciuto come "Erico" come nome... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, questo volevo chiederglielo, perché troviamo tante volte "Erico". TESTIMONE ROMIO - Sì, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Per Filiberto sarebbe? TESTIMONE ROMIO - Sì. È il secondo nome non ufficiale, ma per il quale sono conosciuto da quasi tutti. Me lo porto da bambino. Ecco, la risposta di Morassut era che aveva sentito l'avvocato Luppoli, adesso non ricordo più lo studio, che aveva fatto certe considerazioni. Nella seconda risposta a Morassut che bisognava comunque portare la cosa in Consiglio e che il dottor Gronchi e il professor Breganze erano molto fermi su questo argomento. Successivamente ricordo di aver... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - C'è anche un rigo sotto, dottor Romio. TESTIMONE ROMIO - Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - C'è anche un rigo sotto, Gronchi e Breganze. TESTIMONE ROMIO - Mi scusi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Vuole leggere? Leggo io: "Nonostante il tuo parere dobbiamo fare come deciso dal Presidente". TESTIMONE ROMIO - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Perché non lo leggeva? TESTIMONE ROMIO - No, no, mi deve scusare, non pensavo fosse... Cioè, mi sembrava fosse chiaro: il Presidente aveva deciso che si doveva portare in delibera l'esclusione da soci di quelli sotto cento. Ricordo tutto il lavoro che ho fatto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Il tema è sempre quello, comunque, di gestione delle azioni? TESTIMONE ROMIO - Sì, sì. Infatti ricordo che proprio su questo argomento lavorai io personalmente, feci l'estrazione di tutti i soci con un possesso inferiore a cento; a questi, penso in base proprio anche alla delibera fatta dal CdA, fu inviata una raccomandata nella quale si comunicava che se entro un certo periodo non avessero ripristinato la quantità con un minimo di cento azioni sarebbero stati esclusi"... nonché pagg. 71-72: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ho capito. Ora faccio vedere il documento che noi abbiamo nominato come 320. Riesce a contestualizzare? È una e-mail sua, parlo di quella sopra, tra l'altro datata. TESTIMONE ROMIO - Allora, la interpreto, come in altre occasioni. Sicuramente, come le dicevo, il Direttore ne parlava con il dottor Zonin dei propri soci, degli amici della banca e chi ne ha più ne metta. Probabilmente il Presidente aveva detto, aveva invitato il Direttore Generale a incrementare il possesso del Gruppo Zambon, della famiglia Zambon. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Lei dice parlavano degli amici della banca con Sorato? TESTIMONE ROMIO - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Lei cosa intende per amici della banca? TESTIMONE ROMIO - I primi dieci, i primi cento soci. Voglio dire, persone che erano sempre disponibili a dare una mano alla banca in momenti magari di difficoltà. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ma questa Zambon rientra in qualche modo? TESTIMONE ROMIO - La famiglia Zambon è un socio storico. Infatti nella prima e-mail c'era una richiesta, Ongaro era il gestore private della famiglia Zambon, che mi spiegava un po' la situazione della famiglia Zambon.

In relazione, da ultimo, alle dichiarazioni rese dal teste Breganze (e diffusamente richiamate nella memoria conclusiva inerente alla rinnovazione istruttoria), è sufficiente ribadire quanto già detto in ordine alla complessiva inattendibilità di tale fonte, trattandosi di soggetto legato da una stretta collaborazione decennale con l'imputato ed evidentemente influenzato dall'interesse a ridimensionare il proprio ruolo in relazione alla vicenda del "default" di BPVi per sottrarsi alle responsabilità, non solo di ordine "morale" ma anche amministrativo, sullo stesso gravanti connesse alla posizione di membro del CdA e queste ultime all'origine delle sanzioni irrogategli da Consob;

- ✓ così per la mancata partecipazione del giudicabile ai comitati esecutivi e di direzione (par. 3.3, lett. d). Ed invero, a parte il fatto che lo ZONIN ha sicuramente presenziato (circostanza pacifica e non contestata - cfr. atto di appello, pagg. 96-97) alla riunione 11.11.2014, convocata dopo la pubblicazione del citato articolo di stampa sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed anche a voler ammettere che lo ZONIN non fosse intervenuto al comitato di direzione 20.4.2015 (con la conseguenza che quello del teste Amato in ordine alla presenza del presidente sarebbe un ricordo errato, come minuziosamente argomentato dalla difesa alle pagg. 97-98 dell'atto impugnazione), deve osservarsi come, per quanto detto in ordine ai rapporti dell'imputato con il vertice del *management* aziendale (e, segnatamente, con il d.g. Sorato), non fosse certo in occasione delle riunioni predette che il presidente acquisiva contezza delle problematiche della banca (bensì, come meglio si dirà più oltre, in occasione dei continui contatti riservati che intratteneva con il d.g.).

E' agevole osservare, del resto, che la diretta partecipazione del presidente a tali incontri avrebbe pesantemente "oscurato" la posizione del direttore generale, compromettendone l'autorevolezza. Donde il rilievo davvero trascurabile delle deduzioni difensive sul punto;

- ✓ così, ancora, per l'assenza di interventi diretti nell'erogazione del credito (par. 3.3, lett. e). Trattasi, invero, di circostanza, al contempo, pacifica e irrilevante. Questo, ove si abbia la debita attenzione, per un verso, al ristretto

---

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - *Ma il Presidente si interessava quindi della posizione dei soci storici?* TESTIMONE ROMIO - Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - *Il Presidente si interessava delle posizioni e azioni dei soci storici, quindi?* TESTIMONE ROMIO - *Ma molto probabilmente sì, nel senso che il socio al Presidente stava molto a cuore. So che incontrava spesso soci storici piuttosto che... durante le cene. Voglio dire, i soci storici, come si può dire, erano, tra virgolette, i clienti migliori della banca, voglio dire.*


livello nel quale venivano adottate le relative decisioni strategiche; per altro verso, alla riservatezza che contraddistingueva tale operatività illecita; e, per altro verso ancora, con specifico riferimento alla posizione dello ZONIN, alle considerazioni svolte in ordine alla separata interlocuzione che egli costantemente intratteneva pressoché esclusivamente con il d.g. Sorato (dove anche l'irrilevanza della intercettazione della comunicazione intercettata nr. 259, richiamata alle pagg. 101-105 dell'appello e non considerata dal primo giudice, nel corso della quale il coimputato MARIN negava di avere mai personalmente interloquuto, sul punto, con il presidente). Peraltro, va rimarcato, in senso contrario, che l'ascolto dell'audio dell'intervento dell'imputato nel corso del CdA del 5.11.2013 consente univocamente di apprezzare il profilo di un presidente pienamente cosciente anche delle problematiche inerenti alla gestione del credito e delle implicazioni di tale tema con quello del mercato secondario, come si evince agevolmente dal seguente passo della relativa trascrizione: *"...quando c'è una pratica che cominciano i milioni di euro bisogna fermarsi e leggerla bene perché non possiamo e devono essere ancora più severi nella selezione del credito perché le banche che vanno meno peggio sono quelle che sono state più severe nella selezione del credito. Noi abbiamo aiutato ma finché aiuti quello da 20 mila euro va bene ma quando uno viene coi 20 milioni o i 30 milioni e li perdi dove vai? Ti attacchi a un capannone dopo. Allora se uno ha bisogno di quattrini e vende e non c'è più nessuno che ti compra l'azione perché non aumenta il valore e perché gli dai una redditività molto bassa cosa fai tu? Dimmi cosa fa il Consiglio? Cosa fai? ..."* (cfr. pag. 5 della trascrizione);

✓ così, inoltre, per il ruolo rivestito dall'imputato al momento della svalutazione del valore del titolo (par. 3.3, lett. f), nell'aprile del 2015 (allorquando il predetto era stato rispettoso delle indicazioni fornite, in particolare, dall'esperto prof. Bini), essendosi in presenza di una determinazione inevitabile, in quanto adottata in un contesto di crisi oramai conclamata. Aggiungasi che il primo giudice ha dato puntualmente conto, con riferimento alla precedente determinazione del prezzo dell'azione, dell'intervento del giudicabile - cui aveva fatto seguito, al solito, la supina adesione da parte del CdA - teso a privilegiare, tra i criteri per la determinazione di detto prezzo, il criterio reddituale, peraltro in deroga alle stesse regole procedurali nell'occasione adottate dalla banca, regole che sconsigliavano in modo

esplicito l'enfatizzazione di un criterio rispetto ad un altro; inoltre, ha opportunamente evidenziato come il comunicato stampa diramato per annunciare tale determinazione non avesse minimamente fatto cenno alla suddetta deroga procedurale, peraltro all'origine dell'attribuzione di un valore del titolo (62,5 euro) nettamente superiore a quello (49,3) cui avrebbe condotto l'adozione di altro criterio (quello del *Market Approach*)<sup>142</sup>;

- ✓ così, poi, per la mancata diretta partecipazione alla iniziativa di attivazione della "task force" del 2015 (par. 3.3, lett. g), essendosi in presenza di una decisione strettamente operativa (peraltro pressoché immediatamente naufragata). In ogni caso, è decisivo osservare come, in una fase di tanto eclatante criticità, il palese protagonismo del presidente (aduso ad assumere condotte tutt'altro che improvvisate) sarebbe risultato certamente inopportuno, se non anche pericolosamente controproducente per la posizione di quest'ultimo. Del resto, il varo della "task force" si colloca nel medesimo contesto temporale di ulteriori iniziative alle quali prese parte anche l'imputato (intende farsi riferimento alle interlocuzioni con l'avv. Gemma, incontrato dallo ZONIN il 6.5.2015 presso la sede BPVi di Roma) e che portarono alla decisione di adottare un segnale di forte discontinuità nel *management*;
- ✓ così per il contegno tenuto dall'imputato in relazione alla scoperta delle lettere di garanzia ed alla criticità dei fondi lussemburghesi (par.3.3 lett. h), trattandosi, anche in tal caso, di condotte assunte, nel pieno dell'ispezione BCE, in una situazione di crisi oramai conclamata, sicché qualsivoglia comportamento finalizzato ad ostacolare l'emersione di tali questioni sarebbe stato davvero "suicida". Ed è proprio in questi termini che può leggersi anche la decisione di denunciare i fatti all'a.g. (peraltro solo nel mese di agosto del 2015), donde l'irrelevanza, sul punto, anche di tale elemento;
- ✓ così, ancora, per le "dimissioni" del d.g. Sorato e degli imputati GIUSTINI e PIAZZETTA (par. 3.3, lett. i), posto che tali iniziative, al contrario, depongono nel senso di una decisa iniziativa del presidente il quale, con specifico riferimento all'allontanamento del direttore generale, agì con assoluta determinazione, addirittura sostanzialmente ponendo il CdA, come s'è detto, di fronte al fatto compiuto;

<sup>142</sup> cfr. sentenza impugnata, pag. 590






- ✓ così, infine, per il comportamento tenuto dall'imputato, negli ultimi mesi, durante la "gestione Iorio" (par. 3.3, lett j). Se è vero, infatti, che il giudicabile, in questo periodo, non risulta avere frapposto ostacoli agli accertamenti in corso, è del tutto evidente che, in quel contesto, nessuna differente condotta avrebbe avuto alcun senso, sicchè del tutto ragionevolmente il tribunale, ad onta di quanto censurato, sul punto, dalla difesa, ha omesso di considerare specificamente tale circostanza.

In altri e decisivi termini, sostenere, come vorrebbe l'appellante, che l'imputato svolgeva, nella presidenza di BPVi, se non un ruolo di mera rappresentanza, una funzione strettamente "istituzionale" e che, conseguentemente, non fosse coinvolto nella concreta operatività dell'istituto, è conclusione radicalmente contraddetta da una ragionata analisi del panorama probatorio disponibile che, come s'è visto, predica di una costante e "debordante" presenza dell'imputato nella vita della banca.

D'altronde, l'intervento effettuato dallo ZONIN in occasione della citata seduta del CdA del 5.11.2013 - trattasi sostanzialmente di un lungo monologo, la cui registrazione audio è stata anche ascoltata in udienza nel corso dell'esame del coimputato GIUSTINI - restituisce la più vivida immagine di un presidente assolutamente consapevole tanto della generale situazione di difficoltà in cui versava l'intero settore delle banche popolari (settore rispetto al quale l'imputato, nell'occasione citata, si poneva come un vero e proprio punto di riferimento, nel riportare ai consiglieri le interlocuzioni occorse con i vertici di altre banche popolari e con lo stesso presidente delle Associazioni delle Banche Popolari), quanto, più specificamente - ed è ciò che maggiormente rileva in questa sede - dello stato di profonda sofferenza nel quale si dibatteva BPVi a causa della crisi del mercato secondario, tanto da spingersi a sostenere l'ineluttabilità di una radicale riforma del settore, nella evidente speranza che ciò potesse assicurare a BPVi una via d'uscita dalla oramai cronica situazione di illiquidità del titolo e da impegnarsi personalmente in tal senso. Certamente, si trattava di temi "strategici" e non immediatamente gestionali; tuttavia, le ricadute operative erano immediate e di assoluto rilievo. Peraltro, nel corso di tale intervento, è dato cogliere la piena contezza, in capo al giudicabile:

- ✓ non solo della gravità della situazione del mercato del titolo BPVi e della conseguente sopravvalutazione del valore dell'azione, dato che una delle



504

(rare) interruzioni del discorso dell'imputato (interruzione posta in essere, come precisato all'udienza del 17.6.2022 dalla difesa ZONIN nel produrre la trascrizione effettuata a sua cura e come confermato dall'imputato GIUSTINI durante l'ascolto in aula del relativo *file* audio, da Gianandrea Falchi, già per anni al vertice della segreteria particolare del Direttorio della Banca d'Italia, indi andato in pensione e divenuto, nel corso di quello stesso anno 2013, consulente di BPVi, nonché presente con regolarità, secondo quanto affermato da GIUSTINI, ai consigli di amministrazione della Banca, anche se, a suo dire, egli si limitava a stare "a disposizione nella stanza antistante il Consiglio"; il Falchi è stato infatti escusso come teste in primo grado all'udienza del 14.7.2020) consiste proprio in un puntuale intervento dell'interlocutore Falchi in tal senso: " *...le popolari italiane ancora non sono interessanti oggi probabilmente [e non "forse", come erroneamente riportato nella citata trascrizione] **il valore dell'azione è sopravvalutato...***" (cfr. trascrizione citata, pag. 7). Ed invero il predetto Falchi, al di là del già chiaro tenore del suo intervento di fronte a ZONIN nel CdA del 5.11.2013 (intervento che, peraltro, egli, in sede di deposizione testimoniale, resa il 14.7.2020, ha sostenuto, in contrasto con la documentazione audio in atti, citatagli in aula, di non ricordare affatto: cfr. pagg. 44-45 verbale stenotipico cit.), è stato - sul punto - finanche più esplicito nel corso della deposizione testimoniale suddetta, allorquando ha dichiarato quanto segue, pur cercando a un certo punto di attenuare in parte l'iniziale peso della sua affermazione (cfr. pag. 21 del relativo verbale stenotipico): "TESTIMONE FALCHI - *Guardi, parlando con i miei colleghi [della Banca d'Italia] **mi è stato segnalato, mi dissero: guarda, lì il problema vero è l'azione che è sopravvalutata, il valore dell'azione che era sopravvalutata.*** - PRESIDENTE - *Con quali colleghi ha parlato, mi scusi?* - TESTIMONE FALCHI - *Ho parlato con colleghi della vigilanza.* - PRESIDENTE - *Sì. Quaicuno, qualche nome?* - TESTIMONE FALCHI - *No.* - PRESIDENTE - *Non ricorda nessun nome?* - TESTIMONE FALCHI - *No. Insomma, erano colleghi con i quali si aveva consuetudine di scambiare...* - PRESIDENTE - *Sì, giusto per identificarli.* - TESTIMONE FALCHI - *No, no. L'azione era sopravvalutata, come però lo era per tutte le banche popolari, era un problema diciamo comune a tutta la categoria delle banche popolari, ma la sopravvalutazione allora non era completamente fuori linea, c'era una sopravvalutazione ma... così";*

- ✓ ma anche delle implicazioni patrimoniali di tale crisi con riferimento al fondo acquisto azioni proprie ("...il problema delle popolari così come sono concepite è che quando cominciano a venderti le azioni e tu non le compri perché non hai più il fondo di acquisto azioni proprie che va a deprimere il patrimonio, ehhh tu sei finito, sei finito..." - cfr. trascrizione prodotta dalla difesa ZONIN; foglio 6).

Come si è visto, infatti, la strategia del ricorso al "capitale finanziato" ha rappresentato, nelle intenzioni dei vertici aziendali, la risposta alle difficoltà del mercato secondario del titolo e, quindi, lo strumento per assicurare la "sopravvivenza" dell'istituto di credito.

Ed i piani aziendali, pacificamente irrealizzabili (e non certo solo "sfidanti", secondo l'eufemistica espressione adottata da taluni testimoni - cfr. dep. Fagnani, udienza 15.6.2022, pag. 12; cfr. dep. Cauduro, udienza 6.2.2020, pag. 68, cfr. inoltre, *infra*), erano predisposti in tal modo - esattamente come esplicitato dal chiamante in correità GIUSTINI - proprio in quanto funzionali a sostenere il valore dell'azione, palesemente sopravvalutata, in una sorta di dissennata rincorsa verso il baratro.

Né, del resto, quella del 5.11.2013 è stata la sola seduta del CdA durante la quale gli interventi del presidente ZONIN hanno palesato la piena e consapevole partecipazione dello stesso alla gestione della banca<sup>143</sup>, ben al di là, quindi, di quel ruolo formale che, nell'appello, vorrebbero ritagliargli i difensori. In particolare, in occasione della seduta del 28.10.2014, ZONIN e Sorato risultano essere intervenuti proprio sul tema della difficoltà di collocare le azioni e, in quel contesto, il d.g. ha effettuato un palese - ancorché non esplicito - riferimento a mutui al quale erano "appiccate" le azioni, ovvero sia a finanziamenti correlati da effettuare in sede di aumento di capitale: "... (Zonin): davamo una certa velocità, adesso questo è come dover passare per un buco stretto, è dura. (Sorato) Ecco un'altra considerazione. Purtroppo è che la crisi continua, la crisi c'è. E quindi se prima, fino a due anni fa, i 6250 euro, pari a 100 azioni, **era abbastanza normale e facile che uno li appiccicava al mutuo**, al mutuo di 100.000, 110.000, 80.000, oggi per un reddito di 1500, 2000 euro al mese, che già il rapporto rata reddito fa fatica a pagare la rata, aggiungere 6250, vi assicuro che è complicato, no? Dicono: ma non possiamo comprarne meno? Noi non ci interessa diventare soci basta

<sup>143</sup> Il richiamo è allo schema prodotto dalla difesa Giustini all'udienza 30.6.2022



*essere, avere un po' di azioni. Quindi...(Zonin) se hanno azioni e non sono soci non possono avere (Sorato) le agevolazioni...piuttosto se necessario andiamo in assemblea e portiamo la proprietà minima a 50 azioni...).*

Ma significative della consapevolezza delle dinamiche operative della società sono anche le registrazioni sia della seduta del CdA 19.3.2013, in occasione della quale l'imputato aveva spiegato agli interlocutori come la decisione di pagare il dividendo in azioni fosse stata adottata per svuotare il fondo acquisto azioni proprie: "(Zonin)...solo che gli ultimi due anni li abbiamo dati in azioni, in azioni che avevamo in portafoglio, **nel fondo acquisti azioni proprie per svuotare più o meno questo fondo**, in modo da ricominciare dal 1° gennaio o subito dopo le...subito dopo l'assemblea, per essere più corretti, perché c'è il periodo dove non commercializziamo, non vendiamo e non acquistiamo le azioni..."); sia della seduta del CdA 4.3.2014, nel corso della quale il presidente, con riferimento all'aumento di capitale che era in procinto di essere lanciato, si era esposto al punto da precisare che, in attesa dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, sarebbe stato necessario spingere sulla rete commerciale al contempo assicurandosi che venisse mantenuta la segretezza di tale operatività: "... (Zonin) noi chiederemo alla Consob Banca d'Italia di approvare la...quando ...un po' prima...**intanto si fa formazione sulla rete, che non devono parlare, devono spiegare bene come dicevano...perché bisogna fargli capire...che è un po' complessa, ma insomma, quando poi...quando è entrata nella testa poi non è così complicato, non è così difficile dai..."); sia, infine, della seduta del CdA 11.6.2013, posto che il giudicabile, con riferimento ancora una volta alle operazioni di aumento di capitale, si era dimostrato pienamente consapevole e partecipe finanche dei passaggi più strettamente operativi dell'operazione, peraltro gestiti, ancora una volta, nel segno dell'illegalità, in quanto in contrasto con le prescrizioni ricevute all'atto della relativa autorizzazione: "... (Zamberlan) ...scusa presidente...ma viene mandata una lettera ai soci? (Sorato) sì sì sì (Zamberlan)...ecco perché non tutti leggono i giornali (Zonin)...prima di mandare la lettera dovevamo avere un'autorizzazione...la lettera è pronta? (Sorato) è tutto già predisposto...adesso la vediamo... sì sì questa è l'ultima autorizzazione sì... (Zonin) **bisogna partire veloci con le lettere, perché senò i soci si lamentano... se vogliamo prorogare di un mese è possibile? No non****

**non, ma riteniamo di non aver problemi (Zonin) Adesso i soci vengono tutti contattati dai nostri dipendenti, oltre che con la lettera. (Sorato) oltre che la lettera, c'è un'azione, una campagna molto dettagliata...)**".

Infine, l'audio della seduta del 18.6.2013 costituisce chiara conferma non solo della ingerenza dell'imputato nelle concrete dinamiche operative dell'istituto ma - come si avrà modo di ribadire più oltre - della stessa conoscenza del capitale finanziato, là dove riscontra le dichiarazioni del GIUSTINI in ordine alla richiesta di sottoscrizione di operazioni finanziate avanzata dall'imprenditore siciliano Coffa. Solo in tale prospettiva, infatti, è possibile attribuire un senso all'invito alla cautela ed alla riservatezza formulato dall'imputato al GIUSTINI in vista della interlocuzione con tale potenziale investitore: " ... (Zonin)...le prime sensazioni e...mi raccomando attenzione per quel signore e noi non facciamo mai doppio conto. O è un correntista di vicenza o è un correntista di banca nuova. I doppi conti non vanno bene. (Giustini) Già gli ho anticipato di aver parlato con i colleghi di banca nuova...(ZONIN) **meglio esser prudenti perché chiacchiera chiacchiera.** (GIUSTINI) gli darò tutte le informazioni che ho recuperato oggi e poi... (ZONIN) ...però non si sa mai insomma...mi ha fatto un discorso, mi ha detto: casomai possiamo fare 5 milioni, poi 2/3 milioni li mettiamo noi in azioni...(GIUSTINI) ma l'ha fatto (ZONIN) anche a lei? **Attenzione....** (GIUSTINI) io gli ho detto che se si tratta di fare un finanziamento per quei 3 milioni va bene, ma poi per il resto non ci interessa perché non abbiamo azioni da dargli. (ZONIN) e cosa ha detto? Non ha più parlato....)".

\*\*\*\*

Quindi, riassumendo: ZONIN Giovanni, è stato tutt'altro che un presidente "istituzionale" e men che meno un presidente "di facciata" o "decorativo", occupato solamente, come assai riduttivamente vorrebbe la difesa (sulla base di un lettura parziale e - soprattutto - oltremodo parcellizzata del materiale probatorio complessivamente disponibile), da un lato, a curare l'immagine dell'istituto di credito, attraverso una maniacale attenzione prestata a questioni di dettaglio (gli arredi degli immobili dell'istituto; i menù delle "cene sociali" ecc.) e, dall'altro, a delineare "strategie operative", senza poi curarsi

degli snodi essenziali della gestione della banca. Piuttosto, durante il lungo periodo nel quale ha ricoperto la presidenza dell'istituto di credito vicentino, è stato l'anima della banca, anzi, "è stato la banca" (realmente efficace, invero, è la descrizione dell'imputato offerta dall'imprenditore RONCATO, riportata a pag. 623-624 della sentenza impugnata: "**era il capo, il padrone il padrone della banca, era il presidente della banca, il riferimento di tutti...**"): l'ha rappresentata nelle interlocuzioni con gli ambienti politici ed istituzionali; ne ha assicurato lo stretto legame con il tessuto imprenditoriale, non solo locale; ma, soprattutto, per quel che specificamente rileva in questa sede, ne ha ispirato la politica aziendale - per scelta diretta dell'imputato orientata ad una insostenibile espansione territoriale, implicante una moltiplicazione delle strutture e degli sportelli sul territorio e tale da assorbire consistenti quote di capitale ("*la banca sono le sue strutture*", infatti, era il principio ispiratore del presidente, tanto da averlo indotto a cassare ogni proposta di recuperare liquidità dalla vendita di asset immobiliari, come ricordato dal GIUSTINI<sup>144</sup>; si ricordi, ancora, l'operazione relativa alla sede di Cortina d'Ampezzo) - seguendone anche direttamente l'attuazione, nonostante la consapevolezza della situazione di crisi in cui versava l'istituto, non solo con specifico riferimento al mercato secondario del titolo.

Tali conclusioni, come s'è visto, si impongono alla stregua di solide evidenze fattuali, corroborate da coerenti valutazioni provenienti da soggetti assai ben informati del tema in esame (valutazioni, quindi, non certo derubricabili a meri, opinabili apprezzamenti). Chiaramente sintomatico di un siffatto approccio alla presidenza da parte del giudicabile è anche un passaggio dell'intervento effettuato dall'imputato nel CdA del 5.11.2013, nel quale emerge addirittura la diretta partecipazione ad un incontro con i capi area: "*....Io personalmente sono convinto che se vogliamo che il mondo cooperativo vada avanti a livello di banche popolari dobbiamo dare, perché **quando abbiamo fatto la riunione dei capi area ho fatto una domanda ho detto***

---

<sup>144</sup> cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pag. 63 IMPUTATO GIUSTINI - Io, Dottore, parlai, ricordo di aver parlato in più occasioni, con Pellegrini ma anche con gli altri Vice Direttori Generali, dell'argomento comunque di gestire il problema del capitale in maniera differente rispetto a come Sorato ci chiedeva di gestirlo. Questo è come premessa. Successivamente al comitato, questo di novembre 2014, lo ricordo comunque di aver parlato con Massimiliano Pellegrini della possibilità di intervenire cedendo partecipazioni. Ad esempio, uno dei temi era lo spin off immobiliare, quindi dire: togliamo come parte di attivo la proprietà immobiliare delle filiali, che avrebbe comportato comunque un miglioramento dei requisiti. Ma il Presidente Zonin non voleva, cioè lui diceva: 'gli immobili sono la Banca, dobbiamo tenere le filiali'...."

*"voi dovete rispondermi perché le persone devono investire sulle banche popolari?.....Perché vanno su il valore delle azioni.. Fino a 4/5 anni fa è andata bene, adesso francamente non è più così...."* (cfr. trascrizione citata, pag. 1). Tutto ciò il giudicabile ha fatto assicurandosi il più saldo controllo dell'istituto, mediante la scelta di *manager* di fiducia (la sorte dei quali ha autonomamente decretato, anche al di fuori del ristretto ambito delle sue competenze) ed attraverso il netto rifiuto opposto alla proposta di quotazione in borsa avanzata ripetutamente dal d.g. Gronchi (soluzione che - va detto per inciso - avrebbe scongiurato l'esito fallimentare poi verificatosi) e menando vanto, nella interlocuzione con i soci, di tale scelta<sup>145</sup>.

Quando, poi, la situazione era oramai divenuta insostenibile e solo una radicale riforma del settore avrebbe potuto salvare BPVi, lo ZONIN si è bensì impegnato attivamente in tal senso (circostanza che costituisce l'ennesima conferma della centralità del ruolo ricoperto dal giudicabile, non solo nell'ambito delle dinamiche interne alla banca vicentina, ma nell'intero "circuito" delle banche popolari); ciò ha fatto, tuttavia, animato dall'intenzione di assicurarsi che tale riforma venisse pilotata - secondo gli auspici dell'imputato anche attraverso l'inserimento, nella commissione che se ne sarebbe dovuta occupare, di nomi a lui graditi (nomi, peraltro, che lo stesso ZONIN aveva già autonomamente individuato) - verso un esito nel quale l'ingresso di nuovi soci avrebbe dovuto convivere con il vecchio sistema di *governance*, in modo che fosse comunque assicurato il perpetuarsi del controllo della banca (sul punto, è d'uopo il richiamo a quanto prospettato dall'imputato ai consiglieri nel corso della seduta del CdA poco sopra evocata, alla trascrizione della quale, in questa sede, s'impone un formale rinvio).

---

<sup>145</sup> Sul punto, è utile riportare il relativo passaggio della sentenza impugnata: *"...Gronchi ha ricordato che il presidente aveva le sue proposte strategiche di cui discutevano, (come nel caso della prospettata acquisizione di un pacchetto di minoranza di Medio banca), tuttavia nel confronto ha sempre prevalso il suo parere su quello di Zonin.*

*Si tratta di una circostanza che trova una parziale smentita in relazione al progetto di quotazione in borsa; Gronchi ha ricordato che prospettò a più riprese la quotazione in borsa, il progetto non ebbe mai alcun seguito per la manifesta contrarietà del presidente Zonin. La circostanza trova riscontro documentale nel documento n.227, la lettera ai soci del 4. 12. 2014 in cui Zonin orgogliosamente si attribuisce il merito di aver tutelato il valore dell'azione della banca, evitando la quotazione del titolo in borsa: "Abbiamo tutelato in questi anni il valore dell'azione Banca Popolare di Vicenza evitando la quotazione in borsa del nostro titolo anche quando tanti lo consideravano conveniente.*

*Ora dopo che negli ultimi dieci anni i titoli delle banche quotate hanno perso in media il 60 del loro valore mentre quello della nostra azione è cresciuto del 33 sappiamo che abbiamo avuto ragione"..."*

In conclusione, la ricostruzione delle modalità di esercizio della presidenza da parte dell'imputato quali espressione di una costante ingerenza nell'operatività dell'istituto è stata dal primo giudice ancorata a solide evidenze probatorie, peraltro successivamente implementate, nel dibattimento d'appello, dalle dichiarazioni del proponente GIUSTINI, sicchè, sul punto, non pare davvero possibile nutrire perplessità di sorta.

\*\*\*\*

Se così è - e, per quanto sin qui detto, non pare davvero possibile opinare diversamente - possono apprezzarsi in termini di evidenza tanto l'inconsistenza fattuale quanto l'insostenibilità logica della tesi difensiva secondo la quale l'imputato, confinato in un ruolo meramente decorativo e di mera rappresentanza - o, al più, impegnato a vagheggiare strategie aziendali (sul punto, l'appello richiama, in particolare, la deposizione del teste Domenichelli in ordine agli interessi meramente "strategici" dell'imputato<sup>146</sup>), ma senza avere alcuna concreta possibilità di incidere sulla realizzazione di tali progetti - non avrebbe avuto alcun sentore del fenomeno del capitale finanziato, fenomeno la responsabilità del quale sarebbe tutta esclusivamente addebitabile al vertice immediatamente esecutivo di BPVI, ovvero sia al d.g. Sorato oltre che, com'è ovvio, ai suoi più stretti collaboratori (stante l'evidente impossibilità, per costui, di attuare "in solitudine" scelte dalle ricadute operative e gestionali tanto complesse).

In effetti, nella prospettiva sostanzialmente sottesa all'atto d'appello (ed esplicitamente rappresentata in questi termini in sede di conclusioni), il presidente, dedicandosi a seguire iniziative culturali e benefiche o, comunque, ad un ruolo di generica rappresentanza e di mero indirizzo, sarebbe rimasto vittima inconsapevole di una sorta di "congiura del silenzio" per effetto della coordinata azione di dirigenti infedeli i quali, peraltro - non può non rilevarsi - non avrebbero agito per trarne un immediato vantaggio, se non quello di assicurarsi il mantenimento delle rispettive posizioni - tutt'altro che precarie, in verità - nel *board* ristretto della banca, bensì per scongiurare la crisi dell'istituto di credito o, quantomeno, per differirne gli effetti.

<sup>146</sup> cfr. atto di appello, pag. 82.




Questo, con l'inevitabile corollario (non esplicitato dall'appellante ma imposto dalle evidenze processuali) che tale "congiura" ai danni del presidente sarebbe stata posta in essere pressoché dall'intera dirigenza operativa della banca.

Ora, non v'è chi non veda che si tratta di una ipotesi intrinsecamente irragionevole e davvero inconciliabile con la vastità, la risalenza e le complesse implicazioni del fenomeno in esame, necessariamente tali da coinvolgere l'operatività (come s'è già visto analizzando le posizioni dei coimputati MARIN, GIUSTINI e PIAZZETTA) pressoché di tutte le articolazioni operative dell'istituto (ovverosia "il mercato", "la finanza", il "credito" e, come si dirà più oltre, anche "il bilancio"). Al riguardo, infatti, sono davvero illuminanti le puntuali considerazioni dell'ispettore Gatti: *"....Sì, Sommella sostanzialmente riferisce, come dire, di una piena consapevolezza da parte della struttura direttiva di Popolare di Vicenza del fenomeno **Ma del resto, insomma, come dire, io non faccio fatica a credergli perché, ripeto ancora, le dimensioni del fenomeno, la persistenza nel tempo, la persistenza nel tempo soprattutto, il fenomeno è durato anni, l'estensione del fenomeno, sono cose che è obiettivamente impossibile, impossibile che siano gestite all'insaputa di un coordinamento da parte dell'alta direzione, e non solo di un solo soggetto ma, insomma, di una serie di soggetti: devono coordinare una struttura, una rete commerciale che deve fare queste operazioni, è necessario, come dire, una piena comunione di intenti da parte del vertice aziendale...**"*<sup>147</sup>.

Peraltro - va precisato - la situazione di estrema difficoltà nella quale versava l'istituto non era nota solo ai vertici operativi della banca, ma anche ai funzionari che occupavano ruoli che li ponevano quotidianamente a contatto con le "conseguenze pratiche" della crescente, inarrestabile inappetibilità del titolo: davvero significative, sul punto, sono le dichiarazioni rese dal teste Romio, addetto all'ufficio soci, il quale ha efficacemente descritto il contesto di sostanziale paralisi nell'ordinario avvicendamento dei soci, riferendo di "**valanghe**" di richiesta di vendita segnalate come urgenti a partire dagli anni

<sup>147</sup> Cfr. dep. Gatti, udienza 26.9.2019, pag. 83



2011-2012 e precisando che ciò aveva anche fatto "saltare" il criterio cronologico in precedenza seguito per l'evasione delle relative pratiche <sup>148</sup>.

Evidentemente consapevole della debolezza logica di siffatta prospettazione alternativa, la difesa<sup>149</sup> ha puntellato tale ricostruzione della vicenda sostenendo che il presidente sarebbe stato tenuto all'oscuro della prassi delle operazioni correlate per effetto di quella sorta di "muro invalicabile" che il d.g. Sorato avrebbe appositamente eretto per "confinare" il presidente,

<sup>148</sup> Cfr. dep. Romio, udienza, 8.10.2019, pagg. 37-38: TESTIMONE ROMIO – Ah, assolutamente sì, cioè un foglio Excel proprio normale. Da questo foglio Excel poi venivano estratte le... Ecco, nel foglio Excel c'erano molte più informazioni, banalmente, voglio dire, la filiale, la zona, l'Area, la residenza, adesso le dico, ce n'erano tantissime informazioni, diciamo, che servivano..., il deposito titoli. Tutte le informazioni che poi ci servivano per andare a contabilizzare nella procedura contabile, diciamo, l'operazione. Da questo foglio Excel iniziale cumulativo venivano estratte poi le liste per il Comitato Soci. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – C'era un criterio di preferenza? TESTIMONE ROMIO – Allora, negli ultimi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Di priorità, ecco, più che preferenza, priorità. TESTIMONE ROMIO – Negli ultimi periodi a questo foglio iniziale riepilogativo veniva aggiunta anche una colonna in cui venivano aggiunte le segnalazioni che arrivano da più parti. Più parti intendo sia Direzioni, sia Aree. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Segnalazioni...? TESTIMONE ROMIO – Segnalazioni di urgenza. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Senta, per chiarezza, al di fuori di queste segnalazioni il criterio di base quale era? TESTIMONE ROMIO – Il criterio di base in linea di massima era l'ordine cronologico. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cronologico? TESTIMONE ROMIO – C'erano anche queste due colonne, per esempio nel foglione iniziale c'era una colonna, se non ricordo male, "data della domanda", e non ricordo se ci fosse la "data di arrivo". Una delle due. Allora, in linea di massima... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Faceva fede la domanda o l'arrivo? Per capire, secondo quello che ricorda. L'arrivo si intende l'arrivo in Comitato? - TESTIMONE ROMIO – L'arrivo da noi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – L'arrivo da voi, in Gestione Operativa Soci? TESTIMONE ROMIO – L'arrivo da noi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Mi sta rispondendo alla domanda? TESTIMONE ROMIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi il criterio era l'arrivo da voi? TESTIMONE ROMIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Va bene. Quindi questo è il criterio base. Adesso parli pure... TESTIMONE ROMIO – Se non ricordo male, sa, perché effettivamente le liste venivano compilate dai colleghi. PRESIDENTE – Chiedo scusa, ma c'era una procedura scritta o era una prassi che vi eravate dati voi questa dell'evasione delle domande secondo l'ordine di arrivo a voi piuttosto che di presentazione in filiale? TESTIMONE ROMIO – Allora, mi permetta di rettificare una cosa: c'era l'ordine di arrivo e la data della domanda; sicuramente inizialmente, quando non c'erano queste segnalazioni di urgenza, era la data domanda che faceva fede. Dopodiché con il discorso... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Data domanda? Scusi, Presidente... TESTIMONE ROMIO – Data domanda che era scritta nel... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi in filiale? TESTIMONE ROMIO – Esatto, esatto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quello che era accaduto in filiale? TESTIMONE ROMIO – Quella che in teoria... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il deposito in filiale della domanda? TESTIMONE ROMIO – Quella che in teoria doveva essere la data che faceva fede in una procedura informatica di filiale. Dopodiché però quando è nato il problema di queste urgenze, come ben sapete è iniziato nel 2011-2012, adesso non ricordo esattamente, allora queste urgenze ovviamente, valutate dalla scala gerarchica... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè? TESTIMONE ROMIO – Non di certo da noi, infatti mi ricordo una e-mail che avevo scritto anche ai Capi Area dicendo che non era possibile gestire tutte queste urgenze se non preventivamente autorizzate dalla Divisione Mercati. Perché ci arrivano valanghe, valanghe di richieste d'urgenza. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Questo da che anni? TESTIMONE ROMIO – Guardi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei ha detto prima '11-'12, poco fa- TESTIMONE ROMIO – '11-'12 se non ricordo male, perché è stato lì l'aumento, diciamo, significativo delle...

<sup>149</sup> Cfr. arringa difensiva, udienza 29.9.2022, pag. 15 del verbale stenotipico.

impedendogli di interloquire con i restanti membri del *management* e, in tal guisa, scongiurando il rischio che lo stesso ZONIN potesse acquisire contezza di tale prassi dagli altri *top manager* di BPVi (ai quali il Sorato riferiva, per rassicurarli, che il presidente, contrariamente al vero, condivideva la prassi delle "bacciate"). In buona sostanza, il Sorato avrebbe ingannato, al contempo, "a monte", il presidente, nascondendogli il sistematico ricorso alla concessione di finanziamenti per l'acquisto dei titoli BPVi; e, "a valle" i suoi più stretti collaboratori, millantando con costoro di fruire, al riguardo, del pieno appoggio di ZONIN. Di talchè il presidente sarebbe rimasto estraneo rispetto a quel "comitato ristretto" responsabile, secondo la stessa difesa dell'imputato, "dell'operatività occulta all'interno di BPVi"<sup>150</sup>.

E, a corroborare tale impostazione, concorrerebbero, secondo la difesa, le deposizioni dei testimoni Cauduro, Tonato e Turco, là dove costoro hanno riferito che il Sorato era assai accorto nel riservare a sé stesso le interlocuzioni col Presidente (il teste Cauduro avendo precisato, peraltro, che il d.g. veniva immediatamente informato di eventuali contatti tra i dirigenti e lo ZONIN ed era solito chiedere immediate spiegazioni al riguardo).

Inoltre, la medesima difesa, anche da ultimo<sup>151</sup>, ha richiamato la deposizione resa dalla teste Piuksi innanzi a questa Corte là dove costei ha avuto modo di rievocare una conversazione intrattenuta col GIUSTINI nel corso della quale questi le aveva riferito che il Sorato, richiesto di precisare se effettivamente il presidente fosse a conoscenza delle "bacciate", aveva bensì rassicurato l'interlocutore sostenendo che, seduta stante, avrebbe telefonato allo ZONIN per acquisirne il rinnovato consenso, ma aveva poi effettuato la chiamata al presidente ponendosi al riparo dall'ascolto del vicedirettore, così ponendo in essere una condotta dalla quale, ad avviso della teste, non poteva certo trarsi la conferma dell'effettivo coinvolgimento dello stesso ZONIN nella prassi in esame.<sup>152</sup> Ed un analogo episodio, parimenti richiamato dal difensore, è stato quello descritto nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra Bozeglav e Ferrante<sup>153</sup>, in occasione della quale si era fatto esplicito riferimento ad una telefonata che il Sorato aveva intrattenuto con lo ZONIN senza che i presenti potessero ascoltarlo (nell'occasione il d.g. si sarebbe

<sup>150</sup> cfr. note scritte di discussione, pag. 48.

<sup>151</sup> Si vedano, altresì, le citate note di discussione, pagg. 32-33.

<sup>152</sup> Cfr. dep. Piuksi, udienza 15.7.2022, pag. 13

<sup>153</sup> Cfr. telefonata nr. 114, pag. 381 della perizia di trascrizione.


recato in bagno). Ancora, lo stesso Giustini - ha soggiunto la difesa - nel corso dell'esame reso il 17.6.2022, nel sostenere che se avesse riferito qualcosa al Presidente ovvero al CdA avrebbe messo a serio repentaglio il proprio posto di lavoro, avrebbe corroborato tale impostazione.

Infine, la medesima difesa, richiamando le deposizioni rese dai testimoni Angius e Turco ed il resoconto del coimputato ZIGLIOTTO, ha evidenziato, a riprova dell'estraneità dell'imputato al "comitato ristretto" responsabile delle operazioni "bacciate", la scansione degli eventi verificatisi tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 2015: quando l'imputato, informato da Cauduro e Angius di quanto andava emergendo, ne aveva chiesto conto al Sorato ed al GIUSTINI, costoro, invece di richiamare il presidente ad una comune assunzione di responsabilità, come sarebbe stato lecito attendersi se fossero stati tutti d'accordo, si erano accusati reciprocamente dell'ideazione delle operazioni.

Ebbene, nonostante tali osservazioni (come si vedrà, tutt'altro che decisive), l'insostenibilità dell'impostazione difensiva permane invariata.

Non solo, infatti, il protagonismo del giudicabile nella operatività aziendale, siccome in precedenza delineato, fa giustizia, in punto di fatto, di tale ipotesi, ma trattasi di ricostruzione che, non appena sottoposta a quel più approfondito vaglio sollecitato dagli argomenti valorizzati dalla difesa, manifesta tutta la sua inconsistenza sul piano della logica più elementare.

Come s'è detto, la tesi della *conventio ad excludendum* del presidente ZONIN ordita dal d.g. Sorato confligge, anzitutto, con la semplice osservazione che il fenomeno del capitale finanziato era ben noto all'interno delle strutture operative della banca e, in particolare, era di pubblico dominio nell'ambito della rete commerciale dell'istituto (costituita - sarà bene ribadirlo - non già da pochi impiegati confinati in un ufficio isolato, ma da alti dirigenti, numerosi funzionari e migliaia di addetti sparsi sul territorio) chiamata ad attuare con prontezza le direttive di collocamento delle azioni, anche attraverso appositi finanziamenti, impartite alla catena commerciale del d.g. Sorato per il tramite del vicedirettore GIUSTINI (come da questi convincentemente illustrato).

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is highly cursive and appears to be a single name.

Assolutamente significative, sul punto, sono le dichiarazioni rese dai testi Pilan<sup>154</sup>, Balboni<sup>155</sup>, Nichele<sup>156</sup> e Baruffato<sup>157</sup>.

<sup>154</sup> Cfr. dep. Pilan, verbale udienza 5.6.2019, pag. 100: DIFESA, AVV. DOMINIONI – Grazie. Per quello che ne sapeva lei, all'epoca dei fatti, non dopo, chi era a conoscenza di questa prassi di operazioni bacciate o parzialmente bacciate? TESTIMONE PILAN – Lei intende la prassi? [...] AVV. DOMINIONI – Sì, quest'attività, insomma, voglio dire, sì. TESTIMONE PILAN – L'attività, beh, sicuramente tutta la Direzione nella Divisione Mercati, sicuramente tutti i capi area, e poi a nostra volta, chiaramente, lavoravamo con i direttori di filiale o i gestori Corporate, perché prevalentemente lavoravamo su quelle due direttrici lì, o con i gestori Private. DIFESA, AVV. DOMINIONI – Cioè, a dire per riassumere, perché in quel verbale più volte richiamato dal signor Pubblico Ministero lei disse, su domanda "Chi era a conoscenza?", dice: "Per quanto ne sapevo, erano a conoscenza il Direttore Generale Sorato, e in giù tutti erano coinvolti". TESTIMONE PILAN – Sì, assolutamente. Allora, sì, son stato poco... Comunque, sicuramente anche il Direttore Generale ne era a conoscenza, di questo ne sono certo, come anche il responsabile della Divisione Crediti)

<sup>155</sup> Cfr. dep. Balboni, udienza 4.10.2019, pagg. 75 e ss.: DIFESA, AVV. MIUCCI – E lei ha mai sentito, le è mai stato detto da Giustini che vi era una piena diffusione della comunicazione sulla operatività di questi finanziamenti correlati tra Sorato e Zonin? TESTIMONE BALBONI – Mi è stato riferito che c'era una consapevolezza, quello sì, cioè una conoscenza sì; a che livello, con che enfasi, con che dimensione, questo francamente non ho mai potuto appurarlo, però ci veniva riferito che l'informazione era un'informazione a conoscenza anche del Presidente, questo sì.....DIFESA, AVV. MIUCCI – La mia domanda è una ripetizione, ma perché mi conduce a un'altra domanda più specifica, quindi perdoni la ripetitività, e perdoni il Tribunale. Chi in banca delle strutture, delle divisioni, era quindi a conoscenza delle operazioni bacciate? Se può essere un po' più specifico. TESTIMONE BALBONI – Divisione Mercati, Divisione Crediti... DIFESA, AVV. MIUCCI – La Compliance? TESTIMONE BALBONI – Io ritengo di sì, come ho detto, questa è una mia opinione, non lo so con certezza; però ritengo, soprattutto nella parte finale del periodo, quindi gli anni 13 e 14, dove il fenomeno ha assunto una dimensione significativa, io ritengo, è mia opinione che fosse più meno conosciuto da tutte le strutture. .... DIFESA, AVV. MIUCCI – Ma quando lei parla di questa evidenza nell'ultimo..., è un fenomeno anche questo diffuso come la conoscenza di cui ha parlato prima? TESTIMONE BALBONI – Ma, sa, io lo apprendevo dall'enfasi delle discussioni durante le riunioni commerciali con i capi area, quando quel tipo di argomento, non tanto le bacciate in sé, ma la necessità di poter gestire in modo efficiente la compravendita di capitale, la bacciata era una conseguenza di questo stress, era pressoché costante, cioè era il problema...")

<sup>156</sup> Cfr. dep. Nichele, udienza 27.9.2019 : PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – In questo contesto, mi dica lei, operazioni di finanziamento all'acquisto di azioni dell'istituto? TESTIMONE NICHELE – Beh, lì sono arrivato quando cominciava a essere più forte l'esigenza da parte della... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Di che periodo parliamo? TESTIMONE NICHELE – Dal 2012, quando sono arrivato lo a Vicenza Nord, quindi anche a Verona si cominciava, però non era ancora così sentita.[...] DOTT. PIPESCHI – Il termine "bacciata" le dice niente? TESTIMONE NICHELE – Sì, mi dice, anche perché... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quando l'ha sentito per la prima volta? TESTIMONE NICHELE – Se non era il 2012, era lì, 2012-2013. Nel 2012. Diciamo che tutto è iniziato nel momento, in una riunione con il Direttore Generale, dove ci disse... Sorato ci dice che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Chi c'era a questa riunione? TESTIMONE NICHELE – C'eravamo noi capi area più il Vicedirettore Generale e altri, comunque tutti capi area e direttori regionali, perché in quel periodo c'erano... [...] TESTIMONE NICHELE – Sì, sì, 2012. C'è stato questo incontro con il Direttore Generale, appunto, che ci disse che dovevamo ricercare delle controparti perché ogni area doveva diventare indipendente dal punto di vista della gestione del capitale, quindi... [...] TESTIMONE NICHELE – Sì, dovevi diventare autonomo, cioè dovevamo essere noi perché... dovevamo essere noi a trovarci all'interno della nostra clientela quelle che potevano essere delle soddisfazioni dei clienti. Coincideva anche con il periodo del blocco del fondo di riacquisto azioni, e quindi ogni area era invitata a ricercare partite, cioè un controvalore totale dai 10 ai 15 milioni, a seconda dell'importanza dell'area. E quindi da lì bisognava comunque... L'importante era confrontarsi con clienti vicini alla banca, con clienti che capissero che erano situazioni temporanee, perché il periodo del blocco del fondo riacquisto azioni si pensava durasse poco; quindi, in quel periodo lì, si proponevano operazioni 6, 12, massimo 18 mesi, per poi si sperava che il fondo venisse liberato, e quindi poter chiudere queste operazioni e... chiudere le operazioni, insomma. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi l'idea era quella di un portage? TESTIMONE NICHELE – Sì, un portage di breve

periodo. E quindi noi, tutti i capi area ci siamo attivati per cercare di soddisfare questa esigenza, che era nata per non creare problemi con i clienti, problemi nella gestione del capitale, ma soprattutto tenere quella che era una lamentela che si stava iniziando a diffondere, cioè che la banca non comprava più i titoli, quindi evitare di creare quello che poteva essere magari non dico panico ma paura da parte della clientela nel possedere dei titoli azioni Banca Popolare di Vicenza. Quindi da lì... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E questi discorsi risalgono al 2012, da quello che si ricorda? TESTIMONE NICHELE – Sì. .... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sul capitale le indicazioni venivano solo da Sorato? TESTIMONE NICHELE – Sorato non partecipava a tutte le riunioni. Diciamo che quando si parlava di capitale, in particolare, noi eravamo in direzione regionale, e quindi c'era il nostro Direttore Regionale, Giacom, con i quattro capi area che partecipavano; cioè, lì le riunioni potevano essere anche più frequenti delle altre. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Rimanendo invece sulle altre con Giustini e anche Sorato? TESTIMONE NICHELE – Partecipava, in genere, Giustini. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Giustini? TESTIMONE NICHELE – Sì. Sorato non partecipava... [...] DOTT. PIPESCHI – Ma le indicazioni sulla possibilità di finanziare i clienti per quello che era il capitale continuavano a venir date quelle? TESTIMONE NICHELE – Sì, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Da chi? TESTIMONE NICHELE – Da chi teneva la riunione, che poteva essere il direttore Giustini, poi c'era anche... c'è stato un periodo in cui c'era Turco Costante, che non mi ricordo se era direttore....

<sup>157</sup> cfr. dep. Baruffato, udienza 17.5.2019:.....PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Signor Baruffato, se io le dico operazione di finanziamento correlata all'acquisto di azioni, operazione baciata, operazione K piuttosto che K abbinata, molto liberamente e poi eventualmente le farò delle altre domande, ci vuole descrivere questo tipo di operatività? Innanzitutto se ne ha mai sentito parlare. TESTIMONE BARUFFATO – Io cominciai a conoscere questo tipo di attività verso la seconda metà dell'anno 2011, cioè quindi da quando diventai capo area dell'area Vicenza sudovest, nel secondo semestre – vado a memoria, mi perdoni, però temporalmente potrebbe essere quello, insomma – cominciai a sentire parlare di queste operazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – In quale contesto? TESTIMONE BARUFFATO – Nello specifico in una di queste riunioni della Divisione mercati... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma riunioni del Divisione mercati, intende riunioni dei capi area? BARUFFATO – Riunioni dei capi area, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Con la Divisione mercati? TESTIMONE BARUFFATO – Sì... ..TESTIMONE BARUFFATO – Qui sto parlando del 2011. Diciamo che dal 2013, possiamo definire 2012, ma più 2013 forse, in realtà ci venne specificato anche che erano incrementate le richieste di vendita da parte dei clienti delle azioni e quindi c'era la necessità, oltre che di sostenere questa attività di concessione del credito preservando gli equilibri di capitale, c'era anche la necessità di fare diciamo da cassa di compensazione mediante il fondo di riacquisto di azioni proprie per soddisfare le esigenze di vendita che venivano avanzate da parte dei clienti. Quindi a fronte delle vendite di clienti, sempre nell'ottica di preservare questo equilibrio, c'era la necessità di reperire del capitale, quindi della gente che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Che comprasse? TESTIMONE BARUFFATO – Le comperasse, esatto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi c'era un problema sul mercato secondario? TESTIMONE BARUFFATO – Sì, diciamo che il problema sul mercato secondario... ..PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Intende il tempo di attesa per vendere? TESTIMONE BARUFFATO – Sì. Formalmente faccia conto che fino al 2010-2011 se uno vendeva le azioni della banca, tempo tecnico per mandare avanti la richiesta di vendita, che veniva mandata all'ufficio soci, che poi metteva in atto le attività relative, voglio dire, ma normalmente faccia conto che nell'arco di un paio di mesi, un mese e mezzo, due mesi, le azioni venivano liquidate. I tempi poi, per effetto probabilmente, come dicevo, di questo crescente numero di domande di vendita, si sono leggermente allungati, nella seconda metà del 2013 i tempi si allungarono, per poi diventare nel 2014 tempi d'attesa veramente lunghi, anche di quattro o cinque mesi, per non dire anche di più, insomma. ....PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Come si chiamavano queste operazioni, si ricorda? TESTIMONE BARUFFATO – Sostanzialmente io le avevo sempre interpretate... avevo sentito parlare di big ticket. In realtà non capivo bene cosa fossero i big ticket perché nella mia area, ripeto, non c'era stato un trascorso con operazioni di questo tipo. Poi in realtà, con il senno di poi, scoprii che per big ticket si intendevano in realtà delle operazioni strutturati di determinati importi... di importi importanti, insomma, no? Però si chiamavano operazioni bacciate, sostanzialmente venivano chiamate operazione bacciate. [...] TESTIMONE BARUFFATO – Allora, personalmente, e qui ci tengo a chiarirla, nel corso delle riunioni fatte sia in Divisione mercati e successivamente in Direzione regionale, nel corso delle riunioni

fatte in Divisione mercati ci veniva detto che questi erano gli obiettivi, che bisognava farli, che questa attività - non mi ricordo se l'ho detto prima ma è importante -, che di questa attività era a conoscenza tutta la filiera della banca. Quindi quando prima ho detto che se noi avessimo avuto la percezione che stavamo facendo qualcosa che non andava bene non l'avremmo mai fatto, è perché: 1) fummo rassicurati sul fatto che si trattava di operazioni lecite: finanziare un cliente - ci fu detto - per l'acquisto delle azioni è un'operazione lecita perché noi siamo una cooperativa; 2) che erano stati acquisiti dei pareri legali, e questa era la prima motivazione. Ma a domanda specifica che noi facemmo: sì, scusa, d'accordo, ma dico, ma di questo tipo di operazioni, voglio dire, è a conoscenza la struttura della banca? Ci fu assicurato... [...] PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Cosa intendete per struttura? TESTIMONE BARUFFATO - Per struttura della banca intendo i vertici della banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - La Divisione mercati è struttura? TESTIMONE BARUFFATO - Tipo, la Divisione mercati era una parte della Direzione generale, quindi noi intendevamo Direzione generale e in su, chi governava la banca sostanzialmente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi Direzione generale e CdA? TESTIMONE BARUFFATO - Sì. Il CdA non è mai stato menzionato, a dir la verità, non lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sorato? TESTIMONE BARUFFATO - Sì, Sorato sì, più volte fu detto: il direttore generale è al corrente di questo tipo di operatività, quindi, per le cose che vi ho detto, potete procedere. E questo ci aveva, voglio dire, indotto nell'idea che questo tipo di operatività fosse un'operatività che si potesse tranquillamente fare. PRESIDENTE - Quando parla in maniera impersonale, signor Baruffato, cerchi di chiarire i nomi delle persone. "Ci fu detto", "mi fu detto"... TESTIMONE BARUFFATO - Ci fu detto. Allora, tenga conto che nelle Direzioni e Divisione mercati le teneva il dottor Giustini, il vice direttore generale. Quindi quando dico "ci fu detto" mi riferisco al dottor Giustini. Cioè a domanda che fu fatta non ricordo da chi, comunque fu fatta, ricordo che fu fatta, ci fu detto questo dal dottor Giustini.....PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni della banca, sì o no? TESTIMONE BARUFFATO - Adesso ho capito, mi perdoni. Allora, quando venivano istruite queste pratiche di finanziamento, anche qui ci fu detto, in una riunione, ma non ricordo il contesto, però ricordo perfettamente che ci fu detto, che la motivazione, che doveva essere indicata in questo tipo di pratiche, era una motivazione che indicava la finalità, ma non nella maniera proprio specifica, cioè, nel senso "a fronte di investimenti, di carattere immobiliare e/o mobiliare, che la controparte intendeva fare". Quindi, non veniva scritto che veniva concesso un finanziamento per l'acquisto delle azioni della banca, però chi deliberava la pratica e vedeva scritta questa cosa, siccome c'era stato detto di scrivere così, sapeva benissimo che se c'era scritto "per investimenti immobiliari e/o mobiliari" si trattava, in qualche maniera, di operazioni legate all'acquisto di azioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ma "chi leggeva" chi? Cioè, chi è che leggeva quella...? TESTIMONE BARUFFATO - La pratica la leggevano tutti. La leggeva chi la faceva: nello step successivo gli analisti, che verificavano e leggevano la motivazione; nello step successivo, chi metteva dei pareri intermedi, perché venivano espressi dei pareri intermedi, da parte del... Ad esempio, una pratica che era di competenza di organi centrali, prevedeva che venisse espresso il parere da parte della Direzione regionale, okay. Quindi, veniva fatta l'istruttoria della pratica, veniva fatta l'analisi, venivano esplicitate tutte quelle che erano le criticità, se ce n'erano, di questa pratica; veniva espresso un parere, da parte di un organo intermedio, che diceva: va bene, okay, ho letto, ho visto tutto, io la propongo con parere favorevole, per questo e questo motivo. A volte. E a volte, semplicemente, la propongo con parere favorevole. Questa pratica, poi, veniva portata all'organo deliberante. L'organo deliberante, a sua volta, faceva vedere, adesso non so esattamente, però di sicuro la faceva vedere alla sua segreteria o a qualche sottoposto che la analizzasse, e poi faceva la delibera. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi questa frase la vedevano tutti, dai crediti in su? TESTIMONE BARUFFATO - C'era scritta. Sicuramente la vedevano gli organi centrali. Io so come funzionava fino, che ne so, a pratiche che venivano deliberato dal responsabile dei crediti ordinari, piuttosto che dal responsabile della Divisione crediti...[...] PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Va bene. Poi, in ordine alla famosa frase generica, posso fare la contestazione, perché al tempo fu più preciso: "A mio modo di vedere - disse - questa frase - la famosa - è stata coniatata a posta per far capire, a chi leggeva la pratica, nel prosieguo, che il finanziamento era finalizzato all'acquisto di azioni, senza tuttavia esplicitarlo in maniera palese". TESTIMONE BARUFFATO - Mi sembrava di averlo detto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Un po' più specifico è stato al tempo. TESTIMONE BARUFFATO - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì

S'è visto, del resto, che le disposizioni in ordine al mantenimento del segreto di tale prassi erano destinate ad operare all'esterno - e, segnatamente, nei confronti della vigilanza - attraverso il divieto di lasciarne traccia scritta, non certo nei confronti di una rete commerciale tanto ramificata. Lo stesso teste Mossetti, del resto, nel corso della sua rinnovata escussione dibattimentale - pure connotata, come si dirà più oltre, da un marcato ed interessato approccio "riduzionistico" nella descrizione della conoscenza del fenomeno (là dove ha riferito come delle "bacciate" non si parlasse apertamente) - non ha potuto negare come non fossero mancati i riferimenti, ancorché allusivi, a tale fenomeno (ad esempio nel corso dei contatti informali tra i capi area, ecc.<sup>158</sup>).

ricorda? TESTIMONE BARUFFATO - Confermo. Mi sembrava forse... chiedo scusa se non l'ho esplicitato prima in maniera... ma mi sembrava di avere detto che chi leggeva la pratica e vedeva scritto questo tipo di frase, intendeva che era sottesa all'acquisto di azioni della banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, questo l'aveva detto. Qui esplicitava il concetto che era stata conosciuta a posta per. TESTIMONE BARUFFATO - Sì. È stata conosciuta, ma non so da chi. [...] PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO - Bene. Lei ci ha riferito che di tutte queste attività il Giustini avrebbe detto che di queste attività, cioè quelle delle bacciate, era a conoscenza tutta la filiale... la filiera della banca. Ha detto così, ha usato questo termine, la filiera della banca e quindi i vertici, lei ha usato questo termine, i vertici. Ci vuole spiegare bene cosa sono questi vertici, secondo il suo... TESTIMONE BARUFFATO - Se non ricordo male, mi fu fatta la domanda, non so se dal Pubblico Ministero, e io risposi che sicuramente il direttore generale, perché questo ce lo disse Giustini, che il direttore generale era informato, ma che non avevo informazioni sul fatto che il Consiglio d'amministrazione fosse al corrente di queste cose. Mi sembra di avere risposto così prima, se non ricordo male, perché è la verità. PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO - Sì. Però nelle S.I.T. lei aveva detto: "Ci venne riferito da Giustini che eravamo tutti coperti e che il direttore generale sapeva tutto. Aggiungeva anche che erano tutti allineati, con ciò facendo capire che lui e tutta la linea di comando dell'istituto fosse consapevole". TESTIMONE BARUFFATO - Sì...

<sup>158</sup> Cfr. dep. Mossetti, udienza 13.6.2022, pag. 53 del verbale stenotipico: PRESIDENTE - Ulteriore domanda riguarda il grado di consapevolezza e anche i tempi eventuali di consapevolezza del fenomeno dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni dell'istituto; su questo lei ha già risposto, ma comunque le chiediamo ancora di tornare su questo argomento. TESTIMONE MOSSETTI - Sì. Consapevolezza specifica, diciamo consapevolezza piena fino alla metà del 2015 perché poi rendiamoci conto: dopo l'ispezione che venne fatta con Banca Centrale Europea il fenomeno esplose con tra l'altro un impatto notevole, vabbè, tutti lo conosciamo. Direi, prima sicuramente non conoscenza specifica nel senso che non si aveva percezione dell'entità del fenomeno; infatti, quando si venne a conoscenza dell'entità, del perimetro, dei contorni della cosa, fummo tutti sorpresi, io in particolare, perché era talmente ampio e talmente diffuso che sembrava quasi impossibile che in una fase precedente questa cosa non fosse emersa in maniera così lampante... [...] PRESIDENTE - Non aveva avuto percezione? TESTIMONE MOSSETTI - Ma allora, le dico, potevano esserci (e lo dissi anche nell'udienza di primo grado) magari delle allusioni, per cui il concetto di... PRESIDENTE - Se può essere, nei limiti del possibile, un po' più concreto? TESTIMONE MOSSETTI - Certo. Diciamo che non se ne parlava mai apertamente, non era un tema che rientrava nell'ambito diretto di quelle riunioni che venivano fatte a livello di capo area e di direttori regionali; quindi, non ci fu mai esplicitamente il fatto che venissero proiettate, venissero valutate le cose, se ne parlasse. Però, tra capi area e direttori regionali, adesso io la memoria in quei dettagli li purtroppo non ce l'ho, anche perché, non essendo cose scritte, non sono cose che in un certo senso rimangono e uno può ritrovarsi nel tempo, può darsi, qualche allusione magari sul tema delle operazioni bacciate potesse essere fatta e venisse fatta anche all'epoca. Io mi riferisco però in particolar modo a quel contesto lì,



Analogamente, il teste Fagnani, anch'egli in sede di rinnovata escussione e parimenti nell'ambito di una deposizione orientata al sistematico ridimensionamento della diffusa conoscenza dei fatti e delle singole responsabilità, ha riferito come, prima del periodo di forte tensione in cui va collocata la seduta del comitato del 14.4.2014, il fenomeno delle "bacciate" fosse noto e tollerato, in quanto *"prassi comune alle banche popolari"*.<sup>159</sup> Aggiungasi che, come evidenziato dal tribunale, il fenomeno in esame, nelle sue linee generali, era comunque noto:

- ✓ sia all'interno del CdA (diversamente da quanto sostenuto dai plurimi consiglieri escussi) - come, peraltro, significativamente affermato dallo stesso Sorato nel corso di una rilevante conversazione intercettata<sup>160</sup> - se non altro a quei componenti dell'organo collegiale che ne avevano consapevolmente fruito e, ragionevolmente, anche a coloro che avevano più stretti rapporti con il contesto di imprenditori locali che avevano acquisito, nel tempo, "pacchetti" di azioni di valore relevantissimo;
- ✓ sia all'interno del Collegio Sindacale, almeno nella persona del suo presidente e nelle sue linee generali (significativo, al riguardo, nonostante la percepibile cautela lessicale ragionevolmente dettata dalla consapevolezza della registrazione, è il seguente passaggio della seduta del comitato per il controllo

---

*cioè un contesto informale non nel corso delle riunioni, a margine magari delle riunioni, fra persone come possono essere i capi area, i direttori regionali o le altre strutture della Divisione Mercati, e quindi nella fattispecie Costante Turco, Sergio Romano, piuttosto che Emanuele Giustini stesso. A mia memoria non ricordo però di un fenomeno ben definito...."*

<sup>159</sup> Cfr. dep. Fagnani, udienza 13.6.2022, pagg. 10-11: PRESIDENTE – *Ma "tollerato" da chi? Perché l'ha usato anche in primo grado. Chi è che tollerava il capitale finanziato?* TESTIMONE FAGNANI – *Anche la Vigilanza.* PRESIDENTE – *Sì, ma la Vigilanza forse viene dopo. Cioè, oltre alla Vigilanza, c'erano altri che tolleravano il capitale finanziato?* TESTIMONE FAGNANI – *Mah, "tollerato" nel senso che, mettiamola così, per esempio, si diceva che era una prassi comune di molte popolari; questo veniva detto, e quindi si supponeva che fosse un'attività che entro certi limiti non poteva creare dei particolari problemi. Questa era la percezione. Poi, alla fine del 2014, invece, secondo me la situazione è cambiata molto perché la Banca si è trovata di fronte a una regolamentazione diversa, al blocco, per esempio, della possibilità di movimentare liberamente il fondo azioni proprie perché per ogni riacquisto sarebbe servito un preventivo assenso della BCE. E in quel momento notai un particolare, chiamiamolo così, "nervosismo", "agitazione", per andare a ridurre l'ammontare del fondo. Tanto che fu studiata un'iniziativa di finanziamenti a fronte dei quali si chiedeva ai clienti la sottoscrizione di azioni. Questo avvenne alla fine del 2014 e fu una cosa che personalmente mi lasciò molto perplesso, perché era un'azione a tappeto su tutta la rete commerciale, e per quanto fossero operazioni che magari potevano anche non essere ricondotte esattamente a capitale finanziato, però mi sembrava un'iniziativa un po' sopra le righe.* PRESIDENTE – *Ma la normativa, anche quella della Banca d'Italia, rispetto al capitale finanziato non poneva degli obblighi che potevano interessare anche il suo settore?* TESTIMONE FAGNANI – *Mah, allora, guardi, io lavoravo su previsioni..."*

<sup>160</sup> Cfr. conversazione nr. 459 del 31.8.2015, pag. 1 e ss. della perizia di trascrizione: *"...E i consiglieri... e i consiglieri... e i consiglieri non vedevano quanto era finanziato e quante azioni avevano questi?... ..che nella prima pagina di ogni istruttoria, di fascicolo di delibera, è riportato? Dai, per piacere..."*

22.11.2013: "... (Esposito) No...caro presidente del collegio sindacale, lei sa molto bene che il fondo a fine anno ...Cosa succede? **Non mi fate parlare ... (Zamberlan) ... diventa a zero ... (Esposito) ... bravo ... (Zamberlan) ... zero ... Allora li (inc.) ... (esposito) ecco, bravo ...grazie ho finito ...)**".

Peraltro, le sentenze della Cassazione civile che hanno confermato le sanzioni irrogate da CONSOB nei confronti di numerosi membri del CdA (oltre che dei sindaci), per un verso, hanno evidenziato la sussistenza di una sequela di indici di allarme che ben avrebbero dovuto rendere percepibile la connessione tra le richieste di finanziamento e gli acquisti di azioni; e, per altro verso, hanno messo in evidenza come la CONSOB, già nel 2014, avesse sollecitato un adeguato controllo sui legami intercorrenti tra i componenti del CdA ed i sindaci, da un lato, ed i soggetti beneficiari dei finanziamenti, dall'altro, richiesta, questa, che non poteva non costituire un palese segnale di allarme di possibili anomalie (cfr. Cass. civile 4519/22 su ricorso Breganze).

Né, d'altro canto, è minimamente emerso che il d.g. avesse diffidato alcuno, tra i dirigenti/funzionari di BPVi, dal riferire alcunchè al presidente ZONIN. Anzi, vi sono elementi di segno nettamente contrario, ove si consideri che il teste Balboni ha riferito come, interpellato dallo ZONIN prima che quest'ultimo si incontrasse con Bernardini de Pace, non avesse esitato a riferire al presidente delle operazioni correlate effettuate da tale investitore<sup>161</sup>.

Pertanto, confidare che il presidente potesse restare all'oscuro di una prassi la cui conoscenza era tanto diffusa pare, a dir poco, inverosimile.

Se, poi, si tiene debitamente conto del coinvolgimento nella sottoscrizione di operazioni di capitale finanziato di larga parte dell'imprenditoria vicentina, ovvero di quel contesto produttivo del quale l'imputato era campione, e si consideri, inoltre, che fra i sottoscrittori v'erano amici di vecchia data del giudicabile (e finanche il di lui cognato), non v'è chi non veda come l'ipotesi difensiva di uno ZONIN pressoché unico soggetto ignaro di un fenomeno, per il resto, pressoché notorio, finisca davvero per dissolversi nell'assoluta irrealtà.

In questa prospettiva, quindi, le osservazioni dell'appellante basate sulle dichiarazioni valorizzate dalla difesa ed in precedenza evocate (trattasi, segnatamente, delle deposizioni Cauduro, Tonato, Turco, Piusi), pure

<sup>161</sup>Cfr. dep. Balboni, udienza 4.10.2019, pag. 102.



convergenti nel delineare l'estrema attenzione con la quale il Sorato aveva riservato alla propria persona le interlocuzioni con il presidente, lungi dal dimostrare l'esistenza di un piano orchestrato dal d.g. per "isolare" il presidente stesso, onde poterlo più agevolmente ingannare con riferimento alla questione di vitale importanza del capitale finanziato, trovano ben più agevole spiegazione in una condotta conseguente ad una impostazione degli assetti dirigenziali fortemente gerarchizzata, condotta, peraltro, con ogni probabilità, esasperata dal timore del d.g. di essere "scavalcato" dai vicedirettori.

Ed è proprio in quest'ottica che può trovare agevole spiegazione anche la vicenda delle telefonate (probabilmente, peraltro, trattasi dello stesso episodio) alla quale hanno fatto riferimento la teste Piusi in sede di deposizione e gli interlocutori della citata conversazione intercettata nr. 114, nel senso che una interlocuzione effettuata, con il presidente, alla presenza di terzi e ponendo lo ZONIN a conoscenza del fatto che i più stretti collaboratori del d.g. non avevano fiducia nel loro "capo", avrebbe finito irrimediabilmente per compromettere l'autorevolezza dello stesso d.g. agli occhi del medesimo presidente.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dal GIUSTINI, si è in presenza di un contributo narrativo impropriamente evocato, posto che, a rileggere il relativo passaggio dell'esame, si coglie chiaramente che il propalante intendeva riferirsi alla impossibilità, pena l'immediato allontanamento dalla banca, di investire il CdA della questione del capitale finanziato, in quanto si sarebbe trattato di una iniziativa, peraltro del tutto irrituale, assunta in plateale violazione della "direttiva" secondo la quale il tema in esame non sarebbe dovuto mai emergere formalmente (cfr. verbale udienza 17.6.20220, pag. 32: IMPUTATO GIUSTINI - *Eravamo molto preoccupati della regolarità di questo tipo di operazione, e quindi volevamo essere sicuri che fossimo coperti da Zonin, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.* DIFESA, AVV. MANFREDINI GIOVANNI - *E non ha mai sentito l'esigenza lei, o qualcun altro che aveva queste preoccupazioni, di parlarne apertamente in CdA? Dato che lei continua a dire che il CdA era a conoscenza.* IMPUTATO GIUSTINI - **No, ma ero fuori dalla Banca il giorno dopo.** DIFESA, AVV. MANFREDINI GIOVANNI - *Come?* IMPUTATO GIUSTINI - **Ero fuori dalla Banca il giorno dopo. Questa è un'operatività che doveva rimanere occulta, non**

**dichiarata, non scritta, di cui non si doveva parlare, per cui tutti si nascondevano dietro a formalismo di una comunicazione ufficiale. Per cui, nella sostanza: tutti sapevano, ma formalmente non dovevano esserci comunicazioni ufficiali. Se io ne avessi parlato col Presidente, coi Consiglieri in Consiglio di Amministrazione, il giorno dopo sarei stato messo fuori dalla Banca....").** Non è certo in questo passaggio delle parole del chiamante in correità, quindi, che può trovare sostegno la tesi di un presidente confinato in un ruolo puramente formale ed all'oscuro dell'andamento della gestione dell'istituto di credito vicentino.

Infine, con riferimento alle osservazioni critiche fondate sull'asserita incoerenza della condotta del Sorato e del GIUSTINI (là dove costoro non avrebbero invitato il presidente ad una assunzione di responsabilità) è sufficiente evidenziare, per un verso, che non è certo dalla voce di testimoni (è il caso del teste Angius) che non conoscevano le reali dinamiche della gestione del capitale finanziato in atto, a vari livelli, presso l'istituto, che possono ricavarsi elementi decisivi per comprendere la natura dei rapporti, sul punto, tra il presidente, il d.g. Sorato ed il vicedirettore GIUSTINI (essendosi già detto, peraltro, che i primi due erano soliti incontrarsi riservatamente per discutere delle questioni inerenti all'istituto di credito), mentre assai più convincenti, in proposito, sono le informazioni che si ricavano dalle già evocate intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal medesimo d.g.; e, per altro verso, che è dalla puntuale descrizione degli accadimenti restituita dall'esame del GIUSTINI - il quale ha efficacemente rievocato la surreale situazione creatasi allorquando, il 4.5.2015, si era incontrato con lo ZONIN, in termini che è opportuno, di seguito, riportare integralmente - che si trae la prova dell'effettivo assetto dei rapporti, al vertice dell'istituto, in relazione al delicato tema della gestione dell'operatività illecita: "...PRESIDENTE - Va bene, con questo avrei chiuso le domande della Corte sulla posizione Zigliotto. Adesso volevo passare a esaminare la posizione Zonin, cioè, a parte quello che lei ha già detto in primo grado, se e in base a quali elementi lei sostiene che il dottor Zonin sapesse o partecipasse a determinate scelte, quantomeno, che hanno avuto ricadute su questa vicenda penale sostanzialmente. IMPUTATO GIUSTINI - Presidente, interlocuzione diretta, quindi premetto: Sorato diceva a me e ai capi area e direttori regionali, a Marin, ai Vice Direttori Generali, che Zonin era a

conoscenza di questo tipo di operatività e chi avrebbe dovuto sapere sapeva. Quindi questa è la premessa. [.....] **Quando io, nel periodo finale della mia esperienza in Banca, quindi stiamo parlando del maggio 2015, che successe il 4 maggio del 2015, il 30 aprile del 2015 eravamo a Vicenza io e Piazzetta, fummo chiamati la sera da Sorato che ci disse: "Il Presidente vi vuole far fuori". E noi chiedemmo il perché: "Perché ci vuole far fuori il Presidente?", "Eh, sì, perché in pratica da BCE due cose sono venute fuori": le lettere d'impegno, le bacciate, e poi c'era anche il discorso per quanto riguarda Piazzetta dei fondi. Quindi il Presidente mi ha chiesto: "Ma lei ne sa qualcosa?", e noi gli abbiamo detto: "Ma tu cosa hai risposto?", "Eh, no, che avrei approfondito, che non ero sicuro". Quindi ci ritrovammo io e Piazzetta di fronte a una situazione molto particolare, nel senso che Zonin, che avrebbe dovuto sapere, parlava con Sorato, che sapeva di questo tipo di operatività, e si negavano -secondo quello che ci diceva Sorato- a vicenda la conoscenza dell'operatività. Quindi io chiamai Zonin di fronte a Piazzetta. Io non chiamavo Zonin, semmai mi chiamava lui col cellulare per gli auguri oppure per farmi incontrare dei clienti. Chiamai Zonin e chiesi un appuntamento. Ottenni questo appuntamento per il 4 maggio e, prima di incontrare Zonin, passai da Gronchi, perché ero andato a Roma per il Primo Maggio dai miei, e passai da Firenze la domenica, e poi lunedì incontrai Zonin. E ricordo chiaramente, perché anche fisicamente Zonin mi lo mostrò dicendo, io, scusi, mi portai le carte che dimostravano che era un'operazione diffusa, quindi mi portai gli storni, mi portai Dalla Grana, mi portai le lettere Favrin, quindi andai lì dicendo: "Ma cosa state dicendo voi due?" e Zonin mi disse: "Guardi, dottor Giustini, io non sapevo delle operazioni bacciate (intendendo probabilmente quelle 100 e 100) ma sapevo delle operazioni parziali". E mi fece proprio il cenno così, cioè di arrotondamento per fare acquistare azioni, quindi: ti concedo, non so, 10.000 euro, tu hai bisogno 10.000 euro, te ne do 12.000, 13.000, 14.000 e con quei 3-4.000 euro compri azioni. Davanti a Breganze perché ovviamente ci voleva il testimone. Io sono andato lì, come dire, cercando di capire perché stava succedendo questa cosa e perché dovessi essere fatto fuori dalla Banca. Zonin si presentò con testimone Breganze, e mi**

**afferma in modo chiaro e inappuntabile che lui era a conoscenza delle operazioni, come dire, parziali, non quelle 100 e 100...**

In un contesto basato sulla continua dissimulazione, sull'occultamento dell'operatività illecita, su interlocuzioni, al vertice, "separate" (si è già detto - peraltro anche sulla base delle dichiarazioni del teste Angius - che il d.g. Sorato faceva da "cerniera" tra il presidente ed il resto del management) e, finanche, sulla plateale menzogna, voler arguire l'estraneità dello ZONIN rispetto al fenomeno in esame dalla apparente incoerenza della condotta di protagonisti che tentavano, disperatamente, di ridimensionare le proprie responsabilità, anche a scapito dei colleghi; pretendere che il GIUSTINI - il quale, messo alle strette, si era visto obbligato a richiedere un colloquio con lo ZONIN nella speranza di salvare il proprio posto in BPVi - aggredisse frontalmente il presidente dell'istituto inchiodandolo alle sue responsabilità (e decretando, in tal guisa, il proprio definitivo allontanamento dalla banca), pena l'incoerenza di quanto dal medesimo GIUSTINI poi dichiarato in sede processuale, pare, a questa Corte, davvero insostenibile.

A fortiori, tali considerazioni si impongono con riferimento all'incontro del quale ha riferito il teste Angius nel passaggio della sua deposizione<sup>162</sup> evocato

---

<sup>162</sup> Cfr. dep. Angius, udienza 5.7.2022, pagg. 14-15: DIFESA, AVV. AMBROSETTI - *Lei ricorda chi erano le persone presenti in quell'incontro? TESTIMONE ANGIUS - No, allora guardi, io ho molta fiducia di me stesso, anche perché, ripeto, avevo già ricoperto ruoli importanti, non avevo un ruolo importante in Banca Popolare di Vicenza perché ero, ripeto, un amministratore non esecutivo, tranne un comitato, non facevo parte di niente, però mi reputavo in grado di gestire una situazione; però evidentemente, nel momento in cui io ricevo, tra virgolette, la "confessione" di Cauduro, avviso Zonin, ma avviso anche i due vice presidenti. Il Vice Presidente Breganze mi disse di essere negli Stati Uniti a trovare suo figlio; il Presidente Monorchio non so dove fosse, ma comunque anche lui non era disponibile per farsi trovare a Roma o a Vicenza per discutere la vicenda in quei giorni, penso che fosse fuori sede anche lui. Comunque io per correttezza li avviso immediatamente. E il dottor Zonin poi mi convoca per andare a Roma appunto qualche giorno dopo, credo il venerdì dopo, e incontrare il dottor Giustini e il dottor Piazzetta. Appuntamento alle 7 del mattino per evitare l'improbabile ipotesi di incontrare qualcuno, anche perché comunque la dirigenza di Vicenza raramente frequentava il palazzo della banca di Roma, che invece io frequentavo spesso perché, essendo Presidente di Prestinuova e avendo sede operativa di Banca Nuova anche a Roma ovviamente, stavo lì un tre giorni alla settimana. E quindi ci incontriamo alle 7 del mattino, ci apre la porta la signora Brunì, che era la segretaria della Banca, e incontriamo lo e il Presidente Zonin per una parte e mezzo dell'incontro anche lei, Professore, e prima il dottor Giustini e poi il dottor Piazzetta. Il dottor Giustini ci racconta appunto delle lettere di garanzia; ci disse che erano state condivise appunto col dottor Sorato, o era stata addirittura un'indicazione del dottor Sorato appunto di non produrle. Peraltro, era notorio che il dottor Giustini non avesse un rapporto "idilliaco" (per usare un eufemismo) col dottor Sorato; cioè, se per esempio Sorato e Cauduro erano veramente, almeno per quello che si poteva osservare da noi terzi, soggetti fortemente coesi tra di loro, lo stesso non si poteva dire del direttore Giustini col dottor Sorato. Comunque ci confermò l'esistenza di queste 67 lettere di garanzia e ci confermò l'esistenza di questo primo capitale finanziato. DIFESA, AVV. AMBROSETTI - Circa la conoscenza di questo capitale finanziato, cosa disse il dottor Giustini? TESTIMONE ANGIUS - Disse che ne aveva parlato spesso con Sorato, e che Sorato gli avrebbe detto che di determinate pratiche ne aveva parlato anche col Presidente Zonin. Punto. Però non disse Giustini: 'Presidente, si ricorda? Ne abbiamo parlato con lei di Tizio, di Caio o di*

dalla difesa (cfr. pagg. 54-55 delle "note scritte di discussione"), incontro nel corso del quale, peraltro, secondo detto teste, il chiamante in correità aveva sostenuto, alla presenza anche dello stesso ZONIN, come il Sorato, nel tempo, avesse ripetutamente affermato che il presidente era a conoscenza del fenomeno in esame (e tutto ciò, stando al racconto dello stesso Angius - il quale, in effetti nulla ha riferito sul punto - senza che il predetto ZONIN obiettasse alcunché, circostanza, questa, che pare anch'essa tutt'altro che irrilevante).

In definitiva, ipotizzare, come vorrebbe l'appellante, che l'imputato sia rimasto vittima di una sorta di tradimento da parte del Sorato e dei più stretti collaboratori di quest'ultimo (tradimento, peraltro, pressoché con certezza destinato a venire alla luce, stante la inevitabile, diffusa conoscenza del capitale finanziato all'interno della rete dell'istituto e considerata la protrazione nel tempo, per anni, di tale illecita operatività) costituisce una interpretazione della vicenda radicalmente smentita, sul piano della razionalità e nei termini di minima ragionevolezza, dalla sensata lettura delle complessive emergenze istruttorie, non già da una mera, meccanicistica applicazione di astratti criteri logici.

In effetti, ove si considerino:

- ✓ la natura risalente, pervasiva e sistematica del fenomeno del ricorso all'erogazione di finanziamenti destinati all'acquisto di azioni proprie BPVI (o ad altri rimedi, come le "lettere di impegno al riacquisto"), fenomeno divenuto, nella prospettiva dell'alta dirigenza dell'istituto di credito, man mano che le difficoltà del mercato secondario delle azioni della banca da sporadiche divenivano "strutturali", l'unico rimedio concretamente praticabile, se non per superare tale stato di grave criticità, assicurando la liquidità del titolo e scongiurando il *default* della banca, quantomeno per differirne la manifestazione e, così, procrastinarne gli effetti deflagranti (in un contesto, peraltro, nel quale non si intendeva invertire la rotta rispetto alla

---

*Sempronio'. Però riportò sicuramente che Sorato gli avrebbe detto che di alcune pratiche Zonin era a conoscenza. DIFESA, AVV. AMBROSETTI - Soltanto la dichiarazione di Sorato. TESTIMONE ANGIUS - Giustini riportava la dichiarazione di Sorato. DIFESA, AVV. AMBROSETTI - E riguardo alla generale conoscenza del fenomeno, disse qualcosa Giustini? TESTIMONE ANGIUS - Assolutamente niente. DIFESA, AVV. AMBROSETTI - Circa il fatto che fosse conosciuto da tutto il CdA, del Collegio Sindacale, che fosse un fenomeno ampiamente conosciuto in Banca, disse questo? TESTIMONE ANGIUS - Assolutamente no, Avvocato..."*

politica di espansione territoriale dell'istituto, anche perché ciò avrebbe rivelato la sopravvenuta condizione di difficoltà della banca);

- ✓ le inevitabili implicazioni in tema di omesse decurtazioni e di comunicazioni decettive all'organo di vigilanza di tale metodico ricorso al finanziamento dell'acquisto di azioni proprie (s'è visto, infatti, che le condizioni patrimoniali dell'istituto rendevano indispensabile, per "reperire capitale" onde assicurare il rispetto dei parametri di riferimento, omettere le dovute decurtazioni dal patrimonio di vigilanza degli importi erogati a titolo di finanziamenti destinati all'acquisto di azioni BPVi);
- ✓ il ruolo dall'imputato rivestito in concreto - e, quindi, anche ben al di là della carica formale di mera garanzia in ordine al corretto funzionamento del CdA siccome delineato dalla disciplina di riferimento dettata dalle circolari di Banca d'Italia - nella gestione della banca, caratterizzato da ripetuti sconfinamenti nell'operatività dell'istituto di credito;
- ✓ lo strettissimo legame operativo sussistente tra l'imputato ed il d.g. Sorato, con il quale il primo si incontrava costantemente per essere aggiornato sulle tematiche di rilievo e per preparare le sedute del CdA (davvero emblematico di tale legame, del resto, è quanto dallo stesso Sorato riferito, in tempi non sospetti, al socio Loison Tranquillo, allorché questi lo aveva interpellato circa la conoscenza da parte dello ZONIN della natura "baciata" delle operazioni sottoscritte dal medesimo Loison: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI -...*"E in un'altra occasione lei disse allora: "Rammento bene che lo stesso Sorato mi disse: 'Io non posso neanche andare a fare la pipì senza che Zonin lo sappia' a confermare - dice lei - il controllo che Zonin aveva all'interno della banca". TESTIMONE LOISON TRANQUILLO - È vero anche questo. E se non sbaglio, anche la seconda me l'ha detta durante anche una telefonata. Se non sbaglio."* <sup>163</sup>. Del resto, le conversazioni effettuate dal Sorato ed intercettate dagli investigatori che saranno specificamente richiamate nel paragrafo seguente, ove sottoposte ad una ragionevole lettura, sono assolutamente coerenti con tali conclusioni (ad onta della contraria interpretazione offertane dalla difesa nella memoria conclusiva, là dove, peraltro, ne sono state richiamate solo talune - cfr. memoria conclusiva, pagg. 35 e ss.);

<sup>163</sup> Cfr. dep. Loison, pag. 108.



✓ e, più in generale, il vero e proprio timore reverenziale che la figura dell'imputato ispirava nell'intera dirigenza dell'istituto di credito, l'ipotesi - pure, tenacemente, sostenuta dalla difesa - dell'estraneità del più alto esponente di BPVi rispetto ad un fenomeno di tale portata già si prospetta, alla stregua di una prima valutazione d'insieme, radicalmente infondata e scopertamente difensiva.

Per contro - e specularmente - le effettive modalità di gestione della presidenza da parte del giudicabile finiscono necessariamente per rappresentare, nella peculiare concretezza del caso di specie, sotto il profilo razionale, un dato probatorio a carico di indubbia significazione.

A ben vedere - e concludendo sul punto - attribuire rilievo alla posizione concretamente rivestita dallo ZONIN nella compagine societaria onde comprendere il ruolo svolto da costui nell'operatività delittuosa *sub iudice*, ben lungi dall'essere, come vorrebbe l'appellante<sup>164</sup>, il frutto avvelenato di un grave errore di metodo (quello conseguente ad una cieca, aprioristica e, in quanto tale, inaccettabile applicazione di presunte massime di esperienza, secondo le quali il presidente di una banca "non potrebbe non conoscere" le prassi operative in atto presso la "propria" struttura aziendale o, comunque, alla semplicistica applicazione di comode scorciatoie deduttive), discende, nei dovuti termini di minima ragionevolezza, dalla congiunta valutazione di solide evidenze probatorie. Il fortissimo protagonismo dell'imputato nell'esercizio delle funzioni presidenziali, infatti, è un dato pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria e, quindi, per nulla ancorato, come ancora vorrebbe la difesa, ad elementi incerti, equivoci o, addirittura, a "voci correnti nel pubblico".

Il tribunale, quindi, non è affatto incorso in un corto circuito logico-giuridico; non ha fondato l'efficacia di prova (beninteso indiretta) di tale elemento su una inammissibile (in quanto intrinsecamente fallace) catena di indizi. In un quadro probatorio pure caratterizzato da palpabili resistenze di molti testimoni a fare emergere chiaramente i reali contorni della posizione presidenziale (davvero emblematica di siffatta resistenza è la inverosimile spiegazione offerta a questa Corte dalla teste Piussi - "*stavo scherzando*" - delle affermazioni dalla stessa effettuate nel colloquio intercettato ove, al riparo da orecchie indiscrete, aveva icasticamente definito il presidente

<sup>164</sup> A confutazione di tale, asserita impostazione ha dedicato, da ultimo, parte consistente della discussione - cfr. "note scritte di discussione", pagg. 7-17).

ZONIN come "*monarca assoluto*") sono nondimeno emerse chiare ed inequivoche evidenze del fatto che l'imputato era tutt'altro che un presidente decorativo, bensì fortemente incidente nell'operatività dell'istituto di credito. Pertanto, non può certo fondatamente negarsi il rilievo di tale elemento indiziario.

Senonché, come si dirà di seguito, l'istruttoria dibattimentale ha offerto ulteriori e più consistenti riscontri della fondatezza dell'impostazione d'accusa.

**14.1.4.2.2. La conoscenza da parte dello ZONIN delle operazioni di capitale finanziato e le relative censure difensive (Secondo motivo di appello: paragrafi 3.2, 3.5 e 3.6).**

In effetti, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di verificare la conoscenza, in capo all'imputato, del fenomeno del capitale finanziato non unicamente, in via indiretta, in forza di pur stringenti considerazioni di natura logica inerenti alle modalità di concreto esercizio del ruolo presidenziale, ma anche per effetto di ben più tangibili elementi (elementi che, peraltro, finiscono a loro volta per avvalorare ulteriormente le conclusioni "razionali" testé esposte).

Non solo, infatti, l'imputato, come si avrà modo di ribadire, era pienamente cosciente dello stato di crisi del mercato secondario del titolo di BPVi, ovverosia - va sottolineato ancora una volta - di quella che è risultata la più significativa causa del ricorso al finanziamento degli acquisti del titolo azionario della banca (tanto che la consapevolezza delle ragioni di una così grave difficoltà finisce quasi per implicare, sul piano logico, anche la conoscenza dell'unico rimedio escogitato, ed a lungo attuato, per fronteggiarla); ma vi sono ulteriori, specifiche prove - dirette ed indirette - che il giudicabile fosse pienamente avvertito proprio della prassi delle "operazioni bacciate".

Al riguardo, occorre necessariamente ribadire, onde consentire un corretto apprezzamento di tali emergenze processuali, coerente con il contesto nel quale si collocano i fatti oggetto di prova, che l'operatività dell'istituto di credito relativamente alle operazioni correlate era caratterizzata, verso

l'esterno, da estrema riservatezza, a riprova della assoluta consapevolezza, in capo ai vertici aziendali, della complessiva illiceità della prassi instaurata e, soprattutto, delle sue ricadute di natura penale.


Di qui non solo la decisione di omettere ogni riferimento scritto alla correlazione tra finanziamenti ed azioni (con conseguente ricorso, nelle PEF, alla generica formula di cui s'è detto), ma anche l'adozione di un linguaggio cauto e sorvegliato in occasione delle sedute degli organi collegiali.

Se, infatti, all'interno delle strutture operative della banca (e, in particolare, nell'ambito della rete commerciale dell'istituto di credito, chiamata a collocare le azioni "ad ogni costo", in attuazione delle direttive impartite, per il tramite del GIUSTINI, dal d.g. Sorato), vi era una conoscenza del fenomeno delle "bacciate", al contempo, diffusa ed imprecisa (ai funzionari facendo difetto quella "visione d'insieme" indispensabile per comprendere la vastità del fenomeno ed intuirne tutte le implicazioni), i vertici operativi erano assai attenti ad evitare che, *extra moenia*, potessero filtrare informazioni sul punto. Le dichiarazioni rese in proposito dall'imputato GIUSTINI sono assai chiare e combaciano con quanto già evidenziato, al riguardo, dal primo giudice.

In questa sede, va solo aggiunto che lo stesso imputato PELLEGRINI, nel corso del proprio rinnovato esame, ha avuto modo di precisare come la consapevolezza, in capo al vertice operativo dell'istituto, della illiceità della prassi delle "bacciate" e, comunque, della necessaria deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza fosse fuori discussione.

Questo spiega, ad avviso della Corte, l'adozione di procedure informatiche che, di fatto, impedivano radicalmente che operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie potessero essere "registrate" come tali dal sistema informatico in uso presso BPVi (non esistendo un "codice prodotto" che ne consentisse la individuazione, diversamente da quanto previsto per il "mini aucap" in relazione al quale tale codice era stato appositamente introdotto).

In un contesto connotato da tanto palpabile cautela, quindi, non deve affatto sorprendere la quasi totale assenza di documentazione scritta, ovvero di registrazioni di interventi in sede di organi collegiali, caratterizzati da riferimenti trasparenti alle "operazioni bacciate". Quasi totale assenza, si è detto, giacché in effetti si rinviene qualche significativa eccezione in atti, non a caso rigorosamente circoscritta ai consessi più ristretti e riservati all'alta dirigenza di BPVi. Si veda, sul punto, il già sopra ricordato passaggio della




registrazione audio del Comitato di Direzione 10.11.2014 (pagg. 67-68 della relativa trascrizione sub doc. 110 del P.M.) ove VM8 - GIUSTINI Emanuele, vertice della Divisione Mercati - così replica al d.g. Sorato, alla presenza altresì, fra gli altri, di PIAZZETTA Andrea (vertice della Divisione Finanza), di MARIN Paolo (vertice della Divisione Crediti) e di FAGNANI Antonio (stretto collaboratore dell'assente PELLEGRINI Massimiliano in seno alla da lui capeggiata Direzione Pianificazione e Bilancio, ove il FAGNANI gestiva la Pianificazione Strategica): "VM8: *Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni baciata grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati*".

Si noti, significativamente, che, all'inizio di detto Comitato di Direzione, il d.g. Sorato si era premurato, ad ogni buon conto, di ammonire gli ivi presenti vertici dirigenziali ben selezionati (con particolare riguardo al suo diretto interlocutore Umberto Seretti, direttore generale della controllata siciliana Banca Nuova, che prendeva parte al Comitato in collegamento a distanza dall'isola) circa la necessità assoluta di non lasciar trapelare alcunché all'esterno di quel ristretto consesso: "SAMUELE: *Sì. Io non ho fatto premesse di sorta, ma è chiaro che quello che ci diciamo qui, ovviamente, eh, neanche il tuo cane lo deve sapere, eh. - UMBERTO: Va bene.*" (cfr. pagg. 30-31 trascrizione cit.). Trattasi - come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare nell'ordinanza 18 maggio 2022 - di sollecitazione specificamente finalizzata a garantire che il contenuto dei colloqui che, di lì a poco, avrebbero avuto luogo, sarebbe rimasto patrimonio esclusivo dei partecipanti all'incontro (e, più in generale, per effetto della relativa documentazione, della dirigenza dell'istituto di credito), tant'è vero che più avanti nella registrazione (cfr. sempre pag. 31 trascrizione cit.) il d.g. Sorato esplicitava ancor meglio il concetto: "SAMUELE: *Eh. Già stanno facendo la caccia a chi fa uscire informazioni, perché dicono che sia uno di noi che dà le informazioni ai giornalisti e che dà le informazioni al ... Eh, quindi ... eh ... cerchiamo di non ... di non ... eh ... dare alibi, dare alibi ai consiglieri che dicono che è uno della*

*direzione che dà ... che dà informazioni, perché solo uno della direzione può sapere di questo, di quest'altro e di quell'altro, eh. Mi raccomando! - UMBERTO: D'accordo. - SAMUELE: Bene".*

Ebbene, effettuata tale precisazione "di contesto", osserva questa Corte come, con riferimento al tema della conoscenza, in capo allo ZONIN, della prassi delle "operazioni correlate", fatto salvo il doveroso richiamo alle puntuali osservazioni già svolte, in proposito, dal primo giudice, meriti di essere in primo luogo richiamato il contenuto della deposizione resa dall'ispettore Gatti. In effetti, detto teste, nel rievocare i plurimi colloqui intercorsi con il presidente, sebbene abbia affermato come questi si fosse poi ripetutamente dichiarato all'oscuro del fenomeno del capitale correlato, ha precisato come, in occasione del primo contatto, avvenuto in data 7 maggio 2015, l'imputato avesse sostanzialmente ammesso di essere al corrente di (sia pure sporadici) casi di finanziamento di acquisti di azioni (cfr. dep. Gatti, udienza udienza 26.9.2019, pag. 65 del verbale stenotipico: "*...Perché qui c'è un tema, cioè quando ho avuto modo di discutere con il Presidente Zonin, e ho rappresentato gli elementi che stavano emergendo, la mia impressione fortissima - poi impressione confermata anche dalle verbalizzazioni del Consiglio di Amministrazione, però impressione forte che ho avuto sia nell'occasione del 7 maggio sia negli incontri che ho avuto successivamente - è che il Presidente fosse molto colpito dal fenomeno dei fondi; **cioè, mentre di fronte al fenomeno dei finanziamenti ha cercato sostanzialmente di minimizzare, dicendo: io pensavo che qualche ipotesi del genere ci potesse essere, però, insomma, non di questo... probabilmente c'era, però non era un fatto che mi preoccupava, ritenevo non fosse un fenomeno rilevante, non ho mai avuto elementi per ritenere che fosse rilevante. Glissava, diciamo...***").

Trattasi, com'è evidente, di deposizione di assoluto rilievo tanto per la fonte da cui promana (trattandosi di soggetto di indiscutibile attendibilità, in considerazione del ruolo ricoperto e, quindi, dell'estraneità rispetto alle dinamiche interne all'istituto vicentino), quanto per l'eclatante portata del suo contenuto, sostanzialmente equiparabile ad una sorta di confessione stragiudiziale. Del resto, del tutto coerenti con le dichiarazioni del teste Gatti sono i ricordi del di lui collega Manni, il quale, presente al citato colloquio, ha rievocato l'incontro in questione riferendo che l'imputato, alla



532

rappresentazione del dirimente problema dei finanziamenti correlati, aveva replicato, senza scomporsi eccessivamente, che anche altre banche operavano in tal senso (*"...Il Presidente non colse un po' il livello di serietà di questo fenomeno e mi ricordo che disse, una cosa che mi ricordo che disse: **ma tanto lo fanno anche altre... so che lo fanno anche altre banche. E la cosa finì lì, la discussione finì lì su questi finanziamenti, diciamo, correlati...**"*<sup>165</sup>). Non può sorprendere, quindi, che l'imputato, il quale, in sede di interrogatorio, aveva ammesso che Gatti gli aveva segnalato, nel corso del colloquio, l'emersione di un importo di operazioni finanziate *"importante"*<sup>166</sup>, in sede processuale abbia poi negato la circostanza, esplicitamente limitando l'oggetto dell'interlocuzione con l'ispettore al tema dei fondi esteri e delle lettere di impegno<sup>167</sup>.

Del tutto convergenti con le suddette dichiarazioni, poi, sono le prove costituite dagli esiti di intercettazione delle comunicazioni telefoniche intrattenute dal d.g. Sorato, conversazioni dal tenore davvero inequivoco e dalla sicura capacità probatoria, solo a considerare che il direttore generale, allorché era sottoposto a captazione, era solito impiegare anche una utenza intestata a terzi<sup>168</sup>, donde l'impossibilità di ipotizzare, con un minimo di fondamento, che costui, sospettando di essere intercettato, callidamente intendesse coinvolgere il presidente per "alleggerire" la propria posizione.

---

<sup>165</sup> cfr. dep. Manni, udienza, 26.10.2019, pag. 65.

<sup>166</sup> cfr. verbale interrogatorio Zonin 24.3.2017, pag. 6

<sup>167</sup> cfr. dichiarazioni spontanee Zonin, udienza, 25.6.2020, pag. 9: *"Sul punto, voglio fare un'ultima precisazione. Sovente ho ascoltato domande rivolte ai testimoni in ordine a quali fossero le mie preoccupazioni principali, quando sono stato portato a conoscenza delle note vicende. In specie, più volte è stato domandato se io fossi preoccupato della scoperta delle cosiddette operazioni baciato. A tale riguardo, al fine di sgombrare ogni dubbio, posso confermare che le mie preoccupazioni riguardarono non tanto il fenomeno del capitale finanziato, ma quello delle lettere di garanzia e dei fondi di investimento lussemburghesi. E ciò dovuto semplicemente al fatto che dapprima nel colloquio con il dottor Caoduro e poi in quello con il dottor Gatti, furono questi i due temi di allarme che mi vennero segnalati: lettere di garanzia e fondi lussemburghesi. Il problema delle operazioni, espressione fino all'aprile 2015 a me sostanzialmente sconosciuto, è venuto emergendo baciato solamente nei mesi successivi, quando l'audit, nella persona del dottor Bozeglav, iniziò a relazionare al C.d.A. in merito alle numerose operazioni di capitale finanziato, quindi dopo il 7 maggio 2015. È solo questa la ragione per cui nel mese di aprile non mi preoccupai più di tanto del fenomeno del capitale finanziato, e ciò perché, in realtà, il fenomeno non era ancora emerso. Questo però non significa che non me ne preoccupassi, perché ne ero già a conoscenza. Nulla sapevo, infatti, di tale operatività..."*

<sup>168</sup> Trattasi delle conversazioni intercorse con Lizza, Gennarelli e Cisco, effettuate con l'utenza intestata a Del Cengio Mirco, utenza che Clara Cisco aveva consegnato al Sorato e da questi utilizzata per eludere le investigazioni- cfr. sul punto, quanto riportato a pag. 636 della sentenza impugnata.

Assolutamente significativo, innanzitutto, è il colloquio intrattenuto il 31.8.2015, di cui al progressivo nr. 459 (cfr. pagg. 24 e ss. dell'elaborato di trascrizione) che, di seguito, si riporta nei passaggi più significativi:

**V.M.2 (Sorato) No, ma che... che Zonin... che Zonin sapesse, lo sapeva...**

**V.M.1(Pacileo) Oh!**

**V.M.2 (Sorato) ...perché glielo dicevo io, e lui continuava a dirmi: "Ma, direttore, non si fasci la testa prima di romperla!". E ho detto: "Va beh, e allora"...**

[.....]

**V.M.2 (Sorato): lo... io sento... io sento che una buona parte di questi, quelli pensanti, ovviamente, mi sono ancora vicini e sanno benissimo che Zonin fa il furbo, no? Poi ci sono, ovviamente, i servi muti, quelli che ovviamente vogliono un po'...**

Ma altrettanto importanti, per la loro attitudine dimostrativa sul punto, sono i seguenti colloqui n.ri 300, 610, 845, 1570, 1587, intercorsi, rispettivamente, con la segretaria di Zonin, Lizza Camilla, con il consigliere Cavalieri, con Marco Vigolo, con Clara Cisco e con Antonio Gennarelli, commercialista dello stesso Sorato:

Progr. 300 del 7.9.2015 pag. 526 con Camilla Lizza:

**Sorato Sì, sì, sì. Infatti. Cioè, non solo lui (nds Zonin) sapeva, ma era lui che impostava le cose, era lui che diceva come fare gli aumenti di capitale. Secondo te io gli aumenti di capitale me li facevo da solo? Cioè, ero io che decidevo di dare il 20 per cento, il 100 per cento in più o di dare...? Ma figurati, dai!**

Progr. 610 del 2.9.2015 pag 36 con Luciano Cavalieri:

**Samuele : Si portava... si portava in consiglio di amministrazione tutto, sai cosa vuol dire?, tutto. Non solo, ma, come tu ben sai, io al presidente dicevo tutto. Cioè...**


**Luciano Sì, lo so.**

**Samuele ...anche di più. Anche di più. Anche di più, no? Ecco. Quindi... Ed era lui che mi diceva quello che bisognava portare e quello che non bisognava portare, quello che bisognava fare, quello che bisognava dire, no? Il rapporto quello era, no?**

**Luciano Eh.**

**Samuele Bene. Di punto in bianco nessuno sa più niente, tutti...**

**Luciano No, infatti questo...**



*Samuele ...tutti meravigliati come se, bah!... Erano lì, e si parlava di che cosa, in consiglio? Si parlava del tempo? Si parlava dei quadri? Si parlava delle mostre?*

*Progr. 845 del 6.9.2015 pag 44 ss con Mirco Vigolo:*

*Mirco ...per spiegarti. Nel senso che il passaggio che... che ti riguarda è proprio che... che Zonin ha scaricato tutta la colpa su di te...*

*Samuele Sì. Ma su... ha fatto il mio nome o ha parlato (inc. voci sovrapposte)?*

*Mirco No, no, management.*

*Samuele Eh.*

*Mirco Ha parlato del management precedente.*

*Samuele Eh.*

*Mirco Nel senso che ha detto che il consiglio di amministrazione, se avesse saputo, non avrebbe mai autorizzato una roba di questo genere.*

*Samuele (Ride). Sì, perché loro giocavano a Burraco in consiglio, hai capito? Eh!*

*Mirco E ti assi... e ti assicuro che c'è stata la platea che ha cominciato a mugugnare, come dire: sì! (Si schiarisce la voce). Zonin non ne è uscito molto bene, nel senso che... l'applauso, che di solito è sempre caldo, è stato...*

*Samuele Eh.*

*Mirco ...molto freddo nei suoi confronti. E...*

*Samuele Ecco, ma dopo i commenti... i commenti dei dipendenti quali sono stati?*

*Mirco No, no, tu... tutti nessuno crede. Ma proprio nessuno ci crede che Zonin non sapesse nulla. Infatti, ti dico, ho guardato proprio le facce di tutti i dipendenti...*

*Samuele Mmh.*

*Mirco (Si schiarisce la voce) ...appena ha parlato Zonin, che ha detto una roba del genere, tutti si sono guardati scrollando la testa. Come dire: "Va beh, è troppo facile scaricare sempre, però sappiamo benissimo che è impossibile!"*

*Samuele Almeno fosse stato zitto!*


*Mirco Difatti, ha fatto proprio una caduta di stile.*

*Samuele Eh. Eh.*

*Mirco Quindi... dicendo che lui va a testa alta, che lui e il consiglio sanno di aver fatto sempre le cose fatte benissimo. Cioè...*

*Samuele Mmh.*

*Mirco Cioè, stai dicendo adesso tutto quello che hai esattamente detto il contrario fino a due mesi fa. E va beh, ho detto (ride), vai a testa alta (si schiarisce la voce). Io non ci andrei (inc. voci sovrapposte).*



535



**Samuele** Cioè non vo...non voleva la trasformazione in S.p.a...

**Mirco** Esatto.

**Samuele** ...non voleva la quotazione in Borsa...

**Mirco** Bravo.

**Samuele** ...non voleva ridurre il valore delle azioni, non voleva fare bilanci in perdita, no? Eh, eh.

**Mirco** Adesso invece, tutte le robe migliori in assoluto. Quindi...

**Samuele** Insomma, ma questo veramente è da... è da ricovero, eh, è da ricovero.

**Mirco** Sì, sì, ma... (si schiarisce la voce).

**Samuele** lo ho cominciato a litigare con lui perché ascoltavo quello che diceva la B.C.E., di ridurre il valore delle azioni, di cominciare a svalutare gli avviamenti, di cominciare a fare accantonamenti...

**Mirco** Mmh.

**Samuele** Ho detto: "Dobbiamo sbrigarci di andare in Borsa, perché sennò qui le azioni non vengono negoziate".

**Mirco** Certo.

**Samuele** "Dobbiamo sbrigarci a trasformarci in S.p.a.". Lui l'unica cosa che aveva in testa era la fondazione.

**Mirco** Eh sì. Eh sì.

**Samuele** Eh, che si voleva... voleva farsi la sua fondazione, con in suoi stipendi ottimi, farsi ancora i cazzi suoi, no? Eh...

**Mirco** Esatto, e comandare ancora all'oscuro di tutto.

**Samuele** Eh.

**Mirco** ...Alla fine, quindi...

**Samuele** Sì, ma adesso, scusami, ma già... e nessuno lo ferma, nessuno gli dice, per esempio, che la deve smettere di usare il personale della banca per le sue aziende? Cioè, nessuno gli dice che deve smetterla, che quando fa gli eventi con i cavalieri del lavoro chiama la Girardello, chiama l'addetto stampa, chiama l'autista della banca? Quelle lì sono robe sue, no?

**Mirco** Sì, sì. Eh, ma...

**Samuele** Cioè, e lui continua a fare il padre padrone della banca e viene a dirmi che non sapeva nulla?!

**Mirco** Ma infatti. Ma guarda che nessuno ci crede, anche perché tutti stiamo aspettando che entro fine anno se ne vada. Nel senso che pare che entro fine anno lui lasci. E sarebbe l'unica cosa che in questo momento ci può tranquillizzare, sinceramente. Quindi...

Progr. n 1570 del 18.9.2015 pag. 540 con Clara Cisco:

*Samuele* :Se... se la banca entrava nei fondi di Palladio Finanziaria, entrava in Cattolica, entrava in eccetera eccetera eccetera, no? Bene. E Zonin era scettico di fare affari con Meneguzzo, però dice: "Facciamo la cena. Bene – dice - poi vedrà Sorato cosa fare e cosa non fare". Bene. Durante la cena Meneguzzo ha detto: "Eventualmente – dice – facciamo... è sufficiente una lettera come quella dell'altra volta". E Zonin ha detto: "No, no – dice - dottore, se lei è d'accordo non servono queste lettere, perché basta una stretta di mano tra gentiluomini". Quindi, e lui non sapeva delle lettere?!

*Clara*: **Appunto. E quindi, voglio dire, non sono neanche state citate e non c'è il problema. Però almeno, hai capito?, son contenta perché ho potuto dire la mia posizione.**

Progr. n 1587 del 18.9.2015 pag. 62 con Antonio Gennarelli:

*Samuele* Ma eravamo... Allora, io ho un cliente disposto a testimoniare che abbiamo parlato di una lettera, ovviamente non impegnativa, di una lettera a... nel corso di una cena.

V.M. (Ride).

*Samuele* E... (ride) e Zonin ha detto, a questo cliente che dice: "Samuele, quando vuoi io vengo", no?, Zonin ha detto "No, no, tra gentiluomini basta una stretta di mano, non... non servono le lettere".

Da tali colloqui, invero, si coglie lo strettissimo legame operativo tra il d.g. Sorato ed il presidente Zonin e si desume la conoscenza, in capo a quest'ultimo, del capitale finanziato. Se è vero, infatti, che in tali conversazioni non è dato riscontrare un riferimento esplicito alle operazioni correlate, è assolutamente evidente che, in una fase nella quale l'operatività illecita era stata svelata, anche se non se ne conoscevano ancora pienamente ampiezza ed implicazioni, era proprio al suddetto fenomeno che, con ogni evidenza, alludeva il Sorato nel corso di detti colloqui (in taluni dei quali, peraltro, erano effettuati diretti riferimenti alle lettere di impegno oppure ai finanziamenti deliberati dal CdA, ovvero sia ad aspetti essenziali della complessiva attuazione della prassi delle "bacciate"). Ad avvalorare l'attitudine dimostrativa di tali conversazioni, poi, è anche la circostanza, tutt'altro che trascurabile, costituita dal fatto che la conoscenza delle problematiche in esame da parte dello ZONIN non era solo affermata dal Sorato ma era riscontrata altresì dalle reazioni adesive degli interlocutori di quest'ultimo, tutti ben consapevoli delle dinamiche operative della banca.

Un ulteriore, assai significativo, colloquio intrattenuto dal Sorato, poi, è quello, nr. progr. 271 del 6.9.2015, intercorso, ancora, col commercialista Gennarelli, in occasione del quale non solo venivano ribaditi gli strettissimi legami intercorsi tra il d.g. ed il presidente di BPVi, ma l'interlocutore del Sorato, chiaramente assai bene avvertito di quale fosse il reale assetto dei rapporti tra le due figure di vertice dell'istituto, effettuava un esplicito riferimento ad un patto di reciproca "non aggressione" "stipulato" tra i due. Di seguito i passaggi più significativi (cfr. pagg. 510 e ss. dell'elaborato di trascrizione):

[...]

Samuele *...se questo continua a rompermi i coglioni...*

Antonio Sì.

Samuele *...eh... vorrei uscire con una dichiarazione molto pacata...*

Antonio Sì.

Samuele *...che insomma... che è abbastanza ovvia, no?, dove non solo lui sapeva (risatina), ma era lui che impostava, era lui che dava le direttive.*

Antonio Mmh, mmh.

Samuele *E al management e al consiglio di amministrazione.*

Antonio Sì.

Samuele *Cioè, ma... ma lo sanno anche i sassi, no? Quindi, che vada a dire che lui non sapeva nulla e che avrebbe bloccato le operazioni, insomma, che lo chieda... Allora avrebbe dovuto bloccare tutti quanti i suoi amici, no? Avrebbe dovuto bloccare tante cose che, insomma, sappiamo tutti, no? Eh!*

Antonio *Mmh. Ma infatti. Lì bisogna capire adesso se questo si ferma, se adesso va avanti, se ci saranno altri articoli, perché è un articolo... per carità, fa effetto a chi conta poco, no?*

Samuele Sì, sì.

Antonio *Cioè, al di là della... della, tra virgolette, immagine, così, che loro vogliono diciamo rendere negativa, no?...*

Samuele Mmh.

Antonio ...quella nei tuoi confronti... anche perché non fanno nomi, ma parlano del management che non c'è più, no?

Samuele Mmh.

**Antonio** Però chi conosce veramente come sono andate le cose, e sono tanti, e soprattutto i principali azionisti, è chiaro che i commenti, perché te li dico io di un paio con cui ho parlato oggi, sono proprio commenti della serie: questo è l'ultimo... l'ultimo grido che mi rimane. L'ultimo proprio... possibilità di dire qualcosa...

Samuele Mmh.

**Antonio** ...perché sputtanato come si è sputtanato, perché lui va in giro e lo offendono e gli tirano le monetine; probabilmente in questa città il peso di questo sputtanamento lui lo sente molto.

Samuele Sì, sì, sì. Sì, sì...

**Antonio** Hai capito? Quindi ci sta anche che lui a un certo punto dica: "Io non c'entro... noi non c'entriamo niente, anzi, figuratevi se sapevamo che queste erano le modalità con cui si facevano gli aumenti di capitale, se noi lo sapevamo... se avessimo saputo non avremmo mai deliberato in tal senso", no? Quindi non ci crede nessuno. Le persone impor... che sanno le cose, non ci credono. Cosa vuoi, qui sai...

[.....]

**Antonio** Comunque questo... questo, forse, vedi, perché purtroppo bisogna sempre fare i conti col rovescio della medaglia, no?... Lui questa... questa affermazione qua la pagherà cara, perché nel patto che aveva stipulato con te, che c'era una...


Samuele Sì, sì, ma infatti, ma infatti.

**Antonio** ...una reciproca condizione di non... cioè, come dire?, di non aggressione, no?...

[...]

**Antonio** Eh, adesso, siccome doveva darsi un tono e assumere una sorta di difensiva nei confronti dei dipendenti, no?, ecco, allora ecco che salta fuori 'sta cosa che lui non c'entra un cazzo. Ma non ci crede nessuno, Samuele, non ci crede nessuno...

[...]

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of several sweeping, interconnected lines that form a complex, abstract shape.

Di analogo rilievo probatorio, anche perché assolutamente coerente con le parole del d.g. Sorato, è pure il contenuto della conversazione n. progr. 34 del 21.9.2015 intercorsa tra il sindaco Laura Piusi ed il consigliere Nicola Tognana (cfr. pagg. 587 e ss. dell'elaborato di trascrizione):

".....

*Laura No! E poi non si sapeva niente? Guarda che se parla Sorato qui viene giù...*

*Nicola Infatti io, guarda...*

*Laura ...viene giù la cattedrale di...*

*Nicola Di Vicenza!*

*Laura ...di Monte Berico!*

*Nicola Eh, io sono tanto preoccupato, sai, sono tanto preoccupato.*

*Laura Sì, sì, sì.*

*Nicola Soprattutto... soprattutto, magari dico qualcosa di sbagliato, ma sono preoccupato per Zonin, perché Zonin ne esce in una maniera drammatica, Se l'altro gli dice: "Guardi che io ero autorizzato perché mi aveva firmato questo, mi aveva firmato quello, mi aveva firmato quell'altro", io non lo so cosa viene fuori proprio dal punto di vista umano. Laura Eh, eh, eh, eh!*

*Nicola Perché tutti questi azionisti che dicevano... lui gli diceva: "La fiducia", eccetera eccetera...*

*Laura Sì, sì.*

*Nicola ...ma se sapeva tutto...*

*Laura No, ma scusa un attimo... no, ma scusa un attimo: come faceva a non sapere, uno che ha governato come un monarca assoluto...*

*Nicola Certo.*

*Laura ...fino all'altro giorno, eh!*

*Nicola Ma guarda, non è me che devi con... non è me che devi convincere...*

*Laura Eh, sì (ride)!*

*Nicola ...il vero ragionamento è che se c'è qualcuno di credibile, più di uno...*

*Laura Sì...*

*Nicola ...e potrebbero essere tre, eh...*

*Laura Sì...*

*Nicola ...a caso, ma potrebbero essere anche di più di tre, eh...*

*Laura Sì, sì, sì, sì, eh.*

*Nicola ...potrebbero essere anche più di tre, cioè, veramente è un disastro, voglio dire.*

*Laura Sì, no, ma, voglio dire, questi... questo Cattelan qua... cioè, non puoi dire che non è... -Con tutte queste robe... fai uno più uno... e questo è uno che non sarà mica stato portato dal... da Sorato, no?, all'insaputa di tutti!*

Nicola Certo, certo, hai ragione.

Laura Guarda! No, sai qual è il guaio? E' che o si sa... se si salva lui ci salviamo tutti...

Nicola E sennò andiamo giù tutti.

Laura ...e sennò sprofondiamo tutti. Non vorrei però che si salvasse lui e sprofondassimo tutti.

Nicola Beh, la vedo veramente difficile, francamente. A meno che...

Laura (Ride) Però...

Nicola A meno che Sorato non dice che sapevano tutto i consiglieri e non sapeva niente il presidente.

Laura Eh sì (ride).

Nicola Però... però vuol dire che veramente è un santo, insomma, se dice una roba di questo genere, insomma.

Laura (Ride) Sì, sì!

Nicola Potrebbe essere un santo, non lo so, non lo so.

Laura Sì, sì, sì. O pagato bene (ride).

Nicola (Ride).

Laura Va beh, dai. Bon, ci aggiorniamo.

Sul punto, va doverosamente precisato che la Piusi, nel corso dell'escussione innanzi a questa Corte, chiamata a fornire delucidazioni con riferimento a tale colloquio, ha giustificato l'espressione con la quale aveva escluso che il presidente potesse essere all'oscuro del fenomeno del capitale finanziato (**"No, ma scusa un attimo... no, ma scusa un attimo: come faceva a non sapere, uno che ha governato come un monarca assoluto.."**) sostenendo che si era trattato di una semplice "battuta" e soggiungendo che, al contrario, a suo giudizio, ZONIN era una "vittima". Sennonchè, la spiegazione delle proprie parole offerta dalla teste è tutt'altro che convincente, ove si presti la dovuta attenzione al complessivo tenore del colloquio. Si trattava, infatti, di una allarmante vicenda, ancora tutta in divenire e che, peraltro, aveva immediate implicazioni anche per la posizione dei singoli consiglieri. Davvero significativo è il passaggio del colloquio in cui la medesima Piusi affermava: **No, sai qual è il guaio? E' che o si sa... se si salva lui ci salviamo tutti... sennò sprofondiamo tutti. Non vorrei però che si salvasse lui e sprofondassimo tutti.."**), essendosi in presenza di affermazione che, a ben vedere, fornisce una corretta chiave di lettura delle dichiarazioni rese dalla teste e, più in generale - ed è bene ribadirlo

ancora una volta - dell'atteggiamento tenuto da molti membri del CdA e del Collegio Sindacale nel corso delle rispettive escussioni (ivi comprese quelle rese in sede di rinnovazione istruttoria), sistematicamente improntato alla negazione della conoscenza, in capo ai predetti, non solo del fenomeno del capitale finanziato ma anche di elementi che potessero costituire segnali di allarme in tal senso.

Inoltre, merita di essere evocata, in quanto anch'essa contenente chiari riferimenti allo stretto rapporto intercorrente tra il d.g. Sorato ed il presidente ZONIN nella conduzione dell'istituto di credito, anche con riferimento al fenomeno del capitale finanziato, la conversazione n. 153 del 25.8.2015 (riportata a pag. 227 e ss. della perizia di trascrizione) tra Zigliotto Giuseppe il suo commercialista, Luigi Bocca, nel corso della quale i due commentavano sarcasticamente l'atteggiamento "negazionista" assunto da Zonin in relazione alle irregolarità accertate in sede ispettiva ed alludevano esplicitamente al potere di "ricatto" del Sorato nei confronti del presidente:

"....

*"Pippo È una cosa che giustamente tutti sanno, tutti si fanno il sorrisetto, ma a quel punto, sai, o hai delle...*

*Gigi No, no...*

*Pippo ...delle prove in mano...*

*Gigi Beh, prove...*

*Pippo E l'unico che ha delle prove però è Sorato.*

*Gigi Mmh mmh.*

*Pippo lo Sorato domani lo vedo a mezzogiorno.*

*Gigi Certo.*

*Pippo Perché? Perché Sorato fino a oggi, ti spiego...*

*Gigi Eh.*

*Pippo ...è stato... ha coperto un po' il presidente, perché non aveva l'azione di responsabilità.*

*Gigi Sì.*

*Pippo Mi ha chiamato ieri sera Sorato...*

*Gigi Mmh mmh.*

*Pippo ...che è andato... è andato ieri, era a Vicenza, a casa, dove ha la residenza a Vicenza, e ha trovato una racco... un avviso di giacenza.*

*Gigi Sì.*

*Pippo* È andato a ritirare la raccomandata in Posta e s'è trovato l'azione di responsabilità, partita il 14 di agosto dalla banca a firma di Iorio.

*Gigi* Sì, ma chi è che la delibe... e chi è che l'ha deliberata?

*Pippo* Iorio. No, il C.d.A....

*Gigi* Ma come fa?

*Pippo* ...ha deliberato, attenzione...

*Gigi* Eh.

*Pippo* Il C.d.A. ha deliberato... è stato un C.d.A. che aveva deciso di non fare azione di responsabilità, perché non c'erano elementi a sufficienza.

*Gigi* Sì, questo me lo ricordavo, mi avevi detto.

*Pippo* E lo stesso con C.d.A. di fine luglio, che io non ero presente ma che comunque... è quello che ero assente io...

*Gigi* Ah ah.

*Pippo* ...il quale, cos'ha fatto, questo C.d.A.? Ha detto: "Diamo mandato comunque al direttore generale, nel caso saltassero fuori elementi che dimostrino una responsabilità da parte dei vecchi consi... ehm... dirigenti, di azioni, eccetera, di poter eventualmente iniziare un'azione di responsabilità". Quindi si delegava il consigliere delegato a valutare. Tu capisci che in tutti i casi dire di no a una cosa del genere era, come dire, (inc. voci sovrapposte)...

*Gigi* No, non puoi farlo. Non puoi farlo.

*Pippo* ...dargli un mandato però vuol dire dargli un mandato aperto, cosa che lui di fatto ha realizzato. Questo secondo me, attenzione, però è più a discapito di Zonin...

*Gigi* Eh sì.

*Pippo* ...perché adesso Sorato infatti dice: "Ma allora (inc. voci sovrapposte)"...

*Gigi* Ma, cioè, o sono d'accordo e transano, ed è tutta una manfrina, sennò.. sennò...

*Pippo* **No, no. Prima Sorato era d'accordo che sarebbe stato coperto. Adesso invece si trova il culo scoperto.**

*Gigi* **No, ma è l'unico mo... l'unico modo, che anch'io ci riflettevo in questo periodo, perché il presidente, diciamo così, ne esca indenne, di non fare l'azione di responsabilità a chi poi... perché è l'unica persona che dopo può metterlo in... in difficoltà. Quindi...**

*Pippo* Mmh. ....

*Pippo* Solo che ieri mi ha chiamato Sorato, eh...

*Gigi* Sì.

*Pippo* ...e m'ha chiesto di incontrarmi perché adesso dice: "Fino a oggi mi avevano lasciato fuori e quindi"...

*Gigi* Mmh mmh.



Pippo ..."stavo buono. Adesso, se è così, non sto più buono". Allora voglio capire cosa intende per "non sto più buono", capito? Ecco, anche 'sto qua, perché fino a oggi ha tutto... ha brontolato, ma ha sempre coperto il presidente....".

Ebbene, a tali elementi di prova, assai significativi e chiaramente convergenti con le pregnanti dichiarazioni rese dal teste Gatti ed in precedenza richiamate, sono venute a saldarsi le coerenti propalazioni del coimputato GIUSTINI. In effetti, in sede di esame, costui ha ribadito quanto "anticipato" nel memoriale circa la piena consapevolezza del fenomeno in esame da parte del presidente, ripercorrendo diffusamente tali "anticipazioni" e convincentemente replicando alle obiezioni mossegli, al riguardo, in sede di controesame.

Per un inquadramento generale del contributo dichiarativo offerto dal predetto con riferimento alla posizione ZONIN è opportuno richiamare l'incipit dell'esame del propalante:

*"...PRESIDENTE – Va bene, con questo avrei chiuso le domande della Corte sulla posizione Zigliotto. Adesso volevo passare a esaminare la posizione Zonin, cioè, a parte quello che lei ha già detto in primo grado, se e in base a quali elementi lei sostiene che il dottor Zonin sapesse o partecipasse a determinate scelte, quantomeno, che hanno avuto ricadute su questa vicenda penale sostanzialmente. IMPUTATO GIUSTINI – Presidente, interlocuzione diretta, quindi premetto: Sorato diceva a me e ai capi area e direttori regionali, a Marin, ai Vice Direttori Generali, che Zonin era a conoscenza di questo tipo di operatività e chi avrebbe dovuto sapere sapeva. Quindi questa è la premessa. Interlocuzione diretta con Zonin sulle operazioni bacciate l'ho avuta, è stata sporadica: l'ho avuta sulla questione Coffa, che era un imprenditore siciliano, che si è presentato a Vicenza per ottenere un affidamento, dicendo 'lo con questo affidamento, non so se 4 o 5 milioni, compro 2 milioni di azioni', 2 milioni di euro di ammontare di azioni. Il Presidente, prima di entrare, mi disse che la persona era poco affidabile perché parlava, quindi io dissi a questo Coffa: 'Non ce ne abbiamo più di azioni'; poi il Presidente in Consiglio di Amministrazione, prima che iniziasse il Consiglio di Amministrazione, questa cosa è stata registrata, mi chiese lumi e io gli dissi appunto cosa avevo riferito a Coffa, e che quindi lui era d'accordo nel non procedere con questa operazione. Quindi questo è l'episodio chiaro con Zonin. Quando io, nel periodo finale della mia esperienza in Banca, quindi stiamo parlando del maggio 2015, che successe il 4 maggio del 2015, il 30 aprile del 2015 eravamo a Vicenza io e Piazzetta, fummo chiamati la sera da Sorato che ci disse: "Il Presidente vi vuole far fuori". E noi chiedemmo il perché: "Perché ci vuole far fuori il Presidente?", "Eh, sì, perché in pratica da BCE due cose sono*

venute fuori": le lettere d'impegno, le bacciate, e poi c'era anche il discorso per quanto riguarda Piazzetta dei fondi. Quindi il Presidente mi ha chiesto: "Ma lei ne sa qualcosa?", e noi gli abbiamo detto: "Ma tu cosa hai risposto?", "Eh, no, che avrei approfondito, che non ero sicuro".<sup>169</sup> Quindi ci ritrovammo io e Piazzetta di fronte a una situazione molto particolare, nel senso che Zonin, che avrebbe dovuto sapere, parlava con Sorato, che sapeva di questo tipo di operatività, e si negavano -secondo quello che ci diceva Sorato- a vicenda la conoscenza dell'operatività. Quindi io chiamai Zonin di fronte a Piazzetta. Io non chiamavo Zonin, semmai mi chiamava lui col cellulare per gli auguri oppure per farmi incontrare dei clienti. Chiamai Zonin e chiesi un appuntamento. Ottenni questo appuntamento per il 4 maggio e, prima di incontrare Zonin, passai da Gronchi, perché ero andato a Roma per il Primo Maggio dai miei, e passai da Firenze la domenica, e poi lunedì incontrai Zonin. **E ricordo chiaramente, perché anche fisicamente Zonin mi lo mostrò dicendo, io, scusi, mi portai le carte che dimostravano che era un'operazione diffusa, quindi mi portai gli storni, mi portai Dalla Grana, mi portai le lettere Favrin, quindi andai lì dicendo: "Ma cosa state dicendo voi due?" e Zonin mi disse: "Guardi, dottor Giustini, io non sapevo delle operazioni bacciate (intendendo probabilmente quelle 100 e 100) ma sapevo delle operazioni parziali". E mi fece proprio il cenno così, cioè di arrotondamento per fare acquistare azioni, quindi: ti concedo, non so, 10.000 euro, tu hai bisogno 10.000 euro, te ne do 12.000, 13.000, 14.000 e con quei 3-4.000 euro compri azioni. Davanti a Breganze perché ovviamente ci voleva il testimone. Io sono andato lì, come dire, cercando di capire perché stava succedendo questa cosa e perché dovessi essere fatto fuori dalla Banca. Zonin si presentò con testimone Breganze, e mi affermò in modo chiaro e inappuntabile che lui era a conoscenza delle operazioni, come dire, parziali, non quelle 100 e 100. Ma poi, andando in corso nelle udienze di primo grado, sempre sentendo questi audio in CdA, ma Sorato ne parlava di queste operazioni parziali al CdA. Abbiamo fatto sentire due audio in cui proprio Sorato diceva, sempre usando lo stesso termine: "azioni appiccate ai mutui", quindi ai finanziamenti. Quindi anche nel corso del primo grado io ho avuto la conferma che Sorato**

<sup>169</sup> Significative, sul punto, sono le dichiarazioni già rese dal GIUSTINI nel corso del dibattimento di primo grado: IMPUTATO GIUSTINI – Parlandone con BCE, dalla BCE aveva saputo che c'erano questi problemi. Ah, il presidente ha detto questo, e tu cosa hai detto? Che non ne sapevo, che dovevo approfondire con voi. E io gli ho detto, cioè gli abbiamo detto... veramente era il teatro dell'assurdo, cioè una persona che sa dice ad un'altra che sa che è successo questo e poi quell'altro che risponde si volta e dice: no, ma io non ne so niente.....[...]. IMPUTATO GIUSTINI – Da Sorato. E quindi, se lei considera il contesto in cui ci muovevamo, veramente era una scena pirandelliana. Va beh, comunque passo da Gronchi, a Firenze, tornando su a Milano, e chiedo consiglio a Gronchi, con avevo un buon rapporto, e gli dico: la scena è questa, uno che sapeva dice ad un altro se sapeva e l'altro che sapeva diceva di non sapere; che faccio, come mi comporto?

gliene parlasse a Zonin di questo tipo di operatività. Poi, se il regista dell'operatività fosse Sorato e un'operatività avallata da Zonin o il contrario, questo non glielo so dire perché comunque erano discorsi che facevano tra loro. Sicuramente Zonin ne era a conoscenza.

PRESIDENTE – Vuole aggiungere altro su questo? IMPUTATO GIUSTINI – Su Zonin? PRESIDENTE – Sulla posizione Zonin, sì, in questo momento. IMPUTATO GIUSTINI – L'ultima cosa. Anche in tema di lettere, sentendo questi audio, a un certo punto il Presidente, perché anche queste lettere d'impegno che sicuramente non hanno avuto una diffusione così ampia come le correlate e le bacciate, quindi ho ascoltato un CdA in cui c'era un cliente della Popolare Alto Adige che voleva in qualche modo vendere le proprie azioni; la Popolare Alto Adige, e quindi la Banca, gli prometteva e gli garantiva verbalmente l'impegno a venderle, e Zonin dice a tutto il CdA: "Fattelo mettere per iscritto". Quindi ha consigliato a questo cliente esattamente la stessa prassi che utilizzavamo noi per quanto riguarda le lettere d'impegno. E questo in qualche modo mi ha fatto intuire che anche sulle lettere Zonin fosse a conoscenza di questa prassi. PRESIDENTE – Poi lei ha parlato sempre nel suo memoriale della conoscenza, secondo lei, di Zonin anche di tutte le problematiche del mercato secondario, giusto? IMPUTATO GIUSTINI – Sì, sì. PRESIDENTE – E anche della rilevanza di questo fenomeno, di questo problema. IMPUTATO GIUSTINI – Zonin diceva proprio che era un problema drammatico per la Banca e che, se non fossimo riusciti, se la Banca non fosse riuscita a gestirlo, la Banca avrebbe chiuso. Questo in CdA, quindi anche questo è stato ascoltato in primo grado..."

Significative, poi, sono anche le risposte che il proponente ha fornito alle domande rivoltegli dal suo legale:

[...] DIFESA, AVV. MIUCCI – Il Presidente Zonin interveniva rispetto ai soci e rispetto a questa problematica, che mi pare di capire sempre più esasperata, del ritardo nell'evasione delle domande di cessione? IMPUTATO GIUSTINI – Il Presidente Zonin è intervenuto puntualmente chiedendo varie cose: primo, 'convincete i soci a non vendere'. Mi ricordo che se la prese anche con i consiglieri di amministrazione che andavano da lui a dire: 'Ci stanno questi soci che vogliono vendere, dobbiamo evadere la richiesta'. E in un incontro in Palazzo Thiene, prima in Consiglio di Amministrazione fece una premessa, poi a Palazzo Thiene riprese questi consiglieri proprio per dire: 'Voi dovrete difendere la Banca, convincete i soci a non vendere, non venite qua a chiedermi di evadere le loro richieste di vendita'. Questo lo chiedeva in primis ai consiglieri, soprattutto di Vicenza Nord, e lo chiedeva poi alle aree, perché lui incontrava le aree e le direzioni regionali, e gli chiedeva: 'Guardate che la Banca è buona, siamo su un buon territorio, il valore dell'azione è congruo, dovete convincerli a non richiedere una cessione. Se poi, diceva, questi clienti hanno bisogno di liquidità, finanziateli'. Quindi, come dire: un fenomeno di bacciate ex post, per cui una persona voleva vendere 100.000 euro di azioni perché



*aveva un problema, ad esempio, di salute, e allora il Presidente chiedeva di finanziarlo, quindi diceva: 'invece di fargli vendere le azioni, finanziate questi 100.000 euro. DIFESA, AVV. MIUCCI – Lei c'era, e quindi ha vissuto, lei si ritrova con quanto dichiarato dall'Imputato Zonin circa una sua presenza non operativa, a tratti sporadica, in Banca, di rappresentanza? Si ritrova con questo ruolo di Zonin? IMPUTATO GIUSTINI – È particolare, che io sono l'ultimo arrivato in Banca perché sono arrivato a fine 2007, fare questo, che io debba dire che il Presidente era il vero Amministratore Delegato della Banca. Quindi questa è una cosa particolare, no? Nel senso che tutti sapevano che il Presidente interveniva su qualunque decisione importante in Banca, qualunque: non c'era una delibera di Consiglio di Amministrazione che non passasse sotto il suo vaglio. Il Presidente era presente, era presente nei gangli organizzativi. Sorato non muoveva un dito senza che il Presidente sapesse. I consigli di amministrazione venivano condotti e guidati da Zonin. Quindi, voglio dire, io dico quello che ho visto: io ho visto organigrammi della Banca che non potevano essere deliberati, se il Presidente non li avesse convalidati e non li avesse visti. Ovviamente questa è una mia posizione che ho cercato anche di oggettivare con dei documenti perché, se no, sarebbe la mia posizione contro la posizione di altri quattro cinque Imputati. Purtroppo sono dovuto andare a fare le analisi, andare a tirare fuori i documenti per comprovare quello che sto dicendo..".*

Tanto premesso, e passando ad analizzare più nel dettaglio le propalazioni complessivamente rese del GIUSTINI (nel memoriale a sua firma e nel corso dell'esame), va precisato come questi abbia dichiarato che il presidente non solo era perfettamente a conoscenza della **prassi dello "svuotafondo"** ma che la sosteneva apertamente, trattandosi di rimedio funzionale a "fare mercato, ovvero a consentire al socio la possibilità di vendere le azioni in quanto, in difetto, nessuno avrebbe più avuto fiducia nella Banca, bloccando la crescita degli impieghi e le operazioni straordinarie di acquisizione di Banche/Sportelli" (cfr. memoriale citato, pag. 31) ed ha precisato che, a decorrere dal 2012, tale prassi era divenuta indispensabile, poiché il titolo BPVi aveva cessato di aumentare di valore, era stata interrotta la erogazione del dividendo e, infine, le vendite finalizzate a monetizzare il controvalore delle azioni della banca erano divenute frequenti (posto che, in una fase di crisi economico-finanziaria generale, l'azione dell'istituto era uno dei pochi strumenti finanziari ad avere conservato valore). E, a conferma della consapevolezza del coimputato ZONIN in merito alla correlazione tra azioni della banca e finanziamenti, sotto varie forme, il GIUSTINI ha prodotto (in



allegato al memoriale, con numerazione da 4.2.1 a 4.2.8) ulteriori documenti costituiti, segnatamente:

- ✓ da comunicazioni dalle quali si ricavava la conoscenza da parte dello ZONIN della vicenda Dalla Grana e della risposta - concordata tra il collegio sindacale e la funzione di Compliance - fornita a costui (allegato 4.2.1);
- ✓ da comunicazioni attestati la conoscenza in capo allo stesso ZONIN della richiesta di vendita di azioni da parte di un socio - tale Lanzi Remo - poi prontamente "tacitato" a seguito della missiva da costui inviata all'attenzione del presidente (all. 4.2.2);
- ✓ dalla comunicazione epistolare indirizzata al presidente da un altro socio - tale Bosello Sandro - nella quale questi lamentava la mancata evasione della richiesta di vendita delle azioni, esplicitamente denunciando l'illiquidità del titolo ("*....adesso mi trovo con 30.000 euro di vostri titoli che, nonostante le assicurazioni a parole, sono di fatto un capitale non liquido...*"- allegato 4.2.3);
- ✓ da comunicazioni mail attestanti il coinvolgimento della presidenza (la mail di riferimento risulta inoltrata alla segretaria di ZONIN, Lizza Camilla) nelle operazioni di vendita di azioni ad un gruppo imprenditoriale (Franza) che, nonostante fosse in grave difficoltà, la banca continuava a finanziare (allegato 4.2.4);
- ✓ dalla "denuncia" del presidente dell'Adusbef, Lannutti, pubblicata sul *social network* Twitter, in data 30.10.2014 (evidentemente derivante dalle dichiarazioni dei soci pubblicate sui quotidiani in ordine ai finanziamenti in cambio dell'acquisto di azioni, posto che l'articolo a firma Gatti pubblicato da "*Il Sole 24 Ore*", come s'è detto, risale al precedente 27.10.2014): "*Popolare di Vicenza, immarcescibile Zonin, si guadagnerà una denuncia per il reato di estorsione?*", denuncia inoltrata dalla segreteria al Presidente e, successivamente, su disposizione dello stesso ZONIN, trasmessa dalla segreteria all'avv. Ambrosetti (allegato 4.2.5);
- ✓ da ulteriori sollecitazioni alla vendita di azioni provenienti da soci (Prevedello- allegato 4.2.6; Cestaro-Moretto - allegato 4.2.7), in un caso con comunicazione di vera e propria azione legale e con la precisazione che la banca aveva concesso finanziamenti a fronte della mancata vendita delle azioni (doc. 4.2.7.);

- ✓ dalla traccia del discorso rivolto al personale in occasione delle festività natalizie 2014 nel quale era palese il riferimento alla difficoltà nella evasione delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai soci e si precisava: "se poi qualche socio avesse necessità urgenti la Banca gli è sicuramente vicina..."- allegato 4.2.8).

Del resto, a fugare qualsivoglia perplessità sul punto e a confermare quanto sostenuto dal chiamante in correità in ordine alla piena conoscenza della prassi dello "svuotafondo" in capo al presidente è decisivo il richiamo alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in occasione dell'interrogatorio investigativo 22.3.2017 (prodotto dal P.M. all'udienza dell'11.6.2020 e acquisito ex art. 513 c.p.p.), là dove ZONIN pur dichiarando di non essere in grado di "descrivere esattamente l'andamento del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE nel corso dei vari anni" (cfr. verbale interrogatorio 22.3.2017, pag. 4) ha chiaramente ammesso di essere a conoscenza delle relative problematiche, per essere stato informato proprio da Sorato ("...è capitato che Sorato mi abbia dato informato dell'andamento del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE in occasione dei colloqui che, nel corso del tempo, ho avuto periodicamente con il medesimo...Preciso che non mi occupavo dell'andamento e della gestione del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE"), soggiungendo di essere perfettamente consapevole dei risvolti dell'andamento del fondo con riferimento proprio al tema del patrimonio di vigilanza ("...tuttavia, ero interessato all'entità dell'utilizzo del FONDO in quanto, come detto, comportava effetti negativi sul patrimonio e sul bilancio della banca...").

Inoltre, il GIUSTINI, come s'è visto, ha esplicitamente affermato la piena consapevolezza, da parte del presidente, del fenomeno **del capitale finanziato**. In effetti - ha precisato il proपालante - ZONIN era cosciente non solo, come detto, dell'andamento ciclico del mercato secondario e dei ritardi/problemi relativi all'evasione delle richieste di vendita delle azioni (e, sul punto, il dichiarante ha richiamato e prodotto<sup>170</sup> lettere di reclamo dei soci, con la precisazione che in una di tali missive - segnatamente, quella del socio Grillo Mario Umberto - oltre ad evidenziarsi le forti contraddizioni tra il successo dell'aumento di capitale e le difficoltà del mercato secondario, si poneva l'accento anche sulla sopravvalutazione del prezzo dell'azione,

<sup>170</sup> In allegato al memoriale, dalla produzione sub 4.3.1. a quella sub 4.3.13.

richiamandosi, sul punto, il severo giudizio consegnato alla stampa dal noto economista Zingales), ma anche - e specificamente - dell'erogazione di "finanziamenti correlati" avendo egli raccolto, in proposito, dichiarazioni ammissive dal coimputato nelle seguenti occasioni, nelle quali aveva direttamente affrontato con ZONIN tale argomento.

Trattasi, segnatamente:

- ✓ dell'interlocuzione relativa alla richiesta dell'imprenditore siciliano Coffa (interlocuzione specificamente affrontata nella sentenza di primo grado e ricostruita dal GIUSTINI in termini coerenti con la lettura dell'episodio offerta dal primo giudice e della quale si tratterà anche più oltre);
- ✓ dell'incontro avvenuto il 4.5.2015, alla presenza del vicepresidente Breganze - il quale, dal canto suo, nel corso della propria escussione all'udienza del 24.6.2022, come si accennava, ha negato di conservare memoria di tale importante incontro, a di poco sorprendentemente, ove si consideri il grave frangente in cui esso aveva avuto luogo. Ebbene, in occasione di tale interlocuzione - ha precisato il GIUSTINI - il presidente aveva ammesso di essere a conoscenza del fenomeno del finanziamento dell'acquisto di azioni, sia pure limitando detta conoscenza alle sole "baciatoe parziali";
- ✓ del colloquio intrattenuto durante un intervallo dell'udienza 5.6.2019 del processo di primo grado, allorquando lo ZONIN, mentre si trovavano nell'automobile condotta dal coimputato ZIGLIOTTO, aveva ribadito di essere stato a conoscenza delle sole "baciatoe parziali".

Infine, anche con riferimento alla prassi consistita nel rilascio delle **lettere di impegno**, il GIUSTINI ha affermato di avere acquisto contezza della piena consapevolezza, in capo al coimputato, della prassi di ricorrere a tale "strumento" per convincere i potenziali acquirenti delle azioni dell'istituto a rilevare titoli della banca, là dove ha evocato l'audio della seduta di CdA del 5.11.2013 nel corso della quale lo ZONIN aveva riferito di aver consigliato ad un suo amico, nonché socio della Popolare Alto Adige, di farsi rilasciare una lettera di tale natura. A ben vedere, il mero ascolto di tale audio (e, così, la lettura della relativa trascrizione) non offre conforto, in termini di certezza, rispetto alle dichiarazioni del GIUSTINI, in quanto il passaggio evocato, anche per la sua brevità, è suscettibile di non univoca lettura, poiché non implica necessariamente un implicito riferimento alla prassi, invalsa presso BPVi, del ricorso alle vere e proprie lettere di impegno (cfr. pag. 8 della relativa

trascrizione: "...Quando comincia il passaparola della crisi hai finito. hai finito. La banca popolare dell'Alto Adige - conosciamo un azionista, giusto? Un socio non compra le azioni. Adesso fanno la fusione perché pensano che con due debolezze non fanno e allora gli ha detto ma per marzo glielo compriamo e allora è venuto da me questo qua e mi ha detto per marzo me le comprano e allora dice cosa vuoi aspetto qualche mese. E allora ho detto fattelo mettere per iscritto. Ha detto: ci provo. Se vuoi scommetto che non le mettono niente. Questa è la Banca Popolare dell'Alto Adige. Perché il problema vale per tutti ma ricordatevi che vale anche per noi....". In teoria (nel solco di quanto suggerito dalla difesa), infatti, si potrebbero spiegare le parole proferite, nel frangente, dall'imputato come un semplice, generico suggerimento a farsi assicurare per iscritto che il problema si sarebbe risolto nei tempi (brevi) che i responsabili della banca altoatesina avevano prospettato al cliente. Peraltro, va precisato che quella proposta dal chiamante in correttezza è una lettura del senso delle affermazioni dello ZONIN non certo azzardata, sicuramente non smentita dal dato documentale e che, anzi, ove doverosamente interpretata alla luce del contesto complessivo del discorso in cui si inserisce (i passaggi della registrazione immediatamente precedenti riguardano, come si è visto, il pericolo che il "passaparola" tra i soci possa generare la crisi e, quindi, in sostanza, dare l'avvio ad una vendita in massa delle azioni della banca), appare davvero quella più convincente, tenuto peraltro conto del fatto che la descrizione del meccanismo effettuata dall'imputato (ovverosia richiedere un impegno "scritto") ben si attaglia al sistema delle "lettere di impegno" invalso proprio presso BPVI. Ove poi si consideri che trattasi di interpretazione che trova significativo riscontro nelle già citate conversazioni intercettate nn.ri 1587 e 1570 intrattenute dal d.g. (nelle quali, come s'è visto, è parimenti evocata la conoscenza in capo all'imputato delle lettere di impegno) deve necessariamente convenirsi nel senso della assoluta ragionevolezza della lettura della vicenda proposta dal chiamante in correttezza.

Sul punto, va precisato, per sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, che è certamente vero che lo stesso GIUSTINI, come evidenziato dalla difesa dello ZONIN (cfr. pag. 26 delle note relative alla "rinnovazione istruttoria"), con riferimento alle "lettere di impegno", ha dichiarato, in sede di rinnovazione istruttoria, che non aveva avuto "percezione che il Presidente fosse a conoscenza di queste lettere". Nondimeno, come può agevolmente



arguirsi dalla lettura del relativo passaggio dell'esame dello stesso GIUSTINI<sup>171</sup>, trattasi di affermazione che, ben lungi dal contraddire quanto

<sup>171</sup> DIFESA, AVV. MIUCCI – Zonin ha dichiarato di non aver mai avuto conoscenza dell'esistenza di lettere d'impegno; le risulta questo? IMPUTATO GIUSTINI – Io l'unica cosa sulle lettere d'impegno, diciamo, prima che uscissero le lettere d'impegno con la BCE, quindi chi ha dato le lettere d'impegno alla BCE, se è stata richiesta dal Presidente, quindi evito questo ultimo frangente; l'unica evidenza che Zonin fosse a conoscenza di queste lettere d'impegno era relativa alla lettera Palladio Finanziaria per un'operazione che ha gestito direttamente Sorato con la Palladio Finanziaria. Quindi io comunque complessivamente non avevo percezione che il Presidente fosse a conoscenza di queste lettere. DIFESA, AVV. MIUCCI – Presidente, prima il dottor Giustini ha fatto riferimento su questo tema a un audio del CdA del 5 novembre 2013. Se ritiene la Corte, siccome rileva sul punto, questa Difesa potrebbe far ascoltare questo audio breve che, lo specifico, trattasi di un audio depositato nell'ambito del documento 664 dei Pubblici Ministeri. Il documento 664 dei Pubblici Ministeri riporta, oltre a una chiavetta sd, anche un Word, dov'è indicato, che è intitolato "Prospetto riepilogativo dei files audio rilevanti", contenuti sulle schede sd, quindi sulle registrazioni di CdA e mi pare anche uno o due comitati di controllo. C'è un'indicazione specifica della scheda sd e del file, e quindi faccio riferimento alla scheda sd 6 file 31, CdA del 5 novembre 2013. Il mio minutaggio di interesse da 2.12.10 e 2.13.15. PRESIDENTE – La domanda su quale argomento verte? DIFESA, AVV. MIUCCI – La domanda è sul fatto che sia questo riferimento cui faceva appunto cenno il dottor Giustini, quando parlava di questo fatto, di Zonin e dell'intervento su un socio di Popolare Alto Adige. PRESIDENTE – Sul socio di? DIFESA, AVV. MIUCCI – Popolare Alto Adige. Lettere d'impegno. Volevo chiedere conferma di questo. DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Presidente, non c'è opposizione, lo sentiamo molto volentieri. Io chiederei poi che venisse trascritto, che quella paginetta lì venisse trascritta perché è molto importante per la Difesa Zonin. È una pagina, dura 1 minuto questo punto qui, l'ho ascoltato, per cui non c'è nessuna opposizione per sentirlo adesso. PRESIDENTE – Visto che c'è la sua adesione, sentiamo. Sulla trascrizione poi... DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Anche la trascrizione informale, se volete la faccio io e la esibisco, tanto è 1 minuto o 2. PRESIDENTE – Va bene, d'accordo. DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Ascoltiamolo, ascoltiamolo. PRESIDENTE – Però vorrei trovare anche qualche limite a questo esame della Difesa. DIFESA, AVV. MIUCCI – Mi scusi, Presidente, non ho sentito. PRESIDENTE – No, nel senso che mi sembrano argomenti più di pertinenza della Procura questi. DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, no, ma ne facevamo cenno nel nostro memoriale che lei ha seguito, e dunque era per riprendere proprio quel memoriale. PRESIDENTE – Comunque ascoltiamo, mi sembra che ci sia un interesse allargato, e l'ascoltiamo. Ce lo fa sentire lei, quindi, giusto? DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, Presidente. Chiedo scusa, mi siedo. PRESIDENTE – No, no, si sieda, anzi, se volete star seduti tutti. [Si procede all'ascolto in aula del frammento audio riprodotto dall'Avv. Miucci: "Presidente Zonin - Poi sulla governance per attirare investitori di un certo rilievo noi finiamo..., o prima o dopo finiamo in crisi. Quando comincia il passaparola della crisi, hai finito, hai finito. La Banca Popolare dell'Alto Adige... conosciamo un azionista, giusto? Un socio, e... non compra le azioni. Adesso vanno in fusione perché pensano che con tutte le debolezze non fanno. Allora gli ha detto: 'Mah, per marzo glielo compriamo'. E allora è venuto da me questo qua e dice: 'Sai, per marzo me le comprano', e allora dice: 'Cosa vuoi? Aspetto un qualche mese'. E allora ho detto: 'Fattelo mettere per iscritto'. Ha detto: 'Ci provo'. Se vuoi, scommetto che non rimettono niente. Questa è la Banca Popolare dell'Alto Adige. Perché il problema vale per tutti, ma ricordatevi che vale anche per..."] DIFESA, AVV. MIUCCI – Faceva riferimento a questo? PRESIDENTE – Chi è che parla? DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì. Chi parla? Sì, sì. IMPUTATO GIUSTINI – Parla Zonin in un Consiglio di Amministrazione e fa riferimento a un amico, socio della Popolare Alto Adige, a cui è stato promesso dalla Banca di evadere la sua richiesta di vendita delle azioni. E Zonin suggerisce al socio di farselo mettere per iscritto con una lettera d'impegno tale e quale a quella che facevamo noi nei confronti dei soci. Quindi ovviamente da questo audio emerge la possibilità che Zonin fosse stato allineato da Sorato anche sulle lettere d'impegno. DIFESA, AVV. MIUCCI – Le faccio un'ultima domanda. Zonin ha avuto un ruolo nella fase post-ispezione? IMPUTATO GIUSTINI – Diciamo che Zonin è stato la persona che, almeno per quanto mi riguarda, ha chiesto la mia esclusione dalla Banca, come ha chiesto l'esclusione dalla Banca di Piazzetta, perché dopo quell'incontro del 4 maggio del 2015 io ho avuto complete rassicurazioni da Zonin tramite Angius e Falchi che il mio problema, cioè il problema delle baciato, non era rilevante. I problemi erano le lettere d'impegno e i fondi. E mi dissero di stare tranquillo, che non dovevo preoccuparmi; tant'è che io, credo, nella settimana tra il 10 e il 20 maggio sono andato con Zonin a inaugurare la filiale di Lecce della Banca. Dopodiché, per qualche discontinuità che non conosco, è stato deciso, mi ha chiamato Cauduro e mi ha detto di rimanere a casa. Quindi, in

dal medesimo proponente riferito in relazione al citato *file* audio 5.11.2013, delinea unicamente quale fosse la consapevolezza di costui con riferimento a tale questione ed al coinvolgimento, sul punto, del presidente, al momento dell'esercizio della vicepresidenza di BPVi (e, indirettamente, vale a confermare l'attendibilità della fonte).

Ebbene, con riferimento al complessivo contributo dichiarativo offerto dal coimputato GIUSTINI, si è in presenza di dichiarazioni che, ben lungi dal poter essere sbrigativamente derubricate al rango di "*vacue suggestioni*" (così nelle "*note scritte di discussione*", pag. 68), convergono nel ribadire la conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno del "capitale correlato".

Trattasi di dichiarazioni precise, oltre che corroborate dal pertinente richiamo ad elementi documentali, taluni dei quali - ad onta delle considerazioni difensive, che, in senso contrario, ne hanno sostenuto la inconsistenza probatoria (cfr. note scritte relative alla rinnovazione dibattimentale, pagg. 19 e ss.) - sono, come s'è visto, di obiettiva significazione.

D'altra parte - e trattasi di profilo che, ad avviso di questa Corte, è bene che sia costantemente tenuto presente per non smarrire la "dimensione sistemica" del fenomeno dei finanziamenti correlati e, quindi, non compromettere l'esatta comprensione della complessa vicenda in esame - la crisi del mercato secondario del titolo BPVi aveva inevitabili, immediate ricadute anche sulla determinazione del valore dell'azione (il cui deprezzamento avrebbe ineluttabilmente aggravato tale crisi) e, ove non contrastata con ogni mezzo, avrebbe compromesso non solo l'immagine della banca, ma anche la sua capacità di porsi, secondo la visione strategica perseguita tenacemente da ZONIN (in passato addirittura in controtendenza rispetto alla più realistica prospettiva della dirigenza di BPVi - cfr. deposizione Gronchi), come "struttura aggregante", in grado di ampliare ulteriormente la propria dimensione territoriale (in termini di diffusione degli "sportelli" nel territorio nazionale) e di accreditarsi come gruppo bancario di primaria importanza.

In altri termini, il ricorso al capitale finanziato, la crisi del mercato secondario, la sopravvalutazione del prezzo del titolo (sostenuta anche attraverso piani

---

qualche modo sono stato estromesso dalla Banca. Ma in quel frangente lì, con l'uscita di Sorato, era sicuramente Zonin che guidava la Banca. DIFESA, AVV. MIUCCI - Grazie, Presidente. Io non ho altre domande.



industriali del tutto irrealistici) altro non sono, nella concretezza della vicenda sub iudice, che diverse "sfaccettature" di un medesimo fenomeno, con l'ulteriore conseguenza che parlare della prassi dello "svuotafondo" e del ricorso alle lettere di impegno significa null'altro che riferirsi ad alcuni aspetti specifici del più generale problema dei finanziamenti correlati.

Ed è proprio tenendo a mente tale "dimensione sistemica" che debbono vagliarsi le propalazioni del GIUSTINI, onde poterne adeguatamente cogliere la reale, complessiva capacità dimostrativa.

A tali rilevanti dati probatori, poi, si aggiungono gli ulteriori elementi, già puntualmente valorizzati dal primo giudice, in quanto indici sintomatici di una conoscenza effettiva del capitale finanziato e della sua diffusione da parte dello ZONIN e, segnatamente:

- ✓ i rapporti dell'imputato con svariati soci titolari di partecipazioni di rilievo con BPVi e la conoscenza delle operazioni finanziate da costoro effettuate (è il caso di Bernardini de Pace, di Donata Irneri, dei fratelli Ravazzolo, di Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon, di Giovanni Roncato), ovvero dell'esistenza di lettere di impegno al riacquisto, come nel caso di Renè Caovilla (cfr. sentenza impugnata, pagg. 614-624);
- ✓ il coinvolgimento dello ZONIN nella vicenda della richiesta di conclusione di operazione "baciata" avanzata dall'imprenditore catanese Riccardo Coffa (cfr. sentenza impugnata, pagg. 624-626), ovverosia della vicenda evocata anche dal propalante GIUSTINI;
- ✓ gli stretti rapporti intercorrenti tra lo ZONIN e il gestore *private* della filiale di Contrà Porti, Roberto Rizzi, ovverosia il più attivo promotore di operazioni "bacciate" (cfr. sentenza gravata, pagg. 626-628);
- ✓ il contenuto di alcuni messaggi SMS intercorsi tra i vertici operativi della banca ed inerenti proprio ad alcune operazioni correlate <sup>172</sup>;

---

<sup>172</sup> Si riporta, sul punto, quanto precisato, a pag. 637 della sentenza impugnata: "...Un ulteriore riscontro della piena attendibilità delle affermazioni fatte da Sorato sul coinvolgimento di Zonin nelle operazioni di capitale finanziato è costituito dagli sms inviati da Marin e Giustini a Sorato in cui i due dirigenti sollecitano il benessere del presidente su alcune operazioni correlate.

Il doc 653, il messaggio di testo inviato il 27.9.2011 da Marin a Sorato "ricordati di massaggiare il presidente per le pratiche di oggi in C.d.A. - quelle su acquisto valori mobiliari .. Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni".

Si tratta di operazioni di finanziamento correlato deliberate dal C.d.A. della banca in data 27.9.2011 (cfr. teste di p.g. Tavilla, udienza del 20.1.2020).

Il doc. 654 è un messaggio inviato da Giustini a Sorato in 13.12.2011 in cui il vicedirettore scrive "il presidente sta arrivando bisogna parlargli di Dalla Rovere e Cattaneo 10".

- ✓ la consapevole, fattiva partecipazione dell'imputato alla pianificazione dell'aumento di capitale 2014 (caratterizzata, come s'è detto, dalla sistematica violazione della disciplina per il collocamento dei titoli), partecipazione, peraltro, che aveva visto lo ZONIN significativamente intervenire nel CdA del 4.3.2014 a sostegno delle irregolari modalità di raccolta delle adesioni, posto che il predetto, nell'occasione, aveva sostenuto la necessità di tenere nascosta l'attività di preventivo contatto dei potenziali investitori, onde rispettare formalmente il principio dell'effettività della iniziativa del cliente (la già citata registrazione audio della seduta, invero, documenta la pronuncia della frase "*Noi chiederemo alla Consob e alla Banca d'Italia di approvare, quando. Un po' prima, intanto si fa formazione sulla rete, **che non devono parlare**, devono spiegare bene come...*"). Nel corso della medesima seduta, peraltro, il d.g. Sorato aveva illustrato la possibilità del ricorso al *time-deposit* per consentire la sottoscrizione dell'aumento di capitale;
- ✓ la gestione dell'allontanamento di Sorato, "ricompensato" con un lauto emolumento, gestione ragionevolmente interpretata dal primo giudice - sulla scorta, peraltro, di coerenti esiti di intercettazione (il riferimento è alla già citata conversazione Piusi-Tognana), dai quali si ricava come una tale interpretazione fosse diffusa tra soggetti collocati in posizioni di notevole responsabilità all'interno dello stesso istituto di credito e, quindi, "informati sui fatti" - quale espressione dell'intendimento dell'imputato di "comprare il silenzio" del direttore generale (cfr. sentenza gravata, pagg. 606 e ss). Peraltro, non può non sottolinearsi come le modalità di gestione dell'allontanamento del Sorato, come visto lautamente "premiato" per la sua fallimentare gestione, si differenzino significativamente anche da quelle poi adottate dall'istituto di credito per il ben più sommario allontanamento dei vicedirettori GIUSTINI e PIAZZETTA e, questo, senza che possa essere soltanto la differenza di "rango" tra costoro a giustificare tale diversità di "registro";

---

*Orbene, il teste di p.g. Tavilla ha ricordato che Ambrogio e Francesco dalla Rovere il 20.12.2011 ottennero rispettivamente un finanziamento da 13 milioni e 6,5 milioni di euro utilizzati per acquisto azioni. Lorenzo Cattaneo acquistò in pari data €10 milioni di azioni con finanziamento destinato a acquisto valori mobiliari.*

*Il doc 655 è un sms inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 "Ti ricordo Ziliotto da parlarne al pres per il fido da farsi sulla sua finanziaria"; il riferimento è all'operazione di acquisto azioni effettuata da Zeta srl....."*



- ✓ l'inerzia del giudicabile tanto a fronte delle dimissioni di Antonio Villa quanto a seguito della denuncia effettuata, dal socio Dalla Grana, in occasione dell'assemblea del 26.4.2014 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 628-632).

A ciò deve aggiungersi la ricezione, da parte dell'imputato, di missive anonime (trattasi dei documenti 650, 651 e 652 della produzione del P.M., dettagliatamente richiamati a pag. 631 della sentenza impugnata) nelle quali il fenomeno era oggetto di denuncia, anche assai esplicita (è il caso, in particolare, della lettera dell'11.3.2014 - doc. 651, su cui v. più ampiamente *infra* - nella quale il ricorso sistematico al finanziamento per l'acquisto di azioni, anche in occasione dell'aumento di capitale, era stigmatizzato in modo plateale ed accompagnato da riferimenti a condotte quasi "estorsive"; ma anche il documento 652 è di inequivoco tenore sul punto).

In definitiva, si è in presenza di una sequela di elementi, di natura logica e rappresentativa, che, oltre ad essere tutti coerenti (tanto nella loro specifica significazione, quanto ove debitamente sottoposti a congiunta valutazione) con la effettiva consapevolezza, da parte del giudicabile, del ricorso alla "strategia" del capitale finanziato, sono poi convergenti con le più puntuali e specifiche evidenze costituite, con riferimento a tale *thema probandum*, dalle evocate dichiarazioni del teste Gatti, dagli esiti dell'attività di intercettazione telefonica di cui s'è detto, oltre che delle già citate provalazioni del coimputato GIUSTINI (le quali ultime - va precisato - costituiscono, in proposito, una significativa prova diretta, avendo trovato plurimi riscontri esterni individualizzanti proprio in tali ulteriori dati probatori).

\*\*\*\*\*

Ebbene, a fronte di tale sequela di convergenti e concludenti elementi, le obiezioni difensive, volte a sostenere che l'imputato non avrebbe neppure avuto contezza, ancor prima che del "capitale finanziato", finanche della esistenza dei relativi "indici di allarme", appaiono, quindi, radicalmente insostenibili, in quanto fondate, nell'ambito di una lettura volutamente "parcellizzata" del compendio probatorio, sulla valorizzazione di singole emergenze istruttorie che, per un verso, sono del tutto inidonee a smentire le considerazioni sin qui svolte, in ordine alla posizione dell'imputato, sulla base di una razionale lettura d'insieme del panorama delle evidenze

disponibili; e, per altro verso - ed in ogni caso - sono anche di intrinseca, assai limitata capacità dimostrativa.

Ciò, a ben vedere, esimerebbe dal considerarle specificamente.

Senonché, ragioni di completezza ne rendono opportuna una analisi dettagliata.

In particolare, la difesa, sub 3.2, ha sostenuto l'inconsapevolezza di siffatti indici sintomatici sul rilievo, nell'ordine:

- ✓ dell'inerzia degli organi di controllo - e, in particolare dell'Audit - tale da avere impedito all'imputato, al pari dei membri del CdA, di cogliere segnali di allarme del fenomeno del capitale finanziato. A sostegno di tale impostazione, l'appellante ha richiamato le deposizioni dei testi Domenichelli, Zanconato, Gatti, Manni, Bozeglav, Esposito, Ferrante, Pilan, Graziosi, Cudiz (cfr. atto di appello paragrafo 3.2, lett.a).

Ora, non v'è chi non veda come si sia in presenza di considerazioni del tutto inidonee ad inficiare la evidente capacità dimostrativa degli elementi valorizzati dal primo giudice (ai quali - non va trascurato - si saldano le circostanziate accuse del coimputato GIUSTINI), trattandosi di obiezioni scarsamente significative, anche per la loro assai limitata consistenza intrinseca.

Con riferimento all'inerzia degli organi di controllo, infatti, è decisivo osservare che è proprio la accertata ingerenza dello ZONIN nella gestione operativa della banca, per il tramite del d.g. Sorato ed in forza di una pacificamente accertata sinergia gestionale tra i due, a rendere sostanzialmente irrilevanti, "a monte", le considerazioni difensive predette. Era dalle sistematiche interlocuzioni che l'imputato intratteneva con il d.g. Sorato (alle quali ha fatto cenno lo stesso imputato nel corso del già citato interrogatorio 22.3.2017), infatti, che il primo acquisiva le informazioni che gli consentivano di "prendere il polso" della banca (ovverosia di monitorare quale fosse la reale situazione dell'istituto di credito, specie sotto i profili finanziario e patrimoniale) e, quindi, di partecipare attivamente (attraverso la condivisione con il d.g. Sorato delle relative iniziative) alla politica d'impresa, come si è in precedenza evidenziato.

Donde lo scarso interesse - se non ai fini della più ampia comprensione delle dinamiche operative degli organi di BPVi - di indagare quale fosse il livello di conoscenza del fenomeno in esame da parte degli altri membri del Cda,

ovverosia di comprendere se costoro (o almeno alcuni di essi) fossero consapevoli di quanto andava accadendo nella erogazione del credito correlato all'acquisto di azioni dell'istituto e delle relative implicazioni sul patrimonio di vigilanza, oppure si trovassero unicamente in una condizione nella quale la presenza di taluni segnali d'allarme avrebbe loro imposto di procedere a doverosi approfondimenti sul punto (come, peraltro, precisato nelle pronunzie della Suprema Corte di conferma delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti di molteplici consiglieri oltre che dei sindaci). Ha davvero poco senso, infatti, ricostruire l'effettivo ruolo rivestito dal presidente nella vicenda delittuosa in esame assimilandone la posizione a quella di qualsivoglia altro membro del CdA, se non allo scopo di accreditare l'inverosimile lettura della vicenda secondo la quale, come s'è detto in apertura, l'imputato sarebbe stato una vittima inconsapevole delle malefatte di un *management* infedele.

In ogni caso, come s'è detto, quelle esposte al paragrafo 3.2 dell'appello sono argomentazioni di ben scarsa, intrinseca significazione probatoria con riferimento alla posizione processuale dello ZONIN.

Certamente ciò vale con riferimento alla pur indubbia inerzia degli organi di controllo, solo a considerare che tale inerzia è risultata in larga parte dovuta non solo all'inadeguatezza dei meccanismi di controllo interni, specie sotto lo specifico profilo della assenza di autonomia dell'organismo di vigilanza (si veda, sul punto, quanto più oltre precisato con riferimento all'appello proposto da BPVi in l.c.a.), ma anche alla diretta responsabilità dei vertici aziendali. Quando, infatti, il responsabile dell'Audit, Bozeglav, da tempo avveduto di quanto andava accadendo, aveva manifestato qualche velleità di intervento, erano bastate le "istruzioni" bruscamente impartitegli da Sorato per farlo desistere da qualsivoglia iniziativa in proposito. In definitiva, quindi, tale inerzia va fatta risalire alla volontà del vertice operativo di BPVi (ovverosia al Sorato, il quale, nondimeno, come s'è detto, operava in stretta sinergia con il presidente), sicché, sul punto, si è in presenza di circostanza, bensì provata, ma del tutto irrilevante in relazione alla posizione dello ZONIN. Il fatto, poi, che il teste Gatti abbia riferito di avere ricevuto dal segretario generale del CdA Sommella la confidenza che quest'ultimo era pienamente a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato, lungi dal deporre, come vorrebbe l'appellante, in senso favorevole all'imputato, conferma il

convincimento che il tema in esame, come già detto, fosse largamente conosciuto (sia pure con differenti livelli di comprensione della relativa entità e delle conseguenti implicazioni) tra i soggetti che, a vario titolo, rivestivano ruoli di responsabilità nell'organigramma dell'istituto di credito, anche se non direttamente coinvolti nella politica di collocamento dei titoli BPVi (oltre che da tutti i funzionari addetti alla "commercializzazione" dei titoli) e, così, a ben vedere, concorre anch'esso a compromettere, sul piano logico, la posizione dello ZONIN, a meno che non si voglia ritenere - nel solco della implausibile ricostruzione che è implicita nell'impugnazione - che quest'ultimo sia rimasto vittima di una "congiura" da parte di pressoché tutti i suoi più stretti collaboratori, compresi quelli che neppure indirettamente erano implicati in tale fenomeno, come nel caso di Sommella (il quale, va precisato, svolgeva una funzione - quella di segretario generale del CdA - che lo qualificava come il più stretto collaboratore della presidenza con specifico riferimento alla attività di direzione del CdA stesso). Di centrale rilievo, infatti, sono le dichiarazioni dello stesso Sommella dalle quali emerge non solo la risalente, comune consapevolezza del fenomeno in esame in capo all'alta dirigenza di BPVi, ma anche il coinvolgimento dei vertici aziendali nella "gestione" della prassi del ricorso alle "bacciate"<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup>Cfr. dep., Sommella, udienza 29.10.201, pagg. 56 e ss. TESTIMONE SOMMELLA - Sì. Ci sono stati. Io ne ricordo uno, anche perché, diciamo, il mio ingresso nella stanza del dottor Sorato era nella maggior parte dei casi, se non per la totalità dei casi, per questioni afferenti il Consiglio di Amministrazione, le note, il cambiamento e quant'altro. Qualche volta è capitato che mentre io ero in stanza sono saliti altri manager e quindi qualche volta ho iniziato ad ascoltare delle discussioni, però poi di norma, poiché non mi competevano, o me ne uscivo da solo oppure i colleghi si fermavano e il dottor Sorato mi diceva: va bene, dottor Sommella, con lei abbiamo finito. Anzi mi dava del tu, veramente: abbiamo finito. E quindi io me ne uscivo. Ritengo che detto questo qualche prima volta, poi io di conseguenza mi sono comportato sempre così. Va bene? Però qualche volta ritengo che sia capitato che, diciamo, si è parlato. Anche perché, come dicevo prima, il tema del capitale, della redditività della banca per distribuire il dividendo era all'ordine del giorno sempre. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Senta, tornando alla mia domanda: riunioni o parti di riunioni, a questo punto, in cui si sono trattati argomenti del genere, ci vuole dire in che termini si sono affrontati questi argomenti e chi era presente, dottor Sommella, in qualche riunione? TESTIMONE SOMMELLA - Sì. Io chiaramente posso dire quello al quale io ho assistito e fino al punto in cui ho assistito. Ne ricordo una dove c'era il dottor Sorato e il dottor Piazzetta che parlavano di strutturare delle operazioni volte anche ad acquisire capitale, insomma. Chiaramente io non ho..., io non ho ascoltato, non sono stato presente sui termini e sulle modalità. Se non ricordo male, perché una mi è rimasta impressa, uno di questi imprenditori era un imprenditore, se non sbaglio, dell'Emilia Romagna, Ferrari, Ferrarino, insomma un qualcosa di questo tipo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ferrarini? TESTIMONE SOMMELLA - Sì, Ferrarini. Perché mi era rimasto impresso che era, diciamo, attivo nella produzione di prosciutti, di insaccati. Invece l'altro era un fondo che aveva a che fare con l'agricoltura, però non mi ricordo il nome. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Fondo Agris? TESTIMONE SOMMELLA - Fondo Agris. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - E di queste due operazioni chi ne stava parlando quando lei ha potuto assistere? TESTIMONE SOMMELLA - Ne stava parlando o il dottor Sorato o il dottor Piazzetta. Questo non me lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.



SALVADORI – Senta, quindi, venendo più nel dettaglio, di difficoltà dal lato capitale della banca, problematiche di rispetto dei ratios patrimoniali, come risulta dall'appunto, di operazioni bacciate, in questi incontri, lei dice, nella stanza di Sorato, lei ha avuto modo di ascoltare che Sorato ne parlasse con altri o comunque in occasione di qualche riunione? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, io non mi ricordo nel periodo sino al 2014 perché, come dicevo prima, nella stanza del dottor Sorato io entravo con una certa frequenza, ma esclusivamente per la cartella perché, come dicevo, i Consigli e i Comitati erano in continuazione. E quindi non so essere preciso in una risposta di questo tipo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, allora la aiuto io con il verbale che lei ha reso il 13 aprile 2016. Dopo, come dire, la parte in cui lei parla dell'appunto di cui ha appena dato lettura, dottor Sommella, lei così prosegue: “Confermo che nel Comitato di Direzione a partire dal 2010-2011 si sono svolte discussioni aventi ad oggetto le questioni della banca relative al capitale e alle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza. Nel corso di queste discussioni è stato fatto esplicito riferimento alle citate operazioni bacciate come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie. Confermo che vi erano iniziative svuota-fondo per azzerare il fondo al termine di ogni esercizio”. TESTIMONE SOMMELLA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei prosegue: “Queste discussioni si sono svolte, come detto in più occasioni, alla presenza dei vari membri del Comitato di Direzione e quindi, oltre al Direttore Generale Sorato, al Vicediretore Generali Cauduro, Giustini, Piazzetta, Marin, a Esposito, responsabile del Risk, ed a Pellegrini, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Delle difficoltà della banca rispetto al capitale, delle iniziative svuota-fondo e delle operazioni bacciate ho appreso anche nel corso di alcune riunioni informali che si tenevano presso la stanza di Sorato con la partecipazione dei predetti colleghi, talvolta di tutti, talaltra solo di alcuni. Aggiungo che in tale occasione ho avuto modo di apprendere, in particolare dal contenuto dei dialoghi di Sorato con Piazzetta, che alcune operazioni svuota-fondo erano strutturate attraverso operazioni di finanza realizzate tramite la Divisione Finanza”, e poi cita effettivamente le operazioni Ferrarini e fondo Agris. Quindi ricorda altre sedute, nel periodo che lei ha detto, del Comitato di Direzione e comunque riunioni informali all'interno della stanza di Sorato in cui si sono trattati questi argomenti? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, non ne ricordo altre e, come vi ho detto stamattina, a partire da una certa data le riunioni del Comitato di Direzione non si sono tenute. Però vi ho anche detto che gli argomenti dei Comitati di Direzione alla fine erano sempre gli stessi, signor Presidente: maggiore utile per dare dividendo, maggiore espansione della banca o tramite crescita dimensionale di sportelli nostri oppure tramite acquisizione. Per fare questo occorre il capitale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ascolti, dottor Sommella, nell'appunto si fa – quello che abbiamo visto – chiaro riferimento ai problemi dei ratios, che bisognava svuotare il fondo e qualcuno ha detto che bisognava fare le operazioni bacciate. La mia domanda è questa: argomenti analoghi negli altri Comitati sono stati fatti sì o no? All'epoca ha detto di sì. TESTIMONE SOMMELLA – Allora, nei Comitati fino al 2011 l'ho sentito, va bene? E l'ho detto anche, l'ho fatto anche verbalizzare, va bene? Però poi dopo io c'ho un blackout e siamo ripartiti a fine 2014. Questo è. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In altre riunioni informali se ne parlava sì o no? La domanda è questa. Se vuole le rileggo quello che aveva detto nel corso delle indagini. TESTIMONE SOMMELLA – Allora, è probabile che se ne parlasse, però io non rimanevo tutto il tempo nella stanza quando si affrontavano queste discussioni perché non mi competeva stare lì dentro e qualche volta mi hanno fatto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – È probabile sì o no? Lo ricorda o no? Io le ho letto, se vuole glielo rileggo quello che lei aveva detto nel 2016. TESTIMONE SOMMELLA – Adesso sinceramente non me lo ricordo, però se è stato... PRESIDENTE – Pubblico Ministero, procediamo con la contestazione se non ricorda. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, l'ho già fatta e la rifaccio, non c'è problema. PRESIDENTE – Era per dargli modo di... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Okay. “Confermo che nel Comitato di Direzione a partire dal '10-'11 si sono svolte discussioni aventi ad oggetto le questioni della banca relative al capitale e alle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza. Nel corso di queste discussioni è stato fatto esplicito riferimento alle citate operazioni bacciate come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie. Le riunioni del Comitato non erano frequenti ma quasi sempre erano affrontati gli argomenti di cui sopra. Confermo che vi erano iniziative svuota-fondo per azzerare il fondo al termine di ogni esercizio. Queste discussioni si sono svolte, come detto, in più occasioni, alla presenza dei vari membri del Comitato e quindi Direttore Generale Sorato, Cauduro, Giustini, Piazzetta e Marin, Esposito responsabile del Risk e a Pellegrini, dirigente preposto. Delle difficoltà della banca rispetto al capitale, delle iniziative svuota-fondo e delle operazioni bacciate ho appreso anche nel corso di alcune riunioni informali che si tenevano presso la stanza di Sorato, con la partecipazione dei predetti colleghi, talvolta di tutti, talaltra solo di alcuni”. TESTIMONE SOMMELLA – Sì. Verosimilmente si fa riferimento a

quell'operazione di cui io dicevo... PRESIDENTE – Dottore, innanzitutto il Pubblico Ministero le ha letto quello che ha dichiarato, sono dichiarazioni molto precise e puntuali; dopo questa lettura ricorda queste circostanze? TESTIMONE SOMMELLA – Ricordo, come dire, in via generale che si è parlato di questo. Non ho memoria in questo momento di elementi specifici oltre quelli che ho dichiarato a verbale. PRESIDENTE – Sì, ma le ricorda adesso che le ha lette? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, mi ricordo che se ne sono dette di queste cose quando io ero presente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, e colloqui invece individuali con i colleghi su questi stessi argomenti li ricorda? Iniziamo per esempio da Sorato. Si ricorda di aver mai parlato con Sorato di questa che io chiamo prassi gestionale delle operazioni bacciate? O comunque di questo ricorso alle operazioni bacciate da parte della banca? TESTIMONE SOMMELLA – Io non avevo la dimensione del fenomeno... PRESIDENTE – La domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero è puntuale. Dia, per favore, una risposta altrettanto puntuale. Non le ha chiesto quale era la percezione o la dimensione sua. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, ho capito. PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda precisa, dia una risposta altrettanto precisa, per favore. TESTIMONE SOMMELLA – Ne ho parlato con il dottor Sorato e con alcuni Vicedirettori e, se non vado errato, anche col dottor Pellegrini. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con Sorato quante volte ci ha parlato e perché lei parlava con Sorato di questo tipo di operazioni, che cosa vi siete detti? Ricorda in generale? TESTIMONE SOMMELLA – Quante volte ho parlato con Sorato non me lo ricordo. Mi ricordo alcuni passaggi che ci siamo detti perché io, diciamo, non ero tecnicamente d'accordo su questo tipo di conduzione, nel senso di aumentare gli impieghi e di aumentare gli sportelli. Mi è stato detto dal dottor Sorato, ma penso anche da qualcun altro, anche da qualcun altro, che non era mio compito fare queste osservazioni e che io ero stato, come dire, assunto per occuparmi delle verbalizzazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo anche con riferimento alle operazioni bacciate? TESTIMONE SOMMELLA – Anche con riferimento alle operazioni bacciate. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, ha parlato poi per caso anche con altri tra gli imputati? In modo particolare ha già fatto riferimento a Pellegrini e poi chiariamo Pellegrini. Tra gli altri imputati ha mai parlato con nessuno? Intendo però dei dirigenti. TESTIMONE SOMMELLA – Ho parlato con Giustini e anche con il dottor Piazzetta, ma stiamo parlando del 2011. Va bene? E ritengo che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Piazzetta 2011? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E Giustini in che anni? TESTIMONE SOMMELLA – Anche 2011, sì, sì. In quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E successivamente? TESTIMONE SOMMELLA – E successivamente, poiché non ero più sul pezzo, su queste cose... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non ci ha più parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Non ho avuto più occasione, insomma, ecco. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E con Piazzetta e Giustini che cosa vi siete detti? Prima con Piazzetta e poi con Giustini. TESTIMONE SOMMELLA – La risposta non la ricordo nei termini precisi, va bene? Però è stata di questo tipo, che è quella che vi ho detto prima: che non ero io competente a interessarmi di queste situazioni. Io ero stato assunto per tutta l'attività di verbalizzazione di tutti i vari Consigli. PRESIDENTE – Lei dice la risposta, ma quale era la domanda? Scusi, forse mi sono persa io un passaggio. TESTIMONE SOMMELLA – La domanda era, anche qui do il senso della domanda, la domanda era: così non va bene perché la banca è sbilanciata, è sbilanciata sugli impieghi... PRESIDENTE – Cioè lei avrebbe fatto questa osservazione ai suoi interlocutori? TESTIMONE SOMMELLA – Nel lontano 2011. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi anche con Piazzetta parla delle operazioni bacciate? TESTIMONE SOMMELLA – Sì. Però io, da una certa data in poi col dottor Piazzetta avevamo rapporti... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, ha detto nel 2011. Con Giustini affronta questo argomento in che termini e che cosa risponde Giustini? TESTIMONE SOMMELLA – Io, da quello che mi ricordo, nella sostanza il tenore della risposta è stata la stessa sia da parte del dottor Giustini che da parte del dottor Piazzetta: che io non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non era affar suo? TESTIMONE SOMMELLA – Non avevo le leve per avere tutti i dati in mano, insomma, questo era la sostanza della risposta, e che non mi competeva a me, non era di mia competenza, insomma. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Che non si doveva occupare di questo. Senta, ha già fatto cenno a Pellegrini. Con Pellegrini si ricorda quante volte ci ha parlato, in che periodo, in che termini? TESTIMONE SOMMELLA – Il periodo non me lo ricordo, devo ritenere che sia sempre nel 2011, in quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quante volte ci ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Questo non me lo ricordo, però una volta che ci parlai mi ricordo che lui mi diede una risposta molto secca dicendo... mi disse: guarda, Mariano, la banca sta rischiando. Una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che il senso era: la banca si trova su un crinale, diciamo, rischioso. Ecco, questo sono... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma di che cosa stavate parlando? Il rischio da che cosa era determinato? TESTIMONE SOMMELLA – Il rischio dell'attività,

E' anche alla stregua di tali dichiarazioni che, a giudizio di questa Corte, si ricava l'assoluta inverosimiglianza della estraneità del solo ZONIN rispetto alla conoscenza di un siffatto fenomeno;

- ✓ di una lettura della "vicenda Dalla Grana" secondo la quale la denuncia effettuata da tale socio (il quale, durante l'assemblea - va precisato - aveva esplicitamente chiesto "al Collegio Sindacale ed alla Vigilanza della Banca d'Italia di verificare se nel recente passato la Popolare di Vicenza ha fatto

---

*dell'accelerare sui crediti, dell'accelerare sulle acquisizioni in relazione al patrimonio che c'era e quindi alla necessità... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma stavate parlando anche di bacciate in quel contesto? TESTIMONE SOMMELLA – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No? TESTIMONE SOMMELLA – No, no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La mia domanda era se aveva parlato – e lei aveva già risposto – degli argomenti che sono emersi nei Comitati di Direzione con il dottor Piazzetta. Pellegrini, chiedo scusa. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, capitava. Posso rispondere? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. TESTIMONE SOMMELLA – Capitava che ci incontravamo anche al bar, insomma, e quindi erano occasioni non formali. Sinceramente questo è, quindi per questo non ho una memoria. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, in soccorso alla sua memoria, 13 aprile 2016, lei sul punto disse questo, dopo aver parlato di Sorato, di Piazzetta e Giustini lei dice questo: "In diverse occasioni ho parlato di questi argomenti – quindi le operazioni bacciate e, come dire, gli aspetti di capitale nei termini che emergono dal Comitato – anche con Pellegrini, senza però che costui si sia espresso in un senso o nell'altro. Soltanto in una occasione rammento che Pellegrini ammise che la banca stava rischiando". TESTIMONE SOMMELLA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Conferma questo? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, sì, confermo. DIFESA, AVV. MANES – Presidente, scusi, però questa contestazione, io devo eccepire che il teste aveva già detto qualcosa di diverso venti secondi fa, cioè aveva detto che quella frase "la banca stava rischiando" detta da Pellegrini si riferiva ad altre circostanze. Adesso, diciamo, contestualizzata in questo modo non rende assolutamente il senso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non rende il senso, la contestazione si fa proprio per la difformità. A mio avviso vi era una difformità... DIFESA, AVV. MANES – No, scusi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se mi fa finire, avvocato? Poi la lascio parlare. Come dire, io ho fatto fare l'eccezione, gradirei poter replicare. Ad avviso del Pubblico Ministero la difformità è duplice: per un profilo riguarda il numero delle occasioni, perché il dottor Sommella aveva detto che non si ricordava, nel verbale del 13 aprile 2016 tra virgolette, quindi parola del Sommella, "in diverse occasioni – come dire, quantifica i colloqui con il Pellegrini – ho parlato di questi argomenti". I passi precedenti del verbale, di cui ho già dato lettura per le altre contestazioni, fanno riferimento al capitale e pratica delle operazioni bacciate e profili di ratios e quant'altro. Quindi dalla verbalizzazione a mio giudizio emerge questo, e ho fatto la contestazione. Dopodiché ovviamente è a disposizione. PRESIDENTE – Ricorda quanti colloqui ha avuto? DIFESA, AVV. MANES – Scusi, Presidente. Io insisto nel ritenere che la contestazione è, diciamo, riferita a un contesto non chiaro. Cioè una cosa è parlare di ratios, una cosa è parlare di operazioni svuota-fondo, una cosa è parlare di rischio della banca in relazione alle varie operatività, una cosa è parlare di operazioni bacciate. E poi anche lì si apre, come sappiamo già, un mondo. Tutto qua. PRESIDENTE – Cerchiamo un attimo di stimolare anche il ricordo del teste, perché il senso delle contestazioni è anche questo. E quindi ricorda quante volte ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, io ricordo che erano volte, diciamo incontri informali. Va bene? PRESIDENTE – Okay. Uno, due, quindici, venti? TESTIMONE SOMMELLA – Penso un paio di volte, due o tre volte sicuramente. PRESIDENTE – Ricorda il tema specifico, l'argomento di queste conversazioni informali, come le chiama lei? TESTIMONE SOMMELLA – Io ricordo che ci eravamo detti, anzi, avevo fatto presente che la banca non andava bene per me e che il capitale non era sufficiente. PRESIDENTE – Lei aveva posto un problema sul capitale? TESTIMONE SOMMELLA – Avevo posto il problema sulla linea strategica che stava seguendo la banca, che secondo me, a mio giudizio non andava bene. Okay? Nel senso che per me non andava bene spingere sugli impieghi, non andava bene la continua necessità di capitale. Poi il capitale come veniva realizzato, c'erano diverse forme di aumento di capitale e tra queste ci stava anche le bacciate. Questo è quello che io mi ricordo.*

*affidamenti o dato garanzie dirette o indirette a soci o non soci affinché questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni o obbligazioni convertibili della banca Popolare di Vicenza"- cfr. doc. 153 della produzione del P.M.) non avrebbe costituito un serio "campanello di pericolo" perché trascurata tanto dal collegio sindacale (a causa del doloso occultamento dei dati da parte del responsabile Audit, Bozeglav), quanto da parte degli ispettori di Banca d'Italia (cfr. atto di appello, paragrafo 3.2, lett b).*

Osserva, in senso contrario, questa Corte, che se è vero che quanto denunciato da tale socio non ebbe riscontro nell'attività di controllo del Collegio Sindacale (come esattamente sostiene l'appellante, richiamando le deposizioni Zanconato, Ferrante, Triban, Ambrosini e comunque evocando, a sostegno della tesi secondo la quale tali denunce non avevano suscitato allarme nei presenti all'assemblea, le deposizioni dei testi Colutta, Rossi di Schio e Domenichelli - cfr. atto di appello, pagg. 60-63), è decisivo osservare - in disparte ogni considerazione in ordine alle ragioni che possono avere indotto gli organi di controllo interno ad adottare una risposta a dir poco inadeguata (essendo davvero difficile dissipare il sospetto di una linea di condotta consapevolmente omissiva, stante la diffusa conoscenza del fenomeno del capitale finanziato siccome in precedenza descritta) - come contrasti con la logica più elementare ritenere che un presidente tanto presente nella vita dell'istituto e così avvertito delle gravi difficoltà nelle quali si dibatteva il mercato secondario delle azioni BPVi, qual era ZONIN Giovanni, non prestasse la benché minima attenzione alle gravi ed esplicite accuse mosse dal socio Dalla Grana se non, per l'appunto, in quanto aventi ad oggetto circostanze tutt'altro che sconosciute e volutamente "silenziate". Questo, *a fortiori*, ove si consideri debitamente che tale vicenda si inseriva nel medesimo contesto temporale delle analoghe denunce costituite dagli scritti anonimi pervenuti all'imputato (cfr., a tale ultimo riguardo, *infra*).

Ed è proprio l'esplicito tenore della denuncia del Dalla Grana ad impedire di prestare fede alle dichiarazioni - pure ampiamente valorizzate dalla difesa dell'imputato <sup>174</sup>- rese, in sede di rinnovazione dibattimentale, dai testi Cavalieri, Pavan, Papacchini e Mossetti, là dove costoro - peraltro interessati, per i ruoli rispettivamente rivestiti in BPVi, ad offrire una siffatta lettura della

<sup>174</sup> Cfr. "Note scritte sulla rinnovazione istruttoria", pag. 21.

vicenda - hanno ridimensionato, sotto il profilo della "capacità di allarme", le accuse formulate da tale socio;

- ✓ della mancata conoscenza, in capo allo ZONIN, tanto della vicenda relativa alle dimissioni del dipendente Villa, tenuta all'oscuro del Presidente e del CdA per volontà, ancora una volta, del d.g. Sorato con la complicità di Bozeglav (cfr. atto di appello, paragrafo 3.2, lett. c), quanto delle lettere anonime inviate a BPVi negli anni 2013-2014 (cfr. atto di appello, paragrafo 3.2, lett. d).


Ebbene, le argomentazioni difensive in ordine alle dimissioni del dipendente Villa (*private banker* dimessosi per le pressioni ricevute dalla dirigenza BPVi affinché promuovesse "operazioni bacciate"), secondo le quali lo ZONIN mai sarebbe stato portato a conoscenza in modo esaustivo di tale vicenda e delle relative implicazioni, in quanto al predetto ed al CdA sarebbero stati sottaciuti i relativi esiti di indagine a causa dell'intervento di Sorato nei confronti del "solito" Bozeglav, sono tutt'altro che persuasive. La difesa, sul punto, ha richiamato le deposizioni Lizza, Valente, Filippi, Ferrero, Cauduro, Pozzato, Ferrante, Domenichelli, Zanconato e dello stesso Bozeglav per sostenere che tale vicenda, "lungi dal costituire un indice di allarme" confermerebbe che lo ZONIN non era mai stato notiziato del fenomeno del capitale finanziato (così, nell'appello a pag. 69). Ebbene, anche in tal caso, pare davvero inverosimile che l'imputato non abbia dato peso al contenuto tanto circostanziato della denuncia delle ragioni delle dimissioni del consulente (denuncia trasmessa, via PEC, tanto al presidente, quanto al CdA, quanto, ancora, all'ufficio "Compliance"), specie ove si tenga a mente, da un lato, l'esplicito tenore, davvero allarmante, della segnalazione in questione, puntualmente evocata dal P.G. in sede di requisitoria<sup>175</sup> (in effetti, l'avv. Esini aveva riferito che il suo assistito "aveva interrotto il rapporto di lavoro...in considerazione delle irregolarità che gli veniva richiesto di compiere dai funzionari a lui sovraordinati", precisando, al riguardo, che il predetto Villa "era continuamente richiesto di reperire clienti disposti a sottoscrivere le cd. "operazioni bacciate" nelle quali la Banca erogava un finanziamento al cliente a condizioni spesso particolarmente vantaggiose affinché questi acquistasse azioni della banca stessa", soggiungendo, sul punto, che si trattava di un sistema che aveva movimentato "svariati milioni di euro" e del quale il

<sup>175</sup> Cfr. pag. 18 della memoria riepilogativa della requisitoria.

medesimo Villa aveva verificato *"la piena conoscenza da parte di molti funzionari operativi ed anche della funzione del personale al momento di dare le dimissioni"* e concludendo, infine, come fosse intenzione del proprio cliente rinnovare *"ai vertici dell'istituto le segnalazioni all'epoca inascoltate"* e mettere *"sin d'ora a disposizione"*, per il tramite dello stesso legale, *"tutte le informazioni in suo possesso nell'auspicio che la banca voglia procedere agli opportuni interventi a tutela degli azionisti e della clientela.."*- cfr. doc. 420 produzione P.M.); dall'altro lato, la piena padronanza, da parte del predetto, della situazione di grave difficoltà del mercato secondario delle azioni BPVi (che - va ribadito ancora una volta - costituiva la principale ragione del ricorso al "capitale finanziato"); e, dall'altro lato ancora, la circostanza che il Presidente ZONIN, letta la predetta denuncia il 7.7.2014, non ne aveva disposto l'inoltro al responsabile dell'Audit Bozeglav (al quale era poi pervenuta comunque, tramite il responsabile della "Compliance", Ferrante<sup>176</sup>), bensì ai soli vertici dell'ufficio legale, avv. Papacchini, e della Divisione Risorse, Adriano Cauduro (soggetti che si andavano ad aggiungere agli ulteriori destinatari già individuati dalla segreteria, Sorato, Sommella, Ferrante, Giustini, Valente e Romano), così sostanzialmente derubricando la vicenda ad una questione legale relativa al personale (questione, pure, certamente sussistente, ma del tutto trascurabile rispetto alla assoluta gravità di quanto denunciato dal legale del Villa) o, comunque, ad un reclamo (del resto, la risposta all'avv. Esini era poi stata resa dall'Ufficio Reclami, come precisato dal teste Ferrero), né aveva poi chiesto informazioni sugli sviluppi della questione.

Il medesimo giudizio di sostanziale irrilevanza, poi, si impone con riferimento alle considerazioni difensive in ordine alle lettere anonime (cfr. atto di appello pagg. 69-73) che contenevano espliciti riferimenti non solo alle pressioni esercitate per indurre alla sottoscrizione di capitale, ma anche ai finanziamenti all'uopo erogati dalla banca. Questo, senza che possa ritenersi minimamente credibile, quanto alla già citata missiva (doc. 651 produzioni del P.M.), recante la data dell'11 marzo 2014 e ricevuta il 13 marzo 2014 - ovverosia alla lettera che conteneva il più esplicito riferimento alle "bacciate" [*"Presidente, perchè continuare in questa folle corsa a dimostrare le forze di una banca che non ci sono o se sembrano esserci derivano **da numeri***

<sup>176</sup> Cfr. dep. Ferrante, udienza 31.1.2020, pag. 39.



565

**manipolati ad arte.** Perché deliberare un aumento di capitale in 15 minuti, senza un consorzio, come aver deciso in quale ristorante andare a mangiare. Perché non capire che i soldi drenati nell'ultimo aumento sono stati tanti e sarà impossibile ritrovarli anche stressando rete e clienti. **Come fai a non sapere che l'ultimo aumento di capitale è avvenuto a forza di finanziamenti di centinaia di migliaia di euro ad aziende che non potevano dire di no, giustificati dai motivi più svariati. Ma se venisse Banca d'Italia e notasse (verifica più che facile da fare) che l'80% dei prestiti erogati ad aziende è stato, nonostante la richiesta fosse partita con altri intenti, utilizzato per sottoscrivere azioni della Banca, cosa potresti dire? Non ti sentire intoccabile.....**Come fai a pensare di fare un aumento di capitale non rinnovando le obbligazioni in scadenza, stravolgendo il profilo di rischio del cliente, forse siamo la banca che opera più variazioni MIFID in assoluto, che logica che deontologia c'è alla base di tutto questo..... invia segnali di lucidità e correttezza altrimenti è giusto che l'opinione pubblica (i giornali) e l'organo deputato (Banca Italia) sappiano cosa è accaduto e cosa sta accadendo"] e che era pervenuta in epoca che avrebbe consentito l'adozione di "contromisure", se non tempestive, "meno tardive" - l'ipotesi che di tale corrispondenza il presidente non avesse avuto conoscenza per effetto di una sorta di "censura preventiva" operata dal d.g. Sorato.

Ciò, in particolare, ove si consideri: in primo luogo, che, come precisato dal teste di P.G. Tavilla, la suddetta missiva era poi stata inoltrata dallo stesso Sorato ad altri soggetti (segnatamente, al vicedirettore Cauduro e al dipendente Valente); e, in secondo luogo - e trattasi, a ben vedere, di circostanza di decisivo rilievo - che la missiva in questione era pervenuta non già a mezzo mail (come sostenuto dalla difesa ZONIN) bensì a mezzo posta cartacea e, una volta ricevuta nonché regolarmente protocollata in data 13 marzo 2014 dalla Segreteria della Presidenza BPVi, era stata scannerizzata (come si desume dall'indicazione "Allegati: scan pdf") per poi essere in tale veste trasmessa, quale allegato, ad una mail inviata dalla Segreteria della Presidenza BPVi in data 14 marzo 2014 al d.g. Sorato.

Il tutto è provato *per tabulas* dal citato doc. 651 del P.M.. Segnatamente, risulta ben chiara l'apposizione, sulla missiva anonima cartacea poi scannerizzata, del regolare timbro di protocollo della Segreteria della

Presidenza con data 13 marzo 2014; eloquente è poi, sul fatto che la missiva anonima fosse pervenuta in formato cartaceo a mezzo del servizio postale ordinario, l'oggetto (sul quale v. subito *infra*) della mail inviata dalla stessa Segreteria, il giorno seguente alla sua ricezione, al d.g. Sorato.

Sicché trova radicale smentita l'ipotesi (più esplicitamente illustrata in sede di discussione, rispetto a quanto adombrato a pag. 71 dei motivi di appello, in difetto, peraltro, di qualsivoglia riscontro che possa emanciparla dal rango di mera illazione) che detto scritto non sarebbe mai stato stampato a beneficio del presidente e, al contrario, sarebbe stato immediatamente inoltrato al d.g. Sorato, in esecuzione di una sorta di censura attuata, in danno dell'imputato, dal d.g., avvalendosi della collaborazione di una segretaria (la dott.ssa Lizza) infedele.

In effetti, non può certo fondatamente valorizzarsi, a sostegno di siffatta ricostruzione, la mera circostanza che su detta missiva, mai sequestrata (e "recuperata" soltanto in sede di esame dell'*account* di posta elettronica del Sorato), non risultassero apposte annotazioni manoscritte dell'imputato.

Del resto, anche ove non intendesse prestarsi fede alle dichiarazioni della teste Lizza, la quale ha riferito che ogni lettera indirizzata al presidente era verificata e collocata, ordinatamente, secondo le priorità desumibili dal contenuto, sulla scrivania dello ZONIN, senza eccezione alcuna<sup>177</sup>, la circostanza che la segreteria avesse provveduto a protocollare la missiva in esame, come si ricava dal timbro apposto sul documento, costituisce la più evidente smentita, sul piano logico, della tesi della sottrazione di corrispondenza in danno del giudicabile per effetto di una callida determinazione del direttore generale.

Aggiungasi, del resto, che è lo stesso contenuto della mail di trasmissione al d.g. (tanto con riferimento al testo: "*Egregio Direttore, come da Sua richiesta...*", quanto alla puntuale descrizione dell'oggetto: "*Lettera anonima ricevuta il 13 marzo 2014 - timbro postale di Firenze datato 11 marzo 2014 - riservata*") a confliggere con la tesi secondo la quale si sarebbe trattato di una trasmissione clandestina, effettuata a tutto discapito del presidente di BPVi;

- ✓ della assenza, nell'articolo apparso sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" del 27 ottobre 2014, a firma Gatti, di effettivi riferimenti al fenomeno del

<sup>177</sup> {cfr. dep. Lizza, udienza 19.11.2019, pagg. 56, 58.



capitale finanziato (tale non potendosi ritenere quanto riferito al giornalista dall'imprenditore di Schio Paolo Trentin, il quale aveva dichiarato che, a fronte del proprio rifiuto di acquistare azioni, si era visto ridurre i finanziamenti) e, comunque, dell'assenza di riscontri a quanto denunciato da parte della direzione generale e delle funzioni di controllo, sicché tale articolo non avrebbe potuto, in concreto, rappresentare un "serio e specifico segnale d'allarme" (paragrafo 3.2, lett. e).

In proposito, è decisivo osservare, in senso contrario, che tale intervento, effettuato sulla più autorevole testata giornalistica specializzata, aveva prodotto nell'intero settore bancario e, *a fortiori*, all'interno di BPVi, una vastissima eco. Inoltre, non è affatto vero che detto articolo, pur non facendo esplicito riferimento alle operazioni "bacciate", non contenesse un chiaro riferimento al fenomeno del capitale finanziato. Sul punto, infatti, al di là della precisa deposizione resa dal teste ispettore Gatti<sup>178</sup>, è dirimente la lettura di tale scritto, dalla quale è possibile direttamente apprezzare come il giornalista, oltre ad affrontare i temi, evidentemente connessi, dell'"*anomalia del fondo acquisto azioni proprie*" (così, espressamente, nell'"occhiello" dell'articolo), della illiquidità del titolo azionario (definito dall'ex consigliere Consob, Salvatore Bregantini, il cui parere era ivi richiamato, un "*prodotto palesemente fuori mercato*", per effetto di una valutazione del titolo "*fuori dal mondo*"<sup>179</sup>) e del valore dell'azione, avesse riportato le dichiarazioni rese da un imprenditore del settore degli imballaggi e delle spedizioni (tale Paolo Trentin, di Schio) il quale aveva sostanzialmente riferito di avere ricevuto la proposta di finanziamento per l'acquisto di azioni ("*...A noi sono venuti ripetutamente a offrire azioni dell'istituto in cambio di finanziamenti. Io mi sono rifiutato e dopo pochi mesi mi sono stati ridotti i finanziamenti...*"), soggiungendo, peraltro, essergli noto che si trattava di un caso tutt'altro che isolato ("*La mia esperienza porta a pensare che non abbiano fatto così solo con le aziende. Questa primavera un mio dipendente aveva bisogno di un mutuo per l'ampliamento di casa, e quando lo ha chiesto si è sentito dire che se avesse comprato azioni della banca gli avrebbero dato un tasso di favore. Altrimenti sarebbe stato molto più alto...*").

<sup>178</sup> Cfr. dep. 26.9.2019, pag. 13.

<sup>179</sup> Cfr. articolo citato, foglio secondo, penultima ed ultima colonna.

E' fuori discussione, pertanto, che si trattasse di un articolo che costituiva un serissimo indice di allarme per qualsivoglia vertice aziendale, *a fortiori* se pienamente consapevole, come lo ZONIN, della difficoltà del mercato secondario del titolo.

Le deposizioni assunte, poi, hanno confermato l'impatto deflagrante che tale pubblicazione aveva avuto, anche all'interno del CdA (là dove, peraltro, in modo assai poco ragionevole, si era discusso, come riferito dal teste Breganze<sup>180</sup>, di avviare un'azione legale nei confronti del giornalista ancor prima di interrogarsi sulla fondatezza, anche parziale, della notizia).

Sicché escludere che tale articolo costituisse (specie per un presidente di certo cosciente della effettiva illiquidità dell'azione BPVi) un serio segnale d'allerta per l'assenza di un esplicito riferimento alle "operazioni bacciate" costituisce ipotesi davvero surreale.

Peraltro, è appena il caso di considerare che, nel medesimo periodo (11 novembre 2014), era stato pubblicato, su una testata di autorevolezza e diffusione assolute ("*Corriere della Sera*"), come ampiamente ricordato *supra* nel trattare la posizione dell'imputato Marin, anche un altro articolo - prodotto quale fonte aperta dalla difesa dell'imputato Piazzetta all'udienza del 4.2.2020 - dal contenuto assai allarmante con riferimento a BPVi (ed a Veneto Banca) nel quale sostanzialmente si denunciava, con dovizia di particolari, l'eccessiva, inverosimile patrimonializzazione delle banche venete per effetto di una attribuzione alle azioni di valori sovrastimati (quanto a BPVi si ipotizzava un reale valore di 21,90 euro), tanto che - precisava il giornalista, Stefano Righi - le azioni di tali banche erano sostanzialmente "illiquide".

Considerazioni del medesimo tenore si impongono - conseguentemente - anche con riferimento alle censure che l'appellante ha mosso alla sentenza impugnata con specifico riferimento alla affermata conoscenza del ricorso al capitale finanziato e, più specificamente, alle "operazioni bacciate" (rispettivamente ai punti 3.5 e 3.6 dell'atto di impugnazione), in quanto, anche in tal caso, gli elementi valorizzati dalla difesa non confortano minimamente la lettura dei fatti secondo la quale l'imputato avrebbe ignorato l'esistenza delle "operazioni bacciate".

Segnatamente, l'appellante ha evidenziato (al paragrafo 3.5):

---

<sup>180</sup> Cfr. dep. Breganze, udienza 24.6.2022, pagg. 60-61.

- ✓ che, nell'ambito del "campione" di clienti i quali avevano effettuato operazioni "bacciate" escusso in dibattimento, pressoché tutti i testimoni avevano escluso un ruolo attivo dell'imputato nel consigliare/proporre tale tipo di operazioni (l'appellante ha richiamato espressamente le deposizioni Ferrari, Cattelan Emanuele, Cattelan Piergiorgio, Brunetti, Boer, Favrin, Ferrarini, Bufacchi, De Franceschi, Dalla Via, Vanzan, Roncato, Brunello, Tagliabue, Fassina, Mainetti, Rigon, De Checchi, Comarella, Tiso Daniele, Tiso Andrea, Magagnin, Trainee, Settimo, Toffano, Baggio, Serraiotto, Carretta - paragrafo 3.5, lett. a):).

Ebbene, la circostanza che non fosse stato lo ZONIN a proporre/consigliare tali operazioni ai testimoni evocati dalla difesa, non riveste alcun significato, solo a considerare che le proposte in tal senso erano solitamente avanzate, alla migliore clientela, non già dal presidente, bensì dalla più alta dirigenza commerciale dell'istituto (si pensi a quanto avvenuto con riferimento alla operazione sottoscritta dal coimputato ZIGLIOTTO ed a questa proposta dal GIUSTINI, il quale ultimo, del resto, ha anche dettagliatamente descritto il contesto - spesso un appuntamento al domicilio dei migliori clienti - nel quale venivano formulati gli inviti all'acquisto delle azioni BPVi).

Peraltro, va rammentato che il teste Roncato ha dichiarato che l'imputato, in occasione di incontri conviviali, lo aveva ripetutamente rassicurato che non avrebbe avuto problemi in relazione alla operazione (una "bacciata" per l'importo di 5 milioni di euro) che aveva effettuato. Sebbene detto teste non abbia affermato con certezza di avere citato, nelle interlocuzioni con l'imputato, tale finanziamento (*"certamente sì, ma non è venuto il presidente Zonin a chiedermi di fare questo finanziamento....Si parla delle azioni, ma non proprio del finanziamento. Io non mi ricordo, può essere che abbiamo parlato anche di questa operazione..."*), ha comunque riferito che si trattava di un presupposto implicito (*"Erano tutte sottintese. Tutti i finanziamenti erano operazioni che si facevano, e che non avevamo bisogno...io non lo facevo, ripeto, a scopo di lucro, lo facevo per avere un buon rapporto con la banca..."*);


- ✓ che le cd. "cene di Loison" altro non erano che sporadici appuntamenti conviviali nel corso dei quali mai il presidente aveva fatto cenno, in alcun modo, al fenomeno in esame (e, al riguardo, nell'appello si richiamano le deposizioni Morato, Loison Tranquillo, Ravazzolo Giancarlo e Ravazzolo

Silvano, sottolineando, per contro, l'inattendibilità di quanto riferito da Loison Tranquillo e da Loison Dario - paragrafo 3.5, lett. b).

A ben vedere, che non si affrontasse esplicitamente il tema del capitale finanziato in occasione di tali cene è circostanza assai poco significativa, tenuto conto proprio del contesto conviviale in questione (che induceva a non parlare di "banca", oltretutto "di lavoro", come precisato dal teste Morato<sup>181</sup>). Nondimeno, tanto Ravazzolo Giancarlo quanto Ravazzolo Silvano hanno riferito che, al margine di tali eventi, erano soliti chiedere garanzie al presidente, il quale non mancava di tranquillizzarli, circostanza che, tenuto conto della serietà dell'imputato e dell'"importanza" di tali interlocutori (i quali detenevano un pacchetto di azioni per circa 90 milioni di euro), induce ragionevolmente ad escludere che il giudicabile ignorasse la tipologia di operazione da costoro effettuata. Peraltro, il teste Ravazzolo ha pertinentemente osservato, per confortare la tesi secondo la quale le rassicurazioni che lui stesso ed il fratello sollecitavano dallo ZONIN non riguardassero affatto, in generale, la tenuta dell'azione, bensì "le loro operazioni correlate", come non avrebbe avuto alcun senso, all'epoca, dubitare sulla tenuta del titolo di BPvi ("Zonin, in queste occasioni, ci tranquillizzava dicendoci che, finchè c'era lui in banca, non avremmo dovuto preoccuparci di niente. Questo tipo di rassicurazioni ce l'ha data in più di una occasione anche prima delle assemblee degli azionisti. **Evidenzio che, come ho già precisato, noi non avevamo finanziamenti o ragioni di esposizioni con la banca al di fuori delle operazioni che ho descritto. Pertanto le rassicurazioni di ZONIN erano chiaramente rivolte a queste operazioni proposte da Sorato e GIUSTINI, peraltro quanto ZONIN ci dava queste rassicurazioni facevamo esplicito riferimento alle "operazioni concluse" [...]. Rammento che mi rivolgevo a ZONIN con espressioni del tipo "Presidente, possiamo stare tranquilli sulle operazioni che abbiamo fatto?" Di sicuro non parlavamo di informazioni sulla tenuta dell'azione. Del resto, nel 2012 [ovvero quando avevano iniziato ad interrogare l'imputato, la loro prima operazione finanziata essendo collocabile nel 2011] nessuno sollevava dei dubbi sulla tenuta in sé dell'azione..."<sup>182</sup>). Pertanto, da tali deposizioni non si ricava affatto**

<sup>181</sup> Cfr. dep. Morato, udienza 30.5.2019, pag. 71

<sup>182</sup> Cfr. verbale sit Ravazzolo Silvano, acquisito all'udienza 4.7.2019.



571

l'inattendibilità di quanto dichiarato dal teste Loison Tranquillo in ordine alle rassicurazioni dallo stesso ricevute da Sorato e da Giustini circa il fatto che il presidente fosse consapevole delle "operazioni bacciate";

- ✓ che dal contenuto delle deposizioni degli "amici del presidente" Caovilla, Rigon, Irneri, Radice Fossati e Bernardini De Pace e del familiare dello ZONIN, Zuffellato, non si sarebbero potuti affatto ricavare elementi a carico dell'imputato (paragrafo 3.5, lett. c).

Per contro, ad avviso di questa Corte, il tribunale ha convincentemente valorizzato tali deposizioni. Quanto al Caovilla, avendo questi goduto di tassi vantaggiosi per il rinnovo dei "time deposit" ed essendo destinatario di due lettere di impegno (a fronte di un prestito obbligazionario) che gli garantivano un rendimento determinato previa esplicita autorizzazione di ZONIN, trattasi di deposizione che, in ogni caso, evidenzia l'ingerenza dell'imputato nella operatività della banca con riferimento ai "grandi investitori".

La deposizione del Rigon, amico di vecchia data dell'imputato, poi, è tutt'altro che generica là dove riferisce che lo ZONIN, appreso che costui aveva sottoscritto un acquisto finanziato di azioni BPVi per 150.000 euro, si era dimostrato compiaciuto.

Altrettanto dicasi per quanto riferito dallo Zuffellato, posto che lo strettissimo legame familiare intercorrente con l'imputato rende davvero irrealistico ritenere che quest'ultimo non conoscesse la fonte della provvista impiegata dal cognato per l'operazione, ancorché questi abbia poi sostenuto di non averlo ragguagliato di tale acquisto di azioni. In ogni caso, qualora, come sotteso all'impostazione difensiva (ed esplicitato in sede di discussione, là dove, come s'è detto, si è ricostruita la vicenda *sub iudice* prospettando una sorta di "isolamento" dello ZONIN posto in essere dal d.g. Sorato il quale, interessato a gestire detto fenomeno all'insaputa del presidente, avrebbe eretto un muro invalicabile tra costui e l'alta dirigenza della banca), il d.g. Sorato avesse realmente inteso mantenere all'oscuro il presidente circa il ricorso alle operazioni bacciate, sarebbe stato davvero assurdo che contratti di tal genere fossero stipulati con un soggetto tanto legato allo ZONIN quale, per l'appunto, il di lui cognato.

La deposizione delle teste Irneri, poi, per quanto stringata, non può affatto ritenersi irrilevante, avendo comunque la donna riferito di avere intavolato



proprio con lo ZONIN, il quale l'avrebbe poi dirottata sul d.g., la trattativa che sarebbe sfociata in una "baciata" da 3,5 milioni.


Inoltre, quanto al Bernardini de Pace, se è vero che questi ha sostenuto di non avere mai parlato con il presidente delle proprie "bacciate", vanno richiamate le contrarie dichiarazioni rese dai testi Girardi e Balboni, siccome già valorizzate dal primo giudice in ordine alla conoscenza, in capo al giudicabile, delle operazioni finanziate riferibili a tale socio. In particolare, va precisato che, come affermato dal teste Girardi, il Bernardini, da un lato, era in strettissimi rapporti con l'imputato (con il quale era solito incontrarsi finanche durante le vacanze); e, dall'altro, era un "diffusore" della banca, un "portatore di contatti"<sup>183</sup> (o, come riferito dal Girardi alla stregua dell'efficace espressione con la quale lo stesso Bernardini era solito definirsi, "un soldato della banca"<sup>184</sup>) nel senso che si impegnava per la promozione dell'istituto su nuovi territori (segnatamente, la Lombardia), sicchè si è in presenza di specifici elementi di fatto che rendono davvero impensabile che lo ZONIN non fosse a conoscenza degli investimenti in titoli BPVi, finanziati dall'istituto, effettuati da tale soggetto. Peraltro, non ci si può esimere dal sottolineare che il Bernardini de Pace – il quale, secondo il Girardi, nell'aprile del 2015, dopo la svalutazione del titolo, aveva telefonato manifestando veementemente tutto il proprio disappunto<sup>185</sup> – richiesto di riferire quale fosse stato il tenore del colloquio che, portatosi fino a Vicenza, aveva intrattenuto, proprio nel predetto mese di aprile, con il presidente Zonin, ha assai poco persuasivamente riferito di non serbare memoria dell'episodio (...*Non rammento gli argomenti di detto colloquio con Zonin...*)<sup>186</sup>

<sup>183</sup> Cfr. Sit Bernardini de Pace 17.12.2015, prodotte dal p.M. all'udienza 10.9.2020.

<sup>184</sup> Cfr. udienza 16.7.2019, pag. 64-65: TESTIMONE GIRARDI – *No, no, ma certo, no, ho capito la domanda. Proprio per la necessità che avevamo di poter acquisire nuovi soci in territori nuovi, avevamo bisogno, come dire, di... di, mi lasci dire, di diffusori, di qualcuno che ci dava una mano commercialmente.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Diffusore.* TESTIMONE GIRARDI – *E lui... lui si definiva un "soldato della banca", proprio mi ricordo testuali parole, e ci diede una mano, per cui, per esempio, ci presentò suo fratello, piuttosto che altri imprenditori, perché, ribadisco, aveva a cuore il mondo delle popolari. Lui era cliente, alla fine lavorava molto con Popolare di Sondrio e con noi*

<sup>185</sup> Udienza 16.7.2019, Pag. 65: TESTIMONE GIRARDI – *Beh, il dottor Bernardini De Pace, un secondo dopo la notizia della svalutazione, mi chiamò – e io ero in Direzione Generale – arrabbiatissimo, con riferimento a quell'operazione che era in essere: "Ho fatto un piacere alla banca, dobbiamo annullarla". Dico "Dottore, guardi, adesso vediamo" e quindi era... era veramente nero, no? Da questo punto di vista, le dicevo un imprenditore "sanguigno" e quindi anche in questa circostanza, ecco, manifestò, come dire, verbalmente tutto il suo disappunto in maniera molto muscolare.*

<sup>186</sup> Cfr. verbale Sit Bernardini in data 17.12.2015, prodotto all'udienza 10.9.2020.



Infine, che il tribunale abbia ommesso di considerare le deposizioni Hauser e Radice Fossati discende dalla sostanziale irrilevanza di tali dichiarazioni (attesa la genericità di quanto riferito dall'Hauser e considerato che dall'estraneità del presidente rispetto all'operazione effettuata dal Radice Fossati non è certo arguibile il difetto di conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte dello ZONIN).

Del resto, non può certo trascurarsi di considerare che opportunamente il primo giudice ha valorizzato la deposizione di Sergio Pitacco, assai significativa circa la conoscenza delle "bacciate" da parte del presidente<sup>187</sup>,

<sup>187</sup> Cfr. sentenza impugnata, pagg. 615-616. "...7.2 La testimonianza di Sergio Pitacco.

*Sergio Pitacco, teste del P.M. escusso all'udienza del 13.12.2019, è presidente del consiglio di amministrazione della società Itersan che si occupa della realizzazione di calzature sanitarie; il figlio minore di Zonin, Michele è stato il suo testimone di nozze. Aveva buoni rapporti con tutta la famiglia Zonin, in diverse occasioni è stato ospitato al castello di Albola e ad Aquileia.*

*Durante la sua escussione è stato prodotto il documento n.563 P.M., originariamente allegato al verbale di s.i.t., si tratta di un memorandum redatto dallo stesso Pitacco in cui sintetizza la sua operatività con la banca popolare di Vicenza.*

*Nel 2000 Zonin lo invitò ad aprire un conto corrente con la Banca Popolare di Vicenza, erano al Castello di Albola, egli accettò la proposta e comprò 200 azioni in occasione dell'apertura del conto presso la filiale di Contrà Porti.*

*Nel 2002 ricevette un primo affidamento di € 80.000, il 28 ottobre 2005 fu erogato un affidamento di €150.000 in funzione di un acquisto di azioni per l'aumento di capitale; Bosso gli chiese esplicitamente di "dare una mano" alla banca; successivamente fu invitato a effettuare altre sottoscrizioni di obbligazioni (nell'ottobre 2005 e nel maggio 2006); nel corso degli anni successivi, fino al 2014, gli fu progressivamente proposto di acquistare pacchetti azionari o aderire agli aumenti di capitale con l'ampliamento del fido; nel 2014 aveva un affidamento complessivo di €4.400.000 in azioni, erano tutti fidi a revoca. ( cfr la scheda di analisi della sua posizione a pag 407 ss CCTT P.M.)*

*Nel documento n. 563 al punto 1) si legge "affidamenti a revoca con simultanee operazioni bacciate di acquisto e azioni obbligazioni dal 24 Marzo 2005 in buona fede, senza alcuna contropartita pur firmando un contratto standard con certezze verbali dal numero uno e due della banca che sarebbero state riacquistate, come confermato il 9.4.2015 nell' incontro con Sorato, Giustini e Romano".*

*Pitacco ha chiarito che "il numero uno e numero due della banca" erano il presidente Zonin e Sorato; in particolare Zonin era a conoscenza dell'esistenza dei finanziamenti correlati da lui fatti, iniziati nel 2005.*

*Al punto 2) del documento si legge "unico conto corrente time deposit ad hoc per diminuire la quota interessi relativamente all'acquisto sottoscrizione di azioni": ha spiegato che furono emessi dei time deposit per coprire una quota parte di interessi e mantenere l'effettiva disponibilità sul conto corrente.*

*Punto 3): "Nessun introito o promessa di rendimento": sostanzialmente gli fu chiesto di fare un favore alla banca.*

*Punto 4): "altre cortesie richieste per acquisto diretto su azioni in possesso dei clienti in difficoltà al fine di rientrare da parte della banca (Bruschi, Galla, Costa o clienti direttamente che non conoscevo con fissato bollato)": nello specifico il teste ha ricordato che una sera andò a fare gli auguri di Natale a Sorato, forse nel 2011/2012, il direttore era al telefono con Zonin che in quel frangente auspicò il suo intervento per "dare una mano alla banca" comprando il pacchetto azionario di un cliente in difficoltà ( Sergio Bruschi) e consentire alla banca di rientrare dal finanziamento.*

*Alla contestazione mossa dalla difesa: "Sorato gli disse che Zonin era a conoscenza di questo tipo di operazione che lo aveva sentito telefonicamente poco prima. specifico che non ho assistito all'asserita conversazione telefonica conferma invece di aver assistito alla telefonata tra Sorato e Zonin", il teste ha precisato che arrivò nell'ufficio di Sorato quando questi era al telefono con Zonin e senti Sorato dire "si adesso glielo chiedo".*

senza che possa svalutarsi detto contributo dichiarativo sul presupposto, sotteso all'impostazione difensiva, di una indimostrata ostilità successivamente maturata da tale teste verso il giudicabile (ostilità, peraltro, che sarebbe dovuta essere di intensità tanto accesa da giustificare dichiarazioni false così gravi, specie tenuto conto dello stretto legame di amicizia tra il teste ed il figlio dell'imputato), ovvero sulla base delle incongruenze parimenti segnalate dalla difesa, a ben vedere trascurabili e, comunque, agevolmente spiegabili (e spiegate dallo stesso testimone, quanto alla questione della telefonata tra Sorato e ZONIN, come frutto di un refuso<sup>188</sup>; e, quanto all'incontro a castello d'Albola, in ragione di un progressivo affioramento dei ricordi,<sup>189</sup> peraltro obiettivamente ragionevole in relazione a vicende tanto complesse. Del resto, il teste ha riferito che aveva soggiornato più volte presso tale residenza, sicchè, anche sotto tale profilo, il mancato iniziale ricordo non può destare particolare sorpresa);

---

*Nel 2013 fu ospitato dalla famiglia Zonin al castello di Albola, parlò con il presidente dell'aumento di capitale in corso, erano "nella stanzetta appena si entrava a sinistra" (pagina 85), Zonin era molto soddisfatto dell'andamento dell'aumento di capitale, in quella occasione si parlò nel dettaglio delle operazioni finanziate da lui effettuate, anche con riferimento al totale degli importi complessivi.*

*Domenica 4 ottobre 2015 si recò a Montebello a casa Zonin; espose al presidente la sua situazione finanziaria, in quella occasione Zonin lo rimproverò dicendogli: "queste cose dovevi dirmele prima perché io non ne sapevo niente"; Pitacco non ribatté nulla, "gli caddero le braccia" e il presidente si impegnò a parlare della sua situazione con De Francesco...".*

<sup>188</sup> Cfr. dep. Pitacco, udienza 13.12.2019, pag. 94- DIFESA, AVV. AMBROSETTI – *Le faccio una contestazione perché nel verbale del 26 ottobre 2016 lei dichiara quanto segue, in parte gliel'ha già detto, ma glielo leggo tutto: "Nel Natale 2010, ovvero 2011 o 2012, non ho un chiaro ricordo del periodo, mi trovavo nell'ufficio del dottor Sorato Samuele, che avevo conosciuto precedentemente grazie al Presidente. Nel corso dello stesso mi disse che aveva bisogno di fare un'operazione, cioè vendere delle azioni di un cliente in difficoltà, che poi ho successivamente appreso trattarsi di Bruschi Sergio da Bosso Fulvio. Alle mie perplessità in ordine alla correttezza di tali operazioni, che mi erano già state ripetutamente proposte, Sorato mi disse che il Presidente Zonin ne era a conoscenza, che a tal proposito, anche sentito poco prima telefonicamente, specifico che io non ho assistito all'asserita conversazione telefonica". TESTIMONE PITACCO – Secondo me, è un refuso perché ero presente, insomma.*

<sup>189</sup> DIFESA, AVV. AMBROSETTI – *Lei ha citato questo incontro a Castello di Albola a luglioagosto 2013, se non sbaglio; è stato l'unico incontro in cui avrebbe parlato col Presidente specificamente? Stiamo parlando di baciato, ovviamente. TESTIMONE PITACCO – Allora, in quell'occasione ne parlammo, e poi ci fu un secondo episodio, dove ci vedemmo, casualmente, nella sede di Contrà Porti, ove il Presidente era passato per caso, e io altrettanto; non lo so, ero andato a fare un versamento per l'azienda o cose del genere, ed ebbe modo di salutarmi e ringraziarmi, e il ringraziamento era relativo a quell'operazione sul cliente in difficoltà, di cui ho accennato prima. Ovvio che non mi ha... Anzi, togliamo l'"ovvio". In quell'occasione non venne a dirmi: grazie per quell'operazione del cliente in difficoltà che... No, mi ringrazio, punto e basta. DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Come mai nel promemoria che fa – quello che le ha già domandato il dottor Pipeschi – non indica fra i vari incontri quello col Presidente a Castello di Albola, e questa operazione? Indica incontri... TESTIMONE PITACCO – Gliel'ho già detto prima, che non avevo ancora fatto, evidentemente, mente locale, cosa che poi ricostruisci un po' alla volta. E infatti, lo scopo che mi ha chiesto il dottor Pipeschi poco fa, mi ha chiesto la finalità del documento: è appunto per riuscire poi a ricostruire le cose perché non è, appunto, ribadisco, così facile..."*



✓ che, tra i familiari del presidente i quali (a differenza, peraltro, dell'imputato, della sua stretta famiglia e delle aziende del gruppo) avevano compiuto operazioni "bacciate", era soltanto annoverabile il già evocato Franco Zuffellato, il quale, come visto, aveva riferito di non aver mai parlato di operazioni correlate con il presidente della banca (paragrafo 3.5, lett. d). Trattasi, com'è evidente, di circostanza di nessun rilievo sul punto, non essendo in discussione la effettività dell'apporto di capitali "reali" fornito dallo ZONIN e dai suoi familiari alla banca;

✓ che la "vicenda Malinverni" (inerente all'acquisto di azioni BPVI con finanziamento della banca) vedeva del tutto estraneo lo ZONIN (paragrafo 3.5, lett. e).

E' agevole osservare, in proposito, che l'estraneità dell'imputato ad una specifica operazione non rileva affatto, sotto il profilo probatorio, con riferimento alla questione in esame, inerente alla conoscenza di un ben più vasto e radicato fenomeno;

✓ che dall'esame dei dirigenti e dei funzionari BPVI i quali, a diverso titolo, avevano contribuito alla diffusione del fenomeno del capitale finanziato non emergevano affatto elementi di responsabilità a carico del presidente, non avendo costoro mai parlato con ZONIN delle "operazioni bacciate" o, comunque, ascoltato il presidente affrontare tale argomento (l'appello, sul punto, ha richiamato le deposizioni Rizzi, Giacon, Turco, Tonato, Seretti, Papacchini, Romano, Cudiz, Baruffato, Tessarollo, Veronese, Casarotti, Dalle Carbonare, Pilan, Bosso, Ipprio, Girardin, Marcuzzo, Simonato, Nichele, Premi, Romio, Beggato, Sterle, Santilli, Mercurio, Talato, Paoli, Girardi, Balboni - paragrafo 3.5, lett. f).

Ebbene, fermo restando che, come già anticipato, le dichiarazioni dei funzionari di BPVI scontano un più o meno marcato *deficit* di affidabilità, tenuto conto del differente grado di coinvolgimento di taluni di costoro in "segmenti", anche importanti, della operatività illecita di BPVI (pur se non accompagnato dalla consapevolezza della vastità di tale prassi e delle relative implicazioni), si è in presenza, in ogni caso, di deposizioni che, con specifico riferimento alla posizione dello ZONIN, risultano davvero di trascurabile rilievo, posto, per un verso, che il presidente non si occupava certo delle singole operazioni finanziate; e, per altro verso, che costui, come ripetutamente evidenziato, non intratteneva rapporti diretti (se non in casi

assolutamente sporadici), con i funzionari della banca, limitandosi ad interloquire unicamente con i massimi vertici operativi (e, segnatamente - lo si è già detto - con il d.g.). In ogni caso, sebbene il teste Paoli non abbia riferito di avere assistito al diretto coinvolgimento dell'imputato in discussioni inerenti alle operazioni "bacciate", la deposizione di costui merita di essere evidenziata, provenendo da un alto funzionario di BPVi che, non essendo in alcun modo coinvolto direttamente nella operatività in esame (trattandosi di vicedirettore della divisione marketing), risulta obiettivamente attendibile: **"...TESTIMONE PAOLI - Allora, sicuramente questo tipo di operatività e questo tipo di operazioni con gli imprenditori era impossibile che né il Presidente, né Sorato, non ne fossero a conoscenza. Era evidente perché? Perché parlavano con gli imprenditori quotidianamente, sotto tanti aspetti, che potevano riguardare una sponsorizzazione o un evento o un... Cioè, c'era un forte legame col territorio, quindi gli imprenditori parlavano continuamente con Zonin, li vedevo comunque entrare in banca e andare a parlare comunque con i vertici della banca. Quindi è impensabile che non ci fosse consapevolezza di quello che stava accadendo e di questo tipo di operazioni, proprio per il ruolo che avevano sia il Presidente, sia Sorato, nella gestione della banca..."** (cfr. dep. Paoli, udienza 10.9.2020, pag. 52);

- ✓ che né gli organi di controllo interno (Audit, Compliance, Risk Manager) e neppure i membri del collegio sindacale e del CdA avevano reso deposizioni a carico dello ZONIN circa la conoscenza del capitale finanziato (paragrafo 3.5, lett. g).

In proposito, si è in presenza di considerazione bensì fondata sulla corretta lettura delle deposizioni di riferimento, ma, anch'essa, in concreto, di scarsa significazione. In disparte, anche in tal caso, l'attendibilità di contributi dichiarativi provenienti da soggetti coinvolti indirettamente (per i doveri di controllo su di loro incumbenti) nei fatti *sub iudice* - soggetti i quali, ammettendo la conoscenza del fenomeno delittuoso in capo a ZONIN, avrebbero inevitabilmente finito per coinvolgere le loro stesse persone in un ambito di responsabilità di tipo quantomeno "morale" - è dirimente la considerazione, già ripetutamente espressa in precedenza, in ordine al fatto che era al di fuori del perimetro del CdA - e, segnatamente, in occasione delle



continue interlocuzioni con il d.g. Sorato - che l'imputato affrontava le questioni più delicate;

- ✓ che, infine, il solo GIUSTINI, tra tutti i coimputati, aveva reso dichiarazioni che attribuivano allo ZONIN la consapevolezza di tale fenomeno, non ricavandosi dalle dichiarazioni degli imputati PIAZZETTA, MARIN e PELLEGRINI alcunché di pregiudizievole per il presidente (paragrafo 3.5, lett. j));

Ebbene, anche in tal caso, quello segnalato dall'appellante è un elemento di ben scarso peso, tenuto conto della veste processuale dei predetti soggetti e del convergente obiettivo difensivo di costoro di "scaricare" ogni responsabilità sul d.g., invocando, in loro favore, analogamente all'imputato ZONIN, profili di più o meno marcata inconsapevolezza del fenomeno in questione;

- ✓ che da quanto sostenuto dal coimputato MARIN e dal dirigente Cauduro nel corso delle conversazioni di cui alle intercettazioni, rispettivamente, nr. 259 e 526, si ricaverebbe la mancata conoscenza, in capo al presidente, del capitale finanziato (ancora paragrafo 3.5, lett. j).

Al riguardo, valgano le seguenti considerazioni.

Della telefonata nr. 526, intercorsa tra Cauduro e Cudiz, s'è già detto, sicché si rimanda alle considerazioni svolte sul punto. Quanto, poi, alla conversazione nr. 259, svoltasi tra il coimputato MARIN e il responsabile Audit Bozeglav - conversazione, peraltro, che, come s'è detto, costituisce significativa espressione del tentativo di quest'ultimo di farsi da tramite con il primo per indurlo a modificare quanto riferito in sede di audit poiché pregiudizievole per il presidente - deve osservarsi come il mancato esplicito riferimento al nome dello ZONIN quale soggetto informato del fenomeno in esame (secondo quanto riferito al medesimo MARIN dal Sorato) appaia di rilievo davvero trascurabile. Anzi, a leggere con la dovuta attenzione la trascrizione del colloquio (del quale, di seguito, si riportano i passaggi più significativi, rimandandosi, per il resto, alla perizia di trascrizione) è possibile cogliere come il medesimo MARIN avesse interpretato proprio in tal senso (l'unico ragionevole, del resto) l'indicazione del Sorato di avere informato "*chi di dovere*", dando, per l'appunto, per "scontato" che il d.g., con tale espressione, intendesse effettivamente riferirsi al presidente:

[.....]

**Massimo** Eh... allora, io oggi ho portato in Cda un po' la nota, quella là di tutte le interviste che ho fatto, no?

**Paolo** Sì, sì.

**Massimo** Ecco, su quella affermazione che avevi rilasciato tu nel verbale, no?, quando...

**Paolo** Quale?

**Massimo** Si diceva... si diceva che... eh... che quando... in più occasioni avevi chiesto al direttore generale "se tutti erano informati in merito alle operazioni bacciate"...

**Paolo** Sì.

**Massimo** ..."e lo stesso aveva sempre risposto di avere informato chi di dovere".

**Paolo** Sì. Sì.

**Massimo** Ecco. Però volevamo capire, dice, sì, ma poi tu gli avevi chiesto chi era...

**Paolo** No, no, io no.

**Massimo** ...chi... chi di dovere?

**Paolo** Te l'avevo detto anche allora, no.

**Massimo** Eh. No, ma (inc. voci sovrapposte).

**Paolo** Io penso che fosse... Però lui non mi ha mai fatto il nome del presidente.

**Massimo** Ma tu non gliel'hai chiesto.

**Paolo** Io non gliel'ho chiesto. Beh, non... come facevo?

**Massimo** Mmh.

**Paolo** Io ho informato, va bene?

**Massimo** Ho capito.

**Paolo** Beh, ma mi sembrava anche poco elegante, te l'ho detto anche l'altra volta, no?

**Massimo** Mmh, mmh.

**Paolo** Quindi non... Però io non posso dire che... eh... che era il presidente se lui non mi ha fatto il nome, capito?

**Massimo** No, no, no, no. No, ma...

**Paolo** Non mi sembra corretto... cioè, lo do sconta... è una... mmh, diciamo, una... come si dice?... no considerazione, una supposizione che faccio io.

**Massimo** Sì, sì.

**Paolo** Ma se lui non mi dice il nome, Massimo, non è corretto, insomma, dai, perché...

**Massimo** No, no, ma non era...

**Paolo** Perché lui potrebbe dirmi...

**Massimo** No, no, ma cioè là... la domanda era: sì, ma gli aveva chiesto poi chi era...

**Paolo** No. No.

**Massimo** ...questo "chi di dovere"?

**Paolo** Io non gliel'ho chiesto.

**Massimo** Mmh. Va beh.

**Paolo** Però... eh, perché non... se il mio direttore generale e amministratore delegato mi diceva così, io... per me va bene, basta, non... Che poi, appunto, dà... sono io che do per scontato che... (risatina) a chi pensi anche tu, hai capito?, ecco.

**Massimo** Mmh.

**Paolo** Però, che io... perché se mi mettessero di fronte a me e lui mi dicesse: "Io ho mai de... ti ho mai detto che ti ho fatto il nome del presidente?", io gli direi: "No, non me l'hai mai fatto", hai capito?

**Massimo** Certo.

**Paolo** Lui mi ha sempre detto così. Ma diceva così anche per tante cose, sai, Massimo. Non è che dicesse solo per questo. Pronto?

**Massimo** Sì. Son qua, son qua, son qua. Mmh.

**Paolo** Ah, no, sentivo...

**Massimo** Ma... mmh...

**Paolo** Diceva così per tante cose, anche quando c'era... tutti gli altri, eh.

**Massimo** Mmh.

**Paolo** Ho informato, l'ho informato, ma non faceva mai il nome... nome e cognome o, come si dice, la carica. Ecco.

**Massimo** Mmh, mmh, mmh.

**Paolo** Perché volevano sapere questo loro oggi?

**Massimo** Eh, sì, ma insomma, dice: "Sì, ma... eh, si presuppone che glielo diceva". "Eh, ma questa roba qua togliamola", eh... "Va bene, togliamola!".

**Paolo** Toglietela.

Massimo Sì, però io ho la verbalizzazione, cioè non è che... Le cose poi girano, poi le tolgo... cioè, capisci? Non è...

Paolo Sì, ma voglio dire le to... No, ma scusa, allora sono un po'... ho capito, allora togliamola perché? Perché sanno... pensano la stessa cosa che pensiamo io e te, no? O no?

Massimo Eh.

Paolo Eh. O no? Ti sembra?

Massimo Eh, sì, però, insomma...

Paolo Eh. (Inc. voci sovrapposte) giusto.

Massimo Siccome le cose poi son scritte...

Paolo Eh, appunto. Eh.

Massimo ...e firmate, cioè...

Paolo Eh. Va ben, se vogliono toglierla, che la tolgano, ma allora io cosa devo dire? Cioè, se... tu mi hai fatto una domanda, sai che io son sempre trasparente, ti ho risposto in maniera trasparente e ti ho anche subito detto: lui non mi ha mai fatto nome e cognome, però.

Massimo Mmh, mmh.

Paolo Ecco, quindi non... Togliamola... e va beh, e toglierla, cos'è che risolvi?

Massimo Ma infatti, cioè, voglio dire, comunque... Allora, a questo punto tu me l'hai detto, io l'ho scritto e... è stato firmato da entrambi, no?, è stata anche circolarizzata e poi... nella perizia che è stata... Cioè, cosa facciamo, facciamo una errata corrige?

Paolo Ma dov'è che...? Ma a chi va in mano... in mano a chi, 'sta roba qua?

Massimo Ma no, ma ce l'ha avuto l'orio, ce l'ha avuto la Papachini... ma non la tua, cioè, la perizia che verrà mandata...

Paolo Ah. No, ma nella perizia è scritta anche 'sta roba qua?

Massimo Sì, sì, sì, nella sintesi, sì. Sul paragrafo del...

Paolo Eh.

Massimo ...coinvolgimento degli amministratori viene riportata anche questa informazione qua, insomma.

Paolo Questa prova qua. Col nome e il cognome mio?

Massimo Sì, così come altri... Sì, sì, ma...

Paolo Eh, appunto.

Massimo Come altri hanno fatto altre dichiarazioni.

Paolo Appunto, no? Eh.

Massimo Però, sai, non è che possono...

Paolo E perché vogliono togliere proprio...?

Massimo ...togliere le cose.

Paolo E perché vogliono togliere proprio questo?

Massimo Eh! (Ride). Eh?

Paolo (Ride). E non siamo mica nati ieri e neanche io e te, vero, Massimo!

Massimo Perché è fastidiosa, eh.

Paolo Ah, è fastidiosa.

Massimo Eh.

Paolo Eh. Ma tu pensi che se loro lo chiamano a giudizio lui non le dica 'ste cose?

Massimo Mmh.

Paolo: Cioè, secondo te lui, se lo chiamano, se succederà, spero di no, ma... che lui non... non dica che aveva informato?

Massimo Mmh.

Paolo Dai, Massimo, secondo te non la... lui vuoi che non lo dica che lo informava? Dai, su!

Massimo No, no, ma sicuramente, insomma... va beh.

Paolo È scontato, secondo me. Ma comunque fate come volete. Cioè, se... se voi mi domandate che ha fatto nome e cognome o la figura, io te l'ho già detto anche, ti ricordi?...

Massimo Mmh mmh.

Paolo ...nel momento che ci siamo parlati, ecco. Quindi non... non... Poi io a colloqui personali, te l'ho detto anche quella volta, dove c'era... io, presidente o lui, mai, in tre anni, mai, a parlar di 'sta roba qua, mai.

Massimo Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.

Paolo Proprio... sai che lui si chiudeva nell'ufficio con... con lui e quindi non... Mai, mai, mai parlato, se non per pratiche di fido, non di 'ste robe qua. Non so, perché c'era una ristrutturazione di un debito, da non far... da aggredire (inc.) oppure dire di sì o di no a un concordato, hai capito? Ecco, queste erano altre...

ma di bacciate, di robe... mai, mai, mai, mai. (Sospira) Cosa vuoi che ti dica? Io... vedi tu, Massimo, tanto rimane... Ma tu hai allegato alla perizia anche le...

Massimo Senti... No, no...

Paolo ...le cose firmate, non firmate, quello...?

Massimo Eh beh, certo. Certo.

Paolo Ma chi ce le ha in mano adesso, anche i consiglieri?

Massimo No, no, no. No, loro no.

Paolo No. Ma perché l'avete letta...

Massimo No, al limite...

Paolo L'avete letta in consiglio 'sta roba qua? Di tutte le dichiarazioni...?

Massimo È stato fatto... No, no, no, no!

Paolo Ah...

Massimo È stata fatta una sintesi.

Paolo Ah.

Massimo ...Delle evidenze che sono emerse dalle interviste. Ho intervistato venti persone, quindi è fatta una sintesi.

Paolo No, ho capito, ma si è fatto il nome e cognome anche di chi ha detto come...?

Massimo Di taluni...

Paolo Eh.

Massimo Beh, di taluni, su certi argomenti sì.

Paolo Ah ah, ho capito.

Massimo Comunque insomma, certe cose...

Paolo Eh, bisognava dirle, insomma, ecco.

Massimo Eh. Anche se in maniera generica, insomma.

Paolo Ma... eh. Ma quella lì del discorso poi che anche la Banca d'Italia aveva visto fino al 2012...

Massimo Certo.

Paolo ...tutte le operazioni?

Massimo Certo. Eh beh...

Paolo Eh. E loro cos'hanno detto?

Massimo Eh...

Paolo Non se lo ri... eh eh!

Massimo No, no, tutti lo sanno, cioè...

Paolo Adesso lo sanno.

....

Massimo Allora, la (inc. voci sovrapposte) non l'abbiam fatta, è stata firmata e io la lascerei (inc. audio disturbato).

Paolo Beh, se vuoi te la riformiamo e tiriamo via, non ho assolutamente...

Massimo (inc. audio disturbato).

Paolo Ti sento male, Massimo.

Massimo No, dicevo, potremmo fare un'integrazione.

Paolo Eh, e dire cosa?

Massimo Nel senso che... dire che comunque, insomma, contattato nuovamente sull'argomento diciamo hai da una parte confermato questo e dall'altra parte hai riferito che comunque in nessuna occasione, diciamo, dove ci son state occasioni con il presidente o i consiglieri, si è mai parlato di questa cosa qua.

Paolo (Sospira) Beh, coi consiglieri no, non esiste, non è mai successo, ecco, questo è scontato, ecco, voglio dire. Però... No, io posso dire che non ho mai assistito a un colloquio diretto di questo genere qua, alla presenza del presidente. Questo sì, questo lo posso dire, che è la verità. Cioè, che io abbia partecipato a un colloquio sulle operazioni bacciate col presidente, mai. Questo te lo posso dichiarare, questo sì.

Massimo Mmh.

Paolo Però, che lui dicesse che era informato, penso che te l'abbia detto anche qualcun altro, no? O no?

Massimo Sì, sì.

Paolo Ah no, beh, va ben, può darsi che quei due licenziati no, perché non ci sono lì, non son stati intervistati.

Massimo (Sospira) Eh.

Paolo Ma su vai a chiederglielo a loro penso che ti dicano la stessa cosa.

Massimo Mmh.

Paolo Cioè, perché lo diceva, insomma, ecco. C'era anche Adriano a qualche riunione, eh.

Massimo Mmh.

[.....]

E, del resto, lo stesso MARIN, in occasione dell'esame reso nel corso del giudizio di primo grado, si è univocamente espresso in tal senso (cfr. esame Marin, udienza 16.6.2020, pagg. 18-19).

- ✓ che dall'appunto manoscritto riguardante Emanuele Giustini sequestrato presso l'ufficio del presidente si ricaverebbe, ancora una volta, come costui fosse all'oscuro del fenomeno delle bacciate.

Al riguardo, deve osservarsi, in senso contrario, che desumere dall'intitolazione ("*Dichiarazioni Giustini*") e dal contenuto degli appunti redatti dall'imputato in occasione dell'incontro con il coimputato del 4.5.2015 - in atti quale doc. 857 del P.M. - l'ignoranza da parte del presidente dell'argomento affrontato in occasione di detto incontro è conclusione tanto ardita da non richiedere specifica confutazione: l'imputato, infatti, aveva tutto l'interesse a manifestare la propria estraneità all'accaduto (di cui, peraltro, in occasione di detto colloquio, secondo quanto riferito dal GIUSTINI, non aveva potuto negare una sia pur parziale conoscenza, quella, per l'appunto, delle "bacciate parziali").

Quindi (al successivo paragrafo 3.6), l'appellante ha sostenuto come l'ignoranza da parte dello ZONIN della prassi delle "operazioni bacciate" potesse ricavarsi da una serie di elementi emersi nel corso dell'istruttoria e, in particolare, ha evidenziato:

- ✓ che lo ZONIN non si ingeriva affatto nella vendita delle azioni (paragrafo 3.6, lett. b), non deponendo in senso contrario l'interessamento rispetto alla operazione di vendita delle azioni detenute dal coimputato ZIGLIOTTO, trattandosi di una operazione effettuata da un membro del CdA e che parimenti l'imputato non si interessava, se non nell'ambito di una normale interlocuzione propria di un "presidente scrupoloso", dell'andamento della divisione estero (paragrafo 3.6, lett. c).

Trattasi, anche in tal caso, di considerazioni sostanzialmente irrilevanti.

Il mancato coinvolgimento del presidente nel collocamento delle azioni e l'assenza di ingerenza nella gestione degli investimenti esteri, infatti, discendono unicamente, in termini di evidenza, dal ruolo non operativo dell'imputato (fermo restando, peraltro, quanto emergente dalla mail, più oltre richiamata, inerente all'incremento della partecipazione azionaria "delle Zambon");

- ✓ che il commento effettuato nel CdA 11.11.2014 relativo all'articolo de "Il Sole 24 Ore" che aveva messo in dubbio il valore dell'azione - commento caratterizzato dal biasimo per lo scritto, in ragione delle modeste oscillazioni del titolo BPVi rispetto a quelle di altri titoli bancari - deponeva nel senso della buona fede dell'imputato (paragrafo 3.6, lett. d).

Ebbene, degli effetti della pubblicazione del menzionato articolo si è già detto. L'effettiva buona fede dell'imputato, a ben vedere, avrebbe implicato una ferma richiesta di approfondita indagine, non già una reazione scandalizzata (peraltro del tutto contraddittoria con la già evidenziata piena consapevolezza delle condizioni critiche del mercato secondario);

- ✓ che le dichiarazioni rese dal funzionario Giacon - là dove costui aveva riferito che il presidente aveva dato l'indicazione di sostenere con finanziamenti i soci intenzionati a vendere il titolo - non si sarebbero dovute interpretare come inerenti ad una operazione di finanziamento correlato (in questo caso *ex post*), bensì come un ausilio economico prestato, in attesa della realizzazione della vendita, a coloro che, per bisogno di liquidità, intendevano liberarsi dell'azione (paragrafo 3.6, lett. e).

In proposito, vale osservare, in senso contrario, che l'interpretazione data dal primo giudice delle dichiarazioni rese dal Giacon è la più coerente con le complessive emergenze istruttorie in ordine alla più volte evocata cognizione, da parte dello ZONIN, della sostanziale illiquidità del titolo BPVi;

- ✓ che i documenti richiamati, in sentenza, per avvalorare il ruolo operativo svolto dall'imputato non predicavano affatto in senso coerente con l'ipotesi d'accusa. E, al riguardo, l'appellante ha richiamato, in particolare, gli appunti Sommella, la mail del 25.9.2010, nonché i documenti nn.ri 322 e 320 della produzione del p.m. (paragrafo 3.6, lett. f).

Ora, la lettura "neutra" offerta dalla difesa dei documenti citati alle pagg. 263 e ss. dell'atto di appello è, per l'appunto, "neutra" (peraltro, il documento 320 del P.M. - ovverosia la mail nella quale Romio scriveva a Romano che il presidente sosteneva "*che occorre incrementare il possesso azionario delle Zambon*" - ovverosia di soggetti che erano "soci storici" - obiettivamente orienta nel senso dell'ingerenza dell'imputato in temi operativi di rilievo);

- ✓ che quanto affermato nel corso della seduta del comitato di direzione 10.11.2014, con specifico riferimento all'incontro previsto tra il Presidente e la "fondazione Lucca", non era inerente alla ricerca di un interlocutore che,



acquisendo azioni BPVi, potesse contribuire alla pratica di "svuotafondo"(ancora paragrafo 3.6, lett. f).

Diversamente, deve osservarsi che è la lettura delle interlocuzioni immediatamente precedenti, inerenti proprio al predetto tema dello "svuotafondo", a rendere decisamente più ragionevole che tale fondazione potesse essere coinvolta in tale operatività in occasione del prossimo incontro che il presidente, di lì a poco, avrebbe avuto con i vertici di tale ente (senza che alla congiunzione "però" possa attribuirsi significato dirimente in senso contrario. E, in ogni caso, trattasi di circostanza di ben trascurabile rilievo);

- ✓ che i rapporti con il d.g. Sorato non potevano affatto essere letti in termini di "insana complicità" tra i due e che i messaggi SMS valorizzati in sentenza (nn.ri 653, 654, 655) non erano passibili di univoca interpretazione, a quella proposta dal tribunale affiancandosi quella, opposta, secondo la quale si sarebbe trattato di comunicazioni volte a sollecitare il d.g. a "spianare la strada" ai finanziamenti", non già a sollecitare il medesimo d.g. a riferire allo ZONIN che detti finanziamenti erano specificamente destinati all'acquisto di azioni BPVi (paragrafo 3.6, lett. g).

A ben vedere, la ricostruzione difensiva dei rapporti con Sorato - ricostruzione secondo la quale tali rapporti sarebbero stati espressione di reciproca stima e non già di "insana complicità" - è coerente con una lettura praticabile solo sul piano astratto, ovvero sia avulso dal complessivo panorama probatorio acquisito al giudizio. Trattasi, infatti, di lettura che, non appena "calata" nel reale contesto operativo siccome delineato dalle emergenze istruttorie, trova piena smentita nelle evidenze fattuali disponibili (ivi compreso il trasparente tenore delle comunicazioni intercettate effettuate dal d.g. Sorato), oltre che nelle considerazioni logiche in precedenza evocate.

- ✓ che le intercettazioni valorizzate a carico dello ZONIN non erano significative (paragrafo 3.6, lett. h), perché generiche (è il caso della conversazione del 26.8.2015 tra Zigliotto e Bastianello nella quale si diceva che Sorato e Zonin "viaggiavano a braccetto"), ovvero perché inattendibili (in quanto inerenti a conversazioni tenute da soggetto - il d.g. Sorato - interessato a sminuire il proprio ruolo, coinvolgendo il presidente), ovvero ancora perché inerenti a tematiche differenti dal capitale finanziato (è il caso della conversazione nr. 300 intercorsa tra il d.g. e la segretaria di ZONIN, relativa all'aumento di capitale).



Ora, delle comunicazioni intercettate intrattenute da Sorato e delle relative affidabilità e concludenza si è già detto, sicché non resta che rinviare alle considerazioni esposte al riguardo. Analoghe considerazioni debbono svolgersi con riferimento alla citata conversazione intercorsa tra il coimputato ZIGLIOTTO e Bastianello, di significato tutt'altro che vago ed opinabile, considerata la conoscenza che lo ZIGLIOTTO, in ragione del ruolo ricoperto, aveva delle modalità operative del presidente;

- ✓ che la risoluzione del rapporto con il d.g. Sorato non era stata una iniziativa personale ma era stata preceduta da incontri con PIAZZETTA, GIUSTINI e con l'ispettore Gatti e dall'ascolto del parere dei legali Domenichelli, Angius, Ambrosetti, alla presenza dei consiglieri Breganze e Marzotto. In ogni caso, come anche diffusamente ribadito nelle "note scritte sulla rinnovazione istruttoria" (cfr. pagg. 33-34), si era trattato di decisione assunta con la necessaria rapidità, nel solco delle indicazioni di BCE, come precisato dal teste Angius (cfr. dep. Angius, udienza 5.7.2022, pag. 31), nell'interesse esclusivo dell'istituto di credito, e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli ispettori. Quanto alla clausola di riservatezza era un dettaglio neutro, funzionale ad assicurare il necessario riserbo (paragrafo 3.6, lett. i).

Ebbene, anche sul punto non può che rinviarsi a quanto già in precedenza evidenziato in ordine al significativo e pressochè esclusivo protagonismo dell'imputato nella gestione dell'uscita di scena del direttore generale, gratificato con un trattamento economico inspiegabile ed illegittimo, con la doverosa precisazione che l'acquisizione del parere di alcuni esponenti di vertice del CdA versati in materie giuridiche nulla toglie alla riferibilità allo ZONIN delle modalità di definizione dell'accordo. Se, infatti, la decisione di operare una soluzione di continuità può ragionevolmente ricollegarsi anche ai *desiderata* di BCE, sono le concrete modalità di attuazione dell'allontanamento (e, in particolare, la ricchissima "buonuscita") a legittimare - unitamente, beninteso, al complessivo quadro probatorio disponibile - la interpretazione di tale evento datane dal primo giudice (ovverosia, l'intenzione dell'imputato di "comprare il silenzio" del direttore generale). E, sul punto, non può non richiamarsi la conversazione intercettata n. progr. 271 del 6.9.2015, in precedenza evocata, nella quale si faceva riferimento ad un "*patto di non aggressione*" stipulato tra ZONIN e Sorato;



- ✓ che i rapporti intrattenuti con taluni clienti, in realtà, non dimostravano il coinvolgimento del presidente nella vicende gestorie e neppure la conoscenza del capitale finanziato: così era per Pitacco, a leggerne bene la deposizione ed a valutarne attentamente l'attendibilità; così per Bernardini De Pace, il quale aveva negato di avere parlato con ZONIN delle operazioni correlate, smentendo così quanto riferito, *de relato*, dal teste Girardi; così per la Inneri e per i fratelli Ravazzolo; così, infine, per Giovanni Roncato (paragrafo 3.6, lett. j).

Ebbene, anche sul punto si impone il rinvio alle considerazioni in precedenza spese;

- ✓ che l'imprenditore catanese Coffa aveva negato di avere parlato di finanziamenti per l'acquisto di azioni BPVI con ZONIN e che, ogni caso, il presidente, nell'occasione dell'incontro con il predetto Coffa, si era limitato a dirottare l'interlocutore sul vicedirettore GIUSTINI (ancora paragrafo 3.6, lett. j).

Al riguardo, osserva questa Corte che l'interlocuzione con l'imprenditore catanese Coffa è stata puntualmente ricostruita e convincentemente interpretata dal primo giudice. Il chiamante in correità, del resto, in sede di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello (nel memoriale e, quindi, nell'esame), ha fornito una versione dell'episodio in questione del tutto coerente con la lettura offertane nella sentenza impugnata. Pertanto, le stringatissime, contrarie dichiarazioni del Coffa acquisite nel corso del giudizio di primo grado non valgono ad incrinare tale interpretazione dell'episodio (interpretazione, peraltro - va doverosamente sottolineato - avvalorata dal tenore del *file* audio all'uopo valorizzato dal primo giudice, posto che l'invito alla prudenza effettuato dallo ZONIN nel corso del colloquio ha senso unicamente ove l'acquisto delle azioni BPVI richiesto dal Coffa avesse dovuto avere luogo proprio attraverso un finanziamento da parte dell'istituto di credito);

- ✓ che i rapporti intrattenuti, per mere ragioni professionali, con il gestore *private* Rizzi, tra i maggiori artefici di operazioni bacciate, non implicavano affatto che lo ZONIN fosse a conoscenza delle operazioni compiute da costui (paragrafo 3.6, lett. k).

Ora è bensì vero che gli stretti rapporti intrattenuti con il gestore *private* Rizzi non implicavano necessariamente che l'imputato conoscesse la tipologia di

operatività attuata da tale gestore (uno dei massimi promotori di "operazioni bacciate"); trattasi, nondimeno, di legami che rendono certamente ragionevole una siffatta conclusione, peraltro coerente con quanto riferito da TISO Daniele (là dove questi, cliente del Rizzi, ha dichiarato, ancorché in relazione ad un fatto avvenuto nei primi mesi del 2015, che il predetto gestore gli aveva garantito di avere parlato allo ZONIN delle operazioni "bacciate" effettuate dal medesimo Tiso, ottenendo dal presidente la rassicurazione che tali operazioni sarebbero state "chiuse", secondo la volontà del cliente).

\*\*\*\*\*

In definitiva, riassumendo: la difesa ha sistematicamente valorizzato elementi tutt'altro che legittimanti, in relazione alla posizione dell'imputato ZONIN, una lettura della vicenda processuale differente da quella accolta nella sentenza impugnata. Non solo, infatti, nessun dato probatorio addotto a sostegno della tesi difensiva è idoneo a dimostrare la asserita inconsapevolezza, da parte dell'imputato, del "capitale finanziato", ma neppure ad inficiare, indebolendola, la capacità dimostrativa degli elementi raccolti a carico del giudicabile, consentendo una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella posta a fondamento dell'ipotesi d'accusa che sia dotata di minima verosimiglianza. In effetti, non v'è alcuna tra le numerose circostanze evocate nell'impugnazione che si ponga in termini di reale incompatibilità (e, a ben vedere, neppure di significativo contrasto) con l'impostazione d'accusa, neppure quella, pure obiettivamente suggestiva, costituita dalla decisione di investire consistenti risorse personali nelle azioni dell'istituto e dalla quale dovrebbe trarsi, a lume di ragione, la mancata consapevolezza del fenomeno del capitale correlato da parte dell'imputato. A tale ultimo riguardo, invero, è agevole osservare, in senso contrario, che lo ZONIN era responsabile da anni, al più alto livello, della guida dell'istituto di credito, avendo ispirato tutta la politica industriale e commerciale di BPVi, all'immagine della quale, peraltro, aveva indissolubilmente legato il proprio prestigio di imprenditore e di vero e proprio "rappresentante" del territorio, l'istituto di credito avendo finito per assumere, nell'immaginario locale, a torto o a ragione, i connotati di una sorta di "istituzione" del luogo.



Il giudicabile, pertanto, non era minimamente nelle condizioni di liquidare (e neppure di ridurre) le partecipazioni azionarie detenute nella banca, pena la plateale sconfessione di tutta la propria gestione e la conseguente denuncia della condizione di crisi insanabile nella quale tale sconosciuta conduzione aveva precipitato l'istituto di credito.

Peraltro, non è inutile osservare, sotto tale profilo, che le evidenze istruttorie hanno restituito il quadro di un imputato che, a lungo e fin quasi alle soglie del deflagrare dello scandalo, ha ritenuto di poter traghettare l'istituto al di fuori della situazione di crisi - evidentemente sottovalutata nella sua gravità - che attanagliava BPVi e, questo, finanche confidando nella propria capacità di orientare, nel senso auspicato, quella radicale riforma del settore del "credito popolare" che, oramai, si prospettava come ineludibile, tenuto conto della situazione di comune difficoltà che attanagliava l'intero comparto.

Per contro, la tesi dell'ignoranza, da parte dell'imputato, non solo delle eclatanti dimensioni del fenomeno del capitale finanziato, ma finanche dell'esistenza stessa di detto fenomeno, tesi che si tenta di accreditare nell'atto di impugnazione (nell'evidente consapevolezza, del resto, che una siffatta conoscenza avrebbe comunque integrato i presupposti per l'adozione di doverose contromisure da parte del soggetto cui istituzionalmente competeva la rappresentanza dell'ente e la conduzione del CdA) contrasta radicalmente tanto con le emergenze probatorie valorizzate dal primo giudice ed in precedenza richiamate, quanto con le evidenze sopravvenute nel corso del giudizio di appello (segnatamente, la chiamata in correità effettuata dal coimputato GIUSTINI) e con la relativa, razionale interpretazione.

L'unica lettura dei dati disponibili logicamente sostenibile, infatti, orienta univocamente, nei dovuti termini di certezza processuale, nel senso non solo della consapevolezza, in capo all'imputato, della prassi del ricorso al finanziamento dell'acquisto di azioni proprie da parte dell'istituto di credito e delle conseguenti, inevitabili implicazioni delittuose in termini di aggravi e di ostacolo alla vigilanza, ma anche in quello della cosciente partecipazione dello ZONIN a detta operatività delittuosa, in termini di concorso dell'imputato con il d.g., nella decisione di ricorrere a tale prassi nella speranza di superare, in tal modo, la crisi in cui versava BPVi, o comunque, di differirne nel tempo la manifestazione, in tal guisa non compromettendo la propria immagine di presidente simbolo della banca (cfr. in ordine ai requisiti del contributo del

compartecipe alla consumazione del delitto di agiotaggio, consistente anche in un contributo agevolatore tradottosi nel rafforzamento del proposito del correo, Cass. Sez. V, nr. 9369 del 20.11.2013, Tonini; ma altrettanto può dirsi, coerentemente con i principi generali in materia di concorso di persone nel reato, con riferimento alle ulteriori ipotesi delittuose contestate).

Questo, in considerazione della effettiva co-gestione, da parte dello ZONIN, dell'istituto di credito, quantomeno con riferimento alle iniziative ed alle decisioni più impegnative, siccome inequivocabilmente delineata dalle acquisizioni istruttorie.

#### **14.1.4.2.3 La partecipazione dello ZONIN all'operatività delittuosa: brevi considerazioni conclusive.**

In altri e decisivi termini – e concludendo sul punto - l'affermazione di penale responsabilità di ZONIN Giovanni in ordine alla partecipazione del predetto giudicabile alla commissione dei delitti di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto siccome oggetto di addebito non trova affatto semplicistico fondamento nell'astratto richiamo al ruolo di vertice da questi occupato nell'organizzazione gerarchica d'impresa (ovverosia in un elemento che, di per sé, avrebbe potuto unicamente giustificare l'inferenza abduittiva posta a fondamento di una ragionevole ipotesi d'accusa) ed ancora meno, come da ultimo sostenuto dalla difesa (cfr. *"note scritte di discussione"*, pagg. 47-48), in una acritica adesione, da parte del primo giudice, ad una impostazione d'accusa espressione di una *"cripto-contestazione di associazione per delinquere"*, fondata su elementi evanescenti quali *"un alone di generico autoritarismo"*, oppure la *"tendenziale nocività per Banca"* delle prospettive espansionistiche della strategia d'impresa dell'imputato, bensì riposa saldamente, all'esito della doverosa sperimentazione nell'agone dibattimentale, sull'esito positivo della scrupolosa verifica di siffatta ipotesi. Sono infatti emerse, alla stregua di un variegato panorama probatorio, costituito da elementi logici, dichiarativi e documentali, non solo quella diretta ingerenza dell'imputato nell'attività di gestione dell'istituto di credito che fonda la prova logica delineata sub 14.1.4.2.1, ma anche (in forza di ulteriori, più specifici dati probatori), la effettiva conoscenza e la piena condivisione,

da parte del giudicabile, del ricorso ai variegati meccanismi di finanziamento dell'acquisto dei titoli BPVi attuati dall'alta dirigenza dell'istituto come contromisura per garantire la liquidità del titolo e, più in generale, per assicurare il reperimento del capitale indispensabile onde corrispondere ai requisiti patrimoniali imposti dalla evoluzione della relativa disciplina normativa, al contempo senza rinunciare alla politica di espansione aziendale tenacemente perseguita, contro ogni evidenza, per esplicita volontà dell'imputato medesimo.

#### **14.1.4.3 Il dolo dei reati contestati (terzo motivo di appello).**

Anche il **terzo motivo** di impugnazione (numerato sub 4 e trattato alle pagine da 300 a 336 dell'atto di appello e, quindi, compendiato nelle considerazioni conclusive esposte, sul punto, alle pagg. 84 e ss. delle "note scritte di discussione") e specificamente inerente alla contestazione dell'elemento soggettivo dei reati oggetto di addebito non può trovare accoglimento.

In effetti, sul punto l'impugnazione non fa che riproporre, in sintesi, leggendole "attraverso le lenti" del dolo, le ragioni esposte a sostegno del precedente motivo di appello in ordine al difetto di consapevolezza, in capo all'imputato, del fenomeno del capitale finanziato e, comunque, dell'entità di tale fenomeno, tale da implicare una alterazione dei coefficienti patrimoniali della banca. Questo, anche sul rilievo della eterogenea natura delle operazioni accomunate nella definizione di "operazioni correlate" e della difficoltà di esatta definizione del perimetro delle "bacciate", perimetro dai consulenti del p.m. individuato in assenza di solidi ancoraggi normativi all'uopo adeguatamente valorizzabili.


Ebbene, premesso che, a tale ultimo riguardo, non possono che richiamarsi le considerazioni già spese, sul punto, al precedente paragrafo 12; e considerato, altresì, che questa Corte ritiene di avere testé offerto adeguata contezza della piena consapevolezza, in capo al giudicabile, dell'esistenza e della vastità delle dimensioni del fenomeno in esame, sono sufficienti, in proposito, considerazioni davvero stringate.

In particolare, le argomentazioni spese dal primo giudice in ordine alla conoscenza vaga ed aspecifica di detto fenomeno da parte dei coimputati ZIGLIOTTO e PELLEGRINI (considerazioni, peraltro, che, come si avrà modo di precisare, non si attagliano affatto alla posizione del predetto PELLEGRINI) non possono certo essere estese alla posizione del presidente, ove si abbia attenzione al ruolo da quest'ultimo in concreto ricoperto (profilo, questo, che sarebbe davvero ultroneo ripercorrere nuovamente) di soggetto che concorreva, nell'ambito di uno stretto sodalizio operativo con il d.g. Sorato, nella "gestione informata" dell'istituto.

In definitiva, l'"avallo" delle decisioni del Sorato al quale ha fatto ripetutamente riferimento l'appellante, censurando la genericità di siffatta espressione contenuta nell'imputazione, va necessariamente letto, alla stregua delle complessive evidenze disponibili, nei termini di una vera e propria "copertura", ovverosia di una consapevole approvazione delle scelte operative delittuose che orientavano la gestione del d.g..

E tale, a ben vedere, è stata l'interpretazione offertane dal primo giudice, sicché, nella sentenza impugnata, sul punto, non è dato ravvisare alcuna incertezza.

Di qui l'inconsistenza, in punto di fatto, delle obiezioni difensive (astrattamente del tutto condivisibili) in ordine alla necessità che, nell'oggetto del dolo, rientri la conoscenza dei "dati falsi" (e, quindi, dell'esistenza e dell'entità delle operazioni correlate). Certamente, l'imputato non era aggiornato "in tempo reale" dell'esatto ammontare e delle variazioni di tali dati; né, del resto, sarebbe stato possibile che ciò avvenisse (considerazione che vale, peraltro, per lo stesso d.g. Sorato), trattandosi, com'è evidente, di elementi suscettibili di variazioni continue che non potevano certo essere monitorate ininterrottamente dai vertici aziendali. Tuttavia, la conoscenza, da parte del presidente dell'istituto di credito, dell'entità eclatante del fenomeno in esame (tale da comportare l'alterazione dei valori patrimoniali del bilancio, dei titoli BPVi, delle informazioni contenute nei prospetti relativi agli aumenti di capitale e di quelle fornite alle autorità di vigilanza) è conclusione che non può essere seriamente revocata in dubbio e che necessariamente discende dal pieno, consapevole coinvolgimento di ZONIN nella decisione di ricorrere massicciamente al finanziamento dell'acquisto delle azioni BPVi al fine di evitare la deflagrazione della crisi dell'istituto.



591



Si è infatti trattato – e va ancora una volta ribadito – di una decisione adottata ai massimi livelli della “catena di comando” dell’istituto di credito come unica contromisura praticabile per scongiurare (o, almeno, differire) il *default* della banca, nella speranza – della quale v’è pieno riscontro proprio nelle parole del presidente ZONIN (il riferimento è alla ripetutamente evocata trascrizione della seduta del CdA 5.11.2013) – che, prendendo tempo, si concretizzasse quella radicale riforma del settore che avrebbe potuto offrire una via d’uscita dalla crisi.


E ciò fa giustizia, ancora una volta sul piano della concretezza delle evidenze disponibili, delle considerazioni difensive (acute e, in linea teorica, anch’esse del tutto condivisibili) in ordine alla necessità della effettiva conoscenza del fenomeno in esame e delle sue dimensioni (o, quantomeno, di “precipui e specifici” segnali d’allarme in tal senso) affinché la responsabilità dolosa non degradi in un rimprovero sostanzialmente colposo.

Nessuna incertezza è possibile fondatamente nutrire circa la consapevolezza, in capo all’imputato, del massiccio ricorso allo strumento dei finanziamenti correlati.


Nessuno stato di dubbio, al riguardo, può anche solo ragionevolmente ipotizzarsi.

E, questo, occorre rimarcarlo, in ragione di quel pieno coinvolgimento del presidente nella decisione di ricorrere al capitale finanziato per assicurare la liquidità del titolo BPVI, sostenere il valore dell’azione e recuperare surrettiziamente capitale ai fini del rispetto dei requisiti di vigilanza, coinvolgimento, del quale s’è in precedenza dato conto (senza indulgere affatto – si ritiene – nell’*applicazione pigra*” dei *“meccanismi presuntivi”* denunciati dalla difesa), che inevitabilmente implicava la consapevole, volontaria adesione:

- ✓ tanto alla diffusione di notizie false ed al compimento di operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BPVI e, in tal guisa, ad incidere in modo significativo sull’affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca;
- ✓ quanto (e conseguentemente) alle condotte decettive poste in essere, nei confronti degli organi di vigilanza, allo scopo di occultare l’esistenza del capitale finanziato, onde potere proseguire indisturbati in tale dissennata prassi operativa.



592



Donde il ricorrere, nell'agire del giudicabile, degli estremi tutti del dolo (peraltro generico, quanto alle fattispecie ex art. 2637, 2638 co.2 c.p. - cfr. con riferimento all'agiotaggio, Cass. Sez. V, nr. 28932 del 4.5.20122 Tanzi e altri, Cass. Sez. III, nr. 880 del 17.3.1966, Gualco; specifico, quanto all'ipotesi ex art. 2638 co.1 c.c. - Cass. Sez. V, nr. 21067 dell'11.3.2004, Donati, ipotesi, questa, peraltro, non rilevante nel presente giudizio, potendosi ravvisare unicamente la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 2638 c.c., come precisato al precedente paragrafo 9) richiesto dalle fattispecie incriminatrici di riferimento.

#### **14.1.4.4 Il trattamento sanzionatorio (quarto motivo di appello)**

Quanto al **quarto motivo** di gravame (numerato sub 5 e trattato alle pagine da 336 a 344 dell'impugnazione), inerente al trattamento sanzionatorio, la doglianza è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.

Il tribunale, nell'orientare l'esercizio della discrezionalità in punto di dosimetria della sanzione, ha valorizzato, quanto allo ZONIN, il ruolo egemonico da questi esercitato sul *management* e sugli organi sociali della banca, in ciò individuando le ragioni di una pena base più alta rispetto a quella riservata ai correi.

Trattasi di aspetto che non può essere trascurato.

Nondimeno, al doveroso apprezzamento della posizione di predominio concretamente rivestita dall'imputato all'interno dell'ente bancario (ben oltre - come s'è visto - rispetto al ruolo, pure apicale, a questi riconosciuto dall'organigramma aziendale) non può non accompagnarsi, nell'ambito di una valutazione debitamente ispirata all'esigenza di calibrare la risposta punitiva al complessivo profilo del giudicabile, la considerazione delle seguenti circostanze. Si è in presenza, anzitutto, di soggetto anziano, immune da pregiudizi di sorta, il quale ha guidato a lungo - e, per molto tempo, con successo - un istituto di credito divenuto, da piccola banca di provincia, uno tra i più importanti enti creditizi del panorama nazionale. Parallelamente, il giudicabile ha esercitato brillantemente, per decenni, senza incorrere in violazioni di sorta, l'attività di impresa in settore tutt'affatto differente.

E' certamente vero, poi, che lo ZONIN, a fronte delle difficoltà ingravescenti nelle quali, dopo la notoria crisi del settore bancario, versava anche BPVI, non ha in alcun modo inteso prendere atto - e in ciò, a ben vedere, va individuata la sua "colpa d'origine" - della necessità di un serio ridimensionamento delle ambizioni che ne avevano orientato l'"espansionistica" politica d'impresa; ed è altrettanto vero che, in luogo di gestire prudentemente tale situazione di difficoltà, ponendo in essere una sorta di "ripiegamento strategico" in attesa di tempi migliori, ha preferito optare, in concorso con il Sorato e trascinando al seguito l'alta dirigenza della banca, per lo sconsiderato, sistematico ricorso ai finanziamenti correlati (peraltro incrementando una prassi non ignota allo stesso istituto di credito e, più in generale, al circuito delle "popolari"), con tutte le conseguenti implicazioni di penale rilevanza che si sono viste.

Tuttavia, l'imputato ha agito in tal guisa essendo sempre convinto - ancorché, da un certo momento in avanti, in modo, obiettivamente, del tutto irrazionale - che il *default* della banca potesse essere comunque scongiurato e senza mai essere animato (al pari dei coimputati, del resto) da finalità di locupletazione personale.

Peraltro, mai il giudicabile ha fatto ricorso a finanziamenti correlati e, anzi - s'è detto anche questo - ha personalmente iniettato liquidità molto consistenti nella banca (sebbene vi sia stato sostanzialmente costretto anche dall'esigenza di non adottare condotte di "disimpegno", ovvero di tiepida adesione, che sarebbero sinistramente suonate, all'esterno, come inequivoco sintomo di un imminente crollo).

Il comportamento processuale, infine, è stato esemplare, avendo costui presenziato a tutte le udienze, nonostante l'età oltremodo avanzata.

In definitiva, se la posizione dell'imputato è stata differente rispetto a quella dei correi sotto il profilo della responsabilità delle scelte di fondo (ma non, ovviamente, sotto quello dell'operatività concreta, necessariamente riservata al *management*), ciò appare comunque "compensato" dalle peculiari caratteristiche soggettive del giudicabile testé evocate (oltre che dal concreto protagonismo dei coimputati nell'attuazione della prassi delle "bacciate").

Di qui la irrogazione del medesimo trattamento sanzionatorio riservato ai correi (fatta eccezione per GIUSTINI e fatte salve le diversità riferibili, quanto

al MARIN, alle disposte parziali assoluzioni derivanti dalle peculiarità del caso).

Ciò detto, non v'è spazio per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ostandovi l'entità eclatante dei danni cagionati e non emergendo elementi (ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ex art. 133 c.p.) all'uopo proficuamente spendibili.

Conseguentemente stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni tre e mesi undici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, più grave, anni tre di reclusione, aumentata di complessivi mesi undici per i reati satellite (con aumenti, segnatamente, di mesi uno e giorni 15 per ciascuno degli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, M1 e di giorni 15 per il residuo reato di aggioaggio sub A1). Questo, con la precisazione che l'aumento per la continuazione, nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione, in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue alla individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento, donde la riduzione alla metà dell'aumento, pari a mesi tre di reclusione, già individuato dal primo giudice.

Deve, infatti, evidenziarsi, come già detto *supra*, che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato (aumento di mesi tre di reclusione), provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, anni nei quali ha invece quantificato in un mese e quindici giorni di reclusione la pena per ciascun reato, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale è stata applicata alternativamente una pena diversa (a volte mesi tre di reclusione e a volte giorni quarantacinque di reclusione) per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore. Donde la necessità, per il giudice di appello, al fine di riportare a coerenza la determinazione della pena, di applicare un trattamento sanzionatorio omogeneo per tutte le violazioni commesse nei diversi anni, con conseguente quantificazione della pena, in assenza di impugnazioni della Procura riguardo al trattamento sanzionatorio, in quella, di misura minore, di

mesi uno e giorni quindici, ovvero in quella che in alcuni casi è stata individuata come pena equa da parte del primo giudice.

L'aumento per la continuazione in relazione all'episodio residuo di aggioaggio, infine, resta invariato.

#### **14.1.4.5 Ancora sul trattamento sanzionatorio (quarto motivo di appello). L'asserita violazione dei principi del *nemo tenetur se detegere* e del divieto di *bis in idem* sostanziale.**

Le ulteriori doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, formulate con specifico riferimento alla asserita violazione dei principi del *nemo tenetur se detegere* e del divieto di *bis in idem* sostanziale (ed articolate nella "prosecuzione" del quarto motivo di appello, sub 6, alle pagine 346-362 dell'impugnazione), sono infondate. E, sul punto, non può che rinviarsi a quanto già esposto nel relativo paragrafo.

#### **14.1.4.6 La confisca (quinto motivo di appello)**

Il **quinto motivo** di appello (trattato al paragrafo 7 dell'atto di impugnazione, alle pagine 363-376 dell'atto di impugnazione) è fondato.

Come s'è visto, l'appellante contesta la legittimità della confisca per equivalente - disposta dal tribunale per un ammontare pari all'entità dei finanziamenti erogati per le operazioni "bacciate" (considerando tali finanziamenti come i "beni utilizzati per commettere il reato", alla stregua della lettera dell'art. 2641 c.c. e delle considerazioni svolte, sul punto, dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 112/19) - per una duplicità di ragioni (peraltro ribadite e compendiate, da ultimo, nella memoria 28.9.2022) e, segnatamente:

- ✓ in primo luogo, sul rilievo della mancata previa verifica della concreta praticabilità della confisca diretta. Nella prospettiva dell'appellante, infatti, l'esistenza di una procedura concorsuale non avrebbe affatto precluso la confisca diretta dei beni della società (Cass. Sez. V, 21.1.2020, nr. 5400; Cass. Sez. nr. 6391 del 4-18.2.2021), tenuto conto, peraltro, da un lato, che, con riferimento al supposto "conflitto" ravvisabile tra il vincolo imposto

dall'apertura della procedura e quello discendente dal sequestro, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di affermare la prevalenza del vincolo del sequestro (Cass. Sez. III, 18.1.2020, nr. 15776); e, dall'altro, che neppure era dato ravvisare, nell'ipotesi in questione, l'ostacolo della riferibilità dei beni da sottoporre a confisca a soggetto estraneo al reato, avendo l'istituto di credito pacificamente tratto profitto dalla commissione dei reati;

- ✓ in secondo luogo (ed in ogni caso) in considerazione del fatto che sottoporre a confisca i finanziamenti concessi dalla BPVi per l'acquisto delle azioni proprie in quanto "beni utilizzati" per commettere i reati di cui agli artt. 2637, 2638 c.c., avrebbe comportato la violazione dei principi costituzionali: la natura sostanzialmente punitiva della confisca (già espressamente evidenziata dal giudice delle leggi, con riferimento all'illecito amministrativo ex art. 187 *bis* TUF, nella sentenza 112/19) imporrebbe, infatti, l'adozione di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di riferimento (2641 c.1, 2 c.c.), con conseguente revoca della confisca disposta nei confronti di ZONIN Giovanni, esito, questo, del resto, da ultimo avvalorato, come si precisa nei motivi nuovi, dalla recente modifica legislativa dell'art. 187 TUF per effetto della Legge Europea 238/21 (là dove è stato escluso che possa disporsi la confisca del prodotto del reato di abuso finanziario nonché dei beni utilizzati per commetterlo), essendosi in presenza di innovazione legislativa inequivocabilmente attestante come, anche in materia penale, la confisca non possa eccedere il profitto dell'illecito.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, poi, sarebbe ravvisabile nella "rigidità" del criterio di quantificazione dell'oggetto della confisca, trattandosi di criterio non commisurato alla condotta del reo e non proporzionato al profitto eventualmente da questi conseguito, con violazione, quindi, dei parametri di cui agli artt. 3, 27 Cost..

Ebbene, se il primo argomento agitato nell'impugnazione è infondato (dovendosi aderire, in presenza di tema controverso nella stessa giurisprudenza di legittimità, all'orientamento incline a ritenere non aggredibili le somme riferibili a BPVi in quanto non più nella disponibilità della società, bensì vincolate dalla procedura concorsuale, con conseguente impossibilità di ablazione in via diretta nei confronti della persona giuridica, da equipararsi ad un soggetto terzo per effetto dello spossessamento causato

dal fallimento (cfr. Cass. Sez. II, nr. 19682 del 13.4.2022, dep. 19.5.2022 Osello più altri; cfr. altresì, Cass. Sez. 3 -, n. 14766 del 26/02/2020, PMT c/ Sangermano Luigi, Cass. Sez. 3 n. 47299 del 16/11/2021, Fallimento Bellelli Engineering srl, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45574 del 29/05/2018, Cass. Sez. 3, n. 51462 del 04/10/2019, PM in proc. Salvio, non mass.), colgono nel segno le ulteriori riflessioni là dove è stata evidenziata la marcata frizione, nel caso di specie, della disposizione ex art. 2641 c.c. con i principi costituzionali.

Al riguardo, infatti, deve premettersi che, in forza delle univoche indicazioni fornite tanto dal Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 112/19) che da quello della nomofilachia (cfr. Cass. Sez. V, nr. 42778 del 26.5.2017, dep. 19.9.2017, Consoli e altro), costituisce oramai *ius receptum* il principio secondo il quale, nei reati finanziari, i beni utilizzati per commettere i reati siano costituiti dalle somme di denaro investite nelle operazioni all'origine della commissione delle attività criminose. Sicché le perplessità che pure non sarebbe irragionevole nutrire sul punto (segnatamente, in ragione della obiettiva difficoltà di applicare a tale categoria di reati, connotati da evidenti profili di "immaterialità", una nozione - quella, per l'appunto, di beni strumentali rispetto alla commissione dei reati - che pare presupporre il ben più diretto rapporto di "strumentalità" proprio dei consueti *instrumenta sceleris*) debbono, necessariamente, essere accantonate.

Del tutto fuori discussione, poi, alla luce di approdi oramai condivisi e consolidati della riflessione giuridica in materia, tanto costituzionale (Corte Cost. ordinanza 97/09) che di legittimità (Cass. Sez. Un. 25.6.2009, 38691; Cass. Sez. Un. 31.1.2013, nr. 18374, cass. Sez. III, nr. 11086 del 4.2.2022, Pulvirenti, cass. Sez. III, nr. 39950, 8.5.2021, Cafarelli, Cass. Sez. III, nr. 33429 del 4.3.2021, Ubi banca) è la natura sanzionatoria della confisca per equivalente.

Ebbene, se tali premesse sono fondate - e, per quanto detto, non pare possibile opinare diversamente - l'obiezione difensiva va condivisa.

In effetti, qualora i "beni utilizzati" per commettere il reato siano costituiti da somme di denaro (peraltro, nella specie, di entità elevatissima) costituenti provviste non già nella originaria disponibilità degli imputati, bensì, come nel caso *sub iudice*, di soggetto terzo (BPVi), disporre la confisca per equivalente nei confronti degli imputati significherebbe adottare un provvedimento

sanzionatorio manifestamente sproporzionato, oltre che del tutto disancorato, per l'automaticità del relativo criterio di commisurazione, dal disvalore dell'illecito (nonché dei singoli contributi concorsuali), con conseguente violazione dei principi costituzionali in materia di rieducazione del condannato, essendo ragionevolmente applicabili al caso di specie le riflessioni svolte dalla Corte Costituzionale nella evocata sentenza 112/19 e, più in generale, le considerazioni espresse, in materia di requisiti della pena (segnatamente, con riferimento ai parametri ex artt. 3 e 27, co.1, 3 Cost.), nelle precedenti pronunce del Giudice delle leggi<sup>190</sup>.

In definitiva, a venire in rilievo, nella peculiarità della vicenda *sub iudice*, ad avviso di questa Corte territoriale, è l'eclatante sproporzione tra l'afflittività insita nel provvedimento ablatorio disposto dal tribunale e la condotta posta in essere dagli imputati, condotta che, per quanto grave, è già adeguatamente punita dall'apparato sanzionatorio detentivo di riferimento, tale da prevedere una ampia forbice edittale del tutto idonea ad assicurare che la risposta punitiva sia doverosamente calibrata rispetto all'entità dell'offesa arrecata dal reato al bene giuridico presidiato dalla fattispecie incriminatrice e al contributo offerto da ciascun correo alla perpetrazione dei delitti.

In definitiva, aggiungere alla pena detentiva prevista dalle fattispecie di reato una tanto smisurata sanzione significherebbe "sfregiare" il "volto costituzionale" di quest'ultima, che, per essere effettivamente orientata alla rieducazione secondo le coordinate imposte ex art. 27 Cost., deve necessariamente caratterizzarsi per intrinseci requisiti di proporzione e ragionevolezza. A fortiori ove si consideri che, nel caso di specie, gli imputati non hanno tratto alcun profitto economicamente valutabile dalla commissione dei reati, avendo operato, utilizzando risorse dell'istituto, nell'interesse esclusivo di BPVi (profilo, questo, che sarà più approfonditamente affrontato nel trattare dell'appello proposto nell'interesse dell'ente), ancorché - come pure è evidente - si sia trattato di una "lettura" dell'interesse della banca radicalmente contraria al rispetto di quelle regole di sana e prudente gestione che avrebbero dovuto orientarli nella conduzione dell'istituto di credito.

---

<sup>190</sup> Il riferimento, quanto al parametro ex art. 3 Cost., è alle sentenze nn.ri 68/12, 409/89 e 218/74; con riferimento al parametro ex art. 27, co. 3 Cost., alle sentenze nn.ri 343/93, 422/93 e 341/94, 68/12; infine, con riferimento al parametro ex art. 27, co.1 Cost. - e, quindi, anche alla necessità della individualizzazione della pena - alle sentenze nn.ri 222/18, 50/80, 104/68 e 67/63.



In siffatta prospettiva, quindi, non ogni risorsa economica andrebbe esclusa dal novero "dei beni utilizzati per commettere il reato" suscettibili di confisca per equivalente, bensì le sole somme che, per la loro entità eclatante e, soprattutto, per la loro non riferibilità all'imputato, bensì ad un soggetto terzo, non potrebbero essere apprese, per un ammontare pari al loro valore, senza che ciò implichi l'irrogazione di una sanzione "incostituzionale" per le ragioni anzidette, tenuto conto dell'apparato sanzionatorio detentivo già direttamente previsto per le fattispecie di riferimento.

E, nella peculiare vicenda *sub iudice*, l'ammontare esorbitante (963.000.000 di euro) dell'importo al quale è stata parametrata la confisca per equivalente - e, quindi, la sproporzione di una sanzione che implicasse, oltre alla irrogazione della sanzione detentiva, anche il suddetto provvedimento ablatorio - è tale da non richiedere ulteriori precisazioni, tanto più ove - nel solco di quanto evidenziato, sia pure con opposta finalità<sup>191</sup>, dalla parte civile Banca d'Italia - si ipotizzasse di ricorrere all'indice di ragguglio ex art. 135 c.p.. Operando in tal guisa, infatti, l'importo in questione risulterebbe equivalere ad una durata della reclusione pressoché incalcolabile, immensamente superiore rispetto a quella (30 anni di reclusione, pari a "soli" 2.700.000 euro circa) prevista dall'ordinamento quale limite massimo della pena detentiva (ad esclusione dell'ergastolo, beninteso), con la conseguenza che la lesione del bene giuridico - pure, com'è evidente, di indubbio rilievo - della tutela della solidità e della affidabilità del mercato e dei sistemi bancari, finirebbe per trovare una risposta sanzionatoria incommensurabilmente superiore a quello della stessa vita (sempre fatta eccezione per le ipotesi di delitti puniti con la pena dell'ergastolo), esito, questo, tanto irragionevole da non richiedere, sul punto, ulteriori commenti. Senza contare, infine, la mancanza di razionalità e di efficacia (anche sul piano della prevenzione) di una sanzione di fatto inesigibile.

Considerazioni più articolate, invece, si impongono con riferimento ai rimedi approntati dall'ordinamento per ricondurre nell'alveo della proporzione la sanzione irrogata.

---

<sup>191</sup> Nella memoria di Banca d'Italia, alla pagg. 88-89 della memoria conclusiva, invero, si argomenta la proporzionalità della confisca applicandosi l'indice di conversione ex art. 135 c.p. alla pena massima prevista per la fattispecie di ostacolo contestata nel caso di specie, pari ad otto anni di reclusione.

Al riguardo, l'appellante ha suggerito la proposizione di questione di legittimità costituzionale ovvero, in via gradata, ha sollecitato una interpretazione costituzionalmente orientata che dovrebbe condurre alla revoca della confisca. Ed è proprio quest'ultima la strada che si ritiene qui praticabile, attraverso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che, come si dirà, conduce alla diretta disapplicazione della disposizione ex art. 2641 c.c..

In proposito, infatti, va precisato che disporre, nel caso di specie, la confisca per equivalente non solo confliggerebbe con i principi costituzionali in precedenza evocati, ma si porrebbe anche in diretto contrasto con quelli convenzionali e, segnatamente, con la disposizione di cui all'art. 49, par. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, disposizione che - veicolata, com'è noto, nell'ordinamento interno attraverso l'art. 117 Cost. - prescrive, per l'appunto, che le pene debbano essere proporzionate rispetto al reato.

Se ciò corrisponde al vero, la soluzione più appropriata non potrà essere, ad avviso di questa Corte, quella della proposizione di incidente di costituzionalità (peraltro, fino a tempi recentissimi, costantemente ritenuto inammissibile dalla Corte Costituzionale là dove l'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea fosse stato evocato per denunciare l'illegittimità di norma non rientrante tra le materie del "diritto europeo" - cfr., da ultimo, sentenza Corte Costituzionale 30/2021), bensì, nel solco della recentissima sentenza della Grande Sezione della Corte GUE 8.3.2022 nel procedimento C-205/20 (e col conforto dei conformi opinamenti di autorevole dottrina che ha avuto modo di sottolineare la portata radicalmente innovativa di tale pronuncia), la diretta disapplicazione della disposizione ex art. 2641 c.c.. Nella citata sentenza, infatti, mutando il precedente orientamento in materia (espresso da Corte GUE, V<sup>a</sup> sezione, sentenza C-384/17 nel caso "Link Logistic") la Corte di Lussemburgo ha precisato come, qualora le disposizioni nazionali contrastino con il principio di proporzionalità della sanzione, avente valore "imperativo", spetti al giudice nazionale garantire la piena efficacia di tale principio, con l'effetto che, ove non vi sia spazio per procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, dovrà "disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo", in modo da giungere alla

irrogazione di sanzioni proporzionate che permangano, al contempo, effettive e dissuasive. Né può ritenersi che ostino a tale disapplicazione i principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, ove si consideri, per un verso, che il primo non è affatto compromesso dell'esigenza di adeguare la sanzione secondo le insopprimibili esigenze di proporzione; e, per altro verso, che il secondo costituisce limite invocabile unicamente *pro reo* (sicché sarebbero evocate davvero a sproposito, nel caso in esame, le pronunce inerenti alla nota vicenda "Taricco", nella quale si discuteva della possibilità di applicare sanzioni penali a carico dell'imputato nonostante fosse maturato il termine di prescrizione del reato secondo le regole del diritto nazionale).

Trattasi, peraltro, di interpretazione che, ad avviso di questa Corte, riceve ulteriore conferma anche dalla più recente evoluzione normativa sovranazionale. Intende farsi riferimento al Regolamento (come tale *self executing*) 1805/18 UE - peraltro successivo, quanto alla sua entrata in vigore, tanto alla sentenza della Corte Costituzionale 112/19 quanto alle Sentenze Consoli della Suprema Corte, in quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 novembre 2018 ma applicabile dal 19 dicembre 2020 - che, intervenendo in materia di "cooperazione internazionale", ha stabilito un principio di portata generale proprio in tema di confisca, là dove ha previsto quanto segue - nel considerando n. 21, nell'art. 1 par. 3 e nella norma di chiusura contenuta all'art. 41 - in ordine a tutti i provvedimenti giurisdizionali di confisca e di congelamento (*id est* sequestro) emessi da Stati membri:

- considerando n. 21: *"Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione dovrebbe assicurare il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. A norma del presente regolamento, un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca dovrebbe essere emesso e trasmesso all'autorità di esecuzione di un altro Stato membro solo se avrebbe potuto essere emesso e utilizzato unicamente in un caso interno. L'autorità di emissione dovrebbe essere responsabile di valutare sempre la necessità e la proporzionalità di tali provvedimenti, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento"*;

- art. 1 par. 3: "Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità";

- art. 41: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati".

Si è dunque di fronte all'enunciazione - in forma generale e diretta - di un principio di proporzionalità che tutti i provvedimenti aventi questa natura debbono rispettare necessariamente.

In effetti, tale regolamento 1805/18 UE (oltre a costituire una base normativa in grado di superare la tradizionale obiezione della Corte Costituzionale siccome in precedenza evocata), offre un formidabile riscontro di diritto positivo in ordine alla praticabilità della soluzione, indicata dalla Grande Sezione della Corte GUE nella citata pronunzia, della disapplicazione diretta della norma interna, foriera, ove applicata dai giudici nazionali nel caso oggetto di giudizio, della irrogazione di sanzione sproporzionata.

Ora, non sfugge di certo a questa Corte che una siffatta disapplicazione (come segnalato da una autorevole dottrina, peraltro concorde nell'interpretazione della facoltà di diretta disapplicazione di sanzioni penali sproporzionate riconosciuta ai giudici nazionali per effetto della sentenza della Grande sezione della Corte GUE in precedenza evocata) potrebbe essere foriera, nell'immediato, di quelle incertezze e disparità di trattamento inevitabilmente conseguenti a decisioni adottate dalle singole autorità giudiziarie, prive, in quanto tali, di efficacia *erga omnes*; e che, diversamente, la proposizione di eccezione di incostituzionalità potrebbe consentire alla Corte Costituzionale, che dovesse convenire con il giudice remittente, di intervenire, anche "chirurgicamente", sulla disposizione "incriminata".

Nondimeno, si tratterebbe di una soluzione in contrasto quanto enunciato dalla citata pronunzia della Corte GUE, che, nel rispetto del primato del diritto sovranazionale, impone alle autorità giudiziarie nazionali di assicurare che venga data celere attuazione al principio di proporzione del trattamento sanzionatorio.

Un ultimo cenno, infine, va dedicato alle ragioni all'origine della decisione di questa Corte di procedere alla integrale disapplicazione della confisca e non già ad una riduzione del relativo ammontare.

Ebbene, trattasi di decisione che si impone proprio in considerazione:



603

- ✓ da un lato, della già evidenziata piena idoneità del trattamento sanzionatorio "principale" (quello, per intendersi, costituito dalla sanzione detentiva prevista per i reati in contestazione) ad esaurire adeguatamente la risposta punitiva dello Stato nel rispetto della suddetta esigenza di proporzione rispetto alle singole responsabilità;
- ✓ e, dall'altro lato, **dell'assenza di profitto alcuno** suscettibile di valutazione economica al quale ancorare l'individuazione di una corrispondente quantificazione dell'importo da sottoporre a confisca che sia stato tratto, oltre che dalla banca (al di là - come precisato dal tribunale - dell'utilità derivante a BPVI dal reato di cui al capo N1 e già "coperta" dalla confisca disposta, per il corrispondente valore, nei confronti dell'ente, come si dirà più oltre), dagli stessi imputati.

Di qui, in accoglimento del relativo motivo di appello, la revoca della confisca disposta, per l'ammontare di 963 milioni di euro, nei confronti dello ZONIN (e dei coimputati).

#### **14.1.4.7 La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (sesto motivo di appello)**

Sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si rinvia a quanto evidenziato nella relativa ordinanza di questa Corte in data 18.5.2022.

#### **14.1.5 L'appello nell'interesse di Zigliotto Giuseppe**

L'appello è infondato.

La difesa di ZIGLIOTTO Giuseppe, come s'è detto, sostiene che tale imputato non avrebbe fornito contributo alcuno alla commissione dei reati in esame. Questo, sul presupposto che le operazioni di acquisto di azioni BPVI effettuate dal predetto imputato tanto sul mercato secondario, nel 2012, quanto, l'anno successivo, su quello primario, in sede di Aucap 2013, non rientrerebbero nel novero delle operazioni correlate.

Più nel dettaglio, richiamate le considerazioni critiche svolte, sul punto, dai consulenti degli imputati prof. Perini e prof. Gualtieri in relazione alla necessità, perché possa ravvisarsi la "correlazione", per un verso, della sussistenza del "nesso teleologico" tra finanziamento ed acquisto dei titoli e,

per altro verso, dell'assenza di merito creditizio in capo all'investitore, l'appellante ha in primo luogo contestato, per le ragioni già evidenziate, la natura correlata dell'operazione di acquisto di azioni BPVi per il controvalore di 10 milioni di euro effettuata da *Zeta s.r.l.* nel 2012.

Trattasi di obiezione inconsistente.


In effetti, tenuto conto del perimetro delle operazioni correlate siccome tracciato nel relativo paragrafo (là dove si è evidenziato il carattere essenzialmente oggettivo dei parametri interpretativi di riferimento) e rinviando, comunque, con specifico riferimento ai concreti connotati delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi effettuate dallo Zigliotto con fondi all'uopo messi a disposizione dall'istituto di credito, a quanto più oltre meglio precisato in proposito nel trattare l'appello proposto dal p.m. (cfr. *infra*), sono sufficienti, sul punto, le considerazioni che seguono.

Innanzitutto, va precisato come la circostanza che il finanziamento di 12,5 milioni di euro erogato, nel 2012, da BPVi a *Zeta s.r.l.* fosse inequivocabilmente finalizzato anche a consentire l'acquisto delle quote di *Ares Line* (per un valore di 2,5 milioni di euro) - il tutto, nelle intenzioni dell'imputato, nell'ambito della programmazione di ulteriori investimenti, peraltro, all'epoca, non ancora definiti (come, del resto, indicato nella relativa "pef") - costituisca elemento palesemente inidoneo ad escludere la natura "correlata" dell'operazione in esame.

Questo ove si consideri, per l'appunto, che larghissima parte del credito (10 milioni su 12,5) è stato effettivamente concesso ed utilizzato proprio per l'acquisto di azioni BPVi. Ciò inequivocabilmente si ricava, innanzitutto, come osservato dal tribunale, dal complessivo tenore delle deposizioni rese dai testi Manni, Baruffato, Criscuolo e Balboni<sup>192</sup>, le dichiarazioni dei quali, del resto, hanno trovato puntuale riscontro negli elementi di natura documentale acquisiti al giudizio ed anch'essi puntualmente evocati dal primo giudice.

Non v'è dubbio, infatti, che la ricostruzione dell'operazione in questione siccome complessivamente delineata dalle citate deposizioni trovi inequivoco conforto, in primo luogo, nel più favorevole trattamento relativo agli interessi previsti con riferimento alla maggior "quota" di credito destinato all'acquisto dei titoli della banca (rispetto a quelli pattuiti relativamente alla parte di fido

<sup>192</sup> cfr. sentenza impugnata, pagg. 759-762



concesso per l'acquisto delle quote di *Ares Line*) e, in secondo luogo, nella previsione del relativo "storno".

Trattasi, in effetti, di circostanze univocamente dimostrate:

- ✓ dalla richiesta di storno (peraltro per l'importo, assai consistente, di oltre 112 mila euro<sup>193</sup>);
- ✓ dal documento "*storia azioni "extra" ad aprile 2015*" predisposto da Zigliotto Gianmarco<sup>194</sup> e contenente un chiaro riferimento alla "doppia contabilizzazione degli interessi";
- ✓ dal prospetto riassuntivo estratto dal computer presente presso la sede della predetta *Zeta s.r.l.*<sup>195</sup>;
- ✓ oltre che dall'esplicito riferimento alla previsione del relativo rimborso contenuto nelle comunicazioni inviate dalla società dell'imputato<sup>196</sup>, ovverosia da una sequela di convergenti elementi documentali l'esatta interpretazione dei quali è stata puntualmente offerta nella sentenza impugnata che, pertanto, sul punto, va integralmente richiamata<sup>197</sup>.

<sup>193</sup> cfr. documento nr. 103 della produzione P.M.

<sup>194</sup> Cfr. documento nr. 730 della produzione del p.m.

<sup>195</sup> cfr. doc nr. 737 della produzione del p.m.

<sup>196</sup> Il riferimento è al documento nr. 121 della produzione p.m. costituito dalla mail inviata dalla dipendente della Zeta s.r.l., Cardellina Rosanna, alla filiale BPVi in cui si precisa che le imposte di bollo "*andranno a confluire nel famoso rimborso concordato a suo tempo*".

<sup>197</sup> Cfr. sentenza impugnata, pagg. 762.763: "*...Criscuolo ha ricordato che successivamente all'erogazione del finanziamento, Baruffato chiese i conteggi sui tassi di interesse che erano stati applicati nell'importo ordinario previsto dalla procedura bancaria.*

*Sepe dal capo area che con la Direzione Generale erano stati concordati tassi diversi e inferiori, distinti nell'importo per l'operazione destinata all'acquisto di Ares Line e per quella finalizzata all'acquisto delle azioni.*

*I tassi furono "sistemati" con la procedura di storno, sicuramente su input di Baruffato; Criscuolo ha ricordato che Gianmarco e Giuseppe Zigliotto chiedevano periodicamente aggiornamenti sulla corretta contabilizzazione dei tassi, ci furono diversi incontri sul tema storni.*

*Il doc.103 P.M. ha ad oggetto la richiesta di storno di Zeta s.r.l. per euro 112.207,29 per "rimborso interessi non dovuti" su periodo 21.11.12-31.12.13:*

*il riferimento "Note dell'Area- sta bene- 28.03.14 A459333 RMC Marcuzzo 28.03.2014" indica il placet del Responsabile Mercato Corporate (RMC) che era Marcuzzo (pag.58). Sulla pratica di storno (doc 103 P.M.) risulta in effetti la dicitura " il cliente chiede di essere accreditato a fronte delle seguenti operazioni", il teste ha affermato di non aver ricordo di uno storno di importo così ingente, presumendo che l'operazione non fu autorizzata.*

*La richiesta riporta in calce le firme autorizzative di Sorato, Giustini, e Balboni, non fu processata da Sergio Romano<sup>197</sup> perché si trattava di una pratica relativa ad parte correlata che richiedeva adempimenti procedurali specifici ex art. 136 T.U.B.*

*Significativo della doppia contabilizzazione di interessi calcolata per il finanziamento ricevuto da Zeta dell'importo di 12,5 milioni di euro è il doc. 730 : "storia azioni "extra" ad aprile 2015", secondo quanto riferito dall'imputato Zigliotto nel corso del suo esame, si tratta di un appunto redatto da fratello Gianmarco, inviatogli via mail ( la paternità del documento è stata ammessa dal teste Gianmarco Zigliotto).*

*Il documento elenca le azioni "con finanziamento", gli importi di interessi e tasse non deducibili che "avanziamo dalla Banca", si legge alla fine "rimane da risolvere la vendita delle altre 80.000 azioni".*

A ben vedere, infatti, le contrarie considerazioni svolte nell'atto di appello (segnatamente, alle pagine 21-23) appaiono davvero pretestuose, ove si consideri:

- ✓ quanto al tenore degli SMS nn.ri 661<sup>198</sup> e 665<sup>199</sup>, che, diversamente dalla lettura offertane dall'appellante, si è in presenza di comunicazioni il contenuto delle quali (sms 661, inviato da Giustini a Sorato: "faccio anche Zigliotto, Marin d'accordo. Vedi problemi? Il fratello ha già in atto operazione"; sms 665, inviato da Marin a Sorato: "ti ricordo Ziliotto di parlarne al presidente per il fido da farsi sulla sua finanziaria"), ove letto alla luce della complessiva prassi operativa disvelata dall'istruttoria dibattimentale - ivi comprese le dichiarazioni, più oltre meglio richiamate, rese dal coimputato GIUSTINI (anche con riferimento al ruolo svolto dal MARIN nella presentazione delle pratiche di finanziamento inerente alle più consistenti operazioni bacciate) - è esattamente coerente con la natura correlata dell'operazione in questione;
- ✓ quanto alla tabella di cui al citato documento nr. 737, per un verso, che il rinvenimento di detto documento nel computer di Zeta s.r.l. priva di ogni rilievo la mancata identificazione del soggetto che ebbe materialmente a redigerlo; e, per altro verso, che il suo contenuto - e, soprattutto, la peculiare natura dell'operazione in questione (trattandosi, secondo l'immaginifico gergo talvolta adottato al riguardo, di cd. "baciata parziale") - rende davvero trascurabile l'osservazione difensiva - peraltro dall'appellante ancorata alle dichiarazioni del coimputato MARIN (cfr. atto di appello, pag. 23) - in ordine

---

Anche il doc. n. 737 P.M. estratto dal computer presso la ditta Zeta, è un prospetto riassuntivo dell'applicazione del tasso di interesse al finanziamento, la segretaria di Zeta, Rosanna Cardellina<sup>197</sup>, ha riferito di averlo redatto probabilmente su incarico di Gianmarco Zigliotto (che non ha confermato la circostanza).

Il prospetto riporta la tabella: calcolo interessi effettivamente dovuti indicando gli interessi del 4,75% sul finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisizione Ares line.

In esso si legge "calcolo eseguito non considerando il milione di aumento di capitale che si riferisce ai 10 mln del favore".

Quanto al finanziamento di € 10 mln destinati all'acquisto di azioni, nel consuntivo finale, alle competenze addebitate (che comprendono interessi e imposte sui 10 mln di finanziamento), vengono sottratti gli interessi "effettivamente dovuti" in ordine al finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisto di Aresline, e la differenza tra queste due somme venne indicata come "differenza da rimb".

Significativa dell'accordo teso a neutralizzare attraverso gli storni anche il pagamento delle imposte di bollo è il doc. 121, si tratta di una mail del 15/7/2014, inviata dalla dipendente di Zeta, Rosanna Cardellina alla filiale BPVI in cui si riporta che le imposte di bollo "andranno a confluire nel famoso rimborso concordato a suo tempo" confermando l'esistenza di un accordo per rimborsare a Zeta tutte le spese...."

<sup>198</sup> Trattasi del messaggio inviato in data 17.10.2012 da Giustini a Sorato "faccio anche Zigliotto, Marin d'accordo. Vedi problemi? Il fratello ha già in atto operazione".

<sup>199</sup> Trattasi del messaggio inviato il 26.10.2012 da Marin a Sorato "ti ricordo Ziliotto di parlarne al presidente per il fido da farsi sulla sua finanziaria".



alla prassi relativa al riconoscimento di un unico tasso di interesse per ciascuna linea di credito;

- ✓ quanto alla mail di cui al documento nr. 121 della produzione del p.m., che le relative osservazioni difensive (relative, segnatamente, alla possibilità di attribuire significato alla lamentela ivi esposta circa l'imposta di bollo unicamente con riferimento ad una richiesta di mitigazione dei tassi e non già di rimborso degli stessi) hanno assai scarsa rilevanza, posto, da un lato, che dette osservazioni si scontrano con il tenore letterale della comunicazione in questione (che, per l'appunto, contiene un espresso riferimento al "rimborso a suo tempo concordato") e, dall'altro lato, che l'effettivo assetto di interessi concordato aveva ad oggetto l'impegno, per l'appunto, alla integrale restituzione degli interessi (si vedano, sul punto, oltre alle dichiarazioni del GIUSTINI, più oltre richiamate, le considerazioni svolte, nel trattare l'appello del P.M., con riferimento alla natura delle operazioni concluse dallo ZIGLIOTTO con BPVi);
- ✓ quanto, infine, al memoriale redatto dall'imputato di cui al documento nr. 731 della produzione del p.m., che le spiegazioni fornite, al riguardo, dallo stesso ZIGLIOTTO in sede di esame (là dove questi ha sostenuto di essere incorso in un errore nella rievocazione dei fatti con riferimento alla loro collocazione temporale), oltre ad essere assai confuse, confliggono, anche in tal caso, con il chiaro contenuto di detto appunto (contenuto, peraltro<sup>200</sup>, del tutto coerente con il tenore della conversazione nr. 153 nella quale lo ZIGLIOTTO confermava all'interlocutore Bocca di essere stato finanziato da BPVi per l'acquisto di azioni).

Del resto, come testè accennato, lo stesso coimputato GIUSTINI, tanto nel memoriale prodotto nel corso del giudizio di appello quanto nel corso dell'esame svoltosi all'udienza 17.6.2022, ha espressamente confermato il "collegamento" sussistente tra la gran parte del finanziamento in questione (10 milioni di euro) e l'acquisto dei titoli di BPVi per avere egli stesso sollecitato allo ZIGLIOTTO la conclusione di tale operazione, operazione della

---

<sup>200</sup> Si veda quanto riportato a pag. 764 della sentenza impugnata: ".....Nel documento si legge che l'8 maggio 2015, a colloquio con Zonin, Breganze e l'avv. Ambrosetti, egli affermò che gli era "stato chiesto in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamenti dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015." **Attualmente ci perdo 280.000 più oltre un milione di calo di valore: quindi la banca non è danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il Presidente fosse informato.**

genesi e dello sviluppo della quale detta fonte ha offerto una dettagliata ricostruzione.

E, con riferimento alle obiezioni difensive in tema di interessi, il proponente, rispondendo ad una specifica richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, ha precisato, in termini davvero inequivoci, che l'accordo intercorso tra l'istituto di credito e lo ZIGLIOTTO implicava lo storno integrale degli interessi, avendo quest'ultimo aderito alla proposta di acquisto delle azioni all'espressa condizione di non rimetterci alcunché (pur avendo egli espressamente riferito che non intendeva lucrare da detta operazione<sup>201</sup> ).

Conclusivamente, la circostanza che, nelle intenzioni dell'imputato, le azioni BPVi che lo stesso ZIGLIOTTO si era determinato ad accettare, aderendo all'invito in tal senso rivoltagli dal coimputato GIUSTINI, fossero destinate alla successiva liquidazione - e, questo, al fine di ricavarne la liquidità necessaria a concretizzare quelle ulteriori operazioni di investimento (*Domitalia, Salin Immobiliare, New Coir*) rispetto alle quali, all'epoca, si era ancora in fase di trattativa - non muta affatto la natura "correlata" del finanziamento.

Analoghe considerazioni, poi, si impongono in relazione alla partecipazione all'aumento di capitale 2013 posto che, anche in tal caso, l'imputato ha beneficiato di un apposito finanziamento (sotto il profilo dell'ampliamento della linea di credito originariamente accordatagli).

Di qui l'irrilevanza anche delle ulteriori considerazioni svolte nell'impugnazione (segnatamente, a pag. 20) in ordine all'assenza, con riferimento a tali operazioni, di taluni degli indici usualmente ricorrenti nel fenomeno del capitale finanziato<sup>202</sup>.

---

<sup>201</sup> cfr. verbale udienza 20.6.2022, pagg. 23-24: GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA - *E li gli interessi, perché prima ha fatto un riferimento proprio, se non ricordo male, un veloce, un fugace riferimento qualche minuto fa a questa operazione: come vi eravate accordati per gli interessi? Doveva esserci uno storno totale degli interessi, uno storno parziale?* IMPUTATO GIUSTINI - *Uno storno totale perché lui diceva: "Non ci voglio guadagnare ma non ci voglio neanche perdere". Quindi ci doveva essere uno storno totale, che poi però non fu effettuato.* GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA - *E nella documentazione relativa, invece, c'era un interesse differenziato, ma c'era un interesse?* IMPUTATO GIUSTINI - *Se ricordo bene, sì. Quindi c'era un tasso di interesse diverso tra i 2 milioni e mezzo e i 10.* GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA - *E per i 10 milioni quell'interesse, che Zigliotto avrebbe dovuto versare poi nelle intenzioni delle parti, doveva essere azzerato con lo storno?* IMPUTATO GIUSTINI - *C'era un accordo per questo, cioè di azzeramento attraverso lo storno degli interessi maturati su quei 10 milioni...*

<sup>202</sup> Trattasi, segnatamente, dell'assenza di lettere di garanzia; della sussistenza di una PEF non generica; nonché mancato guadagno per l'investitore. Per vero, le ulteriori caratteristiche delle operazioni effettuate dall'imputato riportate nell'appello - ovvero sia la sussistenza del merito creditizio; l'essere il

In definitiva, quindi, non v'è alcun dubbio che l'imputato ha posto in essere operazioni correlate.

Né può negarsi che lo ZIGLIOTTO, nella sua veste di membro del consiglio di amministrazione dell'istituto di credito, abbia autorizzato finanziamenti destinati (nell'accezione già precisata) ad operazioni correlate.

Infine, neppure può contestarsi che si sia obiettivamente trattato, nel complesso, di comportamenti che, di fatto, sono andati ad inserirsi in quella più vasta e strutturata operatività, posta in essere dai vertici operativi dell'istituto di credito, tesa alla manipolazione del mercato, la ricaduta della quale si è poi tradotta anche nell'occultamento alle autorità di vigilanza di quanto, da tempo, andava accadendo nella dissennata gestione dell'istituto di credito.

Ne discende che le condotte che radicano, sotto il mero profilo della materialità degli accadimenti, gli addebiti elevati a carico dello ZIGLIOTTO risultano indubbiamente sussistenti.

In effetti, l'invocata, radicale estraneità dell'agire dello ZIGLIOTTO - nelle sue coincidenti vesti di consigliere di amministrazione dell'istituto di credito berico e di investitore coinvolto in "operazioni baciate" - alla manipolazione del mercato ed al conseguente sviamento delle attività di vigilanza non trova, sotto il profilo fattuale, riscontro in atti, risultando piuttosto provato l'esatto contrario, pur nei ristretti limiti delineati nelle imputazioni di riferimento.

A ben vedere, una volta chiarita la natura correlata delle consistenti operazioni di acquisto/sottoscrizione di titoli BPVi effettuate dall'imputato (analogamente al fratello), neppure può fondatamente dubitarsi che una tanto consistente partecipazione al "capitale finanziato" da parte di un membro del Cda, peraltro per importi - e trattasi di profilo tutt'altro che irrilevante - di molto superiori a quelli relativi alle analoghe operazioni poste in essere da altri consiglieri non esecutivi (le pur consistenti operazioni riferibili ai consiglieri Dossena e Monorchio, infatti, sono significativamente inferiori), possa essere stata interpretata, dalle varie componenti della struttura amministrativa della banca, come una forma di "avallo" della prassi esistente in tal senso. Questo, proprio in ragione del ruolo rivestito dallo

---

finanziamento originariamente destinato ad altre operazioni; la circostanza che trattavasi di operazione non a scadenza determinata - non costituiscono affatto elementi dirimenti per l'individuazione di operazioni di capitale finanziato).

ZIGLIOTTO all'interno della compagine societaria e dell'ammontare considerevole delle operazioni correlate da questi poste in essere.

Aggiungasi che l'imputato (al pari degli altri consiglieri, peraltro) ha ripetutamente "ratificato" le proposte di finanziamento destinate all'esecuzione di operazioni bacciate (interamente, ovvero parzialmente), donde, anche sotto tale profilo, la possibilità di ravvisare, di fatto, un contributo causalmente efficiente rispetto alla attuazione del disegno manipolativo concepito dai vertici aziendali.

Così come, nell'approvare, sempre nella sua veste di membro del CdA, talune comunicazioni destinate alle autorità di vigilanza dal contenuto decettivo egli ha parimenti contribuito, sempre sul piano squisitamente fattuale, a vanificarne l'attività di controllo.

Donde il difetto dei presupposti per la modifica della formula assolutoria adottata, per difetto dell'elemento soggettivo dei reati contestati, dal primo giudice (sul rilievo di quelle specifiche considerazioni che saranno più oltre oggetto di approfondimento in sede di valutazione dell'appello proposto dal p.m.).

## **15 Gli appelli del P.M**

### **15.1 L'appello inerente alla posizione di Zigliotto Giuseppe**

L'appello è infondato.

Al riguardo, è d'uopo la premessa che segue.

Si è già avuto modo di precisare che il tribunale ha affermato la natura correlata delle operazioni effettuate da ZIGLIOTTO Giuseppe per il tramite di Zeta s.r.l. e, segnatamente, dell'acquisto di azioni BPVi, effettuato, nel 2012, impiegando in larga parte un fido di 12,5 milioni di euro appositamente concesso dalla banca, nonché della sottoscrizione di titoli BPVi in occasione dell'aumento di capitale 2013 per effetto di una apposita estensione del fido, pari a 1,5 milioni di euro.

Trattasi di una ricostruzione che il primo giudice ha saldamente ancorato, come detto, ad una pluralità di convergenti elementi probatori, di natura testimoniale (in particolare, le deposizioni dei testi Baruffato, Criscuolo e Balboni), tecnica (la consulenza dei cc. tt. del P.M.), documentale (la richiesta

di storno; l'annotazione redatta da Zigliotto Gianmarco; il prospetto riassuntivo estratto dal computer della segretaria di Zeta s.r.l.; il contenuto dell'e-mail inviata dalla segretaria di Zeta s.r.l., Cardellina Rosanna alla filiale BPvi di cui al documento nr. 121; il pro-memoria redatto dallo stesso imputato), nonché al tenore della conversazione telefonica nr. 153 (sostanzialmente "confessoria") intercorsa tra tale imputato e l'interlocutore Luigi Bocca e, infine, alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame dibattimentale.

A tali evidenze probatorie ed in assoluta coerenza con le stesse, poi, deve aggiungersi l'elemento sopravvenuto costituito dalle recenti provalazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal coimputato GIUSTINI in occasione dell'esame reso all'udienza 17.6.2022, là dove costui, nel rendere completa confessione (così ampliando, precisando e, su taluni punti essenziali, rettificando quanto già riferito in sede di esame svolto innanzi al tribunale di Vicenza) ha puntualmente rievocato anche l'operazione relativa all'erogazione del finanziamento da 12,5 milioni effettuato in favore dello ZIGLIOTTO (operazione al dichiarante ben nota per averla egli direttamente proposta all'interlocutore), ribadendone, con puntuali riferimenti concreti, la natura correlata.

Ebbene, questa Corte ha già evidenziato come, in presenza di tali, convergenti emergenze istruttorie, le osservazioni critiche mosse dalla difesa di ZIGLIOTTO Giuseppe non consentano affatto di contestare, con il benché minimo fondamento, la natura correlata delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di azioni BPVI concluse dal predetto giudicabile.

Va decisamente escluso, infatti, che il ricorrere di un interesse personale dell'imputato - tanto se di natura economica (per vero, nel caso in questione, insussistente<sup>203</sup>), quanto se di altra tipologia (ivi compreso, quindi, l'obiettivo "politico" di acquisire una importante partecipazione in vista di una eventuale "scalata" alla presidenza dell'istituto) - che fosse concorrente con quello di favorire la banca (fornendole, con l'acquisto di un consistente pacchetto azionario, un apprezzabile ausilio nella circolazione/collocazione delle azioni)

---

<sup>203</sup> Oltre alle evidenze già valorizzate, sul punto, dal primo giudice, va evidenziato che lo stesso GIUSTINI, in occasione del proprio esame in sede di giudizio d'appello, ha ribadito come lo ZIGLIOTTO avesse aderito alla proposta di effettuare una "baciata" - all'uopo fruendo di un consistente ampliamento del finanziamento originariamente richiesto - all'unica condizione di essere tenuto indenne dagli interessi passivi e dalle spese ed espressamente escludendo l'intenzione di lucrare alcunché da detta operazione.

valga a relegare al di fuori del perimetro del "capitale finanziato" le operazioni di acquisto delle azioni che fossero state realizzate impiegando risorse erogate dallo stesso emittente dei titoli.

Sul punto, pertanto, non può che rimandarsi a quanto già argomentato su tale specifico argomento, onde evitare ripetizioni che sarebbero davvero superflue.

Ciò posto, il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità penale dello ZIGLIOTTO ravvisando il difetto di consapevolezza, in capo a costui, della diffusività del ricorso al meccanismo del capitale finanziato. Questo, non solo in considerazione dell'accertata estraneità del predetto rispetto alla concertazione, intercorsa ai massimi livelli dell'istituto di credito, delle condotte di manipolazione del mercato e di sviamento delle autorità di vigilanza, ma per la dirimente ragione rappresentata dall'assenza di elementi che inducessero a ritenere, nei dovuti termini di univocità, che il predetto imputato versasse, sotto il profilo della consapevolezza di tale operatività delittuosa, in una situazione significativamente differente rispetto a quella, assolutamente vaga e generica, in cui si trovavano altri membri del CdA, taluni dei quali, pure, avevano posto in essere analoghe operazioni correlate. In effetti, nella prospettiva del tribunale, solo una situazione di effettivo e precipuo allarme in ordine ad attività delittuose "in itinere" avrebbe consentito di ravvisare gli estremi della penale responsabilità, peraltro sulla base di un inquadramento di tale responsabilità - ovverosia ex art. 40 c.p. - esorbitante rispetto al perimetro dell'imputazione, in effetti espressione di un addebito che - pur scontando taluni profili di ambiguità inevitabilmente derivanti della portata semantica di taluni vocaboli all'uopo adottati (intende farsi riferimento, segnatamente, all'impiego del verbo "avallava", ovverosia di un termine che implica anche, in certo qual modo, profili di tolleranza dell'altrui agire) - è stato dalla pubblica accusa elevato con riferimento ad un concorso mediante condotta commissiva.

Tale decisione è stata oggetto di impugnazione da parte del P.M. sul rilievo, in primo luogo, dell'asserita erronea individuazione dei criteri che avevano fondato l'imputazione di responsabilità penale:

- ✓ da un lato, infatti, secondo l'impostazione d'accusa, l'imputato, membro del CdA, concludendo egli stesso "operazioni baciate" avrebbe "avallato" la prassi illecita del capitale finanziato, così contribuendo a assicurare i dipendenti

dell'istituto di credito circa l'esistenza di "una copertura da parte dell'organo amministrativo";

- ✓ e, dall'altro lato, proprio in quanto componente del consiglio, deliberando la concessione dei finanziamenti che avevano reso possibili tali operazioni ed approvando i documenti e le comunicazioni inviate agli organi di vigilanza, lo stesso giudicabile avrebbe concorso nella perpetrazione dei delitti di agiotaggio e di ostacolo alla vigilanza.

E' stato sulla base di tale impostazione d'accusa, quindi, che il p.m. appellante ha ripercorso le acquisizioni istruttorie lamentandone la mancata valutazione "sintetica" da parte del giudice di prime cure; sostenendone, per contro, l'idoneità a fondare l'affermazione di colpevolezza dell'imputato; ed invocando - infine e conseguentemente - la riforma della sentenza impugnata.

In effetti, come questa corte ha già avuto modo di precisare nell'ordinanza adottata in esito alle richieste istruttorie, l'appello proposto avverso l'assoluzione di ZIGLIOTTO Giuseppe ha espressamente sollecitato il giudice del gravame ad operare quella lettura complessiva dell'intero compendio probatorio disponibile asseritamente omessa dal primo giudice, il quale, nella prospettiva dello stesso appellante, ne aveva unicamente offerto una (peraltro pertinente, ad avviso della stessa pubblica accusa) valutazione analitica.

Tanto premesso, ritiene questa Corte che difettino i presupposti per l'invocata riforma della sentenza impugnata.

Per vero, ove si abbia la dovuta attenzione:

- ✓ per un verso, alla natura assolutamente specialistica delle tematiche coinvolte dalla regiudicanda (e, sul punto, non può non rimandarsi a quanto già ripetutamente evidenziato, oltre che nei precedenti paragrafi, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, segnatamente in ordine al perimetro ed alle caratteristiche delle operazioni correlate ed alle conseguenti implicazioni in punto di disciplina prudenziale);
- ✓ per altro verso, al ruolo concretamente rivestito dall'imputato all'interno della compagine dell'istituto di credito (trattandosi di consigliere di amministrazione privo di deleghe operative);
- ✓ e, per altro verso ancora, al concreto, peculiare atteggiarsi delle dinamiche gestionali della banca in questione, caratterizzate, da un lato, dalla rigorosa

delimitazione ai livelli apicali della presidenza e del *management* più elevato della compiuta conoscenza del fenomeno del capitale finanziato e delle conseguenti determinazioni operative; e, dall'altro (come peraltro già stigmatizzato dalla Banca d'Italia all'esito di precedenti verifiche), da quell'atteggiamento di sconcertante passività e totale accondiscendenza del consiglio di amministrazione (fatte salve talune, sporadiche eccezioni<sup>204</sup>) che si traduceva, all'esito di un simulacro di discussione, in approvazioni unanimesi delle proposte presidenziali,

deve necessariamente convenirsi con le conclusioni cui è pervenuto il tribunale.

Trattasi, a ben vedere, di conclusioni che, ben lungi dal costituire l'esito di un apprezzamento meramente "parcellizzato" delle prove disponibili (ovverossia, come sostenuto dall'appellante, di una valutazione atomistica illogicamente sottratta ad una successiva visione d'insieme), rappresentano l'unico approdo coerente con il rigoroso standard probatorio idoneo a legittimare, nei dovuti termini di tranquillante certezza, l'affermazione di penale responsabilità.

In effetti, le circostanze valorizzate nell'impugnazione e, segnatamente:

- ✓ la natura correlata tanto dell'operazione effettuata nel novembre del 2012 tramite *Zeta s.r.l.*<sup>205</sup>, peraltro caratterizzata dalla significativa entità, pari a 10 milioni di euro, del relativo ammontare (dei 12, 5 milioni erogati, infatti, solo 2,5 milioni erano stati impiegati per rilevare le quote della società *Ares Line*, la restante parte venendo destinata all'acquisto di azioni dell'istituto), quanto dell'ulteriore dell'operazione relativa alla partecipazione all'aumento di capitale 2013 per il tramite di un apposito incremento della linea di credito già in essere<sup>206</sup>;
- ✓ i vantaggi riconosciuti all'imputato in relazione alle citate operazioni correlate, segnatamente con riferimento agli interessi praticati dall'istituto di credito (stante la differenziazione tra quelli relativi, da un lato, alla parte di finanziamento impiegato per l'acquisto delle azioni BPVI, in ordine ai quali era anche previsto il rimborso e, dall'altro, alla quota di fido concesso per rilevare la partecipazione in *Ares Line*<sup>207</sup>);

---

<sup>204</sup> Peraltro, nel corso dell'esame reso all'udienza 15.6.2022, il coimputato GIUSTINI ha evidenziato come, oltre al consigliere Pavan, l'unico che avesse osato contraddire il Presidente Zonin fosse stato proprio il consigliere ZIGLIOTTO.

<sup>205</sup> cfr. pag. 3 dell'appello del p.m. che richiama la scheda a pag. 367 della consulenza.

<sup>206</sup> cfr. *ibidem*.

<sup>207</sup> cfr. doc 737 della produzione del P.M..



- ✓ la circostanza che analoghe operazioni fossero state poste in essere dal fratello dell'imputato, Gianmarco Zigliotto, e che anche quest'ultimo avesse fruito di un trattamento di favore (a tale ultimo riguardo, il riferimento è all'"annullamento" dell'operazione ed agli "storni" di interesse formalmente applicati <sup>208</sup>);
- ✓ il fatto che il giudicabile, con ogni probabilità, fosse consapevole dell'esistenza di ulteriori soci finanziati dall'istituto di credito i quali, peraltro, traevano vantaggi da tali operazioni (tanto da essersi preoccupato di precisare, in occasione dell'adesione alla proposta di "baciata" da 10 milioni di euro, come non fosse sua intenzione "guadagnare" alcunché, evidentemente alludendo, con tale precisazione, alla volontà di differenziarsi dagli altri investitori che, al contrario, da tale tipologia di operazioni traevano profitto);
- ✓ il trattamento di favore che egli aveva rivendicato come una sorta di contropartita della pregressa disponibilità manifestata nel concludere operazioni correlate allorquando, successivamente, nel dicembre del 2014, aveva richiesto ed ottenuto da BPVi un finanziamento senza garanzia (intende farsi riferimento al prestito inerente all'operazione poi effettuata con UBS descritta dal teste Visentin, allorché questi ha ricordato come l'imputato gli avesse riferito che il finanziamento gli era stato concesso da BPVi perché aveva un "credito nei loro confronti", sicché l'operazione "gli era dovuta");
- ✓ la censurabile sottovalutazione della vicenda relativa alla mail inviata da Mirko Gasparotto<sup>209</sup>,

valgono bensì a dimostrare come ZIGLIOTTO Giuseppe avesse contezza della sussistenza della prassi, più o meno diffusa, circa la concessione, da parte dell'istituto di credito vicentino, di finanziamenti destinati, in tutto o in parte, all'acquisto di azioni proprie della banca (ed il tenore delle conversazioni nn.ri 222 e 543 richiamate dal p.m., in effetti, orienta certamente in tal senso, ma non prova nulla di più), ma non consentono affatto di concludere che lo ZIGLIOTTO fosse consapevole dell'entità del fenomeno del capitale finanziato neppure in termini di ordine di grandezza approssimativo e, soprattutto, delle

<sup>208</sup> Cfr. doc. 104. Si veda, inoltre, quanto alle operazioni in questione, il documento 730.

<sup>209</sup> Trattasi della mail (documento 752 della produzione del P.M.) con la quale, come s'è detto, il Gasparotto lamentava che BPVi, per rinnovargli il fido, avesse preteso la sottoscrizione di azioni in sede di aumento di capitale, mail che, lungi dall'indurre l'imputato ad approfondire la questione, lo aveva spinto a girare la comunicazione a GIUSTINI e Giaccon riferendo loro "Che BPVi non opera con questa politica e che forse hanno capito male o il funzionario si è espresso male".

conseguenti implicazioni sul bilancio (e, segnatamente, sul regime prudenziale dell'istituto di credito).

E men che meno legittimano la conclusione che il medesimo imputato - sempre che fosse a specificamente informato della sussistenza degli obblighi di decurtazione dei finanziamenti destinati all'acquisto di azioni proprie dal patrimonio di vigilanza/fondi propri - fosse poi cosciente dell'effettivo mancato rispetto della normativa prudenziale in questione.

In effetti, va ancora una volta precisato che la conoscenza dell'esistenza di una prassi, più o meno diffusa, in ordine al "capitale finanziato" (conoscenza che, nelle sue linee generali, come si è più volte evidenziato, era evidentemente ben nota all'interno dell'istituto di credito, specie nella catena della "rete commerciale", se non altro per l'esigenza che le decisioni di vertice sul collocamento delle azioni si traducessero in concrete, ramificate operazioni di collocamento dei titoli presso la clientela) costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per desumere la consapevolezza dell'esistenza di una strutturata attività di manipolazione dei titoli BPVi, posto che tale consapevolezza avrebbe richiesto anche la disponibilità di informazioni adeguate in ordine all'entità del fenomeno in esame, alla conseguente incidenza sul valore dell'azione ed alle sue ricadute concrete sotto il profilo del patrimonio di vigilanza/fondi propri).

E, questo, a tacere del fatto che, sul piano logico, sarebbe difficilmente comprensibile la decisione, specie se adottata da un attento investitore professionale quale ZIGLIOTTO Giuseppe, di acquisire (ancorché tramite finanziamento senza interessi, pur sempre implicante l'obbligo di restituzione del capitale erogato) una partecipazione azionaria tanto consistente (*a fortiori* nell'ottica di una scalata alla presidenza) ove costui fosse stato realmente consapevole sia della effettiva e non transeunte situazione di illiquidità del titolo sia, più in generale, della precarietà delle condizioni patrimoniali della banca. Al profilo di tale imputato, infatti, non possono certo attagliarsi le considerazioni che, al contrario, ben si addicono alla posizione del coimputato ZONIN (nell'impugnazione del quale - come s'è detto - sono stati rivendicati gli ingenti conferimenti di capitale effettuati, peraltro integralmente con risorse del giudicabile, nell'acquisto di azioni dell'istituto, ritenendoli sintomatici di atteggiamento ispirato da buona fede). Se, infatti, il presidente di BPVi non era affatto nelle condizioni di liquidare (e neppure di ridurre) le

partecipazioni azionarie detenute nella banca per le decisive ragioni personali di cui s'è detto, la posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe, sul punto, era di tutt'altra natura, non avendo egli affatto legate, a differenza dello ZONIN, la propria persona e le proprie prospettive imprenditoriali in modo indissolubile alla banca (nella quale rivestiva un ruolo bensì importante, ma non certo rappresentativo). Trattasi, a ben vedere, di differenza tanto evidente da non richiedere ulteriori considerazioni.

E' bensì vero che le emergenze istruttorie - ivi compreso quanto riferito dal coimputato GIUSTINI nel corso dell'esame reso in sede di giudizio di appello - hanno consentito di verificare come l'esistenza di tensioni sul mercato secondario dei titoli di BPVi fosse questione che, come da ultimo precisato dal propalante, ripetutamente era stata trattata in CdA ed evidentemente rappresentata all'imputato (o, comunque, dallo stesso ZIGLIOTTO certamente intuita al momento della proposta avanzatagli di concludere l'operazione "baciata" del 2012, posto che, in difetto, non avrebbe avuto alcun senso detta sollecitazione all'acquisto dei titoli e tenuto conto che, come pure s'è avuto modo di apprendere dall'istruttoria dibattimentale, sino agli anni 2008-2010 le azioni BPVi erano molto richieste dal mercato, tanto che il ricorso alle "bacciate" era puramente occasionale e dettato da ben differenti finalità). In effetti, l'ascolto, effettuato all'udienza in data 17.6.2022, della registrazione dell'intervento effettuato dall'imputato ZONIN nel corso della seduta del CdA 5.11.2013 non lascia adito a dubbi, stanti i palesi ed insistenti riferimenti in proposito, ivi compreso quello, effettuato dal consulente di BPVi, Gianandrea Falchi ed in precedenza evocato, in ordine ad una probabile sopravvalutazione del prezzo dell'azione (cfr. pag.7 della relativa trascrizione, effettuata a cura della difesa ZONIN e da essa prodotta alla stessa udienza del 17.6.2022)<sup>210</sup>.

Nondimeno, proprio per la sorprendente, ma verificata superficialità delle modalità di funzionamento di tale organo collegiale - modalità che, in effetti, sono state ripetutamente evidenziate, da ultimo dal coimputato GIUSTINI nel corso della sua più recente escussione (e che, peraltro, hanno fondato, nei

---

<sup>210</sup> Il Falchi (che - lo si ricorda - in primo grado ha deposto quale testimone all'udienza del 14.7.2020), come già si è avuto modo di precisare, non era un membro del CdA ma vi partecipava ugualmente (a suo dire, peraltro, si limitava a stazionare, a disposizione del Presidente e dei Consiglieri, all'esterno dalla sala consiliare: v. *supra*) in quanto nominato, finita l'estate del 2013, consulente di BPVi dopo avere a lungo lavorato in Banca d'Italia ricoprendo una posizione di vertice nell'ambito della segreteria particolare del Direttorio.


confronti di numerosi componenti del medesimo consesso oltre che del collegio sindacale, l'irrogazione di sanzioni amministrative la legittimità delle quali è stata recentemente confermata dalla suprema Corte) – va escluso che i consiglieri di amministrazione fossero stati messi a parte, per ragioni legate all'ufficio ricoperto, delle effettive condizioni nella quale versava l'istituto di credito in relazione al tema del capitale finanziato e delle conseguenti implicazioni operative. Questo, anche tenuto conto, con specifico riferimento al tema costituito dal valore dell'azione BPVi, dell'esistenza di una perizia di stima che, anche per la sua provenienza da uno dei massimi esperti in materia, appariva assolutamente tranquillante.

Con particolare riguardo alla posizione del predetto ZIGLIOTTO, poi, una siffatta, puntuale conoscenza neppure risulta *aliunde* acquisita.

In particolare, trattasi di consapevolezza che non può automaticamente desumersi dal fatto che costui, all'atto della conclusione delle "operazioni bacciate" del 2012 e del 2013, avesse agito "*per fare un favore alla banca*". Difettano, invero, univoche evidenze del fatto che il giudicabile avesse contezza non già di una situazione, più o meno temporanea, di difficoltà di funzionamento, rispettivamente, del mercato secondario e di quello primario, bensì dello stato di effettiva illiquidità del titolo azionario e della (conseguente) incapacità della banca di incrementare le proprie risorse in sede di aumento di capitale, ovvero sia di quella situazione complessiva di crisi strutturale che era intenzione dell'alta dirigenza dell'istituto sterilizzare ed occultare proprio attraverso il sistematico, perverso ricorso al capitale finanziato.

In altri e decisivi termini, non v'è prova del fatto che lo ZIGLIOTTO disponesse di elementi di conoscenza, sul punto, significativamente maggiori rispetto a quelli in possesso dei "colleghi" consiglieri.

Al riguardo, infatti, non assume particolare significato il radicato collocamento dell'imputato nel tessuto imprenditoriale vicentino (in quanto già presidente della articolazione territoriale di Confindustria), essendosi in presenza anche in tal caso, di uno *status* (quello di soggetto intraneo al locale ambiente economico-finanziario) non sostanzialmente difforme rispetto a quello dei restanti componenti del Consiglio, parimenti ben introdotti nel circuito d'impresa e, taluni, finanche dotati di competenze specialistiche di assoluto rilievo.



619

Né può attribuirsi eccessivo rilievo – men che meno al fine di farne discendere una sostanziale differenza di posizioni tra lo ZIGLIOTTO e gli ulteriori esponenti del Consiglio di amministrazione di BPVi, parimenti finanziati dall'istituto di credito - alla circostanza che l'imputato fosse un imprenditore aduso ad operare investimenti sui mercati finanziari con conseguente conoscenza dei "fondamentali" in materia. Questo, solo a considerare che, all'interno del medesimo CdA, v'erano soggetti, come testè evidenziato, le competenze tecniche dei quali erano decisamente superiori rispetto a quelle dello stesso giudicabile e che, nondimeno, sono stati convincentemente ritenuti dalla medesima autorità giudiziaria vicentina (si veda il provvedimento di archiviazione adottato su richiesta della stessa Procura berica, pur consapevole degli addebiti e delle sanzioni applicate dall'autorità amministrativa nei confronti di altri componenti del Consiglio di Amministrazione) privi di una chiara visione del fenomeno in esame, con conseguente archiviazione delle relative posizioni (cfr. ordinanza di archiviazione GIP tribunale di Vicenza 30.3.2022, prodotto dalla difesa dell'imputato PELLEGRINI in allegato alla memoria 12.5.2022 in materia di rinnovazione istruttoria).

In altri termini, il panorama probatorio che viene restituito dall'istruttoria dibattimentale (anche alla luce dell'implementazione avvenuta in sede di appello) dimostra:

- ✓ per un verso, l'effettiva esecuzione, da parte dell'imputato, di operazioni correlate (come, del resto, da questi "ammesso" nel pro-memoria rinvenuto, in sede di perquisizione, nei supporti informatici dell'imputato e relativo alla ricostruzione dell'incontro che il predetto aveva avuto il giorno 8 maggio con il presidente ZONIN, presenti il vicepresidente Breganze e l'avv. Ambrosetti<sup>211</sup>);
- ✓ e, per altro verso, la consapevolezza, in capo al medesimo giudicabile, che la banca versasse, in quello specifico frangente (e, più in generale, nel periodo in cui si collocano i fatti *sub iudice*), in una condizione di difficoltà (peraltro

---

<sup>211</sup> Nel citato pro-memoria, costituente il documento nr. 731 del P.M., lo ZIGLIOTTO afferma che gli è "....stato chiesto in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamento dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015. Attualmente ci perdo 280.000 euro più oltre un milione di calo di valore; quindi la banca non è danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il presidente fosse informato"

comune all'intero settore del credito) e, pertanto, avesse necessità di un sostegno nell'assicurare una adeguata circolazione delle azioni, ma non consente affatto di concludere che il medesimo ZIGLIOTTO ritenesse che tale necessità fosse strutturale e non transeunte (e, più specificamente, che non derivasse, almeno significativamente, da un aumento di richieste di vendita da parte degli azionisti legate ad un contesto di difficoltà economica generale conseguente alla crisi internazionale in atto e non già ad una situazione di strutturale illiquidità del titolo che aveva cessato di essere appetibile per ragioni "intrinseche") e, soprattutto, che all'esecuzione di siffatte operazioni correlate non conseguisse la dovuta attuazione delle "contromisure" prudenziali ed il conseguente rispetto della disciplina inerente ai rapporti con gli enti di vigilanza.

Le conversazioni intercettate che hanno visto coinvolto l'imputato<sup>212</sup>, del resto, specie se doverosamente analizzate nella loro complessiva significazione, restituiscono l'immagine di un soggetto non solo sinceramente preoccupato per le sorti dell'istituto di credito, ma anche, ed è quel che più rileva (visto che nessuno dei coimputati ha operato scientemente per pregiudicare la sorte della banca, essendo stati, piuttosto, tutti animati dalla intenzione di traghettare l'istituto di credito fuori dalle secche della crisi, anche a costo di perpetrare i reati *sub iudice*), effettivamente incredulo delle dimensioni e delle implicazioni del fenomeno del capitale finanziato.

Aggiungasi che lo stesso coimputato GIUSTINI, pur molto severo, anche nei giudizi da ultimo resi, nei confronti, tra gli altri, dei componenti del CdA di BPVi, ha bensì evidenziato come costoro, ai quali non era ignota l'esistenza delle operazioni correlate, fossero nelle condizioni, ove realmente interessati, di approfondire il tema in esame e, così, di giungere a comprendere gli esatti termini della crisi nella quale versava l'istituto di credito; tuttavia, non ha affatto riferito di una effettiva consapevolezza, in capo a costoro, della esatta dimensione del fenomeno, né dell'omessa decurtazione dal patrimonio di vigilanza degli importi dei finanziamenti.

In definitiva, gli elementi disponibili, anche ove doverosamente sottoposti alla valutazione d'insieme sollecitata dalla pubblica accusa (valutazione, peraltro

---

<sup>212</sup> Si vedano le conversazioni nr. 107 (pagg. 210 e ss. dell'elaborato di trascrizione), nr. 152 (pagg. 217 e ss.), nr. 2245 (pagg. 331 e ss.), nr. 2261 (pagg. 360 e ss.), nr. 89 (pagg. 610 e ss.) e nr. 237 (pagg. 621 e ss.).

- va doverosamente precisato - che non è stata affatto omessa dal primo giudice), sono tutt'altro che sintomatici di quella conoscenza approfondita non solo della sistematicità e della complessiva entità delle operazioni correlate effettuate presso BPVi ma anche - e soprattutto - delle conseguenti implicazioni sui coefficienti patrimoniali prudenziali che costituiscono l'indispensabile presupposto della reale comprensione, da parte dell'odierno giudicabile, del fatto che, presso BPVi, fosse in atto una prassi operativa di sistematica manipolazione del mercato e di conseguente occultamento alla vigilanza di quanto, sul punto, andava accadendo.

Di qui l'impossibilità di ravvisare nelle operazioni di capitale finanziato poste in essere dallo ZIGLIOTTO la inequivoca dimostrazione di una volontaria adesione e di una consapevole, fattiva partecipazione alle attività delittuose che radicano le imputazioni di riferimento, con conseguente impossibilità di riconoscere, alla base dell'agire dell'imputato, la sussistenza dell'indispensabile "dolo di partecipazione".

Non ignora questa Corte come non sia affatto necessario, per affermare la penale responsabilità del compartecipe, che questi abbia previamente concertato con i concorrenti l'attività delittuosa, né che egli abbia avuto contezza dell'esatta identità dei correi e neppure delle specifiche modalità esecutive della condotta delittuosa nel suo complesso; nondimeno, è pur sempre necessario che costui abbia avuto la consapevolezza di agire, in comune, per una finalità unitaria e conoscendo, quantomeno a grandi linee, il ruolo svolto dagli altri partecipi (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. V, nr. 40274 del 5.10.2021, Catalano, Cass. Sez. II, nr. 18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Cass. Sez. VI, nr. 46309 del 9.10.2012, P.G. in proc. Angotti, Sez. V, nr. 25894 del 15.5.2009, Catanzaro e altri, Cass. Sez. VI, nr. 37337 del 10.7.2003, D'amico Cass. Sez. VI, 25705 del 21.3.2003, Salamone e altri) o, comunque, che egli abbia, anche solo unilateralmente (cfr. sul punto, Cass. Sez. III nr. 44097 del 3.5.2018, I.), deciso di convergere sull'evento finale perseguito dai concorrenti (peraltro tale da includere, quanto al reato ex art. 2638, co.2 c.c., la realizzazione dell'attività di ostacolo, specificamente oggetto di dolo). Ebbene, trattasi di requisiti che, nella specie, non sono affatto ravvisabili con riferimento alla posizione dello ZIGLIOTTO.

E' solo per completezza, quindi, che si precisa (analogamente a quanto effettuato dal giudice di prime cure nell'ampia digressione contenuta alle

pagg. 771-773 della sentenza impugnata) che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi qualora l'addebito elevato a carico dell'imputato dovesse essere ricondotto al paradigma ex art. 40 cpv. c.p. (riferimento, questo, in ogni caso, estraneo rispetto al perimetro dell'imputazione - come, peraltro, ulteriormente si ricava dalle puntualizzazioni effettuate, con riferimento al criterio di imputazione della responsabilità penale sotteso all'impostazione d'accusa, dallo stesso P.M. appellante<sup>213</sup> - donde la natura di mera precisazione delle presenti considerazioni).

L'evidenziata assenza di elementi univocamente sintomatici della consapevolezza, in capo allo ZIGLIOTTO, di una attività, *in itinere*, di manipolazione del titolo e del mercato e di una conseguente azione di sviamento della vigilanza, infatti, escluderebbe in ogni caso la sussistenza del presupposto per ravvisare, a carico del giudicabile, una responsabilità omissiva di rilievo penale.


Pertanto - e concludendo sul punto - difettano, ad avviso di questa Corte, margini di sorta per l'invocata riforma della pronunzia assolutoria impugnata (cfr. sulla necessità, in tal caso, di motivazione rafforzata, da ultimo, Cass. Sez. IV nr. 2474 del 15.10.2021 dep. 21.10.20121, Masturzo, Cass. Sez. IV, nr. 24439 del 16.6.2021, dep. 22.6.2021, Frigerio), pronunzia che, anzi, appare pienamente persuasiva, in quanto coerente con una attenta valutazione (tanto analitica quanto sintetica) del complessivo compendio probatorio disponibile.

## **15.2 L'appello inerente alla posizione di Pellegrini Massimiliano**

Come s'è detto, il P.M. ha proposto appello avverso la sentenza che ha mandato assolto PELLEGRINI Massimiliano per difetto dell'elemento soggettivo dei reati oggetto di addebito, censurandone il percorso argomentativo sul rilievo:

- ✓ per un verso, della mancata debita considerazione, da parte del primo giudice, di talune evidenze probatorie dalle quali sarebbe stato possibile

<sup>213</sup> cfr. atto di appello, pag. 5.





desumere la consapevolezza, in capo al giudicabile, del radicato ricorso al finanziamento degli acquisti delle azioni BPVi (segnatamente, nell'ordine: la partecipazione alla seduta del comitato di direzione 8.11.2011; il coinvolgimento dell'imputato nelle ulteriori sedute degli organi collegiali manageriali della banca nei quali si affrontava, sotto diversi profili, il fenomeno del capitale finanziato; gli esiti delle attività di intercettazione telefonica ed il contenuto delle comunicazioni SMS; le dichiarazioni rese dal responsabile Audit Bozeglav in occasione della riunione indetta dal d.g. Sorato, nel febbraio 2015, in vista dell'avvio dell'ispezione BCE; il tenore della discussione svoltasi in occasione del comitato di direzione 10.11.2014);

- ✓ e, per altro verso, della sopravvalutazione di elementi probatori asseritamente a discarico (l'episodio KPMG; le deposizioni dei colleghi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio; la condotta tenuta dall'imputato in relazione alla *disclosure* inerente ai fondi Athena ed Optimum; e, infine, la valutazione espressa dal medesimo PELLEGRINI, in sede di CdA 1.4.2014, in ordine alla stima del valore dell'azione proposta dal prof. Bini).

Conseguentemente, l'impugnazione ha proposto una rilettura critica di tali snodi dell'istruttoria dibattimentale idonea, ad avviso dell'appellante, a legittimare il ribaltamento della decisione assolutoria adottata dal primo giudice, donde le coerenti conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa con richiesta di condanna del PELLEGRINI in relazione a tutti i reati ascrittigli.

Sul punto, non può che rimandarsi a quanto esposto *supra*, là dove sono state ripercorse le argomentazioni svolte a sostegno del gravame, con la doverosa precisazione che agli elementi valorizzati dal p.m. nell'atto di appello si sono poi aggiunte le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coimputato GIUSTINI.

L'appello è fondato.

Al riguardo, va sin d'ora precisato che, ai fini della corretta lettura del ruolo svolto dal PELLEGRINI nei fatti per cui è processo, assume dirimente rilievo il tema della consapevolezza, in capo a costui, della risalente prassi del ricorso al capitale finanziato da parte del *management* di BPVi, prassi che - s'è detto anche questo - inizialmente invalsa per raggiungere l'obiettivo di svuotamento del fondo azioni proprie ai fini di dimostrare elevati standard di efficienza gestionale era poi divenuta essenziale per corrispondere all'esigenza, via via sempre più pressante, di assicurare la liquidità del titolo,

il tutto senza rinnegare le politiche di espansione tenacemente perseguite dal presidente ZONIN.

Solo qualora fosse provata tale conoscenza avrebbe senso - com'è evidente - interrogarsi sulla cosciente e volontaria adesione a siffatta operatività.

E' essenzialmente sul versante della conoscenza dell'esistenza e dell'entità del capitale correlato, infatti, che è stata decisa, in primo grado, la sorte processuale del giudicabile ed è su questo medesimo versante che, del tutto coerentemente, si sono concentrati, nel giudizio di appello, gli sforzi argomentativi delle parti (cfr. quanto alla difesa PELLEGRINI, i ragionamenti svolti, in particolare, alle pagg. 28-87 delle considerazioni "in fatto" contenute nella memoria difensiva 4.2.2020; cfr., altresì, quanto evidenziato nella articolata memoria conclusiva 30.9.2022; si vedano, infine, le deduzioni "di replica" contenute nella memoria 7.10.2022).

Di seguito, pertanto, si affronteranno, nell'ordine, le questioni della conoscenza, da parte del predetto imputato, di tale fenomeno e della fattiva cooperazione fornita dal medesimo all'attuazione della suddetta prassi.

### **15.2.1 La conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte di Pellegrini Massimiliano.**

In proposito, si impongono le seguenti osservazioni preliminari, di ordine, rispettivamente, fattuale e logico.

Sotto il primo profilo (quello della premessa fattuale) è stato più volte evidenziato come l'esistenza della concessione di finanziamenti per l'acquisto delle azioni dell'istituto di credito costituisse oggetto di diffusa, se non addirittura capillare, conoscenza all'interno delle varie articolazioni di BPVi e, in particolare, a tutti i livelli della rete commerciale dell'istituto, trattandosi di struttura chiamata ad attuare le direttive - sempre più stringenti a partire dall'anno 2011 - di collocamento "a tutti i costi" delle azioni impartite dalla più alta dirigenza della Banca (il teste Turco ha significativamente precisato, sul punto, che persino i "cassieri" ne erano consapevoli <sup>214</sup>; il teste Premi, dal

---

<sup>214</sup> cfr. dep. Turco, pag. 50: *Lei con "bacciate" fa riferimento a quelle che ha chiamato "operazioni di portaggio"? TESTIMONE TURCO - Esattamente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - In questo tipo di operazioni l'importo del finanziamento e il controvalore delle azioni acquistate con il finanziamento che rapporto avevano reciproco? TESTIMONE TURCO - Mah, normalmente, queste*

canto suo, ha altrettanto efficacemente specificato che "il 99% del personale" della banca ne era a conoscenza, soggiungendo come, del resto, fosse un sistema impossibile da tenere celato, sia per la sua amplissima diffusione, sia perché implicava il contributo delle più diverse professionalità<sup>215</sup>), sebbene –

*operazioni erano rotonde, cioè, nel senso che il finanziamento era di 5 e l'acquisto era di 5, 1 milione contro 1 milione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei ha detto, quindi, che nel 2012 c'è l'indicazione di trovare questi clienti disponibili a fare questo tipo di operazioni. Si ricorda se ci fu un incremento rispetto a questo tipo di operatività, eventualmente, la motivazione di questo incremento? TESTIMONE TURCO – L'abbiamo detto prima, no? Cioè, verso la fine del 2012 si è incrementato ulteriormente il flusso di soci che volevano vendere le azioni, e quindi il fondo acquisti azioni stava subendo, cioè era ben utilizzato, e quindi c'era la necessità di sgonfiarlo, e quindi di riportarlo a un numero più... cioè, portarlo tendenzialmente a zero, se non ricordo male, anche a fine 2013 il fondo acquisto azioni era a zero, adesso non vorrei sbagliarmi, ma anche, sia nel 2012 che nel 2013, il fondo acquisto azioni di fine anno era a zero. Potenzialmente poteva stare a 200, a 240, ma volutamente il dottor Sorato voleva che questo fondo acquisto azioni fosse tenuto, tra virgolette, "a disposizione". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi doveva essere svuotato. Ma nel corso dell'anno, quindi parliamo del 2012, si ricorda se invece fu ampiamente utilizzato il fondo, e quindi le azioni proprie detenute dalla banca fossero per importi significativi, magari prossimi... TESTIMONE TURCO – Io credo che... Mah, adesso mi sta facendo una domanda, nel 2012... dovrei andare a rivedere la documentazione, ma penso di sì, sarà stato utilizzato. Adesso, che siano andati a pieno non mi ricordo, può anche essere, ma non mi ricordo adesso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma quantomeno in modo significativo? TESTIMONE TURCO – Poteva essere anche forse utilizzato per la totalità, adesso non... non ho presente esattamente, le direi una bugia, cioè non... di ricordarmi, non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi ci fu l'indicazione di piazzare le azioni con questo tipo di operazioni? TESTIMONE TURCO – Sì. Che poi, ad aprile, con l'Assemblea, sarebbero state ricomprate dalla banca; nel frattempo, la rete avrebbe raccolto l'adesione di ulteriori soci eccetera, poi, invece, c'è stata la complicazione dell'aumento di capitale, e questo ha ulteriormente poi peggiorato la situazione perché questo ha "drenato" capacità di assorbimento del fondo acquisto azioni, in pratica. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi la realizzazione, prima nel 2013, poi nel 2014, ha avuto un impatto anche rispetto all'andamento del mercato secondario? TESTIMONE TURCO – Assolutamente sì perché di fatto ha tolto linfa, perché poi dobbiamo ricordarci due effetti: c'era sia l'aumento di capitale sociale riservato ai soci sia il cosiddetto "mini aucap", che stava drenando tutto quello che invece fino al 2012 era possibile, cioè il normale flusso di nuovi soci in entrata, tutti piccolini, con i 10 mila, 20 mila, si arrivava comunque ad avere una rotazione gestibile del fondo acquisto azioni; con l'aumento di capitale riservato ai soci, e poi addirittura con l'inserimento del mini aucap, la rete si è trovata ad avere tutti i canali prosciugati, e quindi il fondo acquisto... cioè continuavano ad arrivare richieste di vendita, ma non c'era, tra virgolette, "possibilità di svuotarlo" dall'entrata normale perché erano tutti canalizzati sugli aumenti di capitale o a soci o a non soci. [...]. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi le indicazioni di Giustini ai direttori regionali, ai capi area di alzare le azioni con le modalità che ha prima riferito, venivano fatte quindi anche in presenza di Mossetti? TESTIMONE TURCO – Guardi, non c'era mistero su questa operatività, credo, neanche dai cassieri...*

<sup>215</sup> Cfr. udienza 3.10.2019, pag. 27: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Allora le leggo il verbale che ho appena citato: "Valente non chiese – disse al tempo – spiegazioni sulla natura o contenuto delle operazioni baciata citate da Villa e, pertanto, ho ritenuto che costui fosse già a conoscenza – come ci ha detto adesso – della natura di queste operazioni. Del resto – dice – all'interno di BPV ben pochi non erano a conoscenza dell'esistenza del fenomeno delle operazioni baciata, direi che il 99% del personale conosceva questo tipo di operazioni". TESTIMONE PREMI – Presumo di sì, cioè il 99 era dato così, però, insomma, lo darei per scontato sì. Anche perché, per fare queste operazioni, dovevano essere coinvolte la filiale che faceva l'operazione, gli analisti, i crediti della direzione che facevano, la struttura dei capi area, la struttura della Direzione Commerciale, i crediti della Direzione Crediti che dovevano fare le operazioni, quelli dell'Ufficio Soci che vedevano le operazioni, cioè erano talmente tante; tutto quello degli uffici condizioni che approvavano e vedevano, cioè... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè difficile da tenere nascoste? TESTIMONE PREMI – Impossibile, direi. Anche perché veniva fatto su tutta la banca.

lo si è precisato in precedenza – si trattasse di conoscenza che solo ai “piani” più alti dell’istituto, ove si disponeva di una visione di insieme del fenomeno in esame, era corredata da precise coordinate circa l’esatta entità (peraltro oggetto di continua evoluzione) del capitale finanziato.

Sul punto, pertanto, ogni ulteriore digressione sarebbe superflua.

Sotto il secondo profilo (quello della valutazione razionale), poi, è d’uopo la seguente considerazione: se è vero – come pure si è ripetutamente evidenziato – che il ricorso sistematico alla concessione di finanziamenti destinati all’acquisto delle azioni dell’istituto è stato lo strumento impostosi per fronteggiare la situazione di ingravescente illiquidità del titolo, non più scongiurata dall’impiego delle risorse del “fondo acquisto azioni proprie” (fondo che, del resto, era necessario “svuotare” periodicamente per assicurare il rispetto dei *ratios* patrimoniali imposti dalla sempre più stringente disciplina in materia e, al contempo, sostenere il valore dell’azione), è giocoforza concludere, alla stregua della logica più elementare, che le operazioni di capitale finanziato e, in particolare, le “campagne svuotafondi”, costituissero oggetto, dapprima, di una adeguata pianificazione e, quindi, di una conseguente attuazione, costantemente monitorata, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che siffatte operazioni fossero poste in essere “alla cieca”, ovvero sia ignorandone presupposti ed effetti.

Trattasi, d’altronde, di conclusione che trova piena conferma nel più volte evocato intervento tenuto dal d.g. Sorato in occasione della seduta del Comitato di Direzione 8 novembre 2011 siccome restituitoci dalla sintetica (ma assai precisa) ricostruzione consentita dalle annotazioni del Sommella, là dove, pur nella doverosa sintesi imposta dalle caratteristiche di detto scritto (un semplice appunto *pro memoria*, in ogni caso redatto da soggetto particolarmente affidabile in quanto istituzionalmente incaricato della verbalizzazione delle sedute), non fa difetto un esplicito riferimento proprio alla esigenza di costante verifica dell’andamento di tali operazioni (“...**dobbiamo veramente monitorare giornalmente** (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA.....al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute...)”).

Sennonché il tribunale, dopo avere correttamente riconosciuto (cfr. pag. 735 della sentenza impugnata) che il monitoraggio dei dati contabili rilevanti ai fini del rispetto dei *ratios* patrimoniali della banca in relazione non solo agli

attivi ponderati (RWA) ma anche all'andamento del fondo acquisti azioni proprie costituiva una incombenza assegnata alla direzione "Pianificazione Strategica" (affidata alla guida del Fagnani), ovvero sia ad una articolazione aziendale facente capo alla Divisione Bilancio diretta dal PELLEGRINI, ha nondimeno affermato (cfr. pag. 751 della sentenza impugnata), pur in presenza dell'esplicito tenore dell'appunto del Sommella testé richiamato, come il "monitoraggio del capitale finanziato" non fosse "univocamente riconducibile" all'intervento di detta direzione e, segnatamente, del suo responsabile Fagnani (intervento dal quale, in effetti, sarebbe stato indirettamente desumibile il coinvolgimento del PELLEGRINI).

Ebbene, occorre necessariamente prendere atto che, nel pervenire a tale approdo, il primo giudice non si è minimamente confrontato con le necessarie implicazioni (davvero difficilmente sostenibili, a ben vedere, sul piano della razionalità) di una siffatta conclusione.

In effetti, posto che:

- ✓ per un verso, è impensabile che il d.g. Sorato ed il vicedirettore Giustini provvedessero personalmente a valutare le operazioni di finanziamento con specifico riferimento agli effetti di dette operazioni sul patrimonio di vigilanza, limitandosi costoro, in effetti, a verificare (in particolare attraverso l'analisi del report cd. "colorato", predisposto dall'ufficio soci<sup>216</sup>) quale fosse l'andamento degli acquisti e delle vendite e ad impartire le conseguenti disposizioni<sup>217</sup>;
- ✓ per altro verso, non v'è traccia alcuna dell'esistenza di una struttura separata ed occulta alla quale fosse stata affidata la tenuta della contabilità relativa alle implicazioni sui *ratios* patrimoniali delle operazioni inerenti ai finanziamenti correlati (posto che il monitoraggio del quale, come peraltro precisato dal teste Balboni, si occupavano l'ufficio soci e, all'interno della Direzione Commerciale, il funzionario Turco, era evidentemente riferibile

---

<sup>216</sup> Si veda, sul punto, quanto precisato a pag. 643 della sentenza: "...il "colorato" era un report redatto dall'ufficio soci per Giustini e Sorato che, partendo dai dati estratti dal foglio excel dell'ufficio soci, serviva a dare evidenza del numero complessivo di vendite e acquisti per le singole aree e regioni che erano contraddistinte da colori diversi (da qui il nome del documento). Il report indicava la "quantità di fondo riacquisto azioni impegnata contabilizzata" e quella "in sospeso" in ragione delle "famoso operazioni di vendita" (ossia i tentativi di piazzare le azioni con le baciato o comunque con le vendite concluse all'unico scopo di svuotare il fondo).

<sup>217</sup> Cfr. dep. Romio, udienza 8.10.2019, pag. 45.

all'andamento delle operazioni di collocamento delle azioni, non già alle relative ricadute sui requisiti di vigilanza);

- ✓ e, per altro verso ancora, l'unica articolazione dell'istituto di credito in grado (per le competenze tecniche dei suoi componenti) di svolgere un siffatto controllo (peraltro di natura assolutamente identica rispetto a quella dell'analogo compito affidatogli in via "istituzionale") era proprio la "Direzione Pianificazione Strategica"<sup>218</sup> (si veda, sul punto, la deposizione del Tonato, riportata, più oltre, in nota e, segnatamente, il passaggio nel quale il predetto, con riferimento alle valutazioni funzionali alla vigilanza, ha affermato: "...erano mobili perché il Tier 1 è di fatto un rapporto fra il capitale, fra il patrimonio e le attività a rischio; le attività a rischio poi devono essere ponderate a seconda della forma tecnica e, perciò, è un calcolo complicato e sofisticato che solo Pellegrini era in grado di poter poi dare il risultato finale, perché aveva gli uomini che glielo fornivano..."; si veda, inoltre, proprio con riferimento alla discussione svoltasi in occasione del comitato di direzione 8 novembre 2011, quanto riferito dal coimputato GIUSTINI già nel corso del dibattimento di primo grado circa il fatto che la "Divisione Mercati" facesse necessario affidamento, anche in materia di *ratios* patrimoniali, sui dati elaborati dalla "pianificazione"<sup>219</sup>; si veda, infine, quanto riferito, al riguardo, in sede di rinnovazione istruttoria, dal teste Triban, in ordine al monitoraggio delle azioni proprie sotto il profilo della verifica del rispetto dei *ratios* patrimoniali <sup>220</sup>),

<sup>218</sup> Cfr. dep. Balboni. udienza 4.10.2019, pag. 28

<sup>219</sup> Cfr. esame GIUSTINI; udienza 25.6.2020, pag. 68 "... IMPUTATO GIUSTINI - Penso operazioni ordinarie di collocamento capitale. Plain, nel senso di semplici, non so dirle... se fossero finanziate o meno. Però quello che si evince da qui, adesso io non mi ricordo chi fosse presente a quell'incontro, però vedo Pellegrini più in basso, quindi c'era un obiettivo di raggiungimento di un certo capitale, di un certo Tier di capitale, che probabilmente è stato dichiarato e comunicato all'8,50; poi si è comunicato, non so se da... l'obiettivo penso comunicato dalla pianificazione, perché noi non avevamo dati sul Tier 1 o sui ratios patrimoniali. E poi credo che io mi sia... PUBBLICO MINISTERO - Quindi già comunicati prima della riunione? IMPUTATO GIUSTINI - Credo di sì, perché noi comunque non avevamo, come Divisione mercati, nessun riferimento agli indicatori di patrimonio. E quindi poi c'erano dei dati, che io ho segnato, di possibile svuota fondo, di possibile collocamento. PUBBLICO MINISTERO - Okay. Poi si fa riferimento alle operazioni bacciate da parte di Seretti e Tonato. IMPUTATO GIUSTINI - Sì.

<sup>220</sup> Cfr. dep. Triban, ud. 8.7.2022, pag. 46 e ss DIFESA, AVV. MIUCCI - Passo a un'altra tematica. Lei ha detto appunto: capitale finanziato ne ho avuto conoscenza nel 2015. Lei ha avuto conoscenza di una crisi, invece, del mercato secondario, cioè a un certo punto di un rallentamento delle richieste di vendita delle azioni rispetto alle richieste di acquisto? TESTIMONE TRIBAN - Indirettamente sono venuto a conoscenza, ma erano informazioni facilmente acquisibili, che a seguito poi della crisi che aveva cominciato a manifestarsi, se non ricordo male, dal 2008 negli Stati Uniti, che poi ha avuto delle code nel nostro Paese, il sistema bancario era sostanzialmente entrato in una situazione di sofferenza con dei valori... DIFESA, AVV. MIUCCI - Rimaniamo alla Popolare di Vicenza. TESTIMONE TRIBAN - Sì, ma la Popolare di Vicenza fa parte del

è inevitabile concludere che un siffatto monitoraggio dovesse essere assicurato proprio da tale Direzione, non essendo in alcun modo logicamente sostenibile alcuna altra ipotesi alternativa.

Trattasi, a ben vedere, di una significativa – per quanto indiretta – prova (logica) del coinvolgimento della "Divisione Bilancio" (per il tramite della sua articolazione interna costituita dalla citata "Direzione") nelle operazioni di monitoraggio del capitale finanziato, sia pure non a livello operativo, bensì di pianificazione e controllo (segnatamente, sotto il profilo dei risvolti in tema di *ratios* patrimoniali).

L'assoluta importanza di siffatte operazioni occulte per la sopravvivenza stessa dell'istituto di credito; le gravissime implicazioni (anche di ordine penale) del necessario nascondimento di tale prassi alle autorità di vigilanza (le interlocuzioni con le quali rientravano nella competenza proprio dell'imputato PELLEGRINI); e, infine, le caratteristiche di marcata gerarchia proprie dell'organizzazione aziendale in esame, orientano, poi, sempre sul piano logico, nel senso della implausibilità della tesi secondo la quale il predetto PELLEGRINI - massimo responsabile, lo si ripete, della "Divisione Bilancio" - sarebbe stato tenuto all'oscuro di una siffatta attività (sistematicamente svolta da una struttura aziendale affidata, in ultima analisi, proprio alla sua responsabilità) per effetto di una sorta di (irragionevole) conventio ad excludendum, della quale, peraltro (e trattasi di circostanza decisiva), non v'è riscontro di sorta. Dell'amplissimo compendio probatorio disponibile, infatti, nessun elemento, tanto di natura documentale quanto testimoniale (ivi comprese, pertanto, le dichiarazioni dei più stretti

---

*sistema bancario, e quindi rifletteva un po' le situazioni di crisi che erano sostanzialmente comuni a molti altri istituti. [...] DIFESA, AVV. MIUCCI - Quando, scusi, se può contestualizzarlo? TESTIMONE TRIBAN - Io direi a partire dal... 2012? 2010-2012, mi verrebbe da dire. [...] DIFESA, AVV. MIUCCI - Collegato a questo che lei sta dicendo, lei... TESTIMONE TRIBAN - Sì, mi permetta... DIFESA, AVV. MIUCCI - Sì, prego, prego. TESTIMONE TRIBAN - ...siccome la Banca Popolare di Vicenza non aveva azioni quotate in un mercato regolamentato, ma utilizzava, aveva come tutte le popolari, sostanzialmente, usava il fondo azioni proprie quale serbatoio per gestire i riacquisti delle azioni che i soci volevano vendere, e poi il riallocaimento eventuale delle stesse, questo veniva evidenziato in un progressivo aumento del fondo azioni proprie. Quindi diciamo che l'evidenza emergeva direttamente dall'aumento periodico che c'era del fondo azioni proprie. DIFESA, AVV. MIUCCI - È peggiorato questo fenomeno dal 2012 in poi? TESTIMONE TRIBAN - A memoria ricordo che stava cominciando a diventare sicuramente un tema di attenzione perché ovviamente maggiori azioni proprie... DIFESA, AVV. MIUCCI - Attenzione, scusi, da parte di chi? TESTIMONE TRIBAN - Di tutti, di tutta la Banca. DIFESA, AVV. MIUCCI - Anche della vostra divisione? TESTIMONE TRIBAN - Direi di sì, visto che la divisione produce i *ratios* patrimoniali, è evidente che l'aumento delle azioni proprie, essendo un elemento negativo del patrimonio, andava a ridurre i coefficienti prudenziali.*

collaboratori dell'imputato, pure ispirate, si avrà modo di evidenziarlo, dal percepibile - e in certa misura umanamente comprensibile - intento di non nuocere al giudicabile ma, soprattutto, dall'interesse di allontanare dalle rispettive persone, peraltro rimaste esenti da ogni contestazione, qualsivoglia sospetto di una consapevole collaborazione alla prassi in esame) ha fatto emergere l'esistenza di direttive orientate ad escludere il PELLEGRINI (ovvero altri dirigenti apicali della banca) dalla conoscenza del fenomeno del capitale finanziato.

Piuttosto, come si dirà più oltre, può dirsi ampiamente provato l'esatto contrario.

Che, poi, i "flussi informativi" ufficiali che giungevano al PELLEGRINI non dessero conto di siffatta operatività, come ripetutamente osservato dalla difesa del predetto (cfr., in particolare, memoria difensiva, pag. 22), è circostanza del tutto irrilevante, ove si consideri che - come pure pacificamente emerso - vigeva una severa direttiva interna volta ad evitare che potessero essere lasciate tracce documentali di tale fenomeno.

Ne consegue che le argomentazioni spese dalla difesa<sup>221</sup> per sostenere che la pluriennale gestione del capitale finanziato potesse tranquillamente prescindere dal contributo della Divisione Bilancio (articolazione, assolutamente essenziale, sbrigativamente equiparata agli organi di vigilanza e di controllo interni, tenuti all'oscuro del fenomeno in questione<sup>222</sup>) non hanno davvero alcuna consistenza (fermo restando, in ogni caso, che è pure emerso - con specifico riferimento al ruolo dell'Audit e del suo responsabile, Bozeglav - come le strutture deputate al controllo interno, acquisita la consapevolezza del fenomeno, fossero rimaste inerti, soprassedendo da ogni intervento doveroso).

Tanto premesso, è all'interno di una siffatta cornice di ordine fattuale e logico che, ad avviso della Corte, può più utilmente collocarsi la disamina degli (ulteriori) elementi probatori - diretti ed indiretti, documentali, dichiarativi e logici - specificamente emersi a carico dell'imputato in ordine alla effettiva conoscenza non solo dell'esistenza del capitale finanziato "occulto" (posto che la conoscenza di finanziamenti "dichiarati" all'uopo concessi in occasione degli aumenti di capitale - ed oggetto di conseguente

<sup>221</sup> cfr. paragrafo 12 della memoria difensiva, pagg. 151.

<sup>222</sup> cfr. memoria citata, ancora pag. 151.



decurtazione dal capitale di vigilanza - non è certo in discussione) ma anche della sua significativa entità, non prima, tuttavia, di avere doverosamente precisato come il PELLEGRINI, nella sua qualità di responsabile della Divisione Bilancio e di dirigente preposto, fosse ben avvertito (come, del resto, da lui stesso ammesso nel corso dell'esame reso in sede di rinnovazione istruttoria):

- ✓ da un lato, della necessità che ad eventuali operazioni di erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni conseguisse la corrispondente decurtazione dal patrimonio di vigilanza (un tanto essendo stato esplicitamente previsto per le operazioni di tale natura effettuate in sede di aumento di capitale);
- ✓ e, dall'altro, che le ordinarie procedure di "registrazione" adottate dall'istituto di credito non prevedessero la possibilità di regolare "tracciamento" contabile di operazioni di capitale finanziato, in assenza di quel codice prodotto - peraltro espressamente introdotto in sede di miniaucap anche con la collaborazione dell'imputato - che, al contrario, ne avrebbe consentito la evidenziazione informatica. E, sul punto, l'imputato, per giustificare tale carenza (altrimenti a lui addebitabile in ragione della specifica funzione ricoperta), si è limitato a sostenere (del tutto tautologicamente, all'evidenza) che l'assenza di siffatte procedure discendeva dal fatto che operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie non erano contemplate dalla "normativa interna della banca" e che "non c'era una procedura", a fronte, peraltro, di una situazione di incertezza circa l'applicabilità o meno alle banche popolari delle disposizioni di cui all'art. 2358 c.c.<sup>223</sup> (applicabilità che - va

---

<sup>223</sup> Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 87: "IMPUTATO PELLEGRINI - Certo, certo. Di fronte a una cosa di questo genere, che era una cosa che non si poteva fare il finanziamento correlato, diciamo chiaramente: non era prevista la possibilità di finanziare l'acquisto di azioni, non era prevista dalla normativa interna, non c'erano delle regole, non era prevista una procedura. Non c'era niente. Era un'attività che non si poteva fare"; udienza 15.7.2022, pagg. 107-108 DIFESA, AVV. MIUCCI - Lei poi, parlando appunto di una fase, già Gatti, dice: questa era "un'operatività irregolare", no? Lei prima ha commentato, nel senso che andava decurtata eccetera eccetera. PRESIDENTE - No, ma forse ha detto qualcosa in più, ha detto che era irregolare di per sé, giusto? DIFESA, AVV. MIUCCI - Di per sé, sì. IMPUTATO PELLEGRINI - Era irregolare, e questo è un tema complesso da un punto di vista... Era irregolare perché... PRESIDENTE - Se vuole specificare. IMPUTATO PELLEGRINI - ...non era prevista dalla normativa interna della Banca, e quindi era un'operazione che non si poteva fare. Aprire su questo concetto, quindi di per sé per me era un'operazione irregolare che non si doveva fare, dopo c'è tutto il tema del 2358, l'Assemblea, l'autorizzazione, se vale per le popolari, non vale, perché poi ci sono stati pareri. Cioè, poi quando la cosa è esplosa, è stato avviato questo gruppo di lavoro che aveva non so dirle quante persone, quaranta-cinquanta persone, che hanno lavorato per sei mesi prima in parallelo a Banca d'Italia, ma soprattutto dopo quando è arrivato Iorio, c'era lo studio BonelliErede, c'era la Società di Revisione e Consulenza Ernst&Young, e il primo tema è stato proprio quello dell'inquadramento giuridico e contabile perché avevamo BonelliErede e Ernst&Young per la parte contabile, delle varie fattispecie. Insomma, quello che io ricordo, poi sono state fatte, ovviamente sono state prese delle posizioni dalla

precisato - all'interno dell'istituto era esplicitamente esclusa proprio per avvalorare la tesi, nei confronti degli appartenenti alla rete di vendita, della concedibilità dei finanziamenti correlati).

Ebbene, nell'analisi del compendio probatorio non può che prendersi le mosse dal già citato documento redatto dal Sommella ai fini della successiva verbalizzazione ed inerente alla seduta del Comitato di Direzione 8.11.2011, documento che è utile riportare per esteso nella parte di interesse:

*"Giustini 8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plein??*

*Pellegrini: 183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 con capitalizzazione dell'utile trimestrale.*

*Tonato: da noi, sono operazioni bacciate, non sono facili da proporre.*

*Seretti: anche da noi sono bacciate*

*Sorato 1) Dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA*

*2) Dobbiamo continuare a spingere sul retail e si deve pianificare.*

*3) Al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile...<sup>224</sup>*

Ora, come si evince agevolmente dal tenore dell'appunto (e come del resto precisato dal suo estensore Sommella, oltre che dal Tonato: di ciò si è già dato dato conto *supra*), si tratta di un passaggio della riunione inequivocabilmente dedicato all'esigenza di reperimento di capitale aggiuntivo per raggiungere l'obiettivo indicato dal PELLEGRINI (8% di Tier 1) e nel quale è esplicito il riferimento alla necessità di ricorrere all'esecuzione di "operazioni bacciate". Occorre, infatti, come anche esplicitato dal predetto Tonato<sup>225</sup>, collocare oltre 100 milioni di azioni (per l'esattezza 110, secondo

---

*Banca in termini di scelte giuridico-contabili, c'erano dei margini di certezza soprattutto sul tema delle popolari, 2358, se dovevano seguire il processo, se non dovevano seguire. Però, per me, se non c'è, non è un'operazione prevista, è un'operazione irregolare e non può essere fatta. DIFESA, AVV. MIUCCI - Lei questo pensiero l'ha condiviso con qualcuno dei collaboratori di cui parlavamo prima: è un'operazione irregolare, ne avete parlato? IMPUTATO PELLEGRINI - No.*

<sup>224</sup> Cfr. documento nr. 389 della produzione del P.M., pagg. 1-2

<sup>225</sup> TESTIMONE TONATO - Beh, allora, faccio un passo indietro. Finanziamenti di azioni in banca ci sono sempre stati per piccole quantità. Io stesso sono stato finanziato; in fase di aumenti di capitale, tutti i dipendenti venivano finanziati ed era una prassi normale. Da quando sono in banca, cioè, dal 1976, piccoli finanziamenti ci sono sempre stati. Era proprio deliberato dal Consiglio che al dipendente era assicurato il finanziamento, perciò quelle cose che ci sono sempre state; poi, finanziamenti grossi, di quelli son venuto a conoscenza, quando di fatto sono stato trasferito a Prato. [...] Vengo informato dell'esistenza di questi

finanziamenti, che erano in tutto o in parte dedicati all'acquisto di azioni; perché molte volte, allora, la raccomandazione che c'era da parte del Direttore Generale Sorato era che quando uno, una persona riceveva un finanziamento doveva contribuire anche a sostenere il capitale, di fatto, grossomodo, nell'ambito del 10%, che era il coefficiente di solvibilità applicato al finanziamento, che era all'epoca... il Tier 1 era all'8%. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E queste dichiarazioni di Sorato a che epoca risalgono? TESTIMONE TONATO – Ci sono sempre state, non è che ci fosse... adesso non posso dare un... c'erano già prima, quando io ero in Direzione Amministrativa. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi si può dire da quando Sorato diventa Direttore Generale o anche prima? TESTIMONE TONATO – No, con Sorato si prende questa strada di chiedere al cliente di supportare la banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con la Direzione Generale Sorato? TESTIMONE TONATO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E queste indicazioni in quale forma venivano...? TESTIMONE TONATO – Orale, orale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E in che occasioni? TESTIMONE TONATO – Nelle varie riunioni che c'erano della rete. Periodicamente, c'erano le riunioni della rete, a cui partecipavano tutti i titolari di agenzia, ovviamente, la Direzione Generale, i vari Responsabili di Uffici strategici, e veniva dato questo tipo di suggerimento. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Anche in riunioni di Direzione, intendo con la prima linea della Direzione Generale, si parlava di questa indicazione di Sorato e veniva comunicata questa indicazione del Direttore Generale? TESTIMONE TONATO – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E anche in occasione dei comitati di direzione argomenti analoghi venivano affrontati, e indicazioni analoghe da parte di Sorato? TESTIMONE TONATO – Sì, sì. Sorato e Giustini, che erano di fatto i due che sovrintendevano a questo tipo di procedimento, perché Giustini, di fatto, coordinava la rete perché era il Vice Direttore Generale, Responsabile dell'area, della zona commerciale, insomma. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E di questa indicazione, quindi di questa conseguente attività della banca, Pellegrini era al corrente? Ha mai partecipato a queste riunioni o lei ha mai parlato di questo con Pellegrini? TESTIMONE TONATO – Pellegrini partecipava, direi, quasi sempre ai comitati di direzione. E Pellegrini era la persona che mi ha sostituito nella carica di Dirigente Preposto e di Direttore Amministrativo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma partecipava sia come suo Vice o anche successivamente, quando prende il ruolo suo? TESTIMONE TONATO – Quando era il mio Vice, non partecipava. Quando, invece, diventò Direttore Amministrativo, partecipava a pieno titolo, anche perché aveva argomenti da sottoporre al Comitato di Direzione. [...] PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Si ricorda se fossero operazioni a termine, in qualche modo? TESTIMONE TONATO – Erano quasi sempre operazioni a termine... Allora, forse, ecco, adesso mi ha messo sulla strada giusta. Erano quasi sempre operazioni a termine, in quanto a fine anno, normalmente, si andava a vedere se il fondo acquisto azioni proprie era stato intaccato e si cercava (tipo "window dressing", cioè per uscire con un bilancio pulito) di chiedere a qualche cliente di supportare questo tipo di operazione fino all'assemblea. Poi l'operazione veniva chiusa e le azioni venivano in qualche altra maniera collocate. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi questo è quello che lei apprende, quando arriva nel 2010 alla Cassa di Risparmio di Prato? TESTIMONE TONATO – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Attività, che lei ha definito di "window dressing", si ricorda se lei è a conoscenza che ci fossero anche in precedenza? TESTIMONE TONATO – Attività di window dressing ci sono sempre state. Normalmente, se c'erano... Il fondo acquisto intaccato, cioè non era nell'entità originaria dell'anno precedente, potevano essere chiesti dei placcati o a società amiche (io ricordo Generali, tanto per fare un nome) o a banche che lo stesso facevano questo tipo di portage per un certo periodo di tempo fino all'assemblea, proprio per uscire con un bilancio integro. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – "Integro" lei intende con riferimento al fondo acquisto azioni proprie? TESTIMONE TONATO – Sì, "integro" in questo senso, nell'entità che c'era l'anno precedente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – A che esercizi risalgono queste operazioni di cui lei ha appena parlato? Si ricorda? Sono anteriori al 2010, mi pare di capire. TESTIMONE TONATO – Anteriori al 2010, di quelle che mi ricordo io, 2008-2009. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La motivazione per questo tipo di operazioni qual era? TESTIMONE TONATO – Mah, era semplicemente quella di uscire con un bilancio che non dimostrasse che c'era tensione nei confronti dei soci, che avevano venduto più di quel che avevano acquistato. Lei si ricorda che nel 2008 ci fu la famosa crisi, che io chiamo "Lehman Brothers", che aveva portato un certo sconvolgimento di Borsa e, conseguentemente, si era... molti avevano venduto parte del portafoglio. E, conseguentemente, questo causava questo tipo di carenze. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi lei dice uno squilibrio del mercato secondario e delle azioni BPV? TESTIMONE TONATO – Per quello che io le parlo di 2008-2009, perché fu lì che ci fu un po' di tensione; perché, precedentemente, anzi, le azioni erano richiestissime. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi,

lei dice, tensione sul mercato secondario per un eccesso della domanda di cessione proveniente dai soci rispetto alle domande di acquisto delle azioni. Si ricorda come si evolve l'andamento del mercato secondario in quel periodo? C'è, come dire, un aggravamento di questo squilibrio oppure no, per esempio? TESTIMONE TONATO – Mah, sicuramente, con il 2008 non ricordo che ci fosse una particolare tensione. La cosa già si manifestò di più nel 2009 perché, evidentemente, i clienti prima vendevano le azioni quotate, che avevano più facilità a essere liquidate, e poi si rivolsero anche alla banca per avere liquidità per le loro esigenze. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In aiuto alla sua memoria, faccio riferimento al verbale di interrogatorio del 30 luglio 2019, signor Presidente. TESTIMONE TONATO – Quello più recente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, lei sul punto fu più preciso. Disse questo, dottor Tonato: "A partire dal 2010 sono sorte le prime difficoltà nel mercato secondario delle azioni BPV, nel senso che le domande di cessione del titolo provenienti dagli azionisti erano superiori alle domande di acquisto dei clienti. È stato nel 2011 che la situazione del mercato secondario è divenuta di difficile gestione". TESTIMONE TONATO – Confermo. Ma è di fatto quello che ha detto adesso. Io adesso, addirittura, l'ho retrodatato al 2009, perché nel 2009... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, no, lei sempre in questo verbale diceva questo: "Fino al 2009 l'azione BPV era liquida". TESTIMONE TONATO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – "Per quanto a mia conoscenza, sino a questo periodo, sono state comunque compiute operazioni per venire incontro alla esigenza di vendere pacchetti di azioni con urgenza, manifestata da qualche cliente". Fa riferimento a operazioni di finanziamento correlato. Quindi? TESTIMONE TONATO – Confermo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Venendo a operazioni correlate, di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPV, si ricorda se nel periodo in cui lei è stato prima Direttore Generale di Cariprato e poi Direttore Regionale dell'Area Toscana ci furono operazioni di questa natura? TESTIMONE TONATO – Beh, sì. In seguito a quel famoso Comitato di Direzione, di cui ho avuto conoscenza nel secondo interrogatorio, ci fu impartito l'ordine... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Da chi? TESTIMONE TONATO – Beh, da Sorato. Siccome, appunto, Pellegrini aveva manifestato che per arrivare a fine anno all'8% si dovevano collocare più di 100 milioni di azioni, mi pare 115, vado a memoria; evidentemente, c'erano... quello era, praticamente, era l'8/11/2011, cioè otto anni indietro. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Io la interrompo. Ha già introdotto lei l'argomento, dottor Tonato. Le esibisco un documento, che per il verbale, signor Presidente, è il numero 389 della nostra produzione, e si tratta dell'appunto manoscritto di Sommella già emerso nel corso dell'istruttoria, relativo al Comitato di Direzione 8/11/2011. TESTIMONE TONATO – Posso continuare? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, sì, no, le do questo documento, se lei fa riferimento a questo. TESTIMONE TONATO – Sì, sì, no, me l'ha già fatto vedere nell'ultimo interrogatorio. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, giusto per fare le cose, dottor Tonato, come se non avessimo mai fatto... TESTIMONE TONATO – Ecco, vede? "Avrei bisogno di 110 – dice Pellegrini – per andare a 8", che di fatto era quello che mi ricordavo. Io avevo un ricordo di 110-115. E io, considerando che c'erano davanti, praticamente, solo 30 giorni lavorativi, perché era l'8/11, e poi a Natale, evidentemente, dal 20 non si lavora più, perciò c'erano 30 giorni lavorativi; dissi che, se volevano fare quel tipo di obiettivo in neanche 30 giorni lavorativi, l'unica maniera era finanziandole. E mi pare che – eccolo qua – Seretti dice che anche... E questo era per la Toscana, parlavo per la Toscana. E Seretti dice che anche da noi è la stessa cosa, bisognava finanziarle. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi... TESTIMONE TONATO – Mi scusi, lo dicevo perché, evidentemente, se andiamo a collocare... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Seretti dov'era all'epoca? TESTIMONE TONATO – ...partite rotonde, e che esulavano dalla mia capacità di finanziarle, perché evidentemente era competenza o, addirittura, del Consiglio di Amministrazione o della Direzione Generale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Seretti, all'epoca, che ruolo aveva? TESTIMONE TONATO – Io, a quell'epoca, ero Direttore Regionale Toscana. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei sì, ce l'ha già detto. Seretti? Perché ha fatto riferimento a Seretti. TESTIMONE TONATO – Seretti era il Direttore della Sicilia, Banca Nuova. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, va bene, perfetto. Dalle sue parole mi era venuto... TESTIMONE TONATO – Io parlavo per la Toscana e Seretti parlava per la Sicilia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, lei dice, all'esito di questa riunione l'indicazione di Sorato...? TESTIMONE TONATO – All'inizio di questa riunione, ecco, le do un elemento ulteriore perché dopo, nell'ultimo interrogatorio, ho parlato con un collega che era lì, e mi disse che io uscii da questa riunione e impartii l'ordine ai miei tre capi area di provare a collocare questo tipo di azioni. Questo tipo di azione, anche loro mi risposero con la stessa uscita che avevo fatto io, che l'unica maniera era finanziandole. E infatti, tre o quattro partite, mi pare, furono collocate con questo sistema. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con le operazioni correiate. Quindi l'indicazione, al termine di questa riunione, fu di

quanto più precisamente riferito dal PELLEGRINI) nel volgere solo di poco più di un mese. Dopo gli espliciti, coerenti interventi dei responsabili di Cariprato e Banca Nuova, Tonato (**"Da noi sono bacciate, non sono facili da proporre"**) e Seretti (**"anche da noi sono bacciate"**) - interventi che, nella loro "trasparenza" (ed anche alla luce della successiva assenza di reazioni da parte del d.g.), sono già decisivi nel provare l'assenza di alcuna strategia aziendale volta ad escludere il PELLEGRINI dalla conoscenza del fenomeno del capitale finanziato - seguiva la pronta "sintesi" del d.g. Sorato (**"Dobbiamo veramente monitorare giornalmente. Dobbiamo continuare a spingere sul retail e si deve pianificare. Al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile..."**) che non lascia davvero dubbi circa le conclusioni concordemente raggiunte nell'occasione: effettuare operazioni "bacciate", ovviamente avendo cura di scegliere interlocutori affidabili ("credibili") sotto il profilo del merito

---

*procedere in questo senso? TESTIMONE TONATO - L'indicazione fu di procedere, era più di un'indicazione: era proprio un diktat. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Lei ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO - Cosa? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO - Sì, perfetto.*

*[.....] DIFESA, AVV. GUAZZARINI - Lei ha detto prima che nei comitati di direzione Pellegrini indicava gli obiettivi di capitale. Questo rientra nel ruolo che ricopriva Pellegrini indicare quali fossero gli obiettivi di capitale da raggiungere? TESTIMONE TONATO - Eh, sì, rientrava... Lui manifestava l'esigenza di quella che era l'esigenza di capitale. Sotto Pellegrini c'è un... c'era oramai, c'era un tipo di gruppo che seguiva specificatamente le segnalazioni di vigilanza e, conseguentemente, era l'unico che era in grado di dare un responso corretto di quella che era l'esigenza di capitale. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - Quindi le esigenze che manifestava erano funzionali alla vigilanza, sostanzialmente? TESTIMONE TONATO - Erano funzionali alla vigilanza e, evidentemente, erano mobili perché il Tier 1 è di fatto un rapporto fra il capitale, fra il patrimonio e le attività a rischio; le attività a rischio poi devono essere ponderate a seconda della forma tecnica e, perciò, è un calcolo complicato e sofisticato che solo Pellegrini era in grado di poter poi dare il risultato finale, perché aveva gli uomini che gliel'avevano fornito. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - Rispetto a quel Comitato di Direzione dell'8 novembre 2011, lei ha detto che tramite anche i colleghi è riuscito a ricostruire la sua memoria... TESTIMONE TONATO - Sì, la prima volta ho fatto una scena muta, praticamente. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - Va bene, ma è riuscito a costruire, prima ha detto che quando lei è uscito dal Comitato di Direzione ricorda oggi che c'erano i suoi tre capi area... TESTIMONE TONATO - No, li ho convocati. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - Ha avuto modo di parlare con i suoi tre capi area e ha riferito l'operatività di cui si era parlato nel Comitato di Direzione. TESTIMONE TONATO - Gli obiettivi. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - Degli obiettivi, ecco. Loro, a fronte di ciò, reagirono come ha reagito lei, ha detto, dicendo: ma allora dobbiamo fare dei finanziamenti del capitale. Ma, quindi, lei non ha riferito loro: bisogna fare determinate operazioni bacciate, perché se questa è stata la loro reazione? TESTIMONE TONATO - No, no, beh, evidentemente, io ho dato gli obiettivi, evidentemente loro mi hanno risposto nell'unica maniera che potevano rispondermi perché in quel limitato tempo non si poteva fare altrimenti. E lei poi consideri una cosa: in banca, allora, si riteneva che il 2358 non riguardasse le banche popolari in quanto cooperative, e di fatto il fatto che ci fossero i finanziamenti ai dipendenti, il fatto che ci fosse anche nell'ultimo aumento di capitale la Consob stessa ha autorizzato il finanziamento per partire, mi pare, di 100 azioni, voleva dire che, di fatto, il finanziamento era... Banca d'Italia stessa ancora non si era pronunciata e, anche quando si pronunciò, non disse che il finanziamento non si poteva fare, ma semplicemente che quel patrimonio finanziato non poteva essere portato a incremento del patrimonio di vigilanza.*

credizio, in attuazione di una strategia che richiedeva tanto una adeguata pianificazione quanto un costante monitoraggio del suo andamento, strategia che, nella prospettiva del massimo dirigente BPVi, avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere (dato il poco tempo a disposizione ed il significativo volume del valore in gioco), sia il settore "Retail" sia quello "Corporate".

E, in effetti, come puntualmente evidenziato dal primo giudice a pag. 303 della sentenza impugnata, lo stesso Tonato, finita la riunione, aveva convocato i capi area impartendo disposizioni in tal senso, tanto che, a seguire, erano state concluse alcune operazioni baciate significative (si tratta delle operazioni con *Consiag Spa*, *Becagli Mario*, *Tamburrino Raffaele* e *Roma Gas & Power*<sup>226</sup>).

D'altronde, che quella testé esposta sia, ad onta delle contrarie considerazioni difensive (si veda, sul punto, la memoria difensiva, pagg. 29-41), l'unica "lettura" dell'appunto di Sommella ragionevolmente proponibile lo si ricava dalla debita considerazione (del tutto obliterata dal tribunale vicentino, peraltro) delle comunicazioni mail (significativo è il documento nr. 166 della produzione del P.M., documento erroneamente definito come il report "colorato" nell'atto di appello, secondo quanto censurato dalla difesa, ma senza che ciò abbia alcuna rilevanza pratica, posto che correttamente l'appellante ne ha poi richiamato il contenuto <sup>227</sup>) intercorse tra la più alta dirigenza dell'istituto di credito (ivi compreso il PELLEGRINI) nei mesi precedenti rispetto all'incontro dell'8 novembre e tali da evidenziare la situazione di estrema difficoltà nella quale, già allora, versava il mercato secondario delle azioni, nella specie caratterizzato da domande di cessione dei titoli il cui valore complessivo, nel primo semestre dell'anno (pari a 158 milioni), aveva di gran lunga superato (di ben 110 milioni, ammontare significativamente corrispondente a quello che sarebbe poi stato evocato, in occasione di detta riunione, dal PELLEGRINI) quello delle richieste di acquisto (pari a 48 milioni).

---

<sup>226</sup> Cfr. dep. Tonato, udienza 14.11.2019,

<sup>227</sup> Trattasi della mail inviata da Romio a Sorato, Giustini, Pellegrini, Turco, Fagnani e Romano, avente come oggetto la "Situazione azioni BPVi" e, come allegato, la tabella "Fondo riacquisto azioni al 10.6.2011". Si veda quanto sostenuto, circa l'erronea definizione del documento in esame, a pag. 93 della memoria conclusiva della difesa PELLEGRINI

Anche l'appunto redatto dal funzionario Costante Turco di cui al documento nr. 884 della produzione del P.M. (richiamato a pag. 303 della sentenza impugnata ed erroneamente ivi indicato con il nr. 881), da un lato, attesta in termini di evidenza la situazione di crisi economico-finanziaria che, sin dal 2011, affliggeva la banca e, dall'altro, riconduce il ricorso alla operatività in azioni proprie direttamente al sensibile incremento delle richieste di vendita dei titoli, manifestatosi in quel periodo, ed alla conseguente saturazione del "fondo acquisto azioni proprie"<sup>228</sup>.

L'andamento di detto fondo, del resto, era monitorato dalla Divisione del PELLEGRINI in vista delle periodiche segnalazioni alla vigilanza, come, del resto, riconosciuto dalla stessa difesa dell'imputato<sup>229</sup>.

Inoltre, non va dimenticato che il medesimo Turco ha riferito che aveva ripetutamente affrontato con il PELLEGRINI il tema delle crescenti difficoltà del mercato secondario<sup>230</sup> (ancorché detto teste abbia poi collocato

---

<sup>228</sup> Cfr. documento nr. 884, così citato a pag. 303 della sentenza impugnata: "...situazione del mercato, presenza di crisi economico finanziaria che dal 2011 ha visto per la nostra banca, in generale per tutte le banche non quotate, un aumento sensibile delle richieste di vendita delle azioni rispetto agli acquisti e quindi con il fondo acquisto azioni saturo che avrebbe di fatto bloccato la negoziazione del titolo blocco che avrebbe compromesso anche le future richieste di aumenti di capitale e aumentato ulteriormente la pressione di vendita delle azioni da qui la decisione strategica del direttore generale di trovare i nuovi investitori per l'impossibilità di accedere al mercato del capitale vista la crisi del credito e di liquidità del periodo è stata fatta una scelta di privilegiare l'accesso al credito ai soci nel 2013 2014 inoltre la scelta di fare aucap impegnativi oltre la capacità di collocamento della nostra rete ha prosciugato naturalmente il bacino che avrebbe potuto alimentare lo scarico del fondo e quindi la negoziazione delle azioni stesse già dal 2009 queste operazioni di portaggio venivano fatte da parte della banca con grosse controparti per svuotare il fondo via via tutto questo ha portato ad una forzatura ed in alcuni casi del meccanismo della concessione del credito ai soci rispettando però sempre i processi e la normativa vigente".

<sup>229</sup> Cfr. memoria conclusiva, pag. 94

<sup>230</sup> Cfr. dep. Turco, udienza 3.7.2019, pagg. 79-80: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E per quanto lei ha potuto constatare, il dottor Pellegrini era a conoscenza delle difficoltà relative al mercato secondario, all'allungamento dei tempi di esecuzione delle domande di cessione provenienti dai soci? TESTIMONE TURCO – Secondo me, sì, lo sapeva tutta la banca, quindi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Al di là del "secondo me, lo sapeva tutta la banca", lei ha avuto modo di affrontare questo argomento alla presenza di Pellegrini o no, o altri colleghi le hanno riferito questo? TESTIMONE TURCO – Diciamo che più vol... No, no, anche personalmente più volte gli abbiamo fatto presente che c'era difficoltà nella gestione del fondo, ma poi non è che siamo andati oltre, gli ho spiegato cosa facevamo e non facevamo, cioè era a livello interlocutorio, nel senso che lui chiedeva di abbassare il fondo, noi dicevamo che il fondo si abbassa se ci sono... chi acquista, se non c'è chi acquista il fondo deve rimanere lì, e chi vuole vendere non può vendere. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi voi dicevate della carenza delle domande di acquisto... TESTIMONE TURCO – Assolutamente sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ...provenienti dai terzi. E questo da un punto di vista temporale quando lo colloca? TESTIMONE TURCO – Queste richieste di... - PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. TESTIMONE TURCO – Un po' l'interlocuzione era... ogni volta che mi vedeva mi chiedeva come va, come non va, solite cose che tra colleghi si fa... cioè non c'è stato... degli incontri formali in cui ci vedevamo e facevamo il punto della situazione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi è corretto dire dal 2012 in avanti o, invece, in epoca più recente. TESTIMONE TURCO – Mah, sul discorso del fondo, penso

temporalmente - peraltro non senza approssimazione - tali comunicazioni nel periodo 2013-2014), difficoltà che, come s'è ripetutamente evidenziato, solo il sempre più spasmodico ricorso ai finanziamenti correlati consentiva di fronteggiare.

Se questo è lo scenario di riferimento, emerge davvero in termini di evidenza il coinvolgimento del PELLEGRINI nell'approntamento della strategia da attuare (sotto il profilo, segnatamente, della individuazione dell'entità del "buco" da coprire) per raggiungere gli indispensabili obiettivi di capitale al contempo assicurandone, per il tramite dei suoi collaboratori facenti capo alla Direzione Pianificazione ("*....Dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA...)*"), il relativo monitoraggio, funzionale a garantire il certo raggiungimento di quegli standard imprescindibili per rispettare gli impegni con l'autorità di vigilanza. Quella fornita dal PELLEGRINI nel corso del Comitato 8.11.2011, del resto, costituisce una indicazione - e non è certo irrilevante sottolinearlo, come, del resto, si è già fatto *supra* - poi puntualmente soddisfatta da un vero e proprio "cambio di passo" impresso all'attività di collocamento delle azioni, ove si abbia attenzione all'entità del capitale finanziato nel bimestre novembre-dicembre 2011, finanche superiore alle stesse indicazioni dell'imputato<sup>231</sup>.

Ed allora, la tesi sostenuta dal medesimo PELLEGRINI - tesi secondo la quale, sostanzialmente, costui non avrebbe inteso appieno il senso del riferimento alle operazioni "bacciate" effettuato nell'occasione, posto che allora ignorava finanche il significato di detta espressione<sup>232</sup> - appare, a dir poco, inverosimile: a prescindere dal dato (a ben vedere difficilmente superabile) costituito dall'esplicito riferimento, negli appunti del Sommella, proprio a tale tipologia di operazioni (ed anche a volere trascurare la circostanza costituita dall'assenza, nel medesimo *pro memoria*, di annotazioni circa quelle richieste

---

*che fin dal 2013-2014, adesso... perché era diventato abbastanza... un tema abbastanza critico e scottante per tutti, e quindi eravamo un po' tutti "preoccupati", tra virgolette, no? Quindi...*

<sup>231</sup> Cfr. sentenza impugnata, pag. 643: "...Dal 2011 la divisione mercati incrementò in modo esponenziale il ricorso al capitale finanziato, proprio allo scopo di "mascherare" l'illiquidità dell'azione. La C.T. della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad euro 50 mln; esse registrano un cospicuo incremento nel 2011 raggiungendo l'importo di euro 243 mln. Significativo del cambio di passo impresso alla rete dopo la riunione del novembre 2011 è il raffronto tra l'importo del capitale finanziato al 30 ottobre 2011 pari ad euro 109.912.486 ed il dato dei mesi di novembre e dicembre 2011, in cui si registrano operazioni finanziate pari ad euro 134.712.500 (cfr. CT P.M.)"

<sup>232</sup> Cfr. esame pellegrini, udienza 23.6.2020, pag. 24 del verbale stenotipico



di chiarimenti delle quali sarebbe stato ragionevole attendersi che nello scritto fosse stata lasciata traccia, qualora l'imputato, non comprendendo quanto gli interlocutori andavano precisando, avesse preteso le necessarie delucidazioni), supporre che il giudicabile ritenesse che il collocamento delle azioni deciso in occasione di quell'incontro dovesse avvenire "regolarmente" (ovverosia senza ricorrere al finanziamento) costituisce ipotesi tanto implausibile da non meritare ulteriori commenti.

Questo, solo a considerare:


- ✓ per un verso, la gravità dello squilibrio che affliggeva il mercato secondario del titolo BPVi;
- ✓ per altro verso, il brevissimo tempo a disposizione per effettuare un collocamento tanto massiccio (110 milioni) di azioni dell'istituto;
- ✓ e, per altro verso ancora, la circostanza costituita dal fatto che - come s'è visto - le operazioni di finanziamento, all'epoca, costituivano tutt'altro che una novità, essendo state ripetutamente attuate negli anni precedenti (ancorché prevalentemente per il differente obiettivo dell'"abbellimento del bilancio"), peraltro per importi già significativi.

In sintesi: ipotizzare che il PELLEGRINI ritenesse che un collocamento di azioni di siffatta entità potesse essere "assorbito" dalle normali dinamiche del mercato secondario - come da questi sostanzialmente ribadito anche nel corso dell'esame reso in sede di rinnovazione istruttoria (là dove il giudicabile ha nuovamente affermato che il d.g. Sorato, nell'occasione, non aveva chiesto di ricorrere a finanziamenti correlati ed ha precisato che, alla fine, il fondo non era stato del tutto svuotato in quanto si era deciso di pagare il dividendo con azioni)<sup>233</sup> - sconfinava, obiettivamente, nell'irrealità.

Se così è - e la univoca significazione delle circostanze esposte non rende plausibile una diversa ricostruzione dell'episodio - non si comprende davvero come il primo giudice abbia potuto ritenere "non inverosimile" (cfr. pag. 751) la versione proposta dal PELLEGRINI, trattandosi, per contro, di spiegazione che, ad avviso di questa Corte, risulta del tutto inattendibile e scopertamente difensiva.

Del resto, esaminato nel corso del giudizio di primo grado, il teste Sommella ha significativamente dichiarato (peraltro nell'ambito di una deposizione assai "faticosa" - come può agevolmente apprezzarsi dalla lettura dei relativi

<sup>233</sup> Cfr. esame PELLEGRINI, udienza 8.7.2022, pag. 100



passaggi della deposizione stessa - anche per la palpabile preoccupazione del testimone di rimarcare la propria mancanza di consapevolezza dell'entità del fenomeno in esame) che aveva avuto modo ripetutamente di confrontarsi con il PELLEGRINI circa i problemi del capitale e dei requisiti di vigilanza, problemi che, per tutto quanto si è detto, necessariamente implicavano, per la crescente importanza di tale prassi, anche la questione delle "operazioni bacciate"<sup>234</sup>.

<sup>234</sup> cfr. verbale udienza 29.10.2019, pagg. 62 e ss.:

*"...PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Okay. "Confermo che nel Comitato di Direzione a partire dal '10-'11 si sono svolte discussioni aventi ad oggetto le questioni della banca relative al capitale e alle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza. Nel corso di queste discussioni è stato fatto esplicito riferimento alle citate operazioni bacciate come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie. Le riunioni del Comitato non erano frequenti ma quasi sempre erano affrontati gli argomenti di cui sopra. Confermo che vi erano iniziative svuota-fondo per azzerare il fondo al termine di ogni esercizio. Queste discussioni si sono svolte, come detto, in più occasioni, alla presenza dei vari membri del Comitato e quindi Direttore Generale Sorato, Cauduro, Giustini, Piazzetta e Marin, Esposito responsabile del Risk e a Pellegrini, dirigente preposto. Delle difficoltà della banca rispetto al capitale, delle iniziative svuota-fondo e delle operazioni bacciate ho appreso anche nel corso di alcune riunioni informali che si tenevano presso la stanza di Sorato, con la partecipazione dei predetti colleghi, talvolta di tutti, talaltra solo di alcuni".* TESTIMONE SOMMELLA – Sì. Verosimilmente si fa riferimento a quell'operazione di cui io dicevo... PRESIDENTE – Dottore, innanzitutto il Pubblico Ministero le ha letto quello che ha dichiarato, sono dichiarazioni molto precise e puntuali; dopo questa lettura ricorda queste circostanze? TESTIMONE SOMMELLA – Ricordo, come dire, in via generale che si è parlato di questo. Non ho memoria in questo momento di elementi specifici oltre quelli che ho dichiarato a verbale. PRESIDENTE – Sì, ma le ricorda adesso che le ha lette? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, mi ricordo che se ne sono dette di queste cose quando io ero presente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, e colloqui invece individuali con i colleghi su questi stessi argomenti li ricorda? Iniziamo per esempio da Sorato. Si ricorda di aver mai parlato con Sorato di questa che io chiamo prassi gestionale delle operazioni bacciate? O comunque di questo ricorso alle operazioni bacciate da parte della banca? TESTIMONE SOMMELLA – Io non avevo la dimensione del fenomeno... PRESIDENTE – La domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero è puntuale. Dia, per favore, una risposta altrettanto puntuale. Non le ha chiesto quale era la percezione o la dimensione sua. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, ho capito. PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda precisa, dia una risposta altrettanto precisa, per favore. TESTIMONE SOMMELLA – Ne ho parlato con il dottor Sorato e con alcuni Vicedirettori e, se non vado errato, anche col dottor Pellegrini. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con Sorato quante volte ci ha parlato e perché lei parlava con Sorato di questo tipo di operazioni, che cosa vi siete detti? Ricorda in generale? TESTIMONE SOMMELLA – Quante volte ho parlato con Sorato non me lo ricordo. Mi ricordo alcuni passaggi che ci siamo detti perché io, diciamo, non ero tecnicamente d'accordo su questo tipo di conduzione, nel senso di aumentare gli impieghi e di aumentare gli sportelli. Mi è stato detto dal dottor Sorato, ma penso anche da qualcun altro, anche da qualcun altro, che non era mio compito fare queste osservazioni e che io ero stato, come dire, assunto per occuparmi delle verbalizzazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo anche con riferimento alle operazioni bacciate? TESTIMONE SOMMELLA – Anche con riferimento alle operazioni bacciate. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, ha parlato poi per caso anche con altri tra gli imputati? In modo particolare ha già fatto riferimento a Pellegrini e poi chiamiamo Pellegrini. Tra gli altri imputati ha mai parlato con nessuno? Intendo però dei dirigenti. TESTIMONE SOMMELLA – Ho parlato con Giustini e anche con il dottor Piazzetta, ma stiamo parlando del 2011. Va bene? E ritengo che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Piazzetta 2011? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E Giustini in che anni? TESTIMONE SOMMELLA – Anche 2011, sì, sì. In quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E successivamente? TESTIMONE SOMMELLA – E successivamente, poiché non ero più sul pezzo, su queste cose... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non ci ha più parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Non ho avuto più occasione, insomma, ecco. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E con Piazzetta e

Giustini che cosa vi siete detti? Prima con Piazzetta e poi con Giustini. TESTIMONE SOMMELLA – La risposta non la ricordo nei termini precisi, va bene? Però è stata di questo tipo, che è quella che vi ho detto prima: che non ero io competente a interessarmi di queste situazioni. Io ero stato assunto per tutta l'attività di verbalizzazione di tutti i vari Consigli. PRESIDENTE – Lei dice la risposta, ma quale era la domanda? Scusi, forse mi sono persa io un passaggio. TESTIMONE SOMMELLA – La domanda era, anche qui do il senso della domanda, la domanda era: così non va bene perché la banca è sbilanciata, è sbilanciata sugli impieghi... PRESIDENTE – Cioè lei avrebbe fatto questa osservazione ai suoi interlocutori? TESTIMONE SOMMELLA – Nel lontano 2011. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi anche con Piazzetta parla delle operazioni bacciate? TESTIMONE SOMMELLA – Sì. Però io, da una certa data in poi col dottor Piazzetta avevamo rapporti... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, ha detto nel 2011. Con Giustini affronta questo argomento in che termini e che cosa risponde Giustini? TESTIMONE SOMMELLA – Io, da quello che mi ricordo, nella sostanza il tenore della risposta è stata la stessa sia da parte del dottor Giustini che da parte del dottor Piazzetta: che io non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non era affar suo? TESTIMONE SOMMELLA – Non avevo le leve per avere tutti i dati in mano, insomma, questo era la sostanza della risposta, e che non mi competeva a me, non era di mia competenza, insomma. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Che non si doveva occupare di questo. Senta, ha già fatto cenno a Pellegrini. Con Pellegrini si ricorda quante volte ci ha parlato, in che periodo, in che termini? TESTIMONE SOMMELLA – Il periodo non me lo ricordo, devo ritenere che sia sempre nel 2011, in quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quante volte ci ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Questo non me lo ricordo, però una volta che ci parlai mi ricordo che lui mi diede una risposta molto secca dicendo... mi disse: guarda, Mariano, la banca sta rischiando. Una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che il senso era: la banca si trova su un crinale, diciamo, rischioso. Ecco, questa sono... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma di che cosa stavate parlando? Il rischio da che cosa era determinato? TESTIMONE SOMMELLA – Il rischio dell'attività, dell'accelerare sui crediti, dell'accelerare sulle acquisizioni in relazione al patrimonio che c'era e quindi alla necessità... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma stavate parlando anche di bacciate in quel contesto? TESTIMONE SOMMELLA – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No? TESTIMONE SOMMELLA – No, no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La mia domanda era se aveva parlato – e lei aveva già risposto – degli argomenti che sono emersi nei Comitati di Direzione con il dottor Piazzetta. Pellegrini, chiedo scusa. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, capitava. Posso rispondere? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. TESTIMONE SOMMELLA – Capitava che ci incontravamo anche al bar, insomma, e quindi erano occasioni non formali. Sinceramente questo è, quindi per questo non ho una memoria. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, in soccorso alla sua memoria, 13 aprile 2016, lei sul punto disse questo, dopo aver parlato di Sorato, di Piazzetta e di Giustini lei dice questo: "In diverse occasioni ho parlato di questi argomenti – quindi le operazioni bacciate e, come dire, gli aspetti di capitale nei termini che emergono dal Comitato – anche con Pellegrini, senza però che costui si sia espresso in un senso o nell'altro. Soltanto in una occasione rammento che Pellegrini ammise che la banca stava rischiando". TESTIMONE SOMMELLA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Conferma questo? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, sì, confermo. DIFESA, AVV. MANES – Presidente, scusi, però questa contestazione, io devo eccepire che il teste aveva già detto qualcosa di diverso venti secondi fa, cioè aveva detto che quella frase "la banca stava rischiando" detta da Pellegrini si riferiva ad altre circostanze. Adesso, diciamo, contestualizzata in questo modo non rende assolutamente il senso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non rende il senso, la contestazione si fa proprio per la difformità. A mio avviso vi era una difformità... DIFESA, AVV. MANES – No, scusi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se mi fa finire, avvocato? Poi la lascio parlare. Come dire, io ho fatto fare l'eccezione, gradirei poter replicare. Ad avviso del Pubblico Ministero la difformità è duplice: per un profilo riguarda il numero delle occasioni, perché il dottor Sommella aveva detto che non si ricordava, nel verbale del 13 aprile 2016 tra virgolette, quindi parola del Sommella, "in diverse occasioni – come dire, quantifica i colloqui con il Pellegrini – ho parlato di questi argomenti". I passi precedenti del verbale, di cui ho già dato lettura per le altre contestazioni, fanno riferimento al capitale e pratica delle operazioni bacciate e profili di ratios e quant'altro. Quindi dalla verbalizzazione a mio giudizio emerge questo, e ho fatto la contestazione. Dopodiché ovviamente è a disposizione. PRESIDENTE – Ricorda quanti colloqui ha avuto? DIFESA, AVV. MANES – Scusi, Presidente. Io insisto nel ritenere che la contestazione è, diciamo, riferita a un contesto non chiaro. Cioè una cosa è parlare di ratios, una cosa è parlare di operazioni svuotafondo, una cosa è parlare di rischio della banca in relazione alle varie operatività, una cosa è parlare di operazioni bacciate. E poi anche lì si apre, come sappiamo già, un mondo. Tutto qua. PRESIDENTE –


D'altro canto, non può certo trascurarsi di considerare che l'imputato era tutt'altro che una presenza occasionale in sede di Comitato di Direzione (le cui riunioni, svoltesi con regolarità sino al 2011 e, quindi, sostituite da più informali convegni denominati "riunioni di direzione", ripresero ad essere convocate dal 2014), ovverosia in occasione di quei momenti di riflessione collettiva e di raccordo tra i vertici operativi dell'istituto nei quali venivano

---

*Cerchiamo un attimo di stimolare anche il ricordo del teste, perché il senso delle contestazioni è anche questo. E quindi ricorda quante volte ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, io ricordo che erano volte, diciamo incontri informali. Va bene? PRESIDENTE – Okay. Uno, due, quindici, venti? TESTIMONE SOMMELLA – Penso un paio di volte, due o tre volte sicuramente. PRESIDENTE – Ricorda il tema specifico, l'argomento di queste conversazioni informali, come le chiama lei? TESTIMONE SOMMELLA – Io ricordo che ci eravamo detti, anzi, avevo fatto presente che la banca non andava bene per me e che il capitale non era sufficiente. PRESIDENTE – Lei aveva posto un problema sul capitale? TESTIMONE SOMMELLA – Avevo posto il problema sulla linea strategica che stava seguendo la banca, che secondo me, a mio giudizio non andava bene. Okay? Nel senso che per me non andava bene spingere sugli impieghi, non andava bene la continua necessità di capitale. Poi il capitale come veniva realizzato, c'erano diverse forme di aumento di capitale e tra queste ci stava anche le bacciate. Questo è quello che io mi ricordo..."*

*DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Avvocato Guazzarini per la Difesa Pellegrini. Buonasera. Vado dritto al punto perché ormai l'ora è tarda e cerco di essere più veloce possibile. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, io spero di tornarmene a casa stasera. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Prima lei ha detto che con Pellegrini parlò nel 2011, si ricordava di un'occasione o qualche occasione in cui si parlò del capitale sostanzialmente lei disse che Pellegrini le diede una risposta secca, ho scritto queste parole: "la banca si trova su un crinale rischioso". E poi ha anche detto che si parlava del rapporto tra crediti e capitale... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Mi devo opporre, signor Presidente. L'opposizione è quella che faccio tutte le volte, quando c'è... PRESIDENTE – Del riassunto. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Ho capito, però io... Sennò devo rifare le stesse domande e credo..., e arrivo comunque al punto. Sempre in questo contesto disse che comunque non si era parlato espressamente di bacciate. Allora io, però, su questo punto vorrei fare chiarezza: mi conferma che non si era parlato di bacciate oppure si era parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, a questo evento, a questa fattispecie a cui lei fa riferimento penso che non si sia parlato di bacciate. Però tenga presente una cosa, avvocato, che era un'occasione molto informale, perché io coi dottor Pellegrini ho sempre avuto un rapporto cordiale. Quindi il fatto che ci siamo visti al bar era... come dire, non era un momento istituzionale o... DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Ma va benissimo, mi ha già risposto. TESTIMONE SOMMELLA – Ecco, quindi, questo, questo con il dottor...*

*[...] DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Ho capito, adesso è più chiaro. Senta, poi ha anche detto che prima del 2011, prima di questo Comitato, poi ce ne furono anche altri in cui si parlò di questi argomenti. Allora io le chiedo: lei ricorda espressamente delle occasioni in cui era presente Pellegrini in cui si parlò di operazioni bacciate? TESTIMONE SOMMELLA – Avvocato, delle occasioni... DIFESA, AVV. GUAZZARINI – No, parlo di riunioni. Prima ha parlato delle occasioni. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, di riunioni, sì, sì. Allora, di riunioni dove si parlasse specificamente di questo, io ricordo che si parlava, ma non mi ricordo la data che c'è stata. Anche perché... DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Non le chiedo la data. Le chiedo se ricorda la presenza di Pellegrini in un contesto di questo genere. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, e io le stavo rispondendo. Le stavo rispondendo che stamattina io ho detto che nei Comitati di Direzione – e questo me lo ricordo – il leitmotiv era sempre quello di fare in modo che la Banca Popolare avesse un utile, perché l'utile serviva per distribuire un dividendo. A sua volta, queste due operazioni andavano a confluire anche in una politica, che stava facendo la Banca Popolare di Vicenza, che era di aumento dei crediti, va bene? E di aumento dimensionale, sia per via interna, quindi aprendo nuovi sportelli, sia per via esogena, nel senso facendo acquisizione. Questo è. Ed è chiaro che in questo contesto, che era sempre lo stesso, avvocato, è chiaro che c'entrava anche le modalità di come aumentare il capitale, perché da un punto di vista tecnico senza il capitale queste operazioni non si possono fare perché vai sotto i minimi previsti dalla normativa di Banca d'Italia. Questo è.*



affrontati, tra gli altri, i temi (inscindibilmente connessi) del capitale, dell'andamento del fondo acquisto azioni proprie e dei *ratios* patrimoniali.

Le deposizioni sul punto sono plurime e convergenti (si veda quanto dichiarato dai testi Sommella, Amato, Turco, Fagnani, Cauduro, nei puntuali richiami effettuati dal P.M. alle pagine 15-17 dell'atto di appello).

Ebbene, nel corso di tali riunioni è risultato ricorrente il riferimento anche alle operazioni correlate, come riferito dai testi, Amato<sup>235</sup>, Balboni<sup>236</sup>, e, ancora, Sommella (il quale, peraltro, ha specificamente riferito di rammentare la discussione inerente alle operazioni correlate "Agris" e "Ferrarini"<sup>237</sup>, sebbene vada poi doverosamente precisato come, alla stregua di quanto in precedenza sottolineato, l'acquisto di titoli da parte di "Agris" non sia inquadrabile nel novero delle "operazioni correlate").

E' bensì vero che, come, peraltro, rimarcato dal primo giudice, non sono emerse prove dirette della presenza dell'imputato a specifiche riunioni (ulteriori rispetto a quella dell'8.11.2011) nelle quali venne esplicitamente affrontato il tema del capitale finanziato.

---

<sup>235</sup> Cfr. dep. Amato, udienza 11.10.2019, pag. 71 e ss.: "...PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Nel corso di queste riunioni ricorda se fu fatto riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto o sottoscrizione delle azioni? TESTIMONE AMATO – No, in questi termini, no. Si affrontò il tema del fondo riacquisto azioni e dei parametri di patrimonio, però il tema delle correlate, onestamente, non ricordo indicazioni particolari. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E negli altri termini che ha detto può spiegare meglio in che modo? TESTIMONE AMATO – Visto che stiamo parlando del 14, sicuramente si è affrontato – ma, ripeto, vado anche qui a memoria – l'andamento dell'aumento di capitale, che era in corso, e la problematica in termini di chiusura del fondo riacquisto azioni proprie al 31/12, e quindi la necessità di portare a termine l'aumento di capitale e, contemporaneamente, l'indisponibilità a poter utilizzare il fondo riacquisto azioni proprie. Questi sono un po' gli elementi che mi ricordo in termini salienti di questo argomento. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non ricorda altro? TESTIMONE AMATO – Di specifico, no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Verbale 28 settembre 2015, lei disse – leggo il passo nella sua interezza, signor Presidente –: "Aggiungo che in alcune riunioni del Comitato di Direzione, tenutesi nel corso del 14, alle quali ho partecipato personalmente, venne affrontato in modo esplicito l'argomento dei finanziamenti correlati alla sottoscrizione-acquisto delle azioni". TESTIMONE AMATO – Oddio!... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – "In particolare, Giustini, richiedo di riferire circa l'andamento della gestione del mercato secondario, e quindi della capienza del fondo, riserva acquisto azioni proprie, si lamentò della scarsa collaborazione della Divisione Crediti e, quindi, dell'atteggiamento di Marin". TESTIMONE AMATO – Ah, adesso ho collegato, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Si ricorda questo? TESTIMONE AMATO – Sì, sì, diciamo che c'erano... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ora che le è venuto in mente, ci vuole dire qualche altra cosa? Le è venuta in mente anche qualche altra cosa? TESTIMONE AMATO – C'era il tema del contraddittorio tra rete e Crediti, nel senso che c'erano alternative operazioni che i direttori regionali volevano portare avanti in termini di finanziamento, e c'era per alcune la resistenza, l'opposizione da parte del dottor Marin nel portarli avanti, cioè non li riteneva sostenibili; e quindi questo, ovviamente, rallentava, rendeva più difficoltoso il percorso per recuperare il capitale. Quindi da questo si sono lamentati col dottor Giustini. L'argomento era finanziamenti funzionali, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Erano operazioni correlate? TESTIMONE AMATO – Sì. ...".

<sup>236</sup> Cfr. dep. Balboni, 4.10.2019, pag. 73.

<sup>237</sup> Cfr. dep. Sommella, 29.10.2019, pag. 57

Nondimeno:

- ✓ lo stabile inserimento del giudicabile nei consessi di più alta direzione di BPVi;
- ✓ la progressiva decisività, per la stessa sopravvivenza dell'istituto di credito, del ricorso al capitale finanziato (con tutte le inevitabili implicazioni in punto di valutazioni previsionali e successivi monitoraggi, nonché in ordine alle conseguenti comunicazioni decettive alla vigilanza);
- ✓ l'insostenibilità, sul piano logico, dell'ipotesi secondo la quale la trattazione di argomenti inerenti alle asfissianti difficoltà di reperimento del capitale – posto che la banca era divenuta, secondo l'efficace espressione proferita dal coimputato PIAZZETTA in occasione della già menzionata conversazione intercettata nr. 360 di data 1.9.2015, *"una baracca [che] sta in piedi con lo sputo"* - non comportasse necessariamente la previa conoscenza e la costante considerazione, quantomeno a livello implicito, delle questioni relative al "capitale finanziato" da parte di colui che rivestiva il ruolo di massimo responsabile della contabilità e delle comunicazioni alla vigilanza e che, come s'è visto, interveniva alle riunioni proprio per indicare quali fossero i livelli di capitale indispensabili (si veda, sul punto, a titolo esemplificativo, quanto precisato dal Tonato e riportato, precedentemente, in nota) o, comunque, vi partecipava indirettamente per il tramite di suoi collaboratori;
- ✓ e, infine, come pure pertinentemente osservato dall'appellante<sup>238</sup>, l'impossibilità di esigere dai testimoni escussi, a distanza di anni, il nitido ricordo di quali fossero i dirigenti presenti in occasione di specifici incontri, nonché della data e dell'ordine del giorno di detti convegni periodici, tenutisi in un ampio arco temporale,

sono tutti elementi, di ordine fattuale e logico, che, ove doverosamente sottoposti a congiunta valutazione, lungi dal privare di rilevanza probatoria il dato della ricorrente partecipazione del PELLEGRINI alle sedute del "comitato di direzione" (ove non assistita dalla dimostrazione della specifica trattazione del tema del capitale finanziato nella singola riunione alla quale v'è prova che il giudicabile fosse presente), conferiscono a tale regolare presenza effettivo rilievo in ottica accusatoria.

Sicché le contrarie considerazioni svolte dalla difesa sul punto<sup>239</sup>, essenzialmente fondate sulla svalutazione tanto dei ricordi del Sommella (il

<sup>238</sup> Cfr. atto di appello, pag. 18.

<sup>239</sup> cfr. memoria difensiva, paragrafo 4.2, pagg. 41-60, nonché successiva memoria, pagg. 90-110.

quale avrebbe rammentato, peraltro a seguito di insistenti domande, solo due operazioni correlate trattate alla sua presenza), quanto del significato del citato documento nr. 166, quanto, ancora, delle dichiarazioni rese dai citati testimoni (Balboni, Turco, Amato, Cauduro, Fagnani) è frutto di una lettura atomistica e davvero fuorviante delle evidenze probatorie disponibili.

Del resto, una esplicita riprova della conoscenza, in capo al PELLEGRINI, dell'esistenza di un eclatante ricorso al capitale finanziato è possibile trarla dalla conversazione (anch'essa incomprensibilmente trascurata dal primo giudice) nr. 359 di data 1.9.2015, effettivamente tale da orientare nel senso del coinvolgimento anche di tale imputato nel "board ristretto" dell'istituto di credito implicato nell'operatività delittuosa. Nel corso di siffatto colloquio, invero, il coimputato GIUSTINI, dialogando con il sindaco Piusi Laura e facendo inequivoco riferimento alle operazioni di capitale finanziato, ancorché non esplicitamente evocate, affermava: *"No, perché, Laura, da quando...cioè, lui in pratica...il casino è successo perché ha detto al presidente che non sapeva niente di queste cose, che i responsabili eravamo io e Piazzetta.. **Invece è il contrario, era lui che orchestrava questo tipo di operatività. Come faccio a sen...**"* - Piusi: *"Cioè, lui chi?"* - GIUSTINI: *"Sorato.....Eh nel senso che veramente. Poi, voglio dire, Laura, **presenti tutti, nel senso che lui in Comitato di Direzione (inc.) Cauduro, Marin....Pellegrini, ecc., dava ordini, cioè diceva....."Bisogna fare queste cose"**. Guarda, quando io mi sono opposto, perché non ce la facevo più, a settembre del 2015....del 2014, l'anno scorso..".*

Trattasi, all'evidenza, di dialogo di significativo rilievo probatorio, essendosi in presenza di precise affermazioni poste in essere da un soggetto il quale, nell'occasione, non solo ammetteva espressamente il proprio coinvolgimento nell'operatività delittuosa (poi, come detto, oggetto di piena, definitiva e convincente assunzione di responsabilità nel corso del giudizio di appello) ma effettuava un esplicito riferimento alla posizione (tra gli altri) del PELLEGRINI, peraltro in modo del tutto incidentale (l'intenzione perseguita dal dichiarante essendo palesemente quella di rendere partecipe l'interlocutrice della riconducibilità al d.g. Sorato della decisione del massiccio ricorso al capitale finanziato) e senza manifestare alcuna animosità nei confronti del collega. In effetti, il contenuto del colloquio in esame è idoneo a rivelare come, nella prospettiva del GIUSTINI, tanto lo stesso propalante, quanto gli altri più

stretti collaboratori del Sorato (ivi compreso, pertanto, il predetto PELLEGRINI) fossero stati destinatari di forti pressioni, se non di veri e propri *diktat*, da parte del massimo dirigente di BPVi (di *diktat*, in effetti, ha parlato espressamente il teste assistito Tonato<sup>240</sup>), ordini ai quali tutti costoro non erano stati in grado di sottrarsi. Di qui l'attendibilità di quanto affermato dal GIUSTINI nel corso della telefonata.

Peraltro, nel corso di tale colloquio è emerso il chiaro riferimento alla pratica degli "storni", esplicitamente evocata dal GIUSTINI come sintomatica della conoscenza, in capo al PELLEGRINI, dell'operatività delittuosa in esame.

Di seguito i passaggi del colloquio all'uopo significativi (con la precisazione che VM si identifica nel GIUSTINI):

V.M. *Allora, qual è il problema? Che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale hanno avuto... hanno avuto informativa sugli storni il 27 maggio, da delibera.*

Laura *Mmh. Mmh.*

V.M. *Quindi ben prima della chiusura dell'accordo, quindi non sono fatti nuovi.*

Laura *Mmh.*

V.M. *Allora, a me serve... Allora, chiamerò come sommario informatore Zigliotto, che appunto dovrebbe dichiarare, appunto, che di storni se n'era parlato già in consiglio prima del... prima dell'accordo.*

Laura *Mmh.*

V.M. *E vorrei coinvolgere anche te.*

Laura *Eh. Mmh.*

V.M. *Però, prima di farlo... Allora...*

Laura *Mmh.*

V.M. *...se lo facessi, tu saresti in qualche modo... cioè, sei obbligata a venire in Tribunale, no?, quando... se eventualmente fossi chiamata. Però prima di farlo volevo parlatene, perché non è che ti voglio obbligare (risatina)...*

Laura *Mmh.*

V.M. *...a venire in Tribunale per...*

Laura *Mmh.*

---

<sup>240</sup> Cfr. dep. Tonato, udienza: TESTIMONE TONATO – *All'inizio di questa riunione, ecco, le do un elemento ulteriore perché dopo, nell'ultimo interrogatorio, ho parlato con un collega che era lì, e mi disse che io uscii da questa riunione e impartii l'ordine ai miei tre capi area di provare a collocare questo tipo di azioni. Questo tipo di azione, anche loro mi risposero con la stessa uscita che avevo fatto io, che l'unica maniera era finanziandole. E infatti, tre o quattro partite, mi pare, furono collocate con questo sistema. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con le operazioni correlate. Quindi l'indicazione, al termine di questa riunione, fu di procedere in questo senso? TESTIMONE TONATO – L'indicazione fu di procedere, era più di un'indicazione: era proprio un diktat. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei ha detto: di Sorato? [...] TESTIMONE TONATO – Sì, perfetto.*



V.M. *...testimoniare tra l'altro la verità, e cioè che degli storni se n'era parlato già prima dell'accordo.*

[.....]

*Al Giudice del Lavoro, sì, il Giudice del Lavoro.*

Laura *Eh. Eh, eh. No, perché non conosco bene questa procedura. Quindi non è, diciamo, il... il processo classico.*

V.M. *No, non è un processo, cioè...*

Laura *No, ho capito. Sì.*

V.M. *In pratica al Giudice bisogna dire: "Guarda che il consiglio già sapeva di questi storni prima dell'accordo, non è una cosa nuova".*

Laura *Eh. Mmh, mmh.*

V.M. *Capisci, Laura? In effetti io ho due delibere del 27 maggio in cui si è parlato proprio di questi storni in modo dettagliato. Bozeglav...*

[.....]

V.M. *...il controllo degli storni non dovevo farlo io, doveva farlo la Ragioneria.*

Laura *Eh.*


V.M. *Dipende da Pellegrini.*

Laura *Eh, eh, eh!*

V.M. *E quindi... allora, o era... o gli storni erano giusti o qualcuno diceva a Pellegrini di passarli. Ma non ero mica io.*

Laura *Sì, sì, sì, sì.*

Si è in presenza, a ben vedere, di elemento a carico di tutt'altro che scarsa significazione, specie ove si consideri che l'entità eclatante degli "storni" ("una marea" secondo l'efficace espressione del Risk Manager Esposito, di cui s'è detto) - ovverosia, giova ripeterlo, dello strumento utilizzato per azzerare i costi dei finanziamenti a carico dei clienti che avevano concluso operazioni "bacciate", ovvero per ricompensarli con laute remunerazioni - era indiscutibilmente tale da denunciare l'esistenza di una anomalia tanto marcata da non potere certo essere trascurata. Per vero, posto che la pratica in questione era "istituzionalmente" finalizzata a porre rimedio ad errori nella gestione dei rapporti di dare-avere con la clientela, un tanto consistente ed inspiegabile incremento di siffatto, necessariamente residuale, rimedio non poteva che essere attribuito - specie da parte di esperti dirigenti, quale indiscutibilmente era il PELLEGRINI - ad una anomala operatività dei



finanziamenti (a meno di non voler ipotizzare, contro ogni logica, l'improvviso "impazzimento" degli impiegati di BPVi addetti a tale settore).

E' bensì vero, al riguardo, che la difesa dell'imputato, evocando la deposizione del teste Triban<sup>241</sup>, ha contestato la correttezza di quanto sostenuto dal GIUSTINI nel corso del citato colloquio, con particolare riferimento alla competenza della Ragioneria in tema di "storni", in quanto tale ufficio si sarebbe limitato a ricevere i dati di riferimento e ad inserirli in una "procedura informatica" (cfr. memoria difensiva, pagg. 109-112), traendone quindi la conclusione della falsità di quanto affermato dal predetto GIUSTINI nel corso del citato colloquio telefonico (cfr. memoria conclusiva, pagg. 112-116). Tuttavia, l'obiezione si basa su un equivoco: evidentemente, il GIUSTINI non intendeva affatto alludere ad una responsabilità diretta della Ragioneria nell'implementazione del ricorso a siffatto rimedio, bensì alla passiva ricezione dei dati degli "storni" ed all'altrettanto passiva gestione contabile di evidenze palesemente inattendibili, ovvero ad una condotta evidentemente ritenuta sintomatica di adesione alla irregolare prassi sottostante. Del resto, se diverso fosse stato l'intendimento del predetto nell'alludere al "controllo della Ragioneria", è ragionevole ritenere che l'interlocutrice (esperta commercialista e, soprattutto, componente del Collegio Sindacale e, quindi, ben a conoscenza della ripartizione delle competenze delle varie articolazioni dell'istituto) avrebbe manifestato, sul punto, il proprio dissenso. Al contrario, la Piusi risulta avere assentito alla ricostruzione del GIUSTINI ("Si, sì, sì").

D'altronde, deve anche osservarsi - a conforto della attendibilità di quanto sostenuto dal medesimo GIUSTINI nel corso della citata conversazione ed a riscontro del fatto che quella testè esposta sia l'unica interpretazione ragionevole e corretta delle suddette evidenze probatorie - che la diffusa consapevolezza, all'interno di BPVi, dell'anomalia operativa inerente alla gestione dei finanziamenti rappresentata dagli "storni" è stata confermata in sede giurisdizionale. Il riferimento è al provvedimento 2.11.2015 del Tribunale di Vicenza - Giudice del lavoro dott. Campo (in atti tanto sub docc. 139 e 668 del P.M. quanto sotto forma di produzione documentale effettuata dalla difesa dell'imputato GIUSTINI all'udienza del 9.1.2020) là dove l'autorità giudiziaria berica, nel rigettare la domanda cautelare avanzata da BPVi nei

---

<sup>241</sup> cfr. dep. Triban, udienza 5.11.2019, pag. 47.

confronti del GIUSTINI (il relativo ricorso per sequestro conservativo *ante causam* - con subordinata istanza ex art. 700 c.p.c. - e la memoria di costituzione del resistente GIUSTINI sono in atti quali docc. 137 e 138 del P.M.) in relazione al pregiudizio patrimoniale asseritamente arrecato dal predetto vicedirettore all'istituto di credito a seguito dell'improprio ricorso alla procedura di "storno", ha precisato, alla luce della documentazione tutta disponibile (ivi compreso il "*Manuale Gestione Storni della Clientela*" richiamato dal teste Triban e prodotto in copia nel primo grado del presente giudizio, all'udienza del 9.1.2020, dalla difesa dell'imputato GIUSTINI), per un verso, che "*le informazioni sulla utilizzazione impropria dello storno fossero già a conoscenza della società*"; e, per altro verso - ed è quello che, in questa sede, maggiormente rileva - che tale prassi si era protratta nel tempo ed aveva ottenuto "*l'avallo...dagli organi di controllo interno*" e, segnatamente, proprio della Ragioneria Generale, chiamata ad una verifica di "*congruenza su\ sui conti economici appostati per la singola richiesta*" come da punto nr. 3.3. del manuale operativo" (cfr. provvedimento citato, pagg. 7-8). Vale richiamare, concludendo sul punto, il seguente, assai esplicito passaggio del citato provvedimento giurisdizionale, là dove, a pagina 8, il giudice civile ha sostenuto che "*...di fronte ad una operazione non corretta...la Ragioneria generale aveva il potere, e il dovere, di bloccarla e questo a maggior ragione nei casi, come quelli segnalati dalla società ricorrente, in cui era palese l'utilizzazione di questo strumento per "opportunità commerciali" e comunque in assenza dei presupposti del manuale operativo*", così chiarendo quale fosse, in materia, la competenza della "Ragioneria", assai più puntualmente della fuorviante descrizione fattane dal teste Triban (le cui affermazioni in ordine al fatto che l'aumento della frequenza degli storni - aumento del quale, pure, si era evidentemente accorto - non lo aveva affatto allarmato, appaiono davvero inattendibili<sup>242</sup>) e coerentemente con quanto sostenuto dal GIUSTINI nel colloquio telefonico in precedenza evocato.

---


<sup>242</sup> Cfr. dep. Triban, udienza 5.11.2019, pag. 47: TESTIMONE TRIBAN - Sì, c'era un manuale degli storni, che disciplinava puntualmente processo e facoltà. Era una procedura informatica, e quindi le richieste di storno dovevano essere inserite all'interno di questa procedura come se fosse di fatto un partitario, un legacy; questa procedura, automaticamente, trattava gli storni sulla base delle facoltà, che, se non ricordo male, erano fino a venti... Le filiali avevano un piccolo plafond per piccoli storni di piccolo ammontare, dopodiché si andava a livello gerarchico superiore per gli storni fino a 25 mila euro, che, se non ricordo male, erano di competenza del Responsabile della Divisione Mercati, e quindi del dottor Emanuele Giustini, per poi arrivare alla competenza del Direttore Generale per gli importi di ammontare superiore. E quindi gli storni erano immessi all'interno di questa procedura e autorizzati dai soggetti facoltizzati,

Né può valorizzarsi, in senso contrario, quanto sostenuto dal consulente della difesa PELLEGRINI, dott. Parente, là dove costui, con specifico riferimento alla materia degli storni ed alle relative competenze affidate alla Divisione Bilancio e Pianificazione (ed al relativo responsabile), ha evidenziato che *"non rientrava nell'alveo delle responsabilità affidate agli stessi alcuna attribuzione in ordine alla verifica delle competenze autorizzative in materia di concessione di sconti/abbuoni alla clientela"* (cfr. elaborato di consulenza, pag. 60): a venire in rilievo, infatti, non è certo il profilo di eventuali autorizzazioni preventive all'esecuzione di dette operazioni, bensì quello, tutt'affatto differente, inerente all'omissione di qualsivoglia successivo intervento pur in presenza di un incremento eclatante del ricorso alla pratica in esame (ammesso dallo stesso Parente, che, sul punto, a pag. 61 dell'elaborato di relazione, ha parlato di "crescita significativa"), evidentemente sintomatico di una anomalia certamente meritevole, quantomeno, di doveroso approfondimento (e, questo, a prescindere dall'incidenza di tale pratica sul decremento della voce di conto economico *"Interessi attivi e proventi assimilati"* - cfr. relazione Parente, pag. 60).

Aggiungasi che nello stesso senso - ovverosia a sostegno della tesi del coinvolgimento del vertice ristretto del *management* BPVi nelle operazioni di capitale finanziato - depone, a ben vedere, anche la conversazione nr. 259 in data 28.8.2015, inerente ad un colloquio intercorso tra il responsabile dell'Audit Bozeglav ed il coimputato MARIN (colloquio trascritto, nella parte di interesse, a pag. 22 dell'atto di appello, cui si rinvia; l'intera conversazione può leggersi in ogni caso alle pagg. 144-159 della perizia di trascrizione), ancorché non contenente, a differenza di quella in precedenza evocata, l'esplicito riferimento alla persona del PELLEGRINI (in detto colloquio risultando citato il solo Cauduro, nella specie indicato con il prenome di "Adriano") ed all'esatto contesto (circostanza, anche questa, espressamente stigmatizzata dalla difesa - cfr. memoria conclusiva, pag. 117) nel quale tali comunicazioni avrebbero avuto luogo.

---

dopodiché questi scaricavano automaticamente le relative evidenze nella contabilità generale. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - Quindi il ruolo della Ragioneria...? TESTIMONE TRIBAN - Era passivo. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - ...era passivo: ricevevate i dati e basta? TESTIMONE TRIBAN - Esatto. Perché già la procedura aveva tutti i controlli al proprio interno, soprattutto per quanto riguarda i soggetti facoltizzati. DIFESA, AVV. GUAZZARINI - E l'aumento quantitativo degli storni, che è avvenuto, risulta, già in questo processo essere avvenuto nel secondo semestre del 2014, le ha destato qualche sospetto particolare? TESTIMONE TRIBAN - Devo dire di no.



In analoga direzione, poi, orienta anche il ben più esplicito tenore della comunicazione SMS/WhatsApp intercorsa tra i coimputati PIAZZETTA e GIUSTINI in data 3.5.2015: trattasi del messaggio, del quale già si è detto *supra*, di cui al doc. nr. 811 della produzione del P.M. (elemento, anch'esso, trascurato dal primo giudice nella valutazione della posizione del PELLEGRINI), nel quale il primo si raccomandava con il collega, in vista dell'appuntamento che il medesimo GIUSTINI era riuscito a concordare con ZONIN per il giorno successivo (trattasi dell'incontro del quale si è ampiamente trattato con riferimento alla posizione di quest'ultimo imputato), affinché ribadisse al presidente il coinvolgimento di tutto il gruppo dirigente di BPVi nell'operatività delittuosa ("mi raccomando domani con il presidente. Parla a nome di tutti e due...**deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori...**"). Ebbene, anche in tal caso, ad onta del mancato espresso riferimento alla posizione del PELLEGRINI (al pari del resto, degli altri manager dell'istituto), si è in presenza di elemento che, a dispetto di diverse considerazioni difensive in ordine ad una asserita equivocità del dato<sup>243</sup>, in realtà tutt'altro che vago nella sua significazione, conforta l'impostazione d'accusa in ordine al consapevole coinvolgimento del *board* ristretto della banca (del quale faceva necessariamente parte il massimo responsabile della Divisione Bilancio, nonché dirigente preposto e responsabile delle comunicazioni alla vigilanza, Massimiliano PELLEGRINI) nella prassi del capitale finanziato.

Aggiungasi che non trascurabile rilievo probatorio deve attribuirsi alle dichiarazioni testimoniali (anch'esse del tutto obliterate dal primo giudice in sede di valutazione della posizione del PELLEGRINI) rese dal teste Bozeglav con riferimento alla riunione, indetta dal d.g. Sorato nel febbraio del 2015 in previsione dell'avvio dell'ispezione BCE: nell'occasione - ha ricordato il dichiarante - lui stesso aveva evidenziato ai colleghi i rischi connessi a tale verifica, facendo espresso riferimento alla criticità rappresentata proprio dal capitale finanziato e richiamando, sul punto, la relazione che aveva sottoscritto il precedente 4.9.2014, riassuntiva di quanto pochi mesi prima accertato dall'Audit con specifico riferimento alla allarmante dimensione del fenomeno in esame (in effetti, nella relazione predetta - peraltro esplicitamente predisposta a seguito delle dimissioni del "gestore *private*"

<sup>243</sup> cfr. memoria conclusiva, pagg. 117-118.

Villa - si riferiva di finanziamenti correlati per l'importo di oltre 422 milioni di euro) ed ai conseguenti, gravi rischi per l'istituto. Ebbene - ha precisato il teste - se, nell'occasione, il d.g. Sorato aveva sbrigativamente minimizzato il rilievo della questione (avendo questi, sul punto, replicato: "la gestiamo.."), nessuno degli altri partecipanti alla riunione aveva manifestato la benché minima reazione rispetto ad una notizia che, al contrario, ove fosse stata realmente ignorata dai presenti, avrebbe dovuto suscitare il più vivo allarme di costoro.<sup>244</sup> E' bensì vero, al riguardo, che il P.M. ha sottolineato come il

<sup>244</sup> Cfr. dep. Bozeglav, udienza 30.9.2019, pagg. 23 e ss. IPUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Va bene, no, certo, non si può ricordare per filo e per segno ogni riunione. Gli ispettori ancora non erano arrivati in banca? No. Si ricorda di cosa avete parlato in questa riunione? Come si svolse il colloquio di questa riunione? TESTIMONE BOZEGLAV - Ci spiegò un attimo quello che era il mandato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quando fa riferimento a delle condotte, a dei colloqui, è bene che dica chi fa cosa e chi dice cosa, dottor Bozeglav; se no, io poi la devo sempre interrompere per domandarle questo. TESTIMONE BOZEGLAV - Sì. È un po' difficile ricordarsi a distanza... Mah, allora diciamo che appunto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Sorato disse: "Arriveranno gli ispettori". TESTIMONE BOZEGLAV - Sì, arriverà questa ispezione. Il perimetro dell'ispezione è legato al discorso del Risk Management, al discorso delle azioni e quant'altro, no? Si fece un po' un punto della situazione e, quindi, quelli che potevano essere gli elementi di criticità per quanto riguarda la gestione della finanza, quindi quello che era nel portafoglio di proprietà, e più in generale la situazione del comparto creditizio. E io, in quel contesto là, dissi appunto che, richiamando quella nota che avevo consegnato a Sorato, ho detto che secondo me... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quella su Villa? TESTIMONE BOZEGLAV - Quella là, esatto. Che, secondo me, uno degli elementi di criticità, a mio avviso, sarebbe stato quello là; ribadendo, appunto, che comunque su quel tema là non mi erano state date risposte. Vabbè, poi, sì... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Si ricorda più dettagliatamente cosa disse in riferimento alla verifica fatta da lei per Villa, che tipo di riferimento fu? TESTIMONE BOZEGLAV - Adesso non mi ricordo cosa ho detto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - No, l'aiuto io, allora. TESTIMONE BOZEGLAV - Diciamo che i concetti che ho esposto erano quelli là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Fece riferimento alle dimensioni del fenomeno... TESTIMONE BOZEGLAV - Esatto, sì, cioè... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - ...alla sua gravità, ai rischi che comportava. TESTIMONE BOZEGLAV - Esatto, i contenuti della lettera, che comunque erano importi, erano circa 200 milioni, quindi era un'evidenza importante. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - 200 milioni, quella di Villa non sono 200 milioni, l'analisi che fa. TESTIMONE BOZEGLAV - Beh, erano... cosa? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Insomma, alcune centinaia possiamo dire. TESTIMONE BOZEGLAV - Dipende dai tagli che si davano, no? Quindi evidenziai le criticità che a suo tempo erano emerse da quella verifica. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi anche all'entità del fenomeno fece riferimento? TESTIMONE BOZEGLAV - Scusi? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Anche all'entità del fenomeno per come ricostruito? TESTIMONE BOZEGLAV - Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - A questo suo intervento che seguito ci fu? Gli interventi dei colleghi presenti quali furono? TESTIMONE BOZEGLAV - Caspita! Mi chiede... Eh, diciamo che non ci furono... Presero atto, nel senso che non... Adesso, però, mi deve venire un po' incontro perché son passati un po' di anni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Nei limiti che prevede il codice io conduco l'esame, e ovviamente nei limiti che consente il Tribunale nel concreto. Verbale ancora 7 novembre 2018, lei sul punto disse questo (per cui neanche tanto tempo fa): "Nel corso di questa riunione, alla mia preoccupazione - vale a dire quella che appunto poco fa ha riferito - Sorato ha dato una risposta generica, dicendo - tra virgolette - 'Vediamo di gestire questa situazione'... TESTIMONE BOZEGLAV - Sì, sì, infatti era... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - ...senza aggiungere altro... TESTIMONE BOZEGLAV - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - ..."Mentre gli altri colleghi non sono intervenuti". TESTIMONE BOZEGLAV - Sì, infatti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - "Escludo che qualcuno dei presenti abbia manifestato stupore o, comunque, abbia dichiarato di non essere a

PELLEGRINI fosse "certamente" presente a tale riunione, mentre, sul punto, il teste Bozeglav, dopo una iniziale affermazione in tal senso effettuata in termini di sicurezza<sup>245</sup>, in sede di controesame ha manifestato profili di perplessità<sup>246</sup>, sebbene debba pure doverosamente sottolinearsi come, alla fine, sottoposto a riesame, il testimone abbia sostanzialmente ribadito quanto riferito in apertura circa la effettiva presenza del giudicabile alla suddetta riunione<sup>247</sup>. Nondimeno, anche a voler ipotizzare che il PELLEGRINI non

---

*conoscenza del fenomeno". Conferma? TESTIMONE BOZEGLAV – Infatti, sì, esatto. Cioè, nel senso fu minimizzata, ha detto: vabbè, la gestiamo. Punto..."*

<sup>245</sup>Cfr. pag. 23: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *Si ricorda chi era presente a questa riunione post-lettera di annuncio dell'ispezione BCE dell'arrivo degli ispettori? TESTIMONE BOZEGLAV – Allora, c'era Pellegrini, Giustini, Piazzetta, Balboni, ovviamente Sorato, e non ricordo se fosse presente anche la Papacchini, forse no.."*

<sup>246</sup>Cfr. pagg. 105 e ss.: DIFESA, AVV. MANES – *Le faccio una domanda più specifica in relazione a quella riunione di cui ha accennato questa mattina, dopo la comunicazione della verifica ispettiva, quindi dopo, siamo nell'intervallo tra il 16 febbraio del 2015 e 26 di febbraio seguente. Lei dice: fu indetta una riunione con molte persone, una ventina, ha detto questa mattina. TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, sì. DIFESA, AVV. MANES – Per dire: signori, c'è una verifica ispettiva, dobbiamo darci da fare e capire. È corretto? TESTIMONE BOZEGLAV – Intende quella con l'Avvocato Gemma? DIFESA, AVV. MANES – No, quella precedente. Siamo nel febbraio. TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, ce ne sono state tre. Ce n'è stata una ristretta, dove comunque il Direttore ha comunicato l'avvio dell'ispezione; poi c'è stata la riunione con il Team Ispettivo; e poi c'è stata la riunione con l'Avvocato Gemma. DIFESA, AVV. MANES – Parlo della prima, al momento. TESTIMONE BOZEGLAV – La prima, sì, ma no, là non c'era una ventina di persone, era molto ristretta. Quella là era una riunione dove il Direttore ci ha convocato e ci ha detto: guardate che è arrivata la comunicazione che la settimana prossima prende avvio una verifica ispettiva di Banca d'Italia su questi temi. DIFESA, AVV. MANES – E su che temi, esattamente? Cosa le disse? TESTIMONE BOZEGLAV – I temi erano sul Risk Management... DIFESA, AVV. MANES – Quindi sul Risk Management? TESTIMONE BOZEGLAV – Esatto. DIFESA, AVV. MANES – Quindi molto complesso, cioè un macroargomento? TESTIMONE BOZEGLAV – Sì. DIFESA, AVV. MANES – E chi c'era a questa riunione? TESTIMONE BOZEGLAV – L'ho detto stamattina. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – C'è opposizione: sono domande alle quali ha già risposto ampiamente. DIFESA, AVV. MANES – Lo so, purtroppo... PRESIDENTE – Sì, credo che abbia già risposto sui partecipanti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Tra l'altro, devo sottolineare un altro aspetto, che la premessa alla formulazione poi della domanda, come in questo caso, quando si è fatto riferimento alla partecipazione di venti persone, come dire, è fuorviante e mette in difficoltà il teste, che poi ha ricordato aver detto... DIFESA, AVV. MANES – No, Dottore, è emerso durante il corso dell'esame questo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, ha detto che era... io ricordo che era una riunione di poche persone, come ha detto adesso il teste. Comunque, al di là dei ricordi personali, la mia richiesta è che venga fatta la domanda, in un certo senso, secca e diretta, senza anteporre ormai il tradizionale riassuntino delle precedenti dichiarazioni, che in quanto tale è ovviamente soggettivo e discutibile. PRESIDENTE – Può fuorviare, sì. DIFESA, AVV. MANES – Sì, il problema è che noi facciamo sempre il controesame in un momento... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lo prevede il Codice, Avvocato. DIFESA, AVV. MANES – Lo so benissimo, grazie, che lo prevede il Codice, Dottore. Il problema è che noi, per semplificare il lavoro, riassumiamo, cerchiamo di farlo nel modo più corretto possibile. Io ho preso spunto da quelle che sono le sue domande di questa mattina. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, perfetto, chiedo scusa... PRESIDENTE – Sì, allora evitiamo, per favore... La domanda era sui partecipanti alla prima riunione? DIFESA, AVV. MANES – Alla prima riunione, infatti, se ricorda chi c'era. PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE BOZEGLAV – L'avevo detto stamattina. C'era il Direttore, c'era Balboni, Piazzetta, Giustini, Sommella, e non ricordo se c'era o meno Pellegrini. DIFESA, AVV. MANES – Non lo ricorda? TESTIMONE BOZEGLAV – E non ricordo neanche se ci fosse o meno la Papacchini..."*

<sup>247</sup>Cfr. pag. 138: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *Su quella famosa riunione, dico ormai famosa, a cui lei partecipa tra la lettera che annuncia l'arrivo degli ispettori, il successivo arrivo degli ispettori, lei alla domanda dell'Avvocato Manes ha dato una risposta che era diversa rispetto in parte a quella che*

avesse preso parte ad un tanto importante convegno (ipotesi - ancorché fortemente sostenuta dalla difesa<sup>248</sup> - francamente implausibile, proprio in ragione del rilievo assolutamente decisivo di detto incontro, visto che si trattava di impostare la "linea difensiva" da assumere nel corso dell'ispezione che - già preannunciata - di lì a poco avrebbe avuto luogo ed avrebbe portato a smascherare la prassi del capitale finanziato, rivelandone, a cascata, tutte le gravissime implicazioni), è assolutamente irrealistico ipotizzare che il PELLEGRINI non fosse poi stato prontamente informato di quanto emerso nel corso di detto incontro.

Inoltre, assoluto rilievo va riconosciuto alla trascrizione (cfr. documento 110 della produzione del P.M.) della seduta del comitato di direzione 10.11.2014, in precedenza più volte evocata e, in particolare, a quel passaggio nel quale viene effettuato un esplicito riferimento alla persona del PELLEGRINI - nell'occasione di certo assente - come interlocutore con il quale, ad avviso del coimputato GIUSTINI, sarebbe stato necessario approfondire la questione trattata ("*...però bisogna confrontarsi con Massimiliano...*").

Trattasi, in questo caso, di elemento sul quale il primo giudice ha sbrigativamente argomentato, sostenendone l'equivocità (cfr. sentenza

---

*avevo dato io; nel senso che all'Avvocato Manes, diversamente con le risposte alle mie domande, aveva detto che non ricordava che ci fosse anche Pellegrini. TESTIMONE BOZEGLAV - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Prima aveva detto il contrario, no, stamattina? Trovo il verbale, signor Presidente, e ho praticamente concluso. PRESIDENTE - Pubblico Ministero, in realtà, il teste non è stato precisissimo sul punto perché, inizialmente, ha dato la risposta in cui ha affermato che era presente tra gli altri anche Pellegrini; dopodiché, lei ha contestato le dichiarazioni rese. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - No, quella è la seconda riunione, quella con Gemma, signor Presidente. A memoria, dove faceva riferimento a Pellegrini, ma non a Piazzetta, invece, dal verbale risultava il contrario. PRESIDENTE - Esatto. E invece, lei dice? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - La riunione ristretta, quella è, praticamente, la riunione con Gemma, vado sempre a memoria, la riunione ristretta che vede la partecipazione del dottor Bozeglav, dopo la lettera con cui BCE annuncia l'inizio dell'ispezione e prima dell'effettivo arrivo degli ispettori a Vicenza. TESTIMONE BOZEGLAV - Quella là di gennaio, giusto? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Esatto... sì, insomma, il periodo, visto che adesso non lo ricordo. No, secondo me, è dopo perché la lettera è del 16 febbraio. Eccolo qua. Proprio all'inizio del verbale del 7 novembre 2018, per cui neanche dodici mesi fa, dottor Bozeglav, lei disse questo, leggo sempre per completezza tutto il passo, pagina 3: "Rammento che dopo la ricezione da parte della Direzione Generale di BPV della lettera con cui BCE annunciava l'imminente avvio dell'ispezione, ho partecipato a una riunione con appunto Pellegrini, Giustini, Sommella e Sorato. Non ricordo la eventuale presenza di altri dirigenti". Mi conferma, allora, che, come disse allora, c'era Pellegrini in questa riunione? TESTIMONE BOZEGLAV - Guardi, adesso non me lo ricordo. Se magari fa dei controlli incrociati, perché adesso non me lo ricordo se c'era. Secondo me, c'era Pellegrini. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Secondo lei, c'era? TESTIMONE BOZEGLAV - Però, ripeto, non... Anche Piazzetta c'era, se non sbaglio, e anche Balboni, però, ripeto, è passato un po' di tempo. Magari, facendo degli incroci... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - No, ma Balboni non lo dice, dice semplicemente Pellegrini, Giustini, Sommella e Sorato. C'era anche Balboni, okay. Va bene, non ho altre domande. Ho concluso, signor Presidente.*

<sup>248</sup> Cfr. memoria difensiva, paragrafo 5.6, pagg. pagg. 103-105.



impugnata, pag. 753: "...si tratta di un elemento che non si presta ad univoca lettura..."), ma che, ad avviso di questa corte, ove doverosamente valutato alla luce di una interpretazione razionale e, soprattutto, non frammentaria della registrazione in esame, si rivela tutt'altro che di incerta significazione. Il dato di partenza (che, peraltro, non è sfuggito al primo giudice nell'analisi della posizione del coimputato PIAZZETTA<sup>249</sup>) è costituito dal fatto che, nell'occasione, i *top manager* della banca presenti alla riunione ebbero ad analizzare compiutamente – peraltro, va sottolineato, con un tono dal quale si evince un clima di condivisione e di ricerca di soluzioni concordate nient'affatto irrilevante ai fini della compiuta comprensione della dimensione "collegiale" delle responsabilità nella gestione del tema in esame - gli aspetti problematici del capitale finanziato (esaminato in pressoché tutte le sue caratteristiche: dalla natura di "portage" di gran parte delle operazioni, all'obbligo di riacquisto da parte della banca, assicurato anche mediante il rilascio di lettere di garanzia, ivi denominate *side-letter*; dalla remunerazione da riconoscersi alle controparti, alla sopravvalutazione del valore dell'azione, ecc.), capitale che, come espressamente riconosciuto dal d.g. Sorato, aveva all'epoca raggiunto **la dimensione *monstre* di oltre un miliardo di euro** (si vedano, sul punto: l'oramai noto passaggio della registrazione nel quale Sorato afferma ..."abbiamo fatto un miliardo e 2 apposta per fare..." – cfr. doc. 100 P.M., pag. 34; la consulenza dei CCTT del P.M. e, più specificamente, quanto riferito sul punto dai predetti consulenti all'udienza 12.11.2019, pag. 30 del verbale stenotipico; e, infine, la già citata conversazione 459 del 31.8.2015).

A tale riunione, peraltro, si era giunti all'esito di un approfondito vaglio, del quale era stato reso partecipe anche il PELLEGRINI (direttamente coinvolto nel relativo flusso di comunicazioni, oltre che indicato dallo stesso Fagnani come il soggetto con il quale il medesimo teste aveva interloquito sul punto) circa l'impatto negativo per il "*margin* di interesse" della banca derivante proprio dalle operazioni correlate, vaglio che aveva impegnato le strutture della banca a partire dalla metà del mese di agosto precedente e che si era concluso con l'individuazione di un elenco di operazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di "*repricing/chiusura al fine di ottimizzare il margin* di interesse" (così, espressamente, nella comunicazione mail di cui al doc. nr.

---

<sup>249</sup> cfr. sentenza impugnata, pagg. 721-722.

516 della produzione del P.M., inviata dal Fagnani al GIUSTINI e trasmessa, per conoscenza, anche al PELLEGRINI). Il riferimento, in proposito, è alle mail di cui ai documenti nr. 294, 524, 513, 516, 521, 519, esplicitamente analizzati, nel loro specifico contenuto, alle pagg. 27-28 dell'appello del P.M., al quale, sul punto, per brevità, non può che farsi rinvio, con la precisazione che una di tali mail – ovverosia quella in data 24.8.2014 di cui al documento nr. 294 della produzione del P.M., contenente anche l'esplicito riferimento alle azioni acquistate per il tramite della Divisione Finanza: "...*Ci sono azioni anche sul lato Finanza..*" - risulta inviata proprio dal PELLEGRINI al GIUSTINI e, per conoscenza estesa, anche ad Amato, Balboni, Mossetti, Fagnani Romano, Turco e Vanetti (sicché trova documentale smentita la tesi difensiva<sup>250</sup> della estraneità dell'imputato a tale attività di analisi propedeutica alla riunione in esame).

Ebbene, era proprio sulla base di tale approfondita analisi preliminare che il d.g. Sorato, nel corso della riunione del 10.11.2014 (facendo in quella sede esplicito riferimento proprio a tale valutazione preliminare) affrontava il tema del margine di interesse nei seguenti termini:

*SAMUELE*"...*Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi, e poi vedremo, io ho fatto fare un lavoro da Risk e... e... e.. dalla pianificazione, dove abbiamo visto che, i nostri impieghi, ci sono degli impieghi che, per effetto della Q. R., ci assorbono tanto di quel capitale e ci mandano in perdita in misura rilevante e significativa, no? E, quindi, questi qui è chiaro che vanno smontati. Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro, ma non possiamo neanche tenerci tutto questo popò di problema. Quindi, dobbiamo risolvere il problema del... delle azioni appiccate a questi e poi andiamo a vedere, nominativo per nominativo, no? Li abbiamo bene individuati, questi veramente ci fanno male, male, male, male, sia come margine di interesse, ma anche, soprattutto, come...eh... stress test da Q. R., che, indubbiamente, ogni anno, ogni anno, dovremmo... dovremmo subire. Allora, l'idea qui qual era? **Era quella, innanzitutto, di individuare queste posizioni e andarle... e andarle a smontare**, capire se... Seguitemi col ragionamento, noi prendiamo questi... queste azioni che sono finanziate, andiamo a smontare il finanziamento. **Smontando il finanziamento, abbiamo un***

<sup>250</sup> Esplicitata, da ultimo, nella memoria conclusiva, al paragrafo 5.5. e, in particolare, a pag. 120.

**recupero importante sul margine di interesse, perché, ovviamente, sono finanziate... eh... a un tasso molto basso**, abbiamo un recupero sulla commissione, perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo ristornare nel caso in cui il margine d interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono, e abbiamo un beneficio, ovviamente, sulla Q. R.. Come possiamo collocare queste azioni? **Supponiamo di collocare queste azioni, invece, non più sul mondo, sul versante degli impieghi, ma sul versante della raccolta.** Se noi utilizziamo il versante della raccolta, banalmente, con le forme tecniche più semplici, poi vedremo le forme tecniche più strutturate, esempio, un time deposit, quindi noi diciamo al nostro cliente: "Guarda, non ti faccio più il finanziamento, ti faccio un time deposit", a che tasso? E' un tasso importante, quindi andiamo a rimontare per un attimo l'aggravio sul margine di interesse. L'ho smontato sul... sul finanziamento, però sono disposto a portarmelo a casa come onere per quanto riguarda un maggior costo di raccolta, però ho un beneficio sul capitale, perché questo non mi assorbe più cet one che, invece, il finanziamento cet one me lo assorbe, e ho un beneficio sulla Q. R., perchè non impatta, ovviamente, sulla Q. R. lo stress test. Quindi, se noi riusciamo a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti, andiamo a liberare il cet one, andiamo a liberare... eh... ora vedremo in che misura... eh... il rischio che deriva dalla Q. R. stress test. se lo andiamo a dirottare sul... sulla raccolta. Parlo del time deposit, che è quello più semplice, però l'obiettivo, anche qui, è quello di frazionarlo in continuazione. Quindi, noi dobbiamo frazionare in continuazione il nostro capitale, perché, se noi facciamo time deposit alla stregua di come facciamo oggi i finanziamenti ponti, i 30, i 20, insomma, ci son clienti che hanno più di 50 milioni e... e capisco, noi dobbiamo frazionarlo. Se noi lo frazioniamo nel mondo private, lo frazioniamo nel wealth management o, meglio ancora, se noi riusciamo a trovare un prodotto, uno strumento, dove... Perchè l'altro tema è quello che la rete dice: "Va bene, allora facciamo questo, però non facciamo più raccolta indiretta", dove, invece, noi dobbiamo fare raccolta indiretta perché bisogna fare il commissionale. Allora, l'idea sarebbe quella di trovare un prodotto che faccia raccolta indiretta, nel prodotto che fa raccolta indiretta ci mettiamo dentro anche le nostre azioni e gli affluent, il private e soprattutto il wealth management va a vendere e va a collocare quote di questi fondi, quote di

queste SICAV, no, che hanno in pancia azioni, azioni nostre che abbiano comunque un rendimento che sia... che sia collocabile piuttosto che altri investitori istituzionali. Quindi, il ragionamento che... che ponevo è questo. Intanto, se condividiamo quello di switchare, di spostare le azioni dagli impieghi al... al... alla raccolta, che sia diretta o indiretta, e con che modalità, andando a vedere, poi, ovviamente, l'aggravio di qua in termini di, probabilmente, margin press, però andiamo sicuramente a liberare, a liberare il cet one, quindi andiamo a liberare tutti questi impieghi che ci assorbono pesantemente e, soprattutto, ci assorbono in termini di A. Q. R. Non so se mi son spiegato..."

In buona sostanza, il d.g. insisteva sulla necessità di "smontare" le operazioni di finanziamento correlato (ovverosia - per restare al lessico del Sorato - quei finanziamenti che avevano "le azioni appiccate"), distribuendo i titoli tra la clientela in abbinamento ad operazioni di raccolta e, quindi, "spostando" le azioni in questione dal versante degli "impieghi" a quello della "raccolta".

Seguiva l'intervento del GIUSTINI (Vm 8):

V. M. 8 - Po...Posso Samuele una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi, **comunque le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle** perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, **nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo, nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100 il valore.. eh ...delle azioni era 100 e va a 70, tu quel 30 che questo ha perso, come glielo dai?** Comunque, noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati. Allora, **io credo che un po' possa essere comunque un'attività di... di collocamento retail, quello che vogliamo, l'alternativa è... però bisogna confrontarci con Massimiliano, è: annullo le azioni e l'impiego.** Dove vado a trovare... Ovviamente, **avrò molto meno capitale. Dove vado a trovare... eh ...uhm quella copertura per il minor capitale che ho togliendo parti di attivo, cioè, vendendo parti di attivo?** Adesso parliamo qui di partecipazioni, no? Cioè, io... qual è il problema mio? Che io ho 100 di impiego che vanno via, 100 di capitale che vanno via, ovviamente il minor capitale assorbito è molto meno rispetto a...ai capitale che... che perdo, perché perderò 8... ipotizziamo 100 milioni, perdo 100 milioni di capitale da una parte e ne acquisto 8 milioni di e... 8, 10 milioni di minor assorbimento dall'altro, no? **Quindi l'unica cosa**

***è... per rimanere con i ratio stabili, è di ...eh tagliare pezzi di attivo che assorbono capitale...."***

In estrema sintesi, il vicedirettore GIUSTINI, per raggiungere lo stesso obiettivo ("*smontare le baciato grosse*") individuato dal d.g., proponeva di operare sul fronte del collocamento "retail", evidenziando come, per fronteggiare la conseguente riduzione dei fondi propri ("*avrò molto meno capitale*"), si sarebbe dovuto operare "*togliendo parti di attivo*", ovvero sia riducendo proporzionalmente le attività di rischio ponderate per rimanere "*con i ratio stabili*", nonostante il decremento del capitale. Ed era proprio con riferimento a tale prospettiva - prospettiva che, in ultima analisi, avrebbe necessariamente comportato un significativo ridimensionamento del ruolo e delle ambizioni della banca, ripotata ad una dimensione locale, con conseguenti, inevitabili ricadute sul sistema di *governance* dell'istituto, i cui vertici sarebbero stati ragionevolmente travolti (dove, l'immediato accantonamento di tale ipotesi da parte del d.g. Sorato il quale, in effetti, la ignorava platealmente, come si comprende dalla lettura della registrazione della seduta) - che il medesimo vicedirettore evidenziava la necessità di interloquire con il PELLEGRINI ("*dobbiamo confrontarci con Massimiliano...*"). Dal tenore dell'intervento del GIUSTINI, in effetti, è dato cogliere la serietà della situazione e la piena consapevolezza, in capo a costui, del gravissimo rischio che la situazione del capitale finanziato, per la sua eclatante dimensione, rappresentava per l'istituto. Di qui la proposta, davvero da ultima spiaggia, del vicedirettore (il quale aveva evidentemente di mira l'obiettivo di ridimensionare il valore complessivo del fenomeno in esame, anche a costo di archiviare i "sogni di gloria" che avevano animato la continua crescita dimensionale della banca vicentina), proposta, peraltro, della cui impraticabilità per ragioni "tecnico-contabili" aveva poi preso atto lo stesso GIUSTINI (sul punto, vedi *infra*).

Se ciò corrisponde a verità - e non pare davvero possibile opinare diversamente (discostandosi, cioè, da una ricostruzione che trova fondamento in un documento di tanto lineare lettura, oltre che nelle pregresse comunicazioni mail, espressione di un lavoro di analisi propedeutico all'incontro che, come affermato dal Sorato, aveva coinvolto anche la "pianificazione" affidata al Fagnani, ovvero sia una struttura facente capo alla *Divisione Bilancio* diretta dal PELLEGRINI) - risulta oltremodo incomprensibile

l'esito cui è pervenuto il primo giudice (in linea con quanto sostenuto, sul punto, dalla difesa dell'imputato nei passaggi della memoria citata dedicati all'argomento e, segnatamente, nei paragrafi 4.6-4.7 di detto scritto difensivo) là dove ha concluso (nel solco, come detto, della linea difensiva dell'imputato<sup>251</sup>) che l'intervento del PELLEGRINI siccome auspicato dal coimputato GIUSTINI, essendo limitato alla individuazione degli "attivi" da "tagliare", non avrebbe implicato la necessaria consapevolezza del capitale finanziato. Ragionare in tal guisa, infatti, significherebbe ammettere che il giudicabile potesse essere coinvolto nella soluzione di un problema gravissimo (è d'uopo rammentare ancora una volta l'entità eclatante del capitale finanziato, risultata pari, nel complesso, ad oltre un miliardo di euro) - soluzione dalla quale, in ultima analisi, dipendeva la stessa sopravvivenza dell'istituto di credito - ignorandone presupposti, implicazioni e conseguenze. E, al contempo, dovrebbe condurre ad ipotizzare che il GIUSTINI e, per suo tramite, il d.g. Sorato, si sarebbero esposti al rischio, più che concreto e gravido di imprevedibili conseguenze, di dovere fornire spiegazioni ad un interlocutore perfettamente in grado di comprendere le implicazioni (anche di natura penale) di una prassi tanto radicata da avere originato una quota immensa di capitale finanziato (l'esistenza del quale - ponendosi in questa prospettiva - sarebbe stata costantemente occultata allo stesso PELLEGRINI, ad onta delle serie responsabilità gravanti sul predetto con specifico riferimento alle interlocuzioni che da tempo questi intratteneva con la vigilanza), affrontandone la scontata e difficilmente controllabile reazione. Trattasi - com'è evidente - di una ipotesi ricostruttiva a dir poco bizzarra. E, questo, a tacere del fatto che, alla riunione in esame, aveva preso parte lo stretto collaboratore del PELLEGRINI, Antonio Fagnani (il medesimo funzionario che aveva curato lo studio che aveva preceduto l'incontro, come affermato dallo stesso Sorato), il quale, sia pure momentaneamente assentatosi nel corso dell'incontro in questione, al rientro era stato raggugliato dallo stesso d.g. Sorato di quanto discusso in sua assenza (*"SAMUELE: Va bene. Ascolta, Antonio, abbiamo parlato del...del tema di spostare, **di togliere quello che hai fatto con...** con il Risk, **di togliere le azioni dagli impieghi.** ANTONIO voce lontana Si? SAMUELE E girarlo sulla raccolta. ANTONIO voce lontana Si? SAMUELE Poi ti... eh... eh abbiamo detto*

<sup>251</sup> cfr. memoria difensiva, pagg. 85-87.

*che conviene, a 'sto punto, per evitare concentrazioni o altro, di metterlo sul prestito titoli. Quindi, rimetteremo in piedi il prestito titoli... eh... con azioni attaccate. Il prestito titoli, poi, ci serve per far liquidita e per ridurre comunque la raccolta onerosa. E... E proviamo.... E proviamo a ragionare su questa ipotesi qua, dopo loro..” - cfr. doc. 110, pagg. 79).*

A tale congerie di elementi probatori – taluni dei quali, come s'è detto, del tutto trascurati dal primo giudice, quantomeno con specifico riferimento alla posizione del PELLEGRINI – si sono poi aggiunte, nel corso del dibattimento di appello, le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coimputato GIUSTINI, obiettivamente assai significative (ancorché inspiegabilmente trascurate dalla pubblica accusa, in sede di requisitoria) nella loro obiettiva idoneità ad implementare il compendio probatorio valutato dal tribunale, peraltro già di univoca significazione.

Questi, dapprima nel memoriale 30.5.2022 e, successivamente, nel corso della rinnovata escussione dibattimentale nel contraddittorio delle parti, dopo avere evidenziato lo stretto rapporto sussistente tra il PELLEGRINI e il d.g. Sorato<sup>252</sup> ed avere precisato, altresì, che il medesimo coimputato, da un lato, aveva accesso diretto “ai sistemi informativi” di BPVi, ovverosia alle “tecnologie/strumenti che permettono di tracciare/controllare/consuntivare tutte le operazioni di una banca”<sup>253</sup> e, dall'altro, costituiva l’“interfaccia primaria con Banca d'Italia e BCE” e condivideva le risposte da dare agli Enti regolatori con il collaboratore Fagnani, ha evidenziato come il responsabile del bilancio, direttamente o per il tramite dei colleghi con i quali più strettamente collaborava, fosse solito partecipare alle riunioni ed ai comitati di direzione, ivi compresi gli incontri nei quali si era affrontato il tema del capitale finanziato<sup>254</sup>, fenomeno del quale, pertanto, il PELLEGRINI era pienamente consapevole, al pari, del resto, di tutti gli altri componenti dell'alta dirigenza dell'istituto di credito.

Al riguardo, non è inutile riportare, preliminarmente, alcuni passaggi dell'esame del predetto GIUSTINI, là dove costui - peraltro in modo assai efficace - per un verso, ha delineato il contesto operativo nel quale si collocano i fatti *sub iudice*; per altro verso, ha richiamato le plurime, ma

<sup>252</sup> cfr., in particolare, pag. 7-8 del memoriale.

<sup>253</sup> così a pag. 8 del citato memoriale.

<sup>254</sup> Cfr. memoriale citato, pag. 9.

strettamente connesse ragioni all'origine della scelta di ricorrere massicciamente alla concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie; e, per altro verso ancora, ha rimarcato la condivisione della prassi in esame tra i massimi dirigenti della banca, spiegandone le necessarie motivazioni tecniche: ".....**IMPUTATO GIUSTINI** - Cerco di essere sintetico, **Presidente. Io sono arrivato in Banca a fine 2007** come Responsabile Divisione Mercati e Vice Direttore Generale. **I primi comitati crediti del 2008 abbiamo trovato, io e c'era il collega Paolo Marin, delle operazioni bacciate, quindi erano già preesistenti in Banca delle operazioni in cui si finanziava il cliente per acquistare azioni della Banca. Personalmente ho avuto anche incontri con Gronchi, e anche con Sorato, con della clientela del vicentino, che avevano già in atto operazioni bacciate, o gli venivano proposte in questi incontri delle operazioni bacciate. Quindi partiamo già dal 2007, quando sono arrivato. Erano** - dalla mia consapevolezza di quello che stava succedendo in Banca all'epoca, anche perché io ero nuovo - **delle operazioni sporadiche. Dopodiché, questo fenomeno e questa prassi si è pian piano ampliata e diffusa, anche perché non poteva essere tenuta ristretta a poche persone, data l'esigenza di cui parlavo prima, no? Quindi di fare molto capitale per acquisire, per incrementare gli impieghi e quant'altro. Quindi, dal 2011-2012, questa prassi si è incrementata, quindi si è necessariamente diffusa su tutta la Banca perché gli obiettivi di capitale aumentavano sempre di più. Quali erano? In parte l'ho detto e lo ripeto, quali erano gli obiettivi finali delle operazioni bacciate? Sicuramente il raggiungimento di ratios patrimoniali richiesti dalla Vigilanza; il sostegno al prezzo dell'azione, nel senso che ovviamente, se fosse stato trasparente e chiaro che le richieste di vendita fossero maggiori delle richieste di acquisto da parte dei soci, quel prezzo delle azioni non si poteva tenere. E quindi bisognava andare in Assemblea a dire: 'signori, il prezzo non è più 62 e mezzo, è 30'. E sarebbe finita l'epoca della Presidenza Zonin perché comunque la Banca doveva in qualche modo chiudere un certo percorso e riaprirne un altro. Quindi sicuramente c'era un tema di prezzo delle azioni, e un terzo macro obiettivo era quello comunque di soddisfare le richieste dei soci per non generare malcontento. Questo terzo macro**



**obiettivo ovviamente in parte si sovrappone con l'esigenza comunque di non diminuire il prezzo dell'azione [.....]** PRESIDENTE – Se capisco bene, è implicito, mi sembra: il prezzo dell'azione era sopravvalutato? IMPUTATO GIUSTINI – **Il prezzo dell'azione era molto sopravvalutato, Presidente. Però, anche qui, quello che ci diceva Zonin, e lo diceva anche ai soci, che all'inizio degli anni Duemila, quindi stiamo parlando 2002-2004-2005, i moltiplicatori di Borsa delle banche quotate viaggiavano intorno al 2x, cioè: la quotazione in Borsa delle banche arrivava fino a 2 volte il patrimonio, quindi poteva essere 1,5-1,6-1,8, anche 2. E all'epoca -ci diceva Zonin- alla Banca fu proposto di quotarsi e lui decise di non quotarsi. Adesso le altre banche erano – quindi adesso stiamo parlando degli anni dal 2010-2015 – a 0,4-0,6-0,8 il patrimonio, mentre noi eravamo a 1,2-1,3-1,4. Quindi la giustificazione di tenere così alto il prezzo dell'azione è che, una volta superata la crisi, i moltiplicatori di Borsa potessero tornare ai livelli del 2002-2004, e quindi la nostra Banca, come prima era sottovalutata e adesso sopravvalutata, si sarebbe ritrovata nella media. Però, insomma, ai tempi in cui io ero Vice Direttore Generale, l'azione della Banca era notevolmente sopravvalutata; tant'è che uscivano articoli di giornale che noi avevamo la capitalizzazione di Borsa come Banca Intesa.** PRESIDENTE – Si è detto anche che venivano indicati degli obiettivi particolarmente "sfidanti", più o meno è stata usata questa espressione: qual era la necessità di indicare questi obiettivi costantemente crescenti, per cui voi avevate anche difficoltà ad assecondare? Così ho capito dalla lettura del verbale di primo grado. IMPUTATO GIUSTINI – **Presidente, io non ho mai avuto rapporti con chi poi ha periziato le azioni. Però uno dei tasselli che ho appreso fossero fondamentali per sostenere il prezzo delle azioni, e comunque avere dei piani industriali particolarmente ambiziosi, in modo da dimostrare una redditività futura della Banca in linea con quel prezzo. Io so solo che come Vice Direttori Generali ci ritrovavamo degli obiettivi realizzabili, e ogni piano aveva degli obiettivi realizzabili. Quindi questo da quando sono arrivato. E, nonostante questi piani industriali, quindi questi piani strategici, fossero puntualmente smentiti. Quindi si poneva l'asticella a 100, noi, non so, raggiungevamo 70, e il piano successivo andava a 120 come**

**obiettivo, no? Per dire. E quindi ci ritrovavamo nell'impossibilità di poter raggiungere quegli obiettivi, nonostante le indicazioni del piano fossero quelle. PRESIDENTE - Ma gli obiettivi venivano elevati per necessità della Banca oppure per? IMPUTATO GIUSTINI - Per tenere alto il prezzo dell'azione. PRESIDENTE - Solo per tenere alto il prezzo? IMPUTATO GIUSTINI - Dopodiché, la Banca aveva dei gap, ma erano gap strutturali, nel senso che eravamo una banca d'impiego quando mancava liquidità sul sistema. Siccome la situazione è esattamente l'opposta rispetto a quella che è ora, quindi il costo della raccolta che non veniva in qualche modo fornita dalla clientela si doveva prendere sul mercato dell'ingrosso e costava tantissimo. Quindi questo era un problema strutturale: banca d'impiego che concedeva molti crediti al territorio. Poi avevamo questo problema delle azioni, cioè caricare i portafogli di risparmi dei clienti sulle azioni vuol dire non avere commissioni, e quindi c'era un problema di redditività, c'era un discorso delle bacciate, quindi dei tassi sugli impieghi bassi. Quindi anche questo fattore della compagine sociale determinava un problema di redditività. Però, essendo a conoscenza di questi problemi strutturali, la Banca avrebbe dovuto dal mio punto di vista anche tarare gli obiettivi dei piani industriali in linea con questi problemi strutturali. PRESIDENTE - La crisi del mercato secondario e anche lo svuotafondo era un problema conosciuto, diffusamente conosciuto? IMPUTATO GIUSTINI - **Il problema dello svuotafondo nei primi anni, quindi dal 2007 al 2010, non era un problema critico, era comunque una volontà di Sorato di chiudere a zero il fondo riacquisto azioni proprie per in qualche modo mostrare che fosse un bravo Direttore Generale. Dico per inciso che c'erano dei grossi dubbi su Sorato nel territorio all'epoca, quindi che fosse un bravo Direttore Generale e potesse soddisfare in qualche modo anche le comunicazioni positive di Zonin al territorio. Quindi nei primi anni non era un'urgenza, non era una criticità, però si doveva chiudere a zero il fondo riacquisto, anche attraverso operazioni bacciate. Per vari motivi, quindi la crisi del mercato, la necessità dei soci di vendere le azioni per liquidare, la volontà comunque di acquistare banche, la volontà di acquistare sportelli: ricordo che con l'ispezione 2012 la Banca d'Italia tolse il vincolo da parte della Banca di non acquistare sportelli, mentre fino al 2012 questo vincolo era ancora vivo. Quindi****

**c'erano velleità di crescita, di espansione, di arrivare a 200.000 soci e 1.000 sportelli, e quindi questa volontà qui in qualche modo non veniva bilanciata da una richiesta di acquisto di azioni da parte dei soci. E ovviamente, siccome il fondo riacquisto azioni proprie impatta sui requisiti patrimoniali, c'è la necessità di svuotarlo per fine anno.**

**PRESIDENTE - Io non penso di dover ripercorrere le sue dichiarazioni in primo grado, e poi lascerò anche spazio alle Parti. Questo è un po' il problema, il fenomeno generale. Adesso volevo passare a un secondo punto, che era quello di dichiarazioni che lei fa nel memoriale e che possono riguardare più specificamente la posizione di terzi. [...] IMPUTATO GIUSTINI - **Presidente, premetto che non c'è volontà da parte mia, come dire, non voglio fare il male di nessuno, okay? Quindi io voglio solo chiarire quello che succedeva in Banca all'epoca. E sono rimasto molto sorpreso anche dalle dichiarazioni di Zonin e dalle dichiarazioni di Pellegrini che non sapessero di questo tipo di operatività in Banca. Come dire: era impossibile per me e per la rete commerciale portare avanti questo tipo di operatività senza che tutta la Banca, almeno i vertici della Banca ne fossero a conoscenza. È impossibile, però se uno riuscisse a immedesimarsi all'interno del contesto della Popolare di Vicenza in quei sette anni, dal 2007 al 2015, avrebbe la piena percezione di come questa possibilità non fosse realizzabile; e cioè, che la rete commerciale, quindi le filiali potessero operare in modo autonomo, riuscendo a nascondere questa operatività al bilancio, riuscendo a nascondere questa operatività nei confronti di Zonin e del Consiglio di Amministrazione, e portando avanti questa politica di operazioni bacciate, senza che emergesse neanche una voce, una sollecitazione, uno stimolo. Quindi, siccome questa ipotesi è stata non solo dichiarata da Zonin e Pellegrini in primo grado, è stata reiterata negli appelli; mi sono sentito in dovere di dover controbattere a queste affermazioni. Ma io voglio dire, ma al di là di me, lo devo fare per la mia famiglia, per i miei, per le persone che lavoravano con me e per la trasparenza che in qualche modo mi è vicina. Quindi io, ripeto, non voglio essere io ad accusare nessuno, ma le mie responsabilità e le responsabilità della Divisione Mercati si fermano, e me le assumo queste responsabilità, si fermano rispetto a responsabilità di altri che****

**sapevano, condividevano e portavano avanti anche loro un certo tipo di attività, che poi in qualche modo chiudesse il cerchio delle operazioni bacciate.** Parlo di operazione correlate e bacciate, non parlo ovviamente di fondi perché non ne sono a conoscenza. Ovviamente io sono un Imputato condannato, e quindi per poter ribattere a queste affermazioni ho dovuto studiare. Ecco perché questa famosa storia degli hard disk, nel senso che poi sono dovuto andare ad approfondire queste e-mail; e-mail che tra l'altro potevano essere solamente analizzate da me, cioè da qualcuno che in Banca lavorava, perché dall'esterno sarebbe stato molto complicato estrarre da quelle e-mail delle indicazioni di responsabilità o meno. Quindi ho avviato questo percorso di studio e di analisi, non facile perché stiamo parlando di più di 1 milione di e-mail in quegli hard disk. **E ci sono tre cose che volevo dire per quanto riguarda il Bilancio e Pellegrini. La prima cosa, che è incrementale rispetto a quelle che ho detto in primo grado, che comunque andavano già in questa direzione, Presidente: in riunioni di direzione e comitati di direzione non si parlava di bacciate. Falso. Nei comitati di direzione e nelle riunioni di direzione si parlava di bacciate. Ovviamente non sempre, in maniera progressiva dal 2012 fino al 2014, ma si parlava di bacciate. Io ricordo esattamente che in alcune occasioni, in chiusura, quindi una volta chiusi questi comitati e queste riunioni, Pellegrini venne da me e mi disse: "Ma quant'è 'sta roba? Di quanto stiamo parlando?". E io gli dissi: "Per quanto ne so, quindi operazioni fatte da me, stiamo parlando di 200-300 milioni". Da me, quindi Giustini che incontrava i clienti. Quindi, ipotizzando che la Banca fosse molto più complicata e molto più estesa, questi 200-300 milioni si potevano moltiplicare per 2, 3, 4. Quindi le operazioni conosciute da me erano 200-300 milioni, e lo dissi chiaramente a Pellegrini. E questo, però, ovviamente è la parolaccia contro la parola di Pellegrini. Quindi ho dovuto cercare dei documenti e degli atti che confermassero queste mie dichiarazioni. Parliamo allora del mercato secondario. Il mercato secondario, ci sono delle analisi, di cui ha parlato anche Fagnani l'altro giorno, fatte nel maggio 2014, proseguite ad agosto del 2014, Sorato mi scrisse a Ferragosto, e portate avanti dopo l'AQR, quindi dopo l'Asset Quality Review, e con un risultato che venne condiviso da Sorato nel Comitato di Direzione del novembre 2014. Questa**

successione di analisi – che adesso ovviamente non sto ad aprire documenti, magari lo vedremo dopo – dimostra in modo inoppugnabile una gran quantità di soci che avevano degli ammontari importanti di capitale, quindi di azioni, degli ammontari importanti di finanziamenti equivalenti. Sorato parla di 1 miliardo in un Comitato di Direzione. Probabilmente non è 1 miliardo ma siamo intorno ai 700-800 milioni perché quegli impieghi di cui parla lui appiccicati alle azioni non erano solo operazioni bacciate, ma c'erano anche degli impieghi, ad esempio, ad Amenduni che non aveva mai fatto bacciate; ma ovviamente andargli a dire: 'ti alziamo i tassi', Amenduni ti vendeva le azioni, quindi era comunque un problema. Secondo aspetto. Terzo aspetto. Io ho ricordato durante queste analisi che alla fine dell'aumento di capitale 2013 mi incontrai con Marin per i corridoi della Banca. Era stato addebitato l'aumento di capitale, quindi come funzionava? C'era stato l'aumento di capitale fino ai primi, gli ordini della rete venivano presi fino ai primi di agosto, quindi l'ordine di acquisto, e poi c'era un momento di regolamento, che era un'unica giornata, in cui venivano addebitati i conti, e la liquidità e i risparmi dei correntisti si tramutavano in azioni. Quindi, se uno avesse 10.000 euro sul conto corrente di risparmi, di depositi, l'addebito di, ad esempio, 5.000 euro di azioni avrebbe comportato che questo cliente post-addebito avrebbe avuto 5.000 euro di depositi, di liquidità, sul conto corrente e 5.000 euro di azioni. Quindi questo cosa comportava? Comportava un decremento della raccolta. **Quindi io incontrai Marin, e Marin mi disse: "Ma, Emanuele, ma hai visto come sono saliti gli impieghi con l'addebito?", cioè quante bacciate sono state fatte con l'aumento di capitale? Perché ovviamente normalmente dovrebbe accadere che con l'addebito va giù la raccolta, i depositi dei clienti; se invece c'è un incremento degli impieghi, quindi dei crediti, quindi dei finanziamenti, vuol dire che quelle sono operazioni bacciate. E mi ricordo questo fatto di Marin che me lo disse per avvertirmi, per dirmi: 'ma ci stiamo rendendo conto?'** Allora cosa ho fatto? Sono andato a prendere le e-mail del Controllo di Gestione, quelle che l'Avvocato Miucci ha fatto vedere a Mossetti lunedì, in cui sia nel 2013 sia nel 2014 c'è questo fenomeno. Ma stiamo parlando non di poche cose, stiamo parlando, sommando il 2013 e il 2014, **di 350 milioni di crescita degli impieghi che, rapportata agli aumenti di capitale, dà una percentuale dell'intorno del 28%, che è più o meno la stessa**



**percentuale che Consob nell'ispezione dice, afferma che fosse stata fatta attraverso baciato. Quindi Consob dice: siamo intorno al 25% di baciato sull'aumento di capitale, qui ci ritroviamo con il 28%, quindi siamo più o meno lì. Quindi questo oggettiva il fatto che tutta la Banca, perché questa e-mail è indirizzata a Sorato in copia conoscenza, i Vice Direttori Generali, Pellegrini, gli uomini di Pellegrini, la Divisione Mercati, il Risk Management, che tutta la Banca era a conoscenza che il collocamento delle azioni del capitale avvenisse attraverso baciato.**

**PRESIDENTE** - E Sorato si confrontava con qualcuno e con chi per le comunicazioni da indirizzare agli Organi di Vigilanza? **IMPUTATO GIUSTINI** -

Io ricordo che tutte le comunicazioni di Vigilanza e comunque di Banca d'Italia in qualche modo poi dovessero arrivare a Sommella in Segreteria Generale, ex Ispettore Banca d'Italia, che poi le inoltrava alle strutture della Banca deputate. Per quanto riguarda le segnalazioni di vigilanza e l'interlocuzione con Banca d'Italia, la struttura e la divisione principe era quella di Pellegrini.

**PRESIDENTE** - Lei poi scrive - l'abbiamo sentito già l'altra volta - che c'era una partecipazione di collaboratori di Pellegrini alle riunioni della Divisione Mercati; questo riguarda Mossetti o riguarda anche altre figure? **IMPUTATO GIUSTINI** -

Mossetti partecipava a tutte le riunioni della Divisione Mercati che si tenevano mensilmente per condividere con la rete, quindi i capi area e i direttori regionali, i risultati e dettare le linee guida per il mese successivo, quindi le priorità commerciali, non so: insistiamo sui mutui, vanno fatti più conti correnti eccetera eccetera. Mossetti partecipava a tutte queste riunioni perché preparava lui il materiale e le calendarizzava lui, Mossetti. È accaduto che due/tre volte l'anno a queste riunioni della Divisione Mercati potesse partecipare anche Pellegrini, potessero partecipare Pellegrini Fagnani, solitamente anche con Sorato, anche in funzione degli obiettivi di budget, quindi per dettare quelli che fossero gli obiettivi di budget condivisi in Consiglio di Amministrazione. **PRESIDENTE** - **Lei ha sentito l'altra volta?**

**Mossetti dice: 'io sono rimasto stupito nello scoprire l'entità del fenomeno'.** Se ha da dire qualcosa, non necessariamente. **IMPUTATO GIUSTINI** - **No, io quello che dico in queste riunioni della Divisione Mercati si parlava in modo molto chiaro di capitale e di modalità per raggiungerlo e quindi di operazioni baciato. Quindi mi stupisco che Mossetti possa aver detto che non se ne parlava all'interno di queste**

**riunioni della Divisione Mercati. Lui parla di "aliusioni", non so sinceramente cosa voglia dire: o se ne parlava o non se ne parlava. Io ero lì e se ne parlava. Dopodiché, con quale frequenza? Sempre maggiore con l'andare degli anni e del tempo. In alcuni casi, a chiusura delle riunioni della Divisione Mercati, io mandavo un messaggio a Sorato per partecipare, perché lui comunque voleva essere sicuro che suoi messaggi fossero i messaggi che poi venivano declinati sulla rete; chiamavo Sorato, Sorato veniva solitamente con Cauduro a chiudere la riunione, e anche lui parlava di capitale e di finanziamenti per raggiungere gli obiettivi di capitale.**

Tanto premesso, passando ad analizzare più nel dettaglio il contributo dichiarativo fornito dal chiamante in correità con specifico riferimento alla posizione del coimputato PELLEGRINI, osserva questa Corte come esigenze di chiarezza suggeriscano di attenersi all'ordine espositivo adottato nel memoriale, posto che detto documento ha poi costituito la traccia seguita nel corso dell'esame dell'imputato.

Ebbene, in detto documento il GIUSTINI ha anzitutto evidenziato gli stretti rapporti intercorrenti tra il PELLEGRINI ed il d.g. Sorato e, a tal fine, ha richiamato alcune evidenze documentali.

Trattasi, segnatamente:

- ✓ dei documenti allegati alla memoria sub 2.2.1, 2.2.2. e 2.2.3 ed inerenti al coinvolgimento della struttura del PELLEGRINI nella comunicazione degli obiettivi della rete di vendita, obiettivi che - come s'è ripetutamente precisato - erano perseguiti anche attraverso il sistematico ricorso al capitale finanziato;
- ✓ del documento 2.2.4, costituito da una mail nella quale, rispondendo al vicedirettore Cauduro che manifestava la propria contrarietà rispetto al sistema incentivante, il PELLEGRINI rispondeva in modo netto "ne discuteremo con il direttore", così manifestando, ad avviso del GIUSTINI, la propria "vicinanza" al d.g.).

Quindi, il propalante ha esplicitamente affermato la piena conoscenza, in capo al coimputato, sia della "prassi svuotafondo" e delle ragioni ad essa sottese, sia delle difficoltà, da mantenere nascoste all'esterno, nelle quali si dibatteva il mercato secondario dei titoli BPVi, anche in tal caso richiamando,

a sostegno delle proprie affermazioni, specifici supporti documentali e, segnatamente:

- ✓ quanto al primo profilo, i documenti 2.3.1 e 2.3.2 (costituiti, rispettivamente, dalla richiesta, avanzata dal d.g. Sorato su elaborazione di Pellegrini, di raggiungere l'obiettivo di Tier 1 pari all'8% a fine 2011 e del documento, predisposto dal Mossetti, nel quale si monitorava l'attuazione della direttiva del d.g. secondo cui ad ogni delibera di credito avrebbe dovuto essere associata l'acquisizione di un socio, direttiva, peraltro, che implicava necessariamente il blocco delle predette delibere fino all'acquisizione di un nuovo socio);
- ✓ e, quanto al secondo profilo, il documento 2.3.3 (costituito da una mail inviata, in vista di una riunione con BCE a Francoforte, dal Sorato al PELLEGRINI e contenente - corredato dalla significativa indicazione "*non illustrabile*" - anche il riferimento all'andamento degli ordini di cessione delle azioni da parte dei soci), nonché dei documenti 2.3.3 *bis*, 2.3.3. *ter* (relativi alla predisposizione della risposta ai reclami dei soci, risposta nella quale si adduceva la responsabilità dei ritardi ad un mero mutamento della regolamentazione di riferimento avvenuta nel 2014, quando, al contrario - ha precisato il GIUSTINI - era notorio che tali difficoltà derivavano dalla risalente crisi del mercato secondario del titolo BPVi).

Quanto, poi, alle Riunioni di Direzione, il proponente ha affermato come il coimputato PELLEGRINI fosse solito prendervi parte, personalmente ovvero per il tramite dei suoi stretti collaboratori, Fagnani e Mossetti. E, a sostegno, ha prodotto i documenti in allegato alla memoria sub 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3., 2.4.3 bis, 2.4.4., 2.4.5. relativi anche all'incontro, tenutosi a Roma, nel quale il Sorato aveva minacciato l'eliminazione delle direzioni regionali se non avessero raggiunto gli obiettivi assegnati, tra i quali i requisiti di capitale, anche attraverso le operazioni finanziate.

Passando, quindi, ad analizzare l'intervento del PELLEGRINI nel corso del più volte citato Comitato di direzione dell'8.11.2011, il GIUSTINI ha precisato - del tutto coerentemente, peraltro, con la lettura che di tale momento di "riflessione collettiva" è stata in precedenza proposta - che il coimputato era intervenuto con la funzione di fare da "*guida della discussione per far in modo che si raggiungessero gli obiettivi di capitale, anche con finanziamenti correlati*" (così si legge a pag. 16 della memoria): era stato in tale veste,



infatti, che il responsabile del bilancio aveva assegnato un *"obiettivo complessivo, tra Vicenza, Prato e Palermo di 110 mln di euro"*. Nell'occasione - ha precisato il dichiarante - nessuno aveva contestato che per collocare le azioni sarebbe stato necessario ricorrere anche alle *"bacciate"* (come espressamente evidenziato da Tonato e da Seretti, tra i più in difficoltà nel collocamento, visto che nelle zone di loro competenza - la Toscana e la Sicilia - *"BPVi non era conosciuta e non c'era alcun senso di appartenenza da parte del territorio"*) e, pertanto, il d.g. Sorato aveva rapidamente tratto le conclusioni, assegnando il monitoraggio di tale collocamento, da effettuare anche attraverso i finanziamenti, *"a Fagnani (cioè a Pellegrini)"*.

Di seguito (si vedano le pagg. 16-17 del memoriale), il GIUSTINI ha rievocato la partecipazione del Fagnani al Comitato di Direzione 10.11.2014 ed ha spiegato il significato del riferimento effettuato dallo stesso dichiarante alla necessità di confrontarsi *"con Massimiliano"*: il tema era quello della necessità di *"smontare"* le bacciate e la proposta dello stesso GIUSTINI di fronteggiare la *"riduzione del capitale abbinato alle bacciate attraverso la riduzione degli attivi della Banca, essendo i requisiti patrimoniali una frazione tra numeratore-capitale e denominatore-attivi"* avrebbe necessariamente richiesto l'interlocuzione col PELLEGRINI, trattandosi del soggetto che *"sapeva come poter tarare gli obiettivi relativi ai requisiti di capitale tra aumenti di capitale, svuotafondo, riduzione degli attivi rischiosi e riduzione dei finanziamenti bacciatati"*. Quindi, ha precisato di serbare il ricordo di un momento di specifico confronto che aveva avuto, sul punto, con il PELLEGRINI: a margine di una riunione di direzione tenutasi nel secondo semestre 2014, infatti, avevano esplicitamente affrontato tale argomento e, nell'occasione, avevano concordemente convenuto *"che l'ammontare di riduzione degli attivi non sarebbe stato sufficiente a colmare il venir meno del capitale dei principali soci della banca"*. Quindi, nel corso dell'esame innanzi a questa Corte, ha rievocato nuovamente tale episodio<sup>255</sup>.

---

<sup>255</sup> Cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pagg. 63 e ss: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - *Due brevissime precisazioni. Partirei dal memoriale che è stato depositato, e in particolar modo da quanto scritto a pagina 18. Non so se ne ha possibilità di consultazione, le leggo il passo rispetto al quale le chiedo poi una precisazione. Come detto, si tratta della pagina 18, lei scrive: "Ricordo che a margine di una riunione di direzione, che, se non ricordo male, si è tenuta nel secondo semestre 2014, io e Pellegrini abbiamo effettivamente parlato di tale argomento, raggiungendo la conclusione che l'ammontare di riduzione degli attivi non sarebbe stato sufficiente a colmare il venir meno del capitale dei principali soci della Banca. Tale*

Ebbene, trattasi – com'è evidente - di una ricostruzione assolutamente sovrapponibile a quella già delineata dalle acquisizioni documentali e testimoniali nella disponibilità del primo giudice, ma che, nondimeno, è tutt'altro che irrilevante, provenendo da un diretto protagonista dell'episodio (e, segnatamente, proprio da colui che, nel corso della riunione, aveva evocato il PELLEGRINI).

---

*argomento è quello evidentemente descritto in precedenza, vale a dire il tema di cui stavamo discutendo era come far fronte alla riduzione del capitale abbinato alle baciato attraverso la riduzione degli attivi della Banca". Vorrei che mi contestualizzasse con qualche particolare in più questo colloquio con il dottor Pellegrini, il suo collega Pellegrini, su questo tema a partire dall'epoca e in particolar modo se è stato un episodio, se si ricorda, successivo o anteriore al Comitato di Direzione di cui abbiamo l'audio e che è stato più volte richiamato nella istruzione dibattimentale. IMPUTATO GIUSTINI – Io, Dottore, parlai, ricordo di aver parlato in più occasioni, con Pellegrini ma anche con gli altri Vice Direttori Generali, dell'argomento comunque di gestire il problema del capitale in maniera differente rispetto a come Sorato ci chiedeva di gestirlo. Questo è come premessa. Successivamente al comitato, questo di novembre 2014, io ricordo comunque di aver parlato con Massimiliano Pellegrini della possibilità di intervenire cedendo partecipazioni. Ad esempio, uno dei temi era lo spin off immobiliare, quindi dire: togliamo come parte di attivo la proprietà immobiliare delle filiali, che avrebbe comportato comunque un miglioramento dei requisiti. Ma il Presidente Zonin non voleva, cioè lui diceva: 'gli immobili sono la Banca, dobbiamo tenere le filiali'. Quindi io ricordo di aver parlato di questo con Pellegrini. Non so dirle esattamente la data, so dirle che era successiva al comitato, e comunque si parlò di questo tema degli attivi, tra cui anche Cattolica o altre partecipazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi gli attivi che in ipotesi potevano essere sacrificati al fine di mantenere inalterati i ratios patrimoniali? IMPUTATO GIUSTINI – E di controbilanciare... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La riduzione del capitale... IMPUTATO GIUSTINI – ...la riduzione delle baciato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi la riduzione del capitale è conseguente – per usare quell'espressione dell'audio – allo "smontaggio" delle operazioni baciato? IMPUTATO GIUSTINI – Esatto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sempre con riferimento a questo passo, lei scrive: "raggiungendo la conclusione che l'ammontare di riduzione degli attivi non sarebbe stato sufficiente a colmare il venir meno del capitale dei principali soci della Banca". In questa occasione, da lei riferita, di questo colloquio con Pellegrini in cui venne formulata questa ipotesi, parlaste anche di cifre, eventualmente di quali cifre? Qui fa riferimento all'ammontare e all'insufficienza della riduzione, quindi sembrerebbe che vi fosse un riferimento a determinati ammontari, se si ricorda questo punto, se ce lo vuole specificare. IMPUTATO GIUSTINI – Quindi Sorato chiedeva la diminuzione di 1 miliardo di capitale "appiccicato", comunque collegato a soci, nelle forme di baciato o comunque di importanti possessi azionari. E le conclusioni a cui arrivammo e condividemmo con Pellegrini è che quella diminuzione di questo miliardo comunque non poteva essere gestita attraverso una riduzione degli attivi perché comunque era un ammontare immane da poter essere poi in qualche modo gestito. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Come dire: la riduzione di 1 miliardo di capitale determinava, per mantenere inalterati i ratios, la riduzione di attivi per un multiplo (7, 8, 10, 12)? IMPUTATO GIUSTINI – 10 volte, quindi 15 volte, quindi insomma dovevamo ridurre, non so, gli impieghi da 30 miliardi a 15 miliardi, per dire..."*

Inoltre, il GIUSTINI, da un lato, ha precisato che l'intervento degli esponenti della Divisione Pianificazione e Bilancio nelle riunioni della Divisione Mercati era costante, soggiungendo che costoro ne riportavano gli esiti al loro responsabile, PELLEGRINI (cfr. pagina 18 del memoriale); e, dall'altro, ha convenuto che i piani industriali BPVi, lungi dall'essere meramente ottimistici, ovverosia *"sfidanti e non sempre di facile composizione"* (come pure eufemisticamente ammesso dallo stesso CdA in risposta a Banca d'Italia con riferimento al Piano 2012-2014), fossero *"irrealizzabili"*, *"utopistici"* e, ciononostante, fossero stati costantemente approvati. Questo, per la impellente necessità di *"alimentare e sostenere il prezzo dell'azione"* e, al contempo, *"stressare le strutture commerciali"*, tenendole continuamente sotto pressione (cfr. pag. 19 del memoriale). E, anche sul punto - è appena il caso di rilevarlo - le affermazioni del proponente collimano con le risultanze istruttorie.

Quindi, alle pagine 19-21 del memoriale, il chiamante in correità ha rievocato il coinvolgimento delle strutture dipendenti dal PELLEGRINI nello studio di fattibilità del progetto del d.g. Sorato di eliminazione degli *"impieghi poco redditizi"* (trattasi della valutazione propedeutica alla Riunione del Comitato di Direzione 10.11.2014 di cui s'è detto); studio che, tuttavia, aveva evidenziato l'impraticabilità di tale eliminazione per tutti quegli impieghi costituiti dai finanziamenti concessi a soggetti *"intoccabili perché azionisti della Banca"* (tra cui il proponente ha specificamente ricordato *"Elan, Zeta, Itafem, Zappa, Rolan"*): ebbene - ha precisato il GIUSTINI - tra le posizioni intoccabili espressamente valutate e riportate nel documento Excel all'uopo predisposto vi erano parti di operazioni correlate caratterizzate dalla corrispondenza tra importo del finanziamento erogato e valore delle azioni BPVi possedute dal soggetto finanziato (ad esempio *"Marenghi Antonio, Oliveri Antonio, Nardella Fabio"*), sicché il tema del capitale correlato emergeva, da tale studio, in termini di evidenza. E, a sostegno di ciò, il GIUSTINI ha richiamato i documenti allegati al memoriale sub 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.2 bis. Ciononostante - ha proseguito il dichiarante - il d.g. Sorato, consapevole che questo fosse uno degli aspetti più problematici, con la collaborazione della *"Pianificazione"* e del *"Risk"* aveva continuato a lavorare per far emergere gli impieghi poco redditizi, questa volta anche valutando l'impatto dell'assorbimento di capitale. All'esito di tale approfondimento, era


risultato un ammontare pari a circa un miliardo di euro (come da tabella allegata al memoriale sub 2.7.3.) e, nell'occasione, era emerso, abbinando a tali impieghi il possesso azionario, nominativo per nominativo, che molti di questi impieghi erano correlati all'acquisto di azioni (come da documento allegato sub 2.7.4).

Quindi, il GIUSTINI ha precisato che la Direzione Pianificazione e Bilancio aveva accesso ai dati relativi alle azioni ed ai finanziamenti (come, peraltro, confermato dal lavoro di studio, testè evocato, effettuato su richiesta del d.g. Sorato) ed ha richiamato due mail - prodotte in allegato al memoriale, sub 2.8.1 e 2.8.2. - relative all'analisi, "effettuata da Pianificazione/Bilancio", dell'andamento giornaliero della raccolta e degli impieghi alla data di regolamento dell'aumento di capitale 2014. Trattasi - ha precisato il GIUSTINI - di documenti attestanti la consapevolezza piena del fenomeno dei finanziamenti correlati con riferimento agli aumenti di capitale 2014 (in particolare, l'allegato 2.8.2. dimostrerebbe che l'Aucap 2014 era stato finanziato dalla banca stessa per l'ammontare di 168 milioni di euro).

Quindi, come anticipato, nel corso dell'esame il GIUSTINI ha sostanzialmente ribadito quanto anticipato nel memoriale, soffermandosi più diffusamente sulle circostanze di maggior rilievo, specie nel rispondere alle sollecitazioni delle difese dei coimputati (e, per quello che specificamente rileva in questa sede, della difesa del PELLEGRINI) ed ulteriormente puntualizzando quanto oggetto di "anticipazione scritta" (come nel caso dei periodici incontri per il jogging con i colleghi Fagnani ed Esposito in occasione dei quali erano ricorrenti i riferimenti alla prassi delle "baciare" in atto presso l'istituto - cfr. esame GIUSTINI, udienza 15.6.2022, pag. 45).

Ebbene, le risposte fornite sono state sempre coerenti con le citate "anticipazioni", non sono emerse contraddizioni e tantomeno il propalante è stato smentito nella interpretazione dei documenti dallo stesso prodotti al di là di talune, inevitabili contestazioni circa le conclusioni desumibili da alcuni di detti documenti.

A tale ultimo riguardo, infatti, non può che ribadirsi come l'assenza di espliciti dati documentali in ordine al capitale finanziato rispondesse ad una precisa direttiva aziendale, sicché non può certo destare sorpresa la circostanza che i documenti valorizzati dal propalante non siano di immediata comprensione



675

(e ciò anche per la natura oltremodo "tecnica" del loro contenuto), ovvero si prestino ad interpretazioni parzialmente differenti.

A ben vedere, quello che rileva è che nell'ambito di un pieno ed incondizionato disvelamento delle proprie responsabilità, espressione di un effettivo ripensamento critico maturato da persona soggettivamente attendibile (sul punto si richiamano le considerazioni già spese nel paragrafo 13 della presente sentenza), il GIUSTINI abbia delineato - in modo coerente, va ribadito, con le plurime evidenze probatorie logiche, documentali e testimoniali complessivamente disponibili - quale sia stato il ruolo rivestito, tra gli altri, dal coimputato PELLEGRINI, fornendo, in proposito, senza alcuna animosità (e, anzi, in maniera oltremodo pacata e tale da rendere evidente quanto fosse stata sofferta la determinazione alla "collaborazione" progressivamente maturata), il contributo, assai utile per la compiuta comprensione delle dinamiche operative collegiali del *board* ristretto dell'istituto di credito, proprio di un soggetto coinvolto, ai massimi livelli, nell'operatività delittuosa.

In effetti, le pur articolate contestazioni mosse dalla difesa del PELLEGRINI per contestare attendibilità e concludenza delle propalazioni d'accusa non colgono affatto nel segno.

In particolare:

- ✓ quanto alla obiezione inerente alla portata innovativa (rispetto alle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado) da riconoscersi esclusivamente in ordine alla ammissione di personale responsabilità del medesimo GIUSTINI (cfr. memoria conclusiva difesa PELLEGRINI, paragrafo 4.1, pagg. 42 e ss.), è sufficiente la lettura di quanto riferito dallo stesso chiamante in correità innanzi a questa Corte per convincersi del contrario;
- ✓ quanto alla contestazione circa la diffusa conoscenza del fenomeno del capitale finanziato (paragrafo 4.2.1 della memoria citata), non può che farsi riferimento alle considerazioni già spese al riguardo (anche in relazione alla posizione dei coimputati, segnatamente lo ZONIN), tali da fugare qualsivoglia perplessità circa la suddetta ampia consapevolezza (nel settore dei "mercati" - lo si è visto - finanche capillare);
- ✓ quanto, poi, alla confutazione in ordine al fatto che, in occasione dei Comitati di Direzione, si parlasse di "bacciate" (paragrafo 4.32.2. della memoria), vale, ancora una volta, il rinvio alle osservazioni già esposte sul punto;

- ✓ quanto, ancora, alle dichiarazioni relative ai colloqui "informali" intrattenuti con il Fagnani e l'Esposito in ordine alle "bacciate", le diverse versioni rese da costoro, là dove hanno sostenuto di avere acquisito contezza del fenomeno solo verso la metà del 2015 (paragrafo 4.2.3. della memoria), non appaiono minimamente credibili in quanto evidentemente orientate dalla finalità di stornare qualsivoglia sospetto dalle rispettive persone, nel solco di un contegno che - lo si è già detto - ha trovato ampia diffusione;
- ✓ quanto alla asserita falsità dell'affermazione che i piani industriali sarebbero stati manipolati per tenere alto il prezzo dell'azione (paragrafo 4.2.4 della memoria), non può che rinviarsi alle riflessioni in precedenza svolte al riguardo (segnatamente in relazione alla posizione del coimputato ZONIN, sulla base, in particolare, oltre che di considerazioni di natura logica, delle puntuali dichiarazioni, in proposito, del teste Cauduro);
- ✓ quanto, infine, alla contestazione circa i colloqui intercorsi tra il propalante ed il PELLEGRINI in ordine al volume delle operazioni finanziate (paragrafi 4.2.5 e 4.2.6 della memoria), il rinvio è alle considerazioni che saranno esposte più avanti.

Inoltre, la contestazione della significazione dei documenti prodotti dal GIUSTINI a sostegno delle proprie dichiarazioni (cfr. capitolo 4.3 della memoria, pagg. 62-84), se può essere condivisa con riferimento a taluni di essi, effettivamente dotati di una generica attitudine probatoria di mero "contesto" (è il caso dei documenti costituenti gli allegati 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4), non può affatto trovare avallo in relazione ad altra parte della produzione del predetto coimputato. Ciò è particolarmente vero con riguardo ai documenti 2.3.1, 2.3.2, e 2.3.3 che, effettivamente, orientano (in linea anche con le considerazioni di carattere logico effettuate in proposito) per il coinvolgimento della struttura facente capo al PELLEGRINI nel monitoraggio di momenti essenziali della dinamica del capitale finanziato, con la doverosa precisazione, inoltre, che il documento 2.3.3 - ovvero sia la mail inviata dal Sorato al giudicabile in vista della partecipazione di costui alla riunione BCE a Francoforte, corredata dalla significativa indicazione "*non illustrabile*" e contenente anche il riferimento all'andamento degli ordini di cessione delle azioni da parte dei soci - costituisce, come si è già detto, elemento obiettivamente connotato da elevata specifica attitudine dimostrativa (al di là di quello che può poi essere stato l'effettivo contenuto della riunione in

questione). Altrettanto è a dirsi, poi, con riferimento alle produzioni 2.3.3. *bis* e *ter* in quanto - ad onta, anche in tal caso, delle obiezioni difensive - trattasi di documenti dai quali si trae la rinnovata conferma della conoscenza, in capo all'imputato, della condizione di grave crisi del mercato secondario del titolo BPVi, ovverosia - è bene ripeterlo nuovamente - di un aspetto inscindibilmente connesso al tema del capitale finanziato (del quale - lo si è già visto - l'ingravescente illiquidità del titolo azionario costituiva una delle principali cause). I documenti 2.4.1, 2.4.2., 2.4.3, poi, sono inerenti alla partecipazione dell'imputato e dei suoi collaboratori alle riunioni di direzione (ivi compreso l'incontro di Roma di cui s'è detto e nel quale, anche secondo i testi evocati dalla difesa, il Sorato si era espresso in modo assai incisivo sul tema del capitale, ancorché detti testimoni non abbiano menzionato espliciti riferimenti, da parte del d.g., alle operazioni correlate), sicché trattasi di dati che comunque corroborano, sia pure in tali termini più generali, la narrazione del propalante. Il documento 2.4.4, e soprattutto, quello 2.4.5 (trattasi di comunicazione in vista del comitato di direzione 10.11.2014), confermano come larga parte dei finanziamenti riguardasse proprio gli azionisti, donde il non trascurabile significato del dato. Ancora, i documenti 2.7.1, 2.7.2, 2.7.2 bis, 2.7.3, 2.7.4. riscontrano l'esistenza di un accurato lavoro, da parte delle strutture della banca (ivi compresa la "pianificazione") sul "margine di interesse", inerente anche ad operazioni rispetto alle quali la coincidenza tra ammontare dei finanziamenti e valore delle azioni possedute era tale da costituire, se non la prova, quantomeno un importante indice di allarme circa la natura finanziata degli acquisiti dei titoli; del resto, la dicitura "operazioni particolari" contenuta nel documento 2.7.1., tenuto conto del lessico volutamente ambiguo ed allusivo imposto per trattare del "capitale finanziato" all'interno di BPVi, deve evidentemente ritenersi riferita proprio a situazioni del genere (nonostante la contraria affermazione, evocata dal difensore, dell'inattendibile teste Fagnani). Il significato di tali dati, quindi, è evidente, nonostante la difesa ne abbia proposto una lettura riduttiva e, soprattutto, "sganciata" dal complessivo contesto di riferimento.

Altrettanto significative, infine, sono le produzioni 2.8.1 e 2.8.2 dalle quali, in effetti, si ricava, con riferimento al "contributo" offerto da Banca Nuova, l'incidenza significativa dei finanziamenti sull'esito positivo dell'aucap 2014, sicché - anche in tal caso nonostante le specifiche obiezioni difensive (relative



alla minor somma di capitale finanziato poi riscontrato con riferimento alla predetta Banca Nuova rispetto ai dati evincibili da tali comunicazioni) - le produzioni effettuate a sostegno delle dichiarazioni del GIUSTINI corroborano l'attendibilità della fonte.

Infine - è stato già anticipato, ma giova ripeterlo - le propalazioni del GIUSTINI hanno trovato piena conferma nelle prove a carico del PELLEGRINI già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, sicché l'esigenza dei riscontri alla chiamata di correo appare, sotto questo profilo, più che soddisfatta.

Ciò posto, prima di passare alle conclusioni, si impone una analisi specifica, ancorché sintetica, di quelle evidenze che il primo giudice ha valutato come favorevoli all'imputato e che, diversamente, si rivelano, in quest'ottica, prive di rilievo (se non, addirittura, di segno contrario).

E' il caso, anzitutto, delle deposizioni dei testi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio, ampiamente richiamate dalla difesa dell'imputato (si vedano, segnatamente, le considerazioni svolte ai paragrafi 3.2 -3.5, pagg. 18-41 della memoria conclusiva). Ebbene, premesso quanto già ripetutamente esposto in ordine alla difficoltà incontrata (dapprima in sede di indagine e, successivamente, nel corso del giudizio) nell'ottenere dai contributi dichiarativi resi dai partecipi delle strutture di BPVi coinvolti, con ruoli non marginali, nelle operazioni di "capitale finanziato", informazioni realmente utili per il necessario regolamento di confini in punto di responsabilità individuali, deve osservarsi, quanto alle dichiarazioni del Fagnani - là dove costui, come precisato in sentenza, ha riferito che tanto lui stesso quanto il PELLEGRINI avevano acquisito la conoscenza dell'entità del capitale finanziato solo nel corso dell'ispezione della BCE del 2015 ed ha precisato che, in precedenza, tale conoscenza era assolutamente generica, poiché derivata dalle sporadiche allusioni a tale fenomeno effettuate in sede di Comitato di Direzione - si è in presenza di affermazioni, alla luce di quanto sin qui detto, del tutto inaffidabili. Il primo giudice, sul punto, ha obliterato ogni valutazione di attendibilità, attendibilità che, per contro, va radicalmente esclusa, essendosi in presenza del collaboratore dell'imputato che, come s'è detto, curava la valutazione degli effetti dell'andamento del fondo sul patrimonio di vigilanza e che, quindi, svolgeva un'attività di assoluto rilievo ai fini del monitoraggio delle implicazioni del capitale finanziato sui requisiti prudenziali. Peraltro, lo



stesso Fagnani, nel corso della rinnovata escussione dibattimentale innanzi a questa Corte, non ha potuto negare che in occasione del comitato "del 14.11.2014" (rectius del 10.11.2014) - ovverosia in una situazione di forte tensione - era stato specificamente affrontato il tema del capitale correlato, sostenendo che tale fenomeno, in precedenza, era tollerato (e, quindi, non certo ignorato) in quanto vera e propria prassi delle popolari<sup>256</sup>.

<sup>256</sup> Cfr. dep. Fagnani, udienza 13.6.2022, pagg. 10 e ss.: TESTIMONE FAGNANI – *C'era sicuramente una consapevolezza che esistessero delle operazioni, che ho definito essere "borderline" o "un'area grigia"; nel senso che in mia presenza non è mai stato discusso apertamente il fatto che ci fossero delle operazioni finanziate. PRESIDENTE – Neanche nei comitati di direzione? TESTIMONE FAGNANI – Allora, l'unico comitato che ricordo, dove questa cosa venne detta abbastanza apertamente, fu quello, mi sembra, del 14 novembre 2014, in una situazione di forte tensione. Se posso aggiungere qualcosa, fino a quel momento non c'era una percezione che questo fenomeno fosse, mi lasci dire, particolarmente rilevante, che fosse un fenomeno tutto sommato tollerato, veniva detto... PRESIDENTE – Ma "tollerato" da chi? Perché l'ha usato anche in primo grado. Chi è che tollerava il capitale finanziato? TESTIMONE FAGNANI – Anche la Vigilanza. PRESIDENTE – Sì, ma la Vigilanza forse viene dopo. Cioè, oltre alla Vigilanza, c'erano altri che tolleravano il capitale finanziato? TESTIMONE FAGNANI – Mah, "tollerato" nel senso che, mettiamola così, per esempio, si diceva che era una prassi comune di molte popolari; questo veniva detto, e quindi si supponeva che fosse un'attività che entro certi limiti non poteva creare dei particolari problemi. Questa era la percezione. Poi, alla fine del 2014, invece, secondo me la situazione è cambiata molto perché la Banca si è trovata di fronte a una regolamentazione diversa, al blocco, per esempio, della possibilità di movimentare liberamente il fondo azioni proprie perché per ogni riacquisto sarebbe servito un preventivo assenso della BCE. E in quel momento notai un particolare, chiamiamolo così, "nervosismo", "agitazione", per andare a ridurre l'ammontare del fondo. Tanto che fu studiata un'iniziativa di finanziamenti a fronte del quali si chiedeva ai clienti la sottoscrizione di azioni. Questo avvenne alla fine del 2014 e fu una cosa che personalmente mi lasciò molto perplesso, perché era un'azione a tappeto su tutta la rete commerciale, e per quanto fossero operazioni che magari potevano anche non essere ricondotte esattamente a capitale finanziato, però mi sembrava un'iniziativa un po' sopra le righe. PRESIDENTE – Ma la normativa, anche quella della Banca d'Italia, rispetto al capitale finanziato non poneva degli obblighi che potevano interessare anche il suo settore? TESTIMONE FAGNANI – Mah, allora, guardi, io lavoravo su previsioni. PRESIDENTE – Lavorava su? Scusi, non ho sentito. TESTIMONE FAGNANI – Previsioni. Le previsioni partono da un punto di partenza, che viene in qualche misura certificato, e arrivano a un punto di arrivo, che è quello che poi si ricava sulla base di indicazioni che qualcuno fornisce sulla base di stime che fa relativamente a certi aggregati. Le previsioni che facevo io partivano da una base di partenza, che era quella fornita dalla Ragioneria Generale, che trimestralmente, con le segnalazioni di vigilanza, indicava esattamente quant'era il patrimonio, quindi il capitale, e quant'erano gli attivi ponderati, quindi per calcolare il rapporto che determina poi i ratios patrimoniali. Le stime poi prospettiche riguardavano, da un lato, gli utili in formazione, quindi quanto avremmo potuto patrimonializzare dell'utile, quindi incrementando il patrimonio; e poi, fondamentalmente, l'andamento del fondo, indicazione che ci veniva fornita dalla Divisione Mercati. Quindi io avevo delle indicazioni di tipo..., cioè mi davano come indicazione qual era l'ammontare del fondo a fine anno, ma non è che avevo delle indicazioni che mi dicevano: il fondo arriva così a fine anno perché ci saranno tot azioni finanziate e tot incrementi o cessioni sul mercato a fronte di provvista di clienti. Quindi l'unica informazione che avevo era questa per fare le previsioni. PRESIDENTE – Ma i dati delle previsioni venivano forniti dalla Direzione Ragioneria Generale? TESTIMONE FAGNANI – La Direzione Ragioneria Generale forniva il consuntivo. Quindi, per fare una previsione, io avevo un punto di partenza e un punto di arrivo. Il punto di partenza era quello fornito dalla Direzione Ragioneria Generale; il punto di arrivo era quello che ricavo sulla base delle informazioni che mi venivano fornite. PRESIDENTE – Va bene, scusi un attimo. Esame del Giudice Consigliere, Dott. Calabria GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA – Una sola cosa. Lei ha detto che fino al comitato del novembre del 2014 non aveva praticamente sentito parlare di questo fenomeno, se non in termini vaghi. Però poi dopo dice era un "fenomeno tollerato", cioè io faccio fatica a mettere insieme queste due affermazioni. Sembra che si parli di un fenomeno conosciuto, poi però si dice: no, era tollerato, nelle popolari era tollerato. Come veniva vissuta*

Quanto alla testimonianza resa dal Triban, poi, deve osservarsi che, con riferimento al PELLEGRINI, i passaggi più significativi di detto contributo dichiarativo riguardano, in primo luogo, il fatto che, ad avviso di tale teste, l'imputato mai gli avrebbe rappresentato (espressamente o implicitamente) di essere a conoscenza del fenomeno e, in secondo luogo, la circostanza che il medesimo giudicabile si sarebbe dimostrato sorpreso allorquando gli ispettori ebbero ad illustrare le evidenze emerse in relazione ai fondi Athena ed Optimum. Ebbene, irrilevante la questione dei fondi (rispetto ai quali non è in discussione l'estraneità dell'imputato), trattasi, per il resto, anche a volersi prestar fede ad un testimone, complessivamente, anch'egli poco affidabile (in quanto parimenti partecipe della complessiva vicenda in esame, in qualità di collaboratore dell'odierno imputato, essendo egli responsabile della Ragioneria Generale), di contributo privo di sostanziale portata, com'è evidente alla luce del concreto contenuto di tali dichiarazioni.

In relazione alla deposizione del Mossetti, poi, il tribunale ha evidenziato come costui avesse riferito che, prima della ispezione BCE, vi era consapevolezza bensì dell'esistenza, non già delle dimensioni del fenomeno in esame, soggiungendo, con specifico riferimento alla posizione del PELLEGRINI, che detto imputato era a conoscenza dello slogan di Sorato secondo il quale era necessario che ogni cliente affidato possedesse azioni BPVi per un controvalore pari ad almeno il 10%. Ebbene, rispetto a tale deposizione non possono non avanzarsi rilievi critici, in punto di attendibilità, del tutto analoghi a quelli relativi alla deposizione del collega Fagnani. Questo, solo a

---

*effettivamente nella Banca? Questo tema veniva affrontato? Veniva dato per scontato? TESTIMONE FAGNANI – Guardi, posso dirle? Per la mia posizione veniva dato per scontato: veniva dato per scontato che ci fosse qualcosa. GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA – Quindi, che c'era, un fenomeno che c'era, e diffuso? "Scontato" che significa? TESTIMONE FAGNANI – Diffuso: sulla diffusione direi che non c'era assolutamente percezione di una diffusione. C'era una percezione che ci potessero essere delle posizioni isolate, costruite in questo modo, ma sicuramente non una ipotesi di diffusione del fenomeno. Quindi un fenomeno tutto sommato circoscritto e che non avrebbe evidenziato criticità, mettiamola così: non avrebbe evidenziato criticità anche nell'ambito di un'eventuale ispezione della Banca d'Italia. Scusi, le posso aggiungere anche un particolare? Durante l'ispezione del 2015, a un certo punto emerse il fenomeno, quindi in Banca fu noto a tutti che la Banca d'Italia, anzi, la BCE in questo caso aveva trovato delle operazioni finanziate e avrebbe chiesto di dedurle dal patrimonio. Ricordo che fui chiamato dal Direttore Generale, che mi disse: "La BCE ha trovato delle operazioni finanziate, ci chiederà di dedurle dal patrimonio, quindi adesso dobbiamo cercare di capire", lui parlò di 300 milioni, "dobbiamo cercare di capire come ristabiliremo i ratios patrimoniali diminuendo degli attivi ponderati. Quindi mi chiese di fare un'analisi per capire che tipo di asset si potevano cedere la Banca per in qualche misura compensare questi 300 milioni di azioni finanziate. Ma, ripeto, lo disse come dire: 'vabbè, ce le hanno trovate, adesso diminuirò il rischio di TED asset, torneremo ai ratios che si aspettavano'. Come se fosse una cosa che finiva lì..."*

considerare il fatto che il predetto Mossetti, per le sue funzioni di stretta collaborazione con la Divisione Mercati, alle riunioni mensili della quale partecipava stabilmente, era il soggetto, tra quelli appartenenti alla Divisione diretta dal PELLEGRINI, maggiormente coinvolto dai flussi informativi "informali" relativi alle pressanti iniziative di collocamento dei titoli che coinvolgevano tutta la rete commerciale. Si è in presenza, quindi, di dichiarazione alla quale non può certo attribuirsi particolare significato in chiave difensiva. Peraltro, giova evidenziare come, in sede di rinnovazione istruttoria, tale teste, nel ribadire, comunque, che, sia pure in modo allusivo ed in contesti informali, delle "bacciate" si parlava all'interno della banca, abbia anche confermato - e trattasi di elemento tutt'altro che trascurabile, ove si consideri debitamente la più volte evocata "dimensione sistemica" del fenomeno in questione - le significative tensioni riscontrabili sul mercato secondario del titolo a partire dall'anno 2012<sup>257</sup>.

---

<sup>257</sup> Cfr. dep. Mossetti, udienza 13.6.2022: - *Ulteriore domanda riguarda il grado di consapevolezza e anche i tempi eventuali di consapevolezza del fenomeno dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni dell'istituto; su questo lei ha già risposto, ma comunque le chiediamo ancora di tornare su questo argomento. TESTIMONE MOSSETTI - Sì. Consapevolezza specifica, diciamo consapevolezza piena fino alla metà del 2015 perché poi rendiamoci conto: dopo l'ispezione che venne fatta con Banca Centrale Europea il fenomeno esplose con tra l'altro un impatto notevole, vabbè, tutti lo conosciamo. Direi, prima sicuramente non conoscenza specifica nel senso che non si aveva percezione dell'entità del fenomeno; infatti, quando si venne a conoscenza dell'entità, del perimetro, dei contorni della cosa, fummo tutti sorpresi, io in particolare, perché era talmente ampio e talmente diffuso che sembrava quasi impossibile che in una fase precedente questa cosa non fosse emersa in maniera così lampante. Quello che posso dire è che sicuramente non mi venne mai richiesto di fare delle analisi specifiche relativamente al fenomeno della correlazione -perché questo è il tema vero- fra il credito, cioè gli impieghi da un lato e le azioni sui singoli clienti. Il fatto che nessuno mi facesse delle richieste di questo tipo, tenete conto che la mia struttura era una struttura di supporto tecnico che riceveva richieste di approfondimento di qualunque tipo (monitoraggi, valutazioni e controvalutazioni), ero all'interno della Divisione Bilancio e Pianificazione; il fatto che non ci fosse mai una richiesta così esplicita, così puntuale su questo alla fine non mi aveva fatto... Allora, al di là del fatto che ci potessero essere sospetti, per carità, per certe cose, e lo dissi anche quando i Pubblici Ministeri mi audirono la prima volta, al di là di qualche sospetto che poteva esserci per certi fenomeni, poi però non si arrivò mai a determinare per fatti concludenti il fatto che ci fossero queste cose. Poi è ovvio che, avendo continuato a lavorare per la Banca anche successivamente, ed essendomi occupato, non direttamente però in maniera trasversale, di questo tipo di operazioni, è ovvio che poi quando si iniziarono a capire un po' i contorni della vicenda magari si potevano fare un po' di valutazioni anche su certi sospetti o comunque certe evidenze che si potevano avere nel passato. PRESIDENTE - Ma lei, frequentando la Divisione Crediti... TESTIMONE MOSSETTI - La Divisione Crediti in realtà l'ho frequentata molto poco, se devo essere sincero. PRESIDENTE - Perché lei ha detto che partecipava... TESTIMONE MOSSETTI - A Divisione Mercati. PRESIDENTE - Sì, no, alla Direzione Mercati, sì. TESTIMONE MOSSETTI - Divisione Mercati, sì, sì. PRESIDENTE - Non aveva avuto percezione? TESTIMONE MOSSETTI - Ma allora, le dico, potevano esserci (e lo dissi anche nell'udienza di primo grado) magari delle allusioni, per cui il concetto di... PRESIDENTE - Se può essere, nei limiti del possibile, un po' più concreto? TESTIMONE MOSSETTI - Certo. Diciamo che non se ne parlava mai apertamente, non era un tema che rientrava nell'ambito diretto di quelle riunioni che venivano fatte a livello di capo area e di direttori regionali; quindi, non ci fu mai esplicitamente il fatto che venissero proiettate, venissero valutate le cose, se ne parlasse. Però, tra capi area e direttori regionali, adesso io la memoria in quei dettagli li purtroppo non*

Infine, quanto al teste Lio, costui ha sostenuto che il PELLEGRINI, all'inizio dell'ispezione, gli aveva riferito, peraltro esprimendosi in termini di mera probabilità, di essere a conoscenza di un ammontare del capitale finanziato non superiore a quello del fondo acquisto azioni proprie e, dunque, nei limiti dei 200 milioni. Ebbene, a parte il fatto che si tratterebbe di un importo comunque assai consistente (corrispondendo quasi alla consistenza massima del fondo azioni proprie nella fase precedente rispetto alla successiva riduzione prevista normativamente), tale da incidere significativamente sui

---

*ce l'ho, anche perché, non essendo cose scritte, non sono cose che in un certo senso rimangono e uno può ritrovarsi nel tempo, può darsi, qualche allusione magari sul tema delle operazioni baciata potesse essere fatta e venisse fatta anche all'epoca. Io mi riferisco però in particolar modo a quel contesto lì, cioè un contesto informale non nel corso delle riunioni, a margine magari delle riunioni, fra persone come possono essere i capi area, i direttori regionali o le altre strutture della Divisione Mercati, e quindi nella fattispecie Costante Turco, Sergio Romano, piuttosto che Emanuele Giustini stesso. A mia memoria non ricordo però di un fenomeno ben definito. Mentre l'aumento di capitale, e anche quella parte precedente che abbiamo citato, quindi la raccolta del gradimento per l'aumento di capitale, il monitoraggio legato a questo, la valutazione delle liste era un qualcosa di cui si parlava nel corso di quelle riunioni, si parlava e c'erano delle indicazioni operative anche poi per gestire la cosa, io sulle altre operazioni francamente nel mio ruolo non ho mai avuto possibilità di sentirlo. PRESIDENTE – Va bene, darei parola alla Procura per le domande. Esame del Pubblico Ministero, Dott. Salvadori PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Dottor Mossetti, l'ha già dichiarato questo, se lo vuole confermare, eventualmente smentire: lei partecipava abitualmente alle riunioni andamentali della Divisione Mercati? TESTIMONE MOSSETTI – Sì, sì, assolutamente. Tutti i mesi, tra l'altro facevo un'attività che era quella di organizzare, diciamo gestire il calendario delle riunioni un po' come se fosse un'attività segretariale, e mi occupavo di prendere i contributi nella realizzazione dei documenti di queste riunioni dalle varie strutture della Divisione Mercati; su questi contenuti io aggiungevo una parte iniziale, che era una parte più tecnica legata all'andamento commerciale, e poi si sviluppava il documento che veniva presentato dai vari relatori all'interno di queste riunioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Criticità del mercato secondario, quindi difficoltà a vendere le azioni proprie, a gestire il flusso delle domande di vendita da parte dei soci, in queste riunioni ci sono mai stati riferimenti del genere? TESTIMONE MOSSETTI – Beh, sì, nel senso che in questo caso, allora relativamente al tema del fondo riacquisto azioni e della necessità di azzerare il fondo, riferimenti precisi ce n'erano in queste riunioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma non solo la necessità di azzerare il fondo: la difficoltà di azzerare il fondo, la difficoltà di gestire il flusso delle domande di vendita, tenuta in considerazione l'entità delle domande di acquisto; di questo tipo di criticità in queste riunioni è mai stato fatto cenno? TESTIMONE MOSSETTI – Sì, sì, anche perché, allora non era la mia struttura che se ne occupava perché, come dicevo prima... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, ma lei partecipava, era lì. TESTIMONE MOSSETTI – Sì, sì, no, allora non mi occupavo io della gestione dei numeri, però sicuramente emergeva questo tema. Tant'è che le posso dire chiaramente che nel corso degli aumenti di capitale, dove si entrava nel cosiddetto "blocking period", e quindi non c'era possibilità di intermediare, c'era da parte di tutti, al di là del fatto che poi l'aumento di capitale provocasse pressioni di altro tipo, ma una sorta, come dire, di "sospiro di sollievo" (mi passi questo termine), proprio perché in quel momento non c'era la necessità di far fronte al flusso di vendita delle azioni, che soprattutto nel 2014 insomma era diventato particolarmente rilevante. [...] PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questa situazione lei la ricorda solo per il 2014 o anche per gli anni precedenti? TESTIMONE MOSSETTI – Anche la fine del 2013. Forse la differenza fondamentale era che 2012 e 2013 il tema era più legato verso fine anno, cioè era più un tema che si poneva nella seconda parte dell'anno, nell'ultimo trimestre dell'anno, nel 2014 invece divenne praticamente costante, al di là dell'aumento di capitale che con il blocking period, come le dicevo, aveva permesso di avere un momento in cui ci si poteva non concentrare su quello. In realtà poi, nel corso dell'aumento di capitale, la pressione era molto forte su altri temi, per cui alla fine si era sostituito un problema con un altro, però la logica poi era quella.?*

requisiti di vigilanza, è decisivo osservare che l'interlocuzione tra i due si colloca in una fase di crisi oramai manifesta, quando tutti ragionevolmente miravano ad escludere (o, quantomeno, a ridimensionare) l'apporto da ciascuno fornito alla attuazione della prassi del capitale finanziato (si pensi alla già evocata distruzione, da parte di Amato, dei documenti che potevano comprometterlo<sup>258</sup>). Non v'è chi non veda, pertanto, come si sia in presenza

<sup>258</sup> Cfr. dep. udienza 17.9.2020, Felloni, pag. 10 ess. "TESTIMONE FELLONI – Allora, la tematica degli storni è arrivata sul mio tavolo, sostanzialmente, subito, praticamente, cioè sono entrato nel settembre 2014, e la tematica degli storni è arrivata due settimane dopo, chiaramente. E ricordo che avevamo iniziato a vedere, io ho iniziato a vedere una quantità rilevante, diciamo, di operazioni di storno e, al tempo, avevo fatto una... Dopo aver parlato all'interno del mio ufficio, avevo fatto un'analisi comparativa rispetto all'andamento dell'anno precedente. Ero andato dal mio Responsabile diretto e gli avevo chiesto un po' di spiegazioni relativamente a questa... DIFESA, AVV. MIUCCI – Amato, intende? TESTIMONE FELLONI – Sì, Amato. [...].....DIFESA, AVV. MIUCCI – Le è stato chiesto qualcos'altro in merito agli storni, in quell'epoca, da parte di altre persone, altre verifiche o altri interventi? TESTIMONE FELLONI – Beh, allora c'è stato... Sì, c'è stato un momento particolare. Allora tenete presente che, ricordando, nel 2015, quindi quando c'è stata l'ispezione BCE, l'ispezione della Guardia di Finanza, e tutta una serie di momenti particolari, c'è stato un momento in cui è arrivata l'indicazione forte, diretta, dal mio Responsabile dell'epoca e dal Vice Responsabile dell'epoca, sostanzialmente io... [...] DIFESA, AVV. MIUCCI – Cioè il soggetto interlocutore, quindi, è o Gianmaria Amato... "Portatemelo", quando lei dice "Portatemelo"? TESTIMONE FELLONI – Sì, sì, Amato. DIFESA, AVV. MIUCCI – Amato. TESTIMONE FELLONI – Sì. DIFESA, AVV. MIUCCI – Facciamo delle correzioni: se può essere un po' più specifico che cosa è stato fatto, in sostanza? TESTIMONE FELLONI – Allora, come ripeto... Sì, sì, è stato fatto nel senso che succede questo: è chiaro che il flusso informatico è un flusso fisso, e quindi quando viene autorizzato c'è, è incambiabile, immutabile; [...] DIFESA, AVV. MIUCCI – Quindi volevo capire un po' il criterio di Amato. TESTIMONE FELLONI – No, il criterio era personale, sostanzialmente, anche perché... DIFESA, AVV. MIUCCI – "Personale": cosa intende? Scusi se le chiedo di essere un po' più diretto. TESTIMONE FELLONI – Sì. "Portami quelle che ho firmato". DIFESA, AVV. MIUCCI – Cioè solo quelle che aveva firmato lui? TESTIMONE FELLONI – "Quelle che ho firmato". DIFESA, AVV. MIUCCI – E quelle, per esempio, che recavano la sigla di Giustini, per fare un nome? TESTIMONE FELLONI – No, non... Allora tenga presente che io, occupandomi del segmento Affluent, ne avevo anche relativamente poche, perché è chiaro che l'autonomia del rimborso più cresce e più sale la linea gerarchica, ovviamente. Però ne avevo, credo di averne avute anche del dottor Sorato, se ben ricordo. DIFESA, AVV. MIUCCI – E quelle sono rimaste con l'aggiunta manoscritta? TESTIMONE FELLONI – Quelle non sono state toccate, anche perché credo che fosse una, quindi non avesse problemi di nessun tipo. DIFESA, AVV. MIUCCI – Ma, per capire bene, nel momento in cui lei andava da Amato con la stampa, quindi, della schermata informatica e un'aggiunta manoscritta della causale (poi li vediamo), glielo sottoponeva, Amato che cosa diceva? TESTIMONE FELLONI – "Cambiamola, ristampiamola, la rifirmo nuova". DIFESA, AVV. MIUCCI – E teneva lui quella con...? TESTIMONE FELLONI – O teneva lui o la distruggeva. Adesso... Sì, o teneva lui o... Qualcuna credo di averla tenuta io, comunque. DIFESA, AVV. MIUCCI – Questo tipo di lavoro, chiamiamolo una "sbianchettatura informatica"... TESTIMONE FELLONI – Sì. DIFESA, AVV. MIUCCI – ...perché capisco che non è stata una sbianchettatura con lo sbianchetto, diciamo? Non so, mi corregga lei. TESTIMONE FELLONI – No, no, almeno, adesso a memoria, no.

Cfr. dep. Paoli, udienza 4.7.2020, pag. 56: DIFESA, AVV. MIUCCI – Lei, diciamo, ha vissuto però quel periodo perché è rimasto in banca anche in quel momento. Cos'è successo in banca nell'ambito della – l'abbiamo sentito in questo processo – ricostruzione delle responsabilità? Sto parlando a livello interno della banca, non degli ispettori. Cioè che tipo di attività si è svolta, per quanto lei ne sappia, per quanto lei ha vissuto, ha visto? TESTIMONE PAOLI – La percezione è che chiaramente con l'uscita, dopo l'uscita di Giustini in qualche modo tutti erano abbastanza preoccupati, cioè non io perché, ripeto, ero entrato anche da poco, però mi ricordo un aneddoto di un mio collaboratore, Alessandro Felloni, che all'epoca non era il mio collaboratore, lo divenne verso quel periodo, verso marzo-aprile, prima era un collega che lavorava con Gianmaria Amato nella parte retail, io seguivo il marketing, però poi a seguito di una ristrutturazione io seguivo anche tutta la parte dei privati e Alessandro Felloni era un mio collaboratore. Una volta chiesi di fare alcune cose, dice: "guarda, sono impegnato perché sto sistemando tutto il tema degli storni". Allora

di una deposizione priva di reale consistenza favorevole. In effetti, l'imputato (al pari dei suoi più stretti collaboratori, donde - va ribadito ancora una volta - la scarsa attendibilità delle dichiarazioni di costoro) aveva tutto l'interesse, in ottica autodifensiva, ad apparire all'oscuro quantomeno delle dimensioni del fenomeno in esame, onde avvalorare la tesi della propria estraneità ai fatti, o, comunque, di un coinvolgimento del tutto marginale.

Venendo, quindi, alla *disclosure* relativa ai fondi Athena ed Optimum, verificatasi nel giugno del 2014, coglie nel segno la censura articolata, sul punto, nell'atto di impugnazione del p.m.: non solo si è trattato di condotta doverosa (in quanto conseguente ad uno specifico obbligo); ma - e trattasi di considerazione, sul punto, davvero dirimente - è decisivo osservare come un differente contegno avrebbe comportato effetti ancora più pregiudizievoli per la banca, la quale si sarebbe vista costretta a detrarre dal patrimonio di vigilanza l'intero ammontare dell'investimento effettuato nei fondi lussemburghesi, pari a circa 350 milioni di euro, a fronte di una detenzione di azioni ammontante ad un valore di circa 50 milioni di euro<sup>259</sup>. L'irrilevanza di tale elemento, quindi, è tanto evidente da non richiedere ulteriori commenti.


Considerazioni più articolate si impongono, invece, con riferimento alla "vicenda KPMG", alla quale il primo giudice, in relazione all'imputato, ha dedicato le osservazioni contenute alle pagg. 746-748 della sentenza impugnata.

In estrema sintesi, il tribunale ha interpretato la condotta tenuta dal PELLEGRINI in quel delicato frangente come insuscettibile di univoca interpretazione, al contempo riconoscendo come più probabile una lettura del complessivo contegno del giudicabile come sintomatico di mancata

---

*io chiesi... DIFESA, AVV. MIUCCI - Che periodo era, se si ricorda? TESTIMONE PAOLI - Forse giugno, maggio-giugno, più o meno. Perché mi sembra che la riorganizzazione fosse da aprile, quindi sicuramente dopo aprile. E gli chiesi: "ma in che senso?", e lui mi ha detto: "no, perché sto praticamente - uso le parole proprio - sbianchettando", poi non so se erano fotocopie o veramente sbianchettamenti, "tutti gli storni sugli interessi dei finanziamenti". Allora chiesi spiegazioni e mi disse che aveva avuto indicazioni da Gianmaria Amato di, di fatto, far sparire questi storni che prevedevano sostanzialmente che sull'importo del finanziamento ovviamente c'era un interesse e che quindi veniva riaccredito sul conto corrente come storno, quindi se doveva pagare al cliente, non so, 500 euro di interessi, quello che era, gli veniva poi fatto un riaccredito di 500 euro, così quanto meno non pagava gli interessi su quel finanziamento*

<sup>259</sup> Si veda, circa la doverosità della integrale deduzione in assenza di *disclosure*, quanto precisato dal teste Triban, in sede di rinnovazione istruttoria, all'udienza 8.7.2022, pag. 28 del verbale stenotipico. Si veda, altresì, quanto precisato da ultimo dallo stesso PELLEGRINI, udienza 8.7.2022, pag. 82



685

conoscenza dell'entità effettiva del capitale finanziato. Si ricorda che il PELLEGRINI, secondo la teste Papacchini, le aveva bensì chiesto un "parere legale", ma senza affatto suggerirle di attestare la legittimità delle operazioni di finanziamento per l'acquisto delle azioni cadute sotto la lente della società di revisione; quindi, in occasione della successiva riunione, allorquando il Piazzetta, alla proposta della medesima Papacchini di avviare "un audit", aveva reagito proferendo la frase *"Ma sei matta! Un Audit? Se facciamo un audit andiamo tutti a casa"*, ed anche il Sorato aveva dato in escandescenze, era rimasto calmo, dando così mostra di non essere allineato agli altri vertici aziendali.

Trattasi, ad avviso di questa Corte, di una lettura delle emergenze processuali disponibili davvero poco persuasiva e, anzi, a ben vedere, frutto di un marcato travisamento della prova.

Ed invero, tralasciando quanto sin qui detto in ordine alle prove positive (dirette ed indirette, logiche, testimoniali e documentali) inerenti alla conoscenza effettiva dell'esistenza e della entità eclatante del capitale finanziato in capo al PELLEGRINI e limitando l'analisi alla vicenda in esame (ed agli accadimenti ad essa immediatamente precedenti), non può non rilevarsi quanto segue. La società KPMG era impegnata nella revisione del bilancio 2014 e, in tale contesto operativo, si era determinata ad effettuare laboriosi approfondimenti, peraltro mai svolti in occasione delle analoghe attività espletate negli anni precedenti, approfondimenti che, a seguito di appositi "incroci informatici" dei dati disponibili negli archivi dell'istituto, avevano portato all'emersione di alcune (17) "posizioni correlate", attinenti non solo all'aumento di capitale ma anche alle operazioni di acquisto azioni effettuate nel corso del medesimo anno. Con ogni probabilità (sebbene talune incertezze, sul punto, non siano state del tutto dissolte dall'istruttoria dibattimentale<sup>260</sup>) ad orientare in tal senso l'attività di revisione erano stati significativi "campanelli d'allarme" che non potevano essere ignorati<sup>261</sup>.

---

<sup>260</sup> Cfr. dep. Antonini, udienza 8.6.2022, pagg. 15 e ss.

<sup>261</sup> Il riferimento è alla "vicenda Veneto Banca", da poco emersa; alla pubblicazione, sui giornali economici, degli articoli di stampa di cui s'è detto; ai rilievi della Banca d'Italia in relazione all'aumento di capitale; e, infine, al preannuncio, già nel 2014, dell'ispezione Banca d'Italia-BCE che si sarebbe svolta di lì a poco, con indicazione delle verifiche che, in quella sede, sarebbero state eseguite. Inoltre, come parrebbe cogliersi dalla deposizione del teste Antonini, non può escludersi che tra i motivi di questo peculiare approfondimento vi fosse anche l'obiettivo di verificare l'eventuale mancato rispetto della disposizione ex art. 2358 c.c.

In ogni caso, le evidenze emerse nell'occasione - ciò va precisato per il rilievo che tale circostanza è destinata ad assumere ai fini del dovuto apprezzamento della serietà di quanto andava emergendo - erano il frutto di verifiche eseguite su un mero campione e, quindi, erano del tutto prive di valore statistico (sicché era assai probabile che - come poi puntualmente avvenuto - una più analitica disamina avrebbe potuto portare alla luce una situazione assai più compromessa).

Ebbene, all'emersione di tali evidenze aveva fatto seguito, su *input* della società di revisione, interessata ad acquisire il "punto di vista" della banca su tali evidenze di "correlazione", il coinvolgimento del PELLEGRINI (immediatamente informato da Vito Antonini, di KPMG, del problema che andava emergendo) e, per il tramite dello stesso imputato, del d.g. Sorato, dell'ufficio legale di BPVi (nella persona della Papacchini) e, infine, dello stesso Collegio Sindacale<sup>262</sup>.

A questo punto, gli eventi si erano succeduti freneticamente: la Papacchini, a fronte delle plurime richieste di parere (secondo la teste, anche il d.g. Sorato si era attivato in tal senso) e dopo essersi consultata con l'avv. Tesei (alla presenza dello stesso PELLEGRINI), aveva rifiutato di attestare la regolarità di quanto stava venendo alla luce, sostenendo trattarsi di prassi in contrasto con l'art. 2358 c.c., per poi ribadire tale decisione anche nella "famosa" riunione con il d.g. Sorato e gli imputati PIAZZETTA e PELLEGRINI. Si tratta proprio dell'incontro in occasione del quale, come efficacemente rievocato dalla teste, il Sorato, si era "*arrabbiato tantissimo*", l'aveva aggredita verbalmente e l'aveva finanche minacciata di licenziamento (affermando espressamente che "*si sarebbe trovato un altro avvocato*") ed il PIAZZETTA, dal canto suo, alla proposta della stessa Papacchini di svolgere un approfondimento Audit, aveva replicato "*Ma sei impazzita? Sei matta? Se facciamo un Audit andiamo tutti a casa*"<sup>263</sup>. Ciononostante, era stata alla fine trovata una sorta di soluzione di compromesso che, elaborata, con l'ausilio dell'avv. Tesei, dalla Papacchini, dal PELLEGRINI e dal GIUSTINI (anche se poi riversata in un documento sottoscritto solo da quest'ultimo), aveva

---

<sup>262</sup> Il teste Antonini ha riferito in tal senso, La teste Papacchini, dal canto suo, ha dichiarato che Antonini le aveva richiesto, per il tramite di Pellegrini, un parere legale e che lei si era rifiutata non solo di fornire detto parere ma anche di contattare direttamente l'Antonini, come pure dal collega suggeritole.

<sup>263</sup> Cfr. dep. Papacchini, udienza, 8.6.2022 pagg. 55 e ss.



soddisfatto le esigenze di KPMG, sicché la società di revisione si era determinata a certificare il bilancio.

Sennonché, deve osservarsi che, nella risposta fornita da BPVi, la banca si era limitata a fornire l'assicurazione che l'istituto, nell'erogazione dei finanziamenti, aveva sempre rigorosamente verificato il merito creditizio dei soggetti affidati (profilo, questo, com'è evidente, del tutto marginale rispetto al nucleo essenziale del problema della correlazione), per il resto sostanzialmente limitandosi a comunicare che avrebbe avviato *"ogni opportuno approfondimento volto a verificare nei tempi tecnici necessari se vi siano casi in cui all'apparente contestualità dell'operazione corrispondano comportamenti irregolari"*, approfondimento il cui esito sarebbe stato *"sottoposto agli organi competenti"* ed informando la stessa società che avrebbe avuto *"accesso alla relativa documentazione"*.<sup>264</sup>

In tal senso ricostruita la successione degli eventi, emerge platealmente l'insostenibilità della interpretazione della condotta del PELLEGRINI.

Ad ammettere che il giudicabile fosse stato all'oscuro della reale dimensione del fenomeno, infatti, sarebbe stato lecito attendersi che il predetto, di fronte alla eclatante reazione del PIAZZETTA per effetto di una richiesta (quella di un approfondimento "audit") del tutto ragionevole, si sarebbe per primo dovuto allarmare, ben più della collega Papacchini. Questo, solo a considerare le gravissime prospettive che iniziavano a delinearsi non solo per l'istituto di credito ma per la stessa persona dell'imputato, tenuto conto del ruolo dal predetto rivestito di responsabile del bilancio e delle comunicazioni alla vigilanza. La condotta scomposta del Sorato e del PIAZZETTA, invero, rivelava chiaramente, ove mai ve ne fosse stato bisogno, agli occhi di un esperto dirigente quale PELLEGRINI, tutt'altro che incapace di cogliere la gravità dei fatti, che le posizioni irregolari incappate nella verifica della società di revisione ragionevolmente erano solo una minima frazione di un ben più vasto e radicato fenomeno, con la conseguenza della assoluta inattendibilità dei bilanci e delle comunicazioni predisposte dallo stesso PELLEGRINI, in questa prospettiva evidentemente vittima di un gravissimo, coordinato e risalente inganno ad opera degli altri più alti dirigenti e delle strutture della banca coinvolte in tale operatività. In un siffatto scenario, quindi, la reazione controllata dell'imputato nel corso dell'incontro non trova davvero alcuna

<sup>264</sup> Cfr.doc. 572 della produzione del P.M..

plausibile giustificazione, al pari, del resto, del successivo tentativo del giudicabile di tranquillizzare la Papacchini (la quale ipotizzava persino di dimettersi) durante il viaggio di ritorno, minimizzando la serietà di quanto andava emergendo.

Ma v'è di più.

Come s'è visto, quando ebbe a verificarsi la "vicenda KPMG" (siamo nella prima metà di marzo 2015) aveva da poco avuto luogo la riunione indetta dal Sorato in vista dell'ispezione BCE, riunione in occasione della quale il "responsabile Audit" Bozeglav, richiamando la propria relazione datata 4.9.2014, aveva manifestato serie preoccupazioni per l'entità del fenomeno del capitale finanziato quale sino ad allora accertato. E, come s'è detto, il PELLEGRINI aveva preso parte a tale riunione (o, comunque, è assolutamente ragionevole ritenere che di quanto emerso in quella sede fosse stato prontamente informato). Sicché, anche sotto tale profilo, la condotta pacata e rassicurante tenuta dall'imputato al cospetto della Papacchini risulta ancor più difficilmente leggibile come espressione di estraneità rispetto al resto dell'alta dirigenza della banca (e, in particolare, rispetto al Sorato ed al PIAZZETTA).

Assai più probabile - ad avviso di questa Corte - è che l'imputato abbia assunto detto contegno per contribuire, in tal guisa, a non recidere definitivamente i contatti con la Papacchini, mirando, d'intesa con il Sorato (o, comunque, interpretando in tal senso gli intendimenti di quest'ultimo), ad indirizzare l'operato della collega verso approdi il meno pregiudizievole possibile per l'istituto di credito (ovviamente nell'ottica degli imputati).

E, in effetti, alla fine, le cose erano andate proprio nel senso auspicato, posto che era stata trovata una "soluzione di compromesso", ove si consideri che la missiva inviata a KPMG (predisposta, oltre che dalla Papacchini, dall'avv. Tesi e dal coimputato GIUSTINI, anche dallo stesso PELLEGRINI, ancorché significativamente sottoscritta, come s'è detto, dal solo GIUSTINI, la posizione del quale, evidentemente, già era considerata quella meno difendibile) si limitava a rappresentare l'impegno dell'istituto di credito a svolgere gli approfondimenti necessari per chiarire le posizioni segnalate<sup>265</sup>.

Ne consegue che la interpretazione della vicenda KPMG adottata dal primo giudice (sostanzialmente adesiva rispetto alla lettura fattane dalla difesa del

---

<sup>265</sup> Trattasi del documento nr. 210 bis, allegato 4 della produzione del p.m.

PELLEGRINI ed esplicitata al paragrafo 4.4. della memoria difensiva, pagg. 65-75), è nettamente contraddetta dalla razionale lettura delle esposte emergenze dibattimentali.

Infine, in ordine all'intervento effettuato dal PELLEGRINI nel corso della seduta del CdA 1.4.2014, vale osservare come, se è vero che l'imputato, nell'occasione, ebbe a svolgere osservazioni critiche, ciò non contrasta affatto con il coinvolgimento del medesimo nell'attività delittuosa. Infatti, è di certo verosimile che il predetto, evidentemente consapevole del baratro nel quale l'istituto di credito stava precipitando, ritenesse opportuno "frenare" la deriva circa la sopravvalutazione del prezzo dell'azione e mirasse, quantomeno, ad un "congelamento" della situazione. E, a ben vedere, ponendosi in questa prospettiva, la circostanza in esame finisce per assumere un significato opposto a quello assegnatole dal primo giudice. Del resto, anche il GIUSTINI - come s'è detto - si sarebbe fatto proponente, in occasione del Comitato di Direzione di appena pochi mesi dopo, di una soluzione drastica (e risultata, alla stregua delle stesse dichiarazioni di costui, impercorribile) per smontare le "bacciate", anche a costo di un radicale ridimensionamento dell'istituto.

Nondimeno, nessuna dissociazione del predetto PELLEGRINI (al pari, del resto, del coimputato GIUSTINI), ha avuto successivamente luogo.

Per contro, come evidenziato dal P.M. nell'atto di appello, è emerso che PELLEGRINI ha più volte ammesso, secondo quanto precisato dal teste Cauduro, come l'elaborazione di piani industriali irrealistici costituisse il contributo offerto dallo stesso imputato - significativamente definito dal teste, proprio con riferimento alla elaborazione dei piani in questione, il "braccio armato" del d.g. Sorato - per sostenere surrettiziamente il prezzo dell'azione<sup>266</sup>. Sicché, anche sul punto, ha obiettivamente errato il primo giudice nel riconoscere portata favorevole all'imputato a tale circostanza.

---

<sup>266</sup> Cfr. dep. Cauduro, udienza, 6.2.2020 pag. 68: *"TESTIMONE CAUDURO - Io ricordo che quando si avviavano le attività propedeutiche all'avvio di un piano industriale, la società di consulenza incaricata la prima cosa che faceva era quella di incontrare il dottor Sorato, che dava le linee guida comuni e principali; dopodiché, incontrava tutte le funzioni coinvolte, sostanzialmente la regia era affidata, di queste interlocuzioni, era affidata al dottor Pellegrini, però ciascuno di noi poi doveva portare le proprie valutazioni. È anche vero che, poi, a un certo punto, molti di questi obiettivi venivano gestiti dal dottor Pellegrini, ritengo, col dottor Sorato, nel senso che poi, al di là delle discussioni che si potevano fare e dei buoni propositi iniziali, poi si finiva sempre con degli obiettivi top-down, che dovevano essere assolutamente recepiti per quelli che erano; e quindi si arrivava a fare un piano industriale che diceva che nel 2017 la banca avrebbe fatto tot di utile, tot di riduzione di costi e avrebbe portato questi risultati. Però... come si dice? L'obiettivo finale lo fissava il dottor Sorato. Il braccio, in questo caso il braccio armato, era il dottor Pellegrini. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Nel verbale dell'8 marzo del 17*

Deve, allora, necessariamente concludersi nel senso che tutti gli elementi significativi disponibili (tanto di natura logica, quanto documentale, quanto, ancora, dichiarativa) convergono - ove interpretati nella loro univoca, razionale significazione e debitamente sottoposti a complessiva lettura - nel collocare il PELLEGRINI all'interno di quella struttura di vertice del management aziendale che non solo era a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato e della sua eclatante portata, ma che aveva fattivamente cooperato, secondo le capacità e nell'ambito delle "competenze" proprie di ciascun alto dirigente, affinché tale prassi potesse trovare, al contempo, concreta attuazione nell'operatività interna di BPVi ed adeguata copertura "esterna" (segnatamente, nei confronti della vigilanza).

Può certamente essere vero che il PELLEGRINI non avesse costantemente la precisa cognizione delle esatte (e costantemente variabili) dimensioni del fenomeno, posto, per un verso, che il relativo monitoraggio veniva curato, come detto, dal Fagnani e, per altro verso, che il Mossetti (il quale - come s'è detto - partecipava alle riunioni periodiche della Divisione Mercati, ove - lo si è visto - la questione era spesso trattata) godeva di un significativo grado di autonomia e considerato, in ogni caso, che il contributo fornito (tramite il predetto Fagnani) dalla Divisione Bilancio era quello di un vaglio, necessariamente periodico, finalizzato al tema specifico delle ricadute sul patrimonio di vigilanza (mentre, come ha ricordato il teste Balboni, il monitoraggio sulle singole operazioni era effettuato dalla Divisione Mercati e dall'ufficio soci, secondo le rispettive competenze). Lo stesso imputato, del resto, in sede di rinnovazione istruttoria, ha precisato come non avesse interesse ad avere informazioni specifiche sulla movimentazione mensile del fondo azioni proprie, trattandosi di dato che assumeva concreto rilievo

---

*disse questo: "In più di un'occasione, nel corso delle riunioni di Direzione - quindi riunioni, cioè secondo quella diversa formalità che ha descritto prima - quando si discuteva del contenuto del piano industriale, Pellegrini ha rappresentato che il piano industriale era il mezzo a sua disposizione per sostenere il valore delle azioni BPVi". TESTIMONE CAUDURO - Questo è vero. Questo è vero. Non lo ricordavo più, però questo è assolutamente vero, cioè la necessità che aveva il dottor Pellegrini, fra le altre cose, era anche quella di avere un piano industriale che fosse in grado di sostenere poi tutte le altre valutazioni che il professor Bini avrebbe fatto per valutare il prezzo delle azioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Parlò esplicitamente proprio del concetto di "redditività"? TESTIMONE CAUDURO - Assolutamente, assolutamente la redditività era uno dei componenti per valutare e fissare il prezzo delle azioni. Assolutamente."*


(“entrava nei radar”) verso il mese di settembre, quando diveniva significativo ai fini delle valutazioni di competenza della Divisione<sup>267</sup>.

In questa prospettiva, peraltro, trovano agevole spiegazione le interlocuzioni del giudicabile con il GIUSTINI (secondo quanto da quest’ultimo riferito, ma decisamente negato dall’imputato<sup>268</sup>), allorquando, all’esito di vari Comitati di Direzione, il primo aveva interpellato il secondo sull’ammontare delle correlate, ottenendo dal coimputato l’aggiornamento dell’entità delle operazioni riconducibili allo stesso interlocutore (“...Nei comitati di direzione e nelle riunioni di direzione si parlava di bacciate. Ovviamente non sempre, in maniera progressiva dal 2012 fino al 2014, ma si parlava di bacciate. **Io ricordo esattamente che in alcune occasioni, in chiusura, quindi una volta chiusi questi comitati e queste riunioni, Pellegrini venne da me e mi disse: “Ma quant’è ‘sta roba? Di quanto stiamo parlando?”.** E io gli dissi: **“Per quanto ne so, quindi operazioni fatte da me, stiamo parlando di 200-300 milioni”.** Da me, quindi Giustini che incontrava i clienti. Quindi, ipotizzando che la Banca fosse molto più complicata e molto più estesa, questi 200-300 milioni si potevano moltiplicare per 2, 3, 4. Quindi le operazioni conosciute da me erano 200-300 milioni, e lo dissi chiaramente a Pellegrini. E questo, però, ovviamente è la parola mia contro la parola di Pellegrini...”). E’ bensì vero che l’imputato ha negato tali ripetute interlocuzioni, riferendo unicamente di una richiesta, da lui rivolta al GIUSTINI, circa l’entità del capitale finanziato, richiesta che, peraltro, il giudicabile ha collocato nel marzo del 2015, dopo la vicenda KPMG<sup>269</sup> (ovverosia in un’epoca nella quale l’evento in questione è destinato ad assumere, in chiave accusatoria, assai minore significato). Trattasi, tuttavia, di contestazione che si scontra con la precisione della chiamata di correo, peraltro complessivamente assistita dalle evidenze probatorie di cui s’è detto. Aggiungasi che vi era anche un comprensibile interesse dello stesso giudicabile a non “compromettersi” eccessivamente, per scongiurare eventuali future contestazioni, potendo egli fare affidamento, in relazione al monitoraggio delle ricadute del capitale finanziato sui requisiti del patrimonio di vigilanza, sulla collaborazione del Fagnani.

<sup>267</sup> Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 104.

<sup>268</sup> Cfr. esame Pellegrini, ud. 15.7.2022.

<sup>269</sup> Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 86, udienza 15.7.2022, pag. 105 e ss..




Trattasi, peraltro, di una lettura del comportamento del PELLEGRINI siccome improntata a cautela del tutto coerente con il quadro complessivo disvelato dall'istruttoria (caratterizzato, nel corso dell'operatività illecita, dall'adozione di prassi di occultamento del fenomeno in esame; quindi, successivamente al disvelamento di detta operatività, dal tentativo, da parte dei soggetti a diverso titolo in essa coinvolti, di "sfilarsi" da ogni coinvolgimento).

Senonché, come s'è visto, la conoscenza di tale fenomeno in capo all'imputato non era affatto vaga, bensì sufficientemente precisa circa l'entità comunque rilevante dei valori in gioco e, quando ve n'è stato bisogno, costui ha fornito significativi contributi tali da rivelare il suo dominio informativo della prassi delle "correlate".

Le contrarie dichiarazioni rese dal PELLEGRINI, là dove il giudicabile, anche da ultimo, ha negato di avere avuto contezza del capitale finanziato prima del marzo 2015, individuando nell'esito della verifica espletata da KPMG il momento a partire dal quale aveva appreso di tale prassi (cfr. esame PELLEGRINI, ud. 8.7.2022, pag. 82), infatti, risultano chiaramente smentite dalle evidenze probatorie esposte e palesemente ispirate da intenti difensivi. Così come del tutto inverosimili si palesano le affermazioni secondo le quali il predetto non avrebbe avuto sentore delle gravissime difficoltà nelle quali versava il mercato secondario delle azioni BPVI sin dal 2011, avendo egli persino tentato di accreditare la tesi secondo la quale, finanche negli anni successivi al 2011, si sarebbe stati in presenza di una normale "ciclicità" della dinamica dell'andamento del fondo acquisto azioni proprie, essenzialmente spiegabile in termini di convenienza finanziaria (convenienza, a suo giudizio, rappresentata dal vantaggio di acquistare azioni BPVI a fine anno, prima del cd. *blocking period*, per poi rivenderle nel volgere di pochi mesi, dopo avere riscosso i dividendi e fruito dei vantaggi conseguenti all'aumento di valore dell'azione siccome annualmente deliberato dal CdA). Sul punto, infatti, le affermazioni del PELLEGRINI, sebbene, ove analizzate sul piano della astratta razionalità economica, siano fondate (e, probabilmente, siano anche aderenti alle dinamiche dell'andamento degli acquisti dei titoli BPVI nel periodo ante crisi), qualora, invece, doverosamente rapportate alla concretezza del caso *sub iudice* finiscono per rasentare la temerarietà.

Questo, solo a considerare:



- ✓ da un lato, che l'ultimo anno nel quale erano stati pagati i dividendi (peraltro in azioni) era stato proprio il 2011; che il valore dell'azione dall'anno 2010 non era più cresciuto; e, infine, che il bilancio della Banca si era chiuso con perdite, nel 2013, di 28 milioni e, nel 2014, di ben 758 milioni<sup>270</sup>;
- ✓ e, dall'altro lato, che il documento nr. 166 in precedenza evocato, ancorchè riferibile al primo semestre dell'anno 2011, attestava uno squilibrio tra richieste di vendita e di acquisto del titolo tanto eclatante da non poter non destare seria preoccupazione in un dirigente esperto quale l'imputato. Trattasi, peraltro, di spiegazione che davvero mal si concilia con quanto riferito dallo stesso PELLEGRINI in differenti passaggi del proprio esame, tanto là dove costui ha sostenuto che le difficoltà di svuotamento del fondo, pure non gravi, richiedevano comunque un impegno importante della rete, tale da generare un'"area grigia"<sup>271</sup> (anche se poi ha individuato le criticità come inerenti essenzialmente a probabili violazioni della disciplina MIFID<sup>272</sup>) e, nel rievocare la predisposizione della lettera di risposta a Banca d'Italia del 4.11.2014, ha ricordato che si trattava di difficoltà note; quanto nella parte in cui, nel corso del giudizio di primo grado, ha ammesso come, in occasione di plurime riunioni di Comitato, fossero state ricorrenti le richieste di spiegazioni rivolte al GIUSTINI in ordine alle ragioni per le quali lo svuotamento del fondo azioni proprie procedesse a rilento<sup>273</sup>.

<sup>270</sup> cfr. esame PELLEGRINI, udienza 15.7.2022, pagg. 109-110.

<sup>271</sup> Cfr. esame Pellegrini, pag. 98.

<sup>272</sup> cfr. esame Pellegrini, udienza 15.7.2022, pag. 83.

<sup>273</sup> *Udienza 15.7.2022, pag. 87, PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con riferimento alle sue dichiarazioni in primo grado, all'udienza del 18 giugno 2020, volevo una specificazione di quello che aveva già dichiarato e che in realtà poi le frasi vengono in parte troncate, in parte non contengono specificazioni. Pagina 35, ne do lettura, così evitiamo i malintesi di prima. Sta parlando dei temi che vengono affrontati genericamente nelle riunioni di direzione con i vari colleghi, i massimi dirigenti di Banca Popolare di Vicenza. Lei dice: "Qualche volta si è parlato anche di fondo azioni proprie, dal 2011 che c'è stato questo tema", "diventa -lei dice- l'entità del fondo un valore importante ai fini dei ratios patrimoniali". IMPUTATO PELLEGRINI – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E poi prosegue: "in questi comitati è capitato anche che si parlasse del tema del fondo azioni, della necessità, oppure che si fosse chiesto a Giustini, sulla base dei numeri, come mai l'andamento era lento". Volevo capire "della necessità", "si parlasse della necessità" di cosa, dottor Pellegrini? IMPUTATO PELLEGRINI – Della necessità, dell'opportunità, dati dei target di capitale, che il fondo si riducesse. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E quando fate riferimento alla richiesta "a Giustini, sulla base dei numeri, come mai l'andamento era lento": "lento l'andamento" di che cosa? IMPUTATO PELLEGRINI – Intanto, come nel capital plan, non è che il capital plan lo facevo io, ci tengo a dirlo, il capital plan, noi facevamo i conti sulla base di una serie di input e di informazioni che ci arrivavano da chi di competenza. Lo stesso, quindi, come nel caso del capital plan, anche nel caso delle riunioni, non è che io chiedessi a Giustini; c'era, diciamo, può essere capitato che, anzi, capitava come capitava per gli obiettivi commerciali che ci fosse l'espressione 'Non è facile', 'Non è un momento facile', questo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, no, ma qui siccome la frase secondo me non è completa, io volevo capire semplicemente allora, quando lei parla dell'andamento lento, e quindi delle richieste che in quelle riunioni – non da lei ma da altri, a questo punto poco importa*

Del resto, era pacificamente prevedibile che le operazioni di aumento di capitale deliberate negli anni 2013 e 2014 provocassero (come peraltro precisato dallo stesso PELLEGRINI<sup>274</sup>) un contraccolpo negativo sull'andamento del mercato secondario del titolo BPVi, avendo l'effetto indiretto di ridurre ulteriormente la platea dei potenziali acquirenti delle azioni della banca (trattandosi di investitori già ragionevolmente interessati dal collocamento dell'azione sul mercato primario), circostanza che, unitamente alla drastica riduzione (da 240 milioni a 60 milioni) dell'entità del fondo

*– l'andamento lento a che cosa si riferiva? Cos'è che aveva un andamento lento? Voleva capire questo, Dottore. IMPUTATO PELLEGRINI – No, l'andamento lento poteva essere così: noi eravamo, poniamo, al 30 settembre, facciamo un preconsuntivo dove si dice entro il target, il livello di capitale è questo, e si fa la previsione che il fondo raggiunga un certo livello nella previsione; poi, nell'ambito della discussione di una riunione che poteva esserci sull'andamento della gestione, magari ci può essere la domanda 'Come sta andando? Vedo la raccolta che è bassa' e magari nel caso del fondo, che non era un tema che trattavamo con i numeri, poteva esserci una domanda o un'affermazione da parte di Sorato, che era quello che probabilmente monitorata assieme ai Mercati il fondo, e che ci fosse un richiamo e la risposta di Giustini: 'Non è facile, adesso stiamo lavorando', siamo a questi livelli... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi era lo svuotamento del fondo lento? IMPUTATO PELLEGRINI – ...siamo a questi livelli. Eh? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Era lo svuotamento del fondo lento? IMPUTATO PELLEGRINI – Era il collocamento di azioni che stava andando magari più lento di quanto previsto, tutto qua. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Come dire: la diminuzione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Banca? IMPUTATO PELLEGRINI – Sì, sì, può essere capitato. Ma come poteva essere lento il collocamento di prodotti per ottenere delle commissioni, come poteva... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei qui lo riferisce al tema del fondo, al tema del capitale, per cui volevo solamente la specificazione delle sue parole. IMPUTATO PELLEGRINI – Ci sta, ci può essere stato, c'è stato sicuramente una qualche affermazione così nella discussione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Poi lei prosegue, l'ultima domanda che le faccio sul punto, dicendo: "Questo, sì, capitava. E sicuramente ho sentito parlare... e questo lo voglio... – poi cambia idea – Vabbè, basta. Mi fermo perché, se no, divago". "E sicuramente ho sentito parlare" di che cosa anche in questi comitati, Pellegrini, afferente a questo tema? Si ricorda? IMPUTATO PELLEGRINI – Se mi rilegge, qua siamo in primo grado? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. IMPUTATO PELLEGRINI – Se mi legge? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Vuole che le rilegga la frase? IMPUTATO PELLEGRINI – Sì, perché era anche... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La rileggo interamente, dottor Pellegrini: "Quindi diciamo che in questi comitati è capitato anche che si parlasse del tema del fondo azioni, della necessità, oppure che si fosse chiesto a Giustini, sulla base dei numeri, come mai l'andamento era lento. Questo, sì, capitava. E sicuramente – dice lei – ho sentito parlare... e questo lo voglio... Vabbè, basta. Mi fermo..." Con riferimento a questo tema aveva sentito sicuramente parlare anche di che cosa? PRESIDENTE – Dovrebbe ricostruire il suo pensiero di allora. IMPUTATO PELLEGRINI – Sono un attimo in difficoltà... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non se lo ricorda, vabbè. IMPUTATO PELLEGRINI – ...cioè sinceramente... ho detto: "Mi fermo", era un anno e mezzo fa... No, ma guardi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se c'era qualche altro tema rispetto a questo argomento di cui lei in questi comitati sentiva parlare. IMPUTATO PELLEGRINI – Certo, allora, Dottore... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se non lo ricorda, va bene lo stesso. IMPUTATO PELLEGRINI – ...il tema è che sul fondo, verso la fine dell'anno, non sempre perché nelle riunioni, che non sono state tantissime, ma che si facevano per monitorare l'andamento dei consuntivi piuttosto che fare il preconsuntivo e il budget, c'era anche il tema del capitale, no? Il tema del fondo era un tema che non si trattava sempre, cioè che era periodico: a settembre tendenzialmente, nel caso in cui fosse stato rilevante per il raggiungimento di certi obiettivi. Ma non era un argomento di cui si trattava con costanza, okay? Questo è il tema, o si entrasse nel dettaglio.*

<sup>274</sup> Cfr. esame Pellegrini, udienza 15.7.2022, pag. 77.



intervenuta nel 2014, contribuiva a creare le condizioni di una "tempesta perfetta".

Anzi, non può non rilevarsi come l'inconsistenza di tali dichiarazioni, qualora letta congiuntamente alla sostanziale assenza di spiegazioni in ordine ad elementi probatori di indubbio rilievo (intende farsi riferimento, in particolare, al documento 2.3.3, allegato alla memoria del GIUSTINI, contenente - corredato dalla significativa indicazione "*non illustrabile*" - anche il riferimento all'andamento degli ordini di cessione delle azioni da parte dei soci), finisca, a sua volta, per costituire un ulteriore, sia pure indiretto, significativo elemento di prova a carico.

Di qui la conclusione circa la prova della conoscenza, in capo al giudicabile, dell'esistenza e dell'entità significativa del "capitale finanziato" (con conseguente irrilevanza delle considerazioni difensive<sup>275</sup> in ordine "*ai controsegnali*" che avrebbero rassicurato l'imputato circa l'assenza di irregolarità di sorta negli acquisti dei titoli di BPVi).

#### **15.2.2. Il concorso del Pellegrini nell'operatività delittuosa**

Le considerazioni testé svolte, quindi, orientano univocamente nel senso del coinvolgimento del PELLEGRINI nella attività delittuosa.

Sul punto, tuttavia, sono indispensabili le seguenti precisazioni.

Il capo di imputazione addebita all'imputato di avere contribuito "attivamente" alla perpetrazione dei reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto.

Dal canto suo, la difesa del giudicabile non ha mancato di osservare, in senso contrario, come i rimproveri astrattamente addebitabili al PELLEGRINI si sarebbero potuti in teoria risolvere unicamente "*in presunti contributi di tipo omissivo, non tanto per non avere impedito che altri realizzassero condotte illecite*"<sup>276</sup> - non essendo ravvisabile, ad avviso della stessa difesa, a carico del dirigente preposto e, tantomeno, del responsabile della "Divisione Bilancio e Pianificazione", alcuna "posizione di garanzia"<sup>277</sup> - piuttosto "*per non avere dato atto, nei documenti espressione della sua funzione (bilanci, dati contabili*

<sup>275</sup> Svolte nel paragrafo 6 della memoria conclusiva, pagg. 115-128)

<sup>276</sup> Così, espressamente, a pag. 11 della già citata memoria difensiva.

<sup>277</sup> Cfr. pagg. 155-156 della suddetta memoria.

*destinati alle Autorità di vigilanza, ecc.) dell'esistenza di capitale finanziato...<sup>278</sup>.*

Trattasi, a ben vedere, di questione che, ove doverosamente esaminata attraverso il prisma della concreta, peculiare dinamica dell'attività delittuosa siccome disvelata dai complessivi esiti dell'istruttoria, appare priva di reale consistenza.

Al riguardo, una premessa è d'obbligo.

Il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della compagine di BPVi - e, segnatamente, l'incarico affidatogli di dirigente preposto - implicava necessariamente l'attribuzione, in capo al predetto, di una posizione di garanzia, ancorché il tribunale abbia affermato il contrario.


In effetti, appare davvero arduo sostenere che non gravassero sull'imputato, una volta provatane - come si ritiene di avere fatto - la piena conoscenza del sistematico ricorso al capitale finanziato per valori complessivamente eclatanti, precisi doveri di intervento.

A meno che non si voglia relegare - contro lo spirito e, come si vedrà, la stessa lettera della legge - il ruolo del dirigente preposto in ambiti meramente formali, infatti, è giocoforza concludere come, in una situazione quale quella in atto, da anni, presso l'istituto di credito vicentino, sul dirigente preposto incombassero specifici obblighi di intervento (eventualmente previo approfondimento della questione in esame) e, in ultima analisi, di franca dissociazione da una prassi tanto marcatamente irregolare.

A fronte, per un verso, della conoscenza di un così diffuso ricorso al capitale finanziato (tale da alterare il valore dell'azione e, comunque, da indurre in errore i terzi circa la solidità della banca berica) e delle ragioni all'origine di tale prassi, vitali per la stessa sopravvivenza dell'istituto di credito; e, per altro verso, della consapevolezza circa la doverosità dell'obbligo di decurtazione dal patrimonio di vigilanza degli importi dei finanziamenti destinati all'acquisto di azioni dell'istituto, ipotizzare che l'imputato potesse rimanere inerte, limitandosi ad elaborare i flussi informativi "ufficiali", della radicale inattendibilità dei quali era ben cosciente, senza incorrere in alcuna responsabilità, anche di natura penale, costituisce prospettazione del tutto irragionevole, prima ancora che giuridicamente infondata.

---

<sup>278</sup> Cfr. ancora, pag. 11 di tale memoria.



497

In ogni caso, sotto tale secondo aspetto, va rimarcato che le funzioni ricoperte dal PELLEGRINI, tanto con riferimento alla direzione della "Divisione Bilancio" quanto al ruolo di "dirigente preposto", implicavano obblighi ben precisi.

In particolare, l'art. 154 bis, co.5, TUF, prevedeva l'idoneità dei documenti e delle procedure adottate dall'istituto a fornire una rappresentazione veritiera e corretta circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. E' bensì vero che tale veridicità doveva intendersi limitata, a seguito della modifica normativa introdotta dal D. L.vo 303/06 che ha eliminato il riferimento alla "corrispondenza al vero", alla attestazione della corrispondenza dei dati comunicati con quelli risultanti dalla contabilizzazione interna; tuttavia, non pare francamente sostenibile che la conoscenza, *aliunde* acquisita, di una tanto marcata inattendibilità dei dati provenienti dai "flussi informativi" ufficiali potesse consentire l'apposizione di un "timbro" di conformità, senza imporre al dirigente preposto di attivarsi quantomeno per un approfondimento in proposito.

In ogni caso, è dirimente osservare che sul dirigente preposto incombevano, ex art. 154 bis, co. 3, 5 lett. a), TUF, specifici doveri di controllo (anche in ordine alla adeguatezza delle procedure adottate dall'istituto di credito per la formazione dei documenti contabili e, quindi, anche alla idoneità di dette procedure ad "intercettare" adeguatamente fenomeni, aventi implicazioni contabili, altrimenti non rilevabili), ancorché all'imputato, nello specifico, fosse consentito assolverli avvalendosi della collaborazione di altre strutture della banca (segnatamente, l'Audit, in ragione di accordi organizzativi interni, come del resto precisato dallo stesso PELLEGRINI<sup>279</sup> ed evidenziato nella "consulenza Parente"<sup>280</sup>).

Ne consegue che, in presenza di una eclatante dimostrazione dell'inadeguatezza delle procedure interne ad intercettare un fenomeno tanto marcato, non può esservi alcun dubbio che sull'imputato gravasse un obbligo di intervento.


Donde l'insostenibilità di un atteggiamento di "indifferenza" rispetto al contenuto delle comunicazioni rivolte all'esterno.

Sotto tale profilo, pertanto, vi sarebbero i presupposti tutti per ravvisare gli estremi dell'elemento materiale del concorso omissivo, ex art. 40 cpv. c.p..

---

<sup>279</sup> Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 77.

<sup>280</sup> Cfr. elaborato di consulenza, pag. 30.

Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke. Below the signature, the number '698' is printed in a small, sans-serif font.

In siffatta prospettiva, invero, sarebbe l'inerzia a fronte della piena conoscenza dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato e delle sue gravissime implicazioni sul patrimonio di vigilanza della banca a legittimare l'addebito della responsabilità omissiva, senza alcuna necessità di dilatare la posizione di garanzia riconducibile al ruolo di dirigente preposto sino al punto di ricomprendersi (del tutto erroneamente, alla stregua della modifica normativa intervenuta con riferimento alla disposizione testé evocata del testo unico) la responsabilità per la veridicità sostanziale dei dati contabili. Senonché, come si diceva, la questione assume, nella concretezza del caso in esame, ben scarso rilievo.

Ed infatti:

- ✓ per un verso, i complessivi esiti dell'istruttoria dibattimentale, come anche implementata nel corso del giudizio di appello (alla stregua, in particolare, delle dichiarazioni del coimputato GIUSTINI), hanno restituito i lineamenti di un effettivo concerto tra tutti i manager apicali dell'istituto di credito in ordine al sistematico ricorso al capitale finanziato quale strumento per assicurare la liquidità del titolo della banca, preservarne (l'apparente) valore e, al contempo, proseguire nella politica di espansione territoriale tenacemente perseguita dalla presidenza ZONIN, politica che, ove accantonata, avrebbe necessariamente significato, come efficacemente chiarito dal medesimo GIUSTINI, la rinuncia, da parte dello stesso ZONIN, alla guida dell'istituto di credito. Si è trattato, a tutti gli effetti, di un accordo intervenuto nei fatti, senza, pertanto, che si fosse resa necessaria una specifica decisione assunta in occasione di una apposita riunione (e, tantomeno, la sua formalizzazione in un documento ufficiale). In definitiva, si è sostanzialmente verificata, a partire dagli anni 2011-2012, la progressiva implementazione di una più risalente operatività, adottata quando ancora non vi erano problemi di liquidità delle azioni ma si era soliti ricorrere a questo "sistema" per svuotare il fondo a fine anno e, in tal guisa, dare prova, da parte del più alto management, di efficienza gestionale. Come s'è avuto modo di apprendere dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale, infatti, le crescenti difficoltà nel ricollocare le azioni dell'istituto, oggetto di sempre maggiori richieste di vendita a partire dal 2011; la connessa esigenza di sostenere il valore del titolo; e, infine, la conseguente necessità di reperire capitale per rispettare i *ratios* patrimoniali, hanno spinto i vertici della banca a ricorrere sistematicamente

al finanziamento dell'acquisto dei titoli, dando così vita ad una spirale perversa e, di fatto, insuscettibile di interruzione, originando una prassi divenuta addirittura essenziale per la stessa sopravvivenza della banca (specie allorquando, per effetto delle normative europea, l'ammontare del fondo azioni proprie era stato drasticamente ridimensionato);

- ✓ e, per altro verso, all'artificioso, massiccio sostegno della domanda di titoli divenuti illiquidi attraverso l'erogazione di appositi finanziamenti ed al successivo, sistematico occultamento di tale pratica ha contribuito anche la struttura diretta dall'imputato, tanto con l'esecuzione dell'indispensabile monitoraggio del "capitale finanziato" e con la conseguente, essenziale simulazione delle previsioni di ricaduta sul piano dei *ratios* patrimoniali, quanto con la successiva, consequenziale dissimulazione di tale fenomeno in occasione delle periodiche comunicazioni alla vigilanza.

Tutto ciò ha avuto luogo con il consapevole, fattivo coinvolgimento anche del PELLEGRINI.

In un siffatto contesto, lo specifico apporto fornito dal predetto all'operatività delittuosa in esame è stato segnatamente rappresentato da condotte caratterizzate da profili non solo meramente "omissivi" (con riferimento, ad esempio, al mancato adeguamento delle procedure di contabilizzazione delle operazioni di capitale finanziato ed alla omissione della predisposizione di adeguati controlli sul punto nonché della successiva verifica della relativa efficacia, carenze, comunque, specificamente imputabili alla sua responsabilità di dirigente preposto), ma anche - e soprattutto - marcatamente attivi, avendo egli predisposto le false comunicazioni ripetutamente inviate alla vigilanza e fornito i dati contabili poi confluiti nelle comunicazioni al pubblico che radicano gli addebiti di aggio informativo e di falso in prospetto e, comunque - giova ripeterlo - avendo il predetto coordinato l'azione di una divisione chiamata (specie con l'agire del collaboratore Fagnani ma, come si è visto, anche mediante il personale intervento dello stesso giudicabile) a cooperare al fenomeno in esame in sede di "monitoraggio" del capitale finanziario.

Nella concretezza della vicenda *sub iudice*, quindi, le diverse condotte (attive ed omissive) nelle quali si è tradotto il contributo fornito dal giudicabile al fenomeno del capitale finanziato, già difficilmente "separabili" sul piano della mera astrattezza, finiscono per "saldarsi" in un congegno necessariamente

unitario, smentendo, quindi, quell'alternativa secca tra azioni ed omissioni prospettata dalla difesa.


Di qui la sussistenza dei presupposti tutti per ravvisare, nell'agire del predetto PELLEGRINI, gli estremi del concorso (attivo) nell'operatività delittuosa, senza, pertanto, alcuna reale necessità di valorizzare la posizione di garanzia pure sussistente, per quanto detto in proposito, in capo al giudicabile, posto che, con riferimento all'elemento soggettivo dei reati oggetto di addebito, sono sufficienti le seguenti considerazioni, davvero stringate.

Si è già detto, infatti, che l'affermazione della penale responsabilità del compartecipe non richiede affatto il previo, comune concerto dell'attività delittuosa, essendo sufficiente che l'imputato sia stato consapevole di agire in comunione di intenti con i correi, conoscendone, quantomeno a grandi linee, i singoli ruoli (cfr. *ex plurimis*, le già citate Cass. Sez. V, nr. 40274 del 5.10.2021, Catalano, Cass. Sez. II, nr. 18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Cass. Sez. VI, nr. 46309 del 9.10.2012, P.G. in proc. Angotti, Sez. V, nr. 25894 del 15.5.2009, Catanzaro e altri, Cass. Sez. VI, nr. 37337 del 10.7.2003, D'amico Cass. Sez. VI, 25705 del 21.3.2003, Salamone e altri), essendo, peraltro, comunque bastevole, a tali fini, anche una unilaterale, successiva decisione di convergere sull'evento finale perseguito dai concorrenti (cfr. sul punto, Cass. Sez. III nr. 44097 del 3.5.2018, I.).

Ebbene, non v'è dubbio che l'atteggiamento psicologico a fondamento dell'agire del PELLEGRINI soddisfi ampiamente tali condizioni.

L'imputato, infatti, non solo ha scientemente trascurato ogni considerazione del sistematico ricorso al capitale finanziato, della cui entità eclatante, pure, era ben consapevole, ma, per il tramite dei propri collaboratori - ed anche, come s'è visto, con il proprio diretto intervento - ha fornito un decisivo contributo all'attuazione del fenomeno del capitale finanziato (sotto il profilo del relativo monitoraggio e, quindi, della indispensabile individuazione dell'ammontare dei finanziamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di capitale ai fini del rispetto dei parametri prudenziali).

Tutto ciò egli ha fatto nella piena consapevolezza che la concessione di un tanto consistente credito per l'acquisto dei titoli BPVI non seguita dalla doverosa decurtazione dei relativi importi dal patrimonio di vigilanza avrebbe, per un verso, significativamente alterato il valore del titolo (occultandone il



marcato deprezzamento); e, per altro verso, dissimulato all'esterno la reale situazione di grave crisi nella quale versava l'istituto di credito.

Inoltre, nella sua veste di responsabile della Divisione Bilancio - e, segnatamente, nel curare le comunicazioni dirette alle autorità di Vigilanza - ha fornito un apporto decisivo nell'occultamento della prassi in esame, avendo specificamente di mira proprio la realizzazione dell'evento di ostacolo (che costituisce, specificamente, l'oggetto del dolo del reato ex art. 2638, co.2, c.c), in tal guisa assicurando che tale prassi potesse essere continuativamente replicata.

Ogni ulteriore digressione sul punto, pertanto, sarebbe davvero superflua.

Da ultimo, una considerazione in diritto.

E' noto come il ribaltamento in appello della decisione assolutoria in primo grado (cd. "overturning sfavorevole") implichi la rinnovazione delle prove dichiarative decisive. Il principio, oggetto di consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite nr. 27620 del 28.4.2016, Dasgupta) è stato successivamente tradotto in coerente disposizione di legge (art. 603, co.3 bis c.p.p.).

Ebbene, nel caso di specie, è stata disposta, giusta ordinanza di questa Corte in data 18.5.2022, la riassunzione delle deposizioni che, nella prospettiva del primo giudice, avevano rivestito importanza ai fini della relativa pronuncia. Dette deposizioni, peraltro, non hanno assunto affatto decisivo rilievo ai fini della diversa decisione cui è pervenuta questa Corte.

Piuttosto, la opposta "lettura" del ruolo concretamente rivestito dal PELLEGRINI nei fatti per cui è processo è scaturita dalla congiunta valutazione di elementi di natura logica, prove documentali (rispetto alle quali non è certo previsto alcun obbligo di rinnovazione dell'attività di acquisizione - cfr. Cass. Sez. III, nr. 36905 del 13.10.2020, Vergine), esiti di intercettazione di comunicazioni (talvolta, peraltro, obliterati dal giudice di prime cure: è il caso della conversazione GIUSTINI/Piussi nr. progr. 359 dell'1.9.2015, ma anche del messaggio SMS GIUSTINI/PIAZZETTA in atti sub doc. 811 della produzione P.M.), nonché di deposizioni il cui tenore era del tutto incontestato, ovvero che, con riferimento alla posizione processuale in esame, erano state pretermesse dal tribunale (intende farsi riferimento al passaggio della deposizione resa dal teste Bozeglav in ordine all'incontro tenutosi in vista dell'ormai prossima ispezione BCE).



Va precisato, infatti, con riferimento alle prove testimoniali, che si è in presenza, nel complesso, di elementi che, di per sé inidonei a formare oggetto di opposte valutazioni in punto di responsabilità dell'imputato<sup>281</sup>, hanno tuttavia assunto ben più pregnante significato proprio alla stregua di tale complessiva valutazione.

A ciò si sono aggiunte – come si è visto - le significative dichiarazioni rese, nel corso del giudizio di appello, dal coimputato GIUSTINI, il cui contributo dichiarativo è stato oggetto di ampia "sperimentazione" nell'agone dibattimentale innanzi a questa Corte.

Nessun pregiudizio alle ragioni difensive, pertanto, è dato, nella specie, ravvisare, con riferimento al ribaltamento della decisione di prime cure.

### 15.2.3 Il trattamento sanzionatorio

Venendo, infine, al trattamento sanzionatorio, nel valutare tutti gli indici di riferimento rilevanti a tali fini, occorre necessariamente prendere le mosse dal ruolo essenziale ricoperto dal giudicabile nel verificarsi del fenomeno delle operazioni "bacciate": se è vero che l'attuazione concreta di tale prassi ha più direttamente investito altre figure professionali (i vertici aziendali ed i responsabili delle Divisioni Mercati e Crediti), in ragione delle rispettive competenze, è altrettanto indubbio che i coimputati hanno potuto fare affidamento proprio sul decisivo apporto omissivo ed attivo fornito loro dal responsabile della Divisione Bilancio nei termini di cui s'è detto.

I fatti, poi, sono di evidente gravità, per la prolungata durata delle condotte delittuose e, soprattutto, per gli esiti che hanno poi cagionato.

Trattasi di elementi che dovrebbero orientare la dosimetria sanzionatoria nel senso del rigore.

Nondimeno, neppure possono trascurarsi, in senso contrario, non solo il positivo profilo soggettivo del giudicabile, immune da precedenti di sorta, ma anche – e soprattutto – la circostanza che il PELLEGRINI è stato, di fatto, trascinato (al pari dei correi GIUSTINI, MARIN e PIAZZETTA) in una

---

<sup>281</sup> cfr. Cass. Sez. VI, nr. 34541 del 12.3.2019, Berlingieri, là dove è stato significativamente precisato come l'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di "reformatio in pejus" non riguardi "gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità".



sconsiderata operatività illecita dalla volontà dei massimi responsabili aziendali e, con ogni probabilità, da un malinteso spirito di corpo, che lo ha indotto a piegare il proprio ruolo a quelli che gli parevano essere gli impellenti interessi "immediati" della Banca. Se, infatti, le specifiche qualità professionali del giudicabile lo rendevano tra i dirigenti più attrezzati per cogliere la absurdità di una prassi pressoché inevitabilmente destinata, per la sua crescente entità, ad esitare nel *default* dell'istituto, non emerge che a tale acuta consapevolezza si sia accompagnata una altrettanto marcata volontà di attuazione dell'operatività delittuosa in esame, sicché l'intensità del dolo non ne risulta altrettanto amplificata.

Quanto al comportamento processuale tenuto dal giudicabile, poi, si è trattato di contegno improntato a correttezza e misura.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per riconoscere al PELLEGRINI le attenuanti generiche, ancorché in regime di mera equivalenza, tenuto conto della obiettiva gravità dei fatti.

Ciò posto, la valutazione dei criteri tutti ex art. 133 c.p. e, segnatamente, degli elementi testé richiamati, induce questa Corte a stimare adeguato ai fatti delittuosi ed al contributo prestato dall'imputato alla complessiva vicenda delittuosa in esame un trattamento sanzionatorio (tenuto ovviamente conto delle maturate prescrizioni) che, tanto con riferimento alla pena base (da quantificarsi nella misura di anni tre di reclusione in relazione all'addebito sub H1), quanto all'entità degli aumenti da irrogarsi a titolo di continuazione (mesi uno e giorni quindici per le ulteriori condotte di ostacolo; giorni quindici di reclusione per la residua condotta di aggio) non si discosta da quello da riservarsi ai coimputati PIAZZETTA e MARIN (fatte salve le diversità riferibili, quanto al MARIN, alle disposte parziali assoluzioni derivanti dalle peculiarità del caso), con conseguente pena finale da irrogarsi nella misura di anni tre e mesi undici di reclusione.

## **16 L'appello nell'interesse di BPVi in l.c.a.**

L'appello è parzialmente fondato, nei termini di cui alla motivazione che segue.



**16.1** Anzitutto, destituito di fondamento è il **primo motivo** di appello, volto a contestare che i reati di agiotaggio e di ostacolo alla vigilanza siano stati effettivamente commessi "nell'interesse" ed a "vantaggio" di BPVi.

Al riguardo, si impongono, anzitutto, le seguenti considerazioni preliminari.

Com'è noto, il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nell'introdurre una forma di responsabilità dell'ente bensì connessa a quella, penale, propria dell'autore di tale delitto, ma anche del tutto autonoma, ha previsto, ex art. 5 D. L.vo cit., che la connessione in parola operi su due piani distinti:

- ✓ da un lato, occorre che la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'ente;
- ✓ dall'altro, è necessario che l'autore del fatto rivesta un ruolo apicale all'interno dell'ente medesimo (trattasi dell'ipotesi ex art. 5 lett. co1 lett. a), d. L.vo cit.), ovvero che costui sia sottoposto all'altrui direzione (è il caso previsto ex art. 5, co.1, lett. b), D. L.vo cit.)

Ebbene, come è stato efficacemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità *"...la lettera a) tipizza il c.d. principio di identificazione, per il quale l'ente si identifica nel soggetto in posizione apicale e così, dunque, è come se avesse direttamente commesso il reato. È tuttavia previsto un contemperamento: l'ente non risponde se prova la sussistenza di tutti e quattro i criteri appositamente previsti dal successivo art. 6, co. 1, ossia l'esistenza e la corretta attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. Nel caso dei soggetti di cui alla lettera b), invece, ci troviamo di fronte ad una vera e propria fattispecie colposa, prevista dall'art. 7 del decreto, a norma del quale l'ente risponde se non ha rispettato i propri obblighi di direzione o di vigilanza, i quali fanno capo al modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto e considerato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7..."* (così, efficacemente, Cass. Sez. IV, nr. 38363 del 23.5.2018, dep. 9.8.2018, Consorzio Melinda s.a.c.).

Quanto, poi, alla natura della responsabilità dell'ente, è consolidato il principio per cui trattasi di un *tertium genus* di responsabilità che, *"...coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un., n.38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261112). Parimenti, si è chiarita*

anche la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi dell'art. 8 del decreto, rubricato per l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità dell'ente deve essere, infatti, affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048). Ciò significa che la responsabilità amministrativo penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica...." (cfr. così, ancora, la già citata Cass. Sez. IV, nr. 38363 del 23.5.2018 dep. 9.8.2018, Consorzio Melinda s.c.a.).

Inoltre, con riferimento alla nozione di "interesse" e di "vantaggio", costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale i predetti criteri, lungi dall'essere sovrapponibili, sono alternativi tra loro ed esprimono, rispettivamente, l'esito di una differente valutazione (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. V, nr. 10265 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a., Cass. Sez. II nr. 3615 del 20.12.2005, D'azzo). L'"interesse", infatti, è espressione di una "valutazione teleologica del reato", da effettuarsi ex ante (ovverosia al momento di commissione del reato) secondo un "metro di giudizio marcatamente soggettivo", ma sempre ponendosi nella prospettiva del soggetto collettivo e non esclusivamente dell'autore del reato (come, del resto, si ricava dal fatto che la responsabilità dell'ente sussiste, ex art. 8 co. 1, lett. a D. L.vo cit., anche quando l'autore del reato non è identificabile o non è imputabile, nonché dal progressivo inserimento nel catalogo dei reati presupposti anche di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa - cfr. sul punto, la già citata Cass. Sez. V, nr. 10265 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a.; cfr. Cass. Sez. V, nr. 40380 del 26.4.2012, Sensi); il "vantaggio", invece, ha "una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, R.C., Espenhahn e altri).

L'“interesse”, quindi, indica la finalizzazione del reato al perseguimento di una utilità (senza peraltro che sia necessario che l'utilità venga raggiunta); il “vantaggio”, per contro, rappresenta il risultato obiettivamente positivo, non necessariamente di natura patrimoniale, scaturito dall'attività delittuosa.

In altri e decisivi termini e concludendo sul punto, “...il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post...” (così si esprime Cass. Sez. IV, nr. 38363 del 23.5.2018, dep. 9.8.2018, Consorzio Melinda s.p.a., si veda, inoltre, Cass. Sez. V, nr. 10256 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a.)

In tal senso sinteticamente individuate le coordinate interpretative che debbono orientare il vaglio della regiudicanda e passando, quindi, a fare concreta applicazione di tali criteri nella vicenda *sub iudice*, osserva, anzitutto, questa Corte, come i requisiti costituiti, rispettivamente, dall'“interesse” dell'ente alla commissione dei reati presupposto e dal “vantaggio” tratto dal medesimo ente da tali reati siano stati dal tribunale di Vicenza correttamente ravvisati, nel solco dell'imputazione:

- ✓ quanto al delitto ex art. 2637 c.c., nel mantenimento del valore dell'azione e nell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto di credito;
- ✓ e, quanto al reato ex art. 2638 c.c., nello svolgimento dell'attività bancaria in assenza di interventi della Banca d'Italia (e, nel periodo 2014/2015, di BCE) coerenti con la situazione reale dell'istituto, nonché nell'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale di classe 1 e, infine, nel rafforzamento patrimoniale derivante dall'operazione di aumento di capitale del 2014.

Ebbene, l'appellante, come s'è detto, si duole della ricostruzione operata dal primo giudice in ordine al presupposto per l'affermazione di responsabilità di BPVi costituito dall'essere stati perpetrati i reati di agiotaggio e di ostacolo alla vigilanza nell'interesse dell'istituto di credito vicentino.

Più nel dettaglio, nel gravame si sostiene che il fenomeno sottostante alle condotte delittuose sarebbe stato, *ab origine*, radicalmente pregiudizievole



per la banca, sicché difetterebbe il presupposto dell'interesse/vantaggio derivante, per l'ente, dalla commissione dei reati in questione.

In effetti, in disparte il riferimento generale alla nozione di interesse/vantaggio pure contenuto nell'appello, tutte le considerazioni svolte, nell'impugnazione, da pag. 10 a pag. 43 del relativo atto (sostanzialmente, l'intero primo motivo), altro non sono che una (peraltro condivisibile) ricostruzione di un fenomeno - quello del capitale finanziato e delle concrete caratteristiche che, nel caso di specie, tale fenomeno ha progressivamente assunto - contrastante con una sana gestione dell'attività creditizia e foriero di serio pregiudizio economico per l'istituto di credito.

In questa prospettiva, pertanto, anche il successivo occultamento di tale fenomeno sarebbe stato parimenti dannoso per la BPVi perché, grazie a tale occultamento, l'istituto avrebbe potuto effettuare operazioni fruendo di autorizzazioni che la Banca d'Italia, ove adeguatamente informata, non avrebbe rilasciato.

L'interesse dell'ente, pertanto, andrebbe verificato alla stregua di tali dati oggettivi e, conseguentemente, non sarebbe ravvisabile (alla stregua, peraltro, della valutazione - ritenuta dall'appellante del tutto condivisibile - operata in fattispecie analoga dall'autorità giudiziaria senese, in sede di archiviazione, nel procedimento relativo alla gestione dell'istituto di credito MPS, per i reati 2622, 2638 c.c. e 185 D. L.vo 185/98, come da provvedimento allegato all'appello).

In altri termini, osservando il fenomeno in esame da siffatta visuale, tutto ciò che si pone in contrasto con una sana gestione aziendale non potrebbe essere compiuto nell'interesse dell'ente.

Ne deriva - ad avviso dell'appellante - che il tribunale berico, nel sostenere che l'occultamento della situazione reale avrebbe giovato a BPVi, sarebbe sostanzialmente incorso in un paralogismo.

Senonché è agevole osservare, in senso contrario, come l'argomentazione difensiva, pur *prima facie* suggestiva, sconti un radicale errore di prospettiva, oltre a trascurare, in punto di fatto, la circostanza (tutt'altro che marginale e, anzi, a ben vedere, di per sé già dirimente) che le "bacciate" non esaurivano certo le operazioni di capitale finanziato (posto che una buona parte dei titoli di BPVI sono stati in ogni caso collocati, tanto sul mercato primario che su quello secondario, senza la necessità del ricorso ai finanziamenti e che ciò è

potuto avvenire solo grazie alla prosecuzione dell'attività di impresa consentita proprio dalla prassi del capitale finanziato).

Per vero, a fondare la responsabilità dell'ente, non sono affatto, genericamente, le operazioni di capitale finanziato poste in essere "a monte" del fenomeno delittuoso *sub iudice*, bensì le condotte di aggio e di ostacolo alla vigilanza (e, tra le prime, segnatamente, quelle di aggio informativo) che, realizzate "a valle" dei finanziamenti "correlati," radicano gli addebiti di riferimento.

Nel caso in esame, infatti, i reati presupposto, lungi dall'essere stati finalizzati a porre in essere, in assenza delle condizioni di sostenibilità finanziaria, operazioni bancarie pregiudizievoli per i "fondamentali" dell'ente, sono stati ideati e perpetrati allo scopo di occultare tale scorretta operatività (che, in sé stessa, prescindeva totalmente dall'attività delittuosa in esame), consentendo all'istituto di mantenere standard elevati nell'esercizio dell'attività bancaria (si veda, per un analogo caso di affermato interesse di un istituto di credito all'occultamento delle "*lacune sul piano della tenuta finanziaria e patrimoniale*" della società, la già citata Cass. Sez. V, nr. 10265 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a.);

In altri termini, come ben precisato dal primo giudice - senza, peraltro, che le relative considerazioni siano state oggetto di reale, argomentata censura nell'impugnazione (che, in effetti, sul punto, si limita alla sostanziale riproposizione delle argomentazioni già motivatamente disattese dal tribunale) - una volta che la dirigenza dell'istituto vicentino aveva spregiudicatamente iniziato ad incrementare il precedente, ben più sporadico ricorso al meccanismo di finanziamento per l'acquisto delle azioni proprie (finendo per ricorrervi non soltanto, come fatto in passato, per contingenti necessità, bensì come usuale modalità di gestione del mercato degli strumenti finanziari anche a costo di porre necessariamente in essere attività collegate - quali lo storno degli interessi, il rilascio di lettere di impegno e, addirittura, il riconoscimento di interessi in favore dei soggetti finanziati - complessivamente tali da depauperare le risorse dell'istituto medesimo), l'occultamento di tale prassi attraverso la perpetrazione delle condotte delittuose oggetto di addebito è stato indubbiamente funzionale a consentire la perdurante operatività dell'istituto di credito.



In definitiva, i reati di aggio e ostacolo alla vigilanza hanno assicurato all'istituto di credito:


- ✓ per un verso (quanto al reato di aggio), l'apparente liquidità del titolo, il mantenimento del valore dell'azione e l'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto di credito, evitando che fossero destinate a riserve consistenti risorse;
- ✓ e, per altro verso (quanto al reato di ostacolo alla vigilanza), la prosecuzione dello svolgimento dell'attività bancaria in assenza di interventi della Banca d'Italia coerenti con la (precaria) situazione reale dell'istituto (interventi, peraltro, che avrebbero anche potuto comportare il divieto della distribuzione di utili, oltre all'attivazione di procedure sanzionatorie in relazione all'esuberanza delle azioni detenute), nonché l'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità di vigilanza necessarie sia alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale di classe 1 sia agli aumenti di capitale 2014.

Ebbene, ponendosi in siffatta prospettiva - l'unica aderente alla concreta dinamica dei fatti - l'interesse della società alla perpetrazione dei reati in esame emerge davvero in termini di evidenza.

In effetti, una volta effettuate "operazioni bacciate" e omesse le relative decurtazioni dal patrimonio di vigilanza (operazioni, isolatamente considerate, lo si ripete, non costituenti reato, se non quando, per la loro sistematicità, hanno determinato l'apparenza della liquidità del titolo ed hanno inciso sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca, integrando gli estremi dell'aggio manipolativo) è davvero arduo negare che le successive condotte delittuose di aggio informativo e di ostacolo alla vigilanza abbiano consentito alla società di proseguire nell'attività di impresa.

Peraltro, una volta avviata la "spirale" perversa del ricorso al capitale finanziato anche le successive condotte di aggio manipolativo sono state indubbiamente funzionali ad assicurare la prosecuzione dell'attività creditizia.

E' stato proprio attraverso le condotte di false prospettazioni al mercato ed alla vigilanza, infatti, che BPVI ha scongiurato gli effetti pregiudizievoli che sarebbero derivati dal disvelamento della dissennata politica di impresa di continuo ricorso al capitale finanziato e, in tal guisa, ha potuto proseguire nell'attività bancaria, assicurandosi - sia pure solo temporaneamente - tanto



l'afflusso di nuovo capitale quanto il mantenimento di quello esistente, come efficacemente sintetizzato dal primo giudice.

E, questo, a tacere del fatto che le attività decettive erano funzionali a nascondere carenze patrimoniali non unicamente derivanti da "operazioni bacciate".

Né tali conclusioni contrastano:

- ✓ sia con l'accezione oggettiva che, come s'è detto, deve riconoscersi alla nozione di "interesse" rilevante ex art. 5 D. L.vo 231/01 (nel senso che non deve confondersi l'interesse dell'ente con quello proprio dell'autore dei reati);
- ✓ sia con il momento (*ex ante* rispetto all'attività delittuosa) nel quale la relativa valutazione deve essere effettuata, secondo i parametri di riferimento sopra richiamati.

A ben vedere, infatti, ove si effettui il relativo vaglio doverosamente tenendo a mente la concretezza della vicenda in esame - ovvero sia calibrando il giudizio alla luce della situazione esistente al momento della commissione dei fatti di reato e non già astraendo dal contesto specifico di riferimento (e, sul punto, non può che richiamarsi la puntuale ricostruzione dei fatti siccome operata dal primo giudice) - è giocoforza concludere che l'attività delittuosa è stata posta in essere proprio in quanto logicamente ritenuta l'unico rimedio per consentire alla banca vicentina di proseguire nell'attività d'impresa, scongiurando la crisi o, comunque, differendone sensibilmente la manifestazione. E, quindi, per assicurare, proprio in quella logica di perseguimento del "*profitto a tutti i costi*" siccome efficacemente evocata dallo stesso appellante (cfr. atto di appello, pag. 6), la prosecuzione dell'attività d'impresa, anche mediante comportamenti devianti.

Il tribunale, pertanto, non ha affatto confuso l'interesse dell'ente con quello, personale, degli autori del reato, ma ha correttamente esaminato (*ex ante*) detto tema di indagine attraverso il prisma della effettiva situazione critica nella quale versava la BPVi allorché ha avuto concretamente attuazione il programma criminoso. Ovverosia, ha effettuato una analisi che, prendendo debitamente le mosse dalla considerazione critica del concreto contesto di riferimento, ha correttamente valutato il presupposto di responsabilità costituito dall'interesse dell'ente non già in modo astratto, bensì alla luce della specifica situazione di riferimento, il tutto secondo un criterio di riferimento debitamente oggettivo, in quanto misurato nella specifica prospettiva della



società (necessariamente indagata alla luce dell'obiettivo - condiviso e scientemente perseguito dai vertici aziendali responsabili delle condotte delittuose - di assicurare la perdurante operatività dell'istituto di credito, superando le gravi criticità in atto) e senza affatto confondere tale interesse con gli ulteriori scopi, di natura meramente personale, propri degli autori del reato.

In quest'ottica, quindi, il fatto che all'origine delle serie difficoltà operative che la dirigenza dell'istituto di credito ha inteso "aggirare" attraverso la commissione dei reati in esame vi fossero scelte gestionali dissennate e radicalmente contrarie all'interesse ad una corretta e sana attività creditizia costituisce circostanza tanto pacifica quanto estranea allo specifico e differente (ancorché collegato) tema in esame.

Altrettanto dicasi per le pur articolate argomentazioni difensive in ordine alla natura pregiudizievole per l'istituto di credito della prassi di ricorrere al capitale finanziato siccome concretamente adottata dalla dirigenza della banca.

Ed analoghe conclusioni, poi, si impongono in relazione a quanto pur dettagliatamente sostenuto nell'atto di appello (segnatamente, alle pagg. 10-24, 25-30) in ordine al pregiudizio derivante alla banca vicentina:

- ✓ dall'apparente rafforzamento patrimoniale conseguente agli aumenti di capitale 2013-2014;
- ✓ dai finanziamenti "corredati" dalla pratica degli storni;
- ✓ dall'applicazione di tassi di interesse "in perdita";
- ✓ dall'impegno al riacquisto, con conseguente trasformazione dell'azione in una sorta di obbligazione;
- ✓ e, infine, dalla eccentricità rispetto al preteso interesse di BPVI dell'operatività sui fondi lussemburghesi.

In definitiva, tutte le considerazioni critiche che esauriscono il primo motivo di gravame si risolvono nella riproposizione di un approccio al profilo della responsabilità dell'ente che sconta l'errore metodologico di sovrapporre la natura delle operazioni di capitale finanziato (certamente pregiudizievoli per una sana gestione dell'attività creditizia) all'obiettivo - individuato e pervicacemente perseguito dalla più alta dirigenza dell'istituto di credito (una volta che dette operazioni avevano iniziato a rappresentare una modalità ordinaria di "gestione" delle problematiche inerenti al mantenimento del

valore delle azioni ed alla relativa collocazione e circolazione) - di proseguire nella gestione dell'attività bancaria occultando al mercato ed agli organismi di vigilanza dette difficoltà.

In altri e decisivi termini, l'impostazione difensiva risulta sostanzialmente fondata su un equivoco:

- ✓ da un lato, infatti, palesemente confonde le operazioni di capitale finanziato con i successivi reati di occultamento;
- ✓ dall'altro - e conseguentemente - valuta l'interesse della BPVi in senso astratto, normativo, sotto il profilo del "dover essere" (ovverosia delle corrette modalità di esercizio dell'attività di impresa bancaria), del tutto prescindendo da quella situazione concreta che, al contrario, deve costituire il fuoco dell'attività di accertamento della responsabilità dell'ente.

Del resto - e trattasi, sul punto, di considerazione davvero conclusiva - la tesi sostenuta nell'appello finisce, come suole dirsi, per "provare troppo". Opinando in tal guisa, infatti, si dovrebbe necessariamente concludere nel senso della impossibilità di ravvisare - sempre e comunque - la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di agiotaggio, manipolativo ed informativo, nonché di ostacolo alla vigilanza, allorché posti in essere per occultare una pregressa/contestuale gestione irregolare dell'attività bancaria. Ma, allora, non si comprenderebbe l'inserimento di tali reati nel catalogo dei "reati-presupposto", posto che, in effetti, non residuerebbero margini significativi per una responsabilità dell'ente per siffatti delitti.

Sicché, anche ove sottoposte ad un vaglio di "razionalità", le considerazioni difensive (anche là dove richiamano le valutazioni dell'autorità giudiziaria senese nel provvedimento di archiviazione reso nel procedimento 2973/13 a carico dell'istituto di credito MPS - cfr. atto di appello, pag. 36 e decreto di archiviazione ad esso allegato) non possono affatto ritenersi persuasive.

Che, poi, l'attività delittuosa sia stata anche funzionale ad assicurare il mantenimento di posizioni apicali ai vertici aziendali è affermazione certamente convincente; trattasi, tuttavia, di circostanza che, non escludendo affatto il concorrente interesse della società, non elide certo la sussistenza dell'illecito dell'ente (cfr., *ex plurimis*, Cass, Sez. 1, n. 43689 del 26/06/2015, dep. 29/10/2015, Fenucci, là dove è stato precisato che: "la responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito

*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica"; cfr. altresì, Cass. Sez. VI, nr.15443 del 19.1.2021 dep. 23.4.2021, 2L Ecologia Servizi: "Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato "ex ante" rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi"; cfr. infine, Cass. Sez. 6 , n. 54640 del 25.9.2018 ,dep. 6.12.2018, Pacucci: "Sussiste la responsabilità da reato dell'ente anche qualora l'autore del reato presupposto abbia agito per un interesse prevalentemente proprio. (In motivazione, la Corte ha ritenuto sussistente un marginale interesse della società rispetto alla condotta corruttiva dell'imputato, da questi realizzata principalmente per tutelare la sua immagine all'interno della società, ma comunque suscettibile di consentire all'ente di evitare l'irrogazione di penali e sanzioni, pur se di minima consistenza".*

Donde l'infondatezza del primo motivo di appello.

E' solo per completezza, quindi, che va precisato come, nel caso di specie, l'attività delittuosa abbia anche arrecato un concreto vantaggio a BPVI.

Il tribunale, sul punto, ha speso solo poche parole, evidenziando come, nel caso di specie, per un verso, venissero in rilievo condotte in relazione alle quali, all'epoca dei fatti, la formulazione dell'art. 25 ter D. L.vo 231/01 allora vigente non contemplasse il criterio del vantaggio, ancorché la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. V, nr. 10625 del 28.11.2013) avesse precisato che si trattava di un mero problema di tecnica di redazione del testo di legge dal quale non era affatto lecito inferire l'esistenza di una deroga prevista, in ambito societario, agli ordinari criteri di imputazione ex art. 5; e, per altro verso, la questione non assumesse rilievo dirimente *"poiché resta assorbente il ricorrere, in tutti i reati presupposto che vengono in considerazione, di un interesse dell'ente, sicché la concretizzazione di un vantaggio, ove conseguito, si pone come ulteriore conferma del ricorrere di un interesse ex ante* (così a pag. 779 della sentenza impugnata).



Ebbene, osserva questa Corte, al riguardo, come, doverosamente prescindendo dal fallimentare esito "definitivo", esiziale per la stessa sopravvivenza dell'ente, conseguente al sistematico ricorso al capitale finanziato e tenendo a mente, per contro, il fatto che l'attività delittuosa ha consentito all'istituto di credito, per anni, di proseguire nell'attività di impresa e, in tal guisa, di recuperare ingenti risorse attraverso il collocamento di azioni (tanto sul mercato primario quanto su quello secondario) anche prescindendo dalla concessione di finanziamenti (e, al riguardo, è sufficiente richiamare i dati sugli aumenti di capitale per comprendere l'entità davvero significativa delle azioni "interamente liberate" collocate sul mercato), debba giocoforza concludersi nel senso che l'istituto di credito vicentino ha tratto, a lungo, effettivo ed assai concreto giovamento dall'attività delittuosa di manipolazione delle azioni e del mercato e di conseguente occultamento alle autorità di vigilanza di siffatta operatività illecita.

Ponendosi in questa prospettiva (ovverosia effettuando bensì una valutazione *ex post* rispetto alla commissione dei reati ma sottraendosi, al contempo, all'abbaglio che deriverebbe dall'analizzare il fenomeno in esame privilegiando, quale punto di osservazione, quello coincidente con la fase finale della parabola della vita di BPVi) deve necessariamente concludersi nel senso del ricorrere, nel caso di specie, anche del requisito del "vantaggio", vantaggio che, d'altronde, -come già acutamente osservato dal primo giudice, costituisce un ulteriore riscontro dell'interesse perseguito dall'ente attraverso l'operatività delittuosa in esame.

**16.2** Destituito di fondamento è anche il **secondo motivo** di impugnazione.

Al riguardo, va anzitutto premesso che il primo giudice ha ripetutamente osservato:

- ✓ per un verso, come, nel modello adottato da BPVi, nulla di realmente specifico fosse previsto con riferimento alla prevenzione dei reati di aggio e di ostacolo alla vigilanza, fin dalla fase di profilazione dei rischi;
- ✓ per altro verso, come il modello non fosse attuato e presidiato da un organismo di vigilanza realmente idoneo allo scopo (sotto lo specifico profilo della dotazione di adeguati poteri e, soprattutto, degli indispensabili requisiti di indipendenza);

- ✓ e, per altro verso ancora, come la commissione dei reati non sia stata conseguenza dell'elusione del modello in questione, *"avendo gli imputati e, in particolare i vertici della banca....potuto operare senza sottostare ad alcun tipo di vaglio o riscontro....grazie all'assenza e comunque all'ineffettività dei già lacunosi controlli previsti e ad una situazione dei presidi interni a BPVI connotata da diffusi elementi di opacità, dalla assoluta inadeguatezza dei controlli e dalla compiacenza degli stessi soggetti che avrebbero dovuto fungere da controllori"* (cfr. pag. 802 della sentenza impugnata).

Per contro, nella prospettiva dell'appellante (che dedica ad argomentare le relative censure le pagine da 43 a 60 dell'atto di impugnazione) si sostiene che il modello organizzativo sarebbe stato effettivamente adeguato a prevenire i reati in esame, anche in ragione della sussistenza di un organismo di vigilanza caratterizzato da autonomia e dotato di effettivi poteri di controllo, tanto che la commissione dei reati di agiotaggio e di ostacolo alla vigilanza sarebbe stata unicamente l'effetto dell'elusione fraudolenta di tale modello. E, per sostenere siffatte conclusioni, l'appellante, dopo alcune considerazioni preliminari in punto di criteri di valutazione della "colpa di organizzazione" - colpa che, si precisa nel gravame, dovrebbe necessariamente trovare un insuperabile limite nella "inesigibilità" della condotta alternativa lecita - ha descritto struttura e contenuti del modello organizzativo vigente in BPVI (sia nella versione "base" del 2012, sia in quella successivamente aggiornata).

Nondimeno, ad avviso della Corte, gli elementi disponibili depongono in senso radicalmente contrario.

Per vero, ove si consideri,

- ✓ che il modello organizzativo altro non rappresenta che uno strumento di gestione del rischio da commissione di (determinati) reati, ovvero sia un dispositivo finalizzato a scongiurare la perpetrazione di attività delittuose poste in essere, come s'è detto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo e, quindi, ad evitare le conseguenze sfavorevoli costituite, per l'ente in questione, dalle relative dalle sanzioni;
- ✓ e che, pertanto, un modello organizzativo adeguato - la sussistenza del quale vale, unitamente alle altre condizioni, ad escludere la "colpa di organizzazione" (e, quindi, la responsabilità dell'ente, ex art. 6, co. 1 lett. a), D. l.vo 231/01) - deve essere caratterizzato dall'adozione e dalla conseguente

attuazione di contro-misure di "prevenzione" idonee ed efficaci, contro-misure che, per essere ritenute tali, non solo devono rispondere ai parametri astrattamente delineati ex artt. 6, 7 D.L.vo citato, ma devono poi essere adeguate alla concreta situazione di riferimento,


deve necessariamente concludersi come, caso *sub iudice*, detto modello risulti caratterizzato da prescrizioni per lo più generiche e, quindi, manifesti gravi lacune tanto sotto il versante dell'idoneità quanto sotto quello dell'efficacia.

In proposito, con specifico riferimento al modello relativo all'anno 2012 il richiamo è, segnatamente, ai paragrafi: 2.5, relativo alla "Mappatura delle aree a rischio"; 2.6, relativo alla "Analisi del sistema di controllo interno e definizione dei protocolli"; nonché, in relazione alla parte 4, inerente ai "Protocolli" (ovverosia alle sezioni del modello organizzativo contenenti le previsioni più specifiche), ai paragrafi: 4.2.1, inerente alla "Gestione delle operazioni societarie" (pagg. 61-66); 4.2.2, inerente alla "Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza" (pagg. 66 e ss.); 4.2.6, inerente alla "Gestione della Co. Ge. e predisposizione del bilancio" (pagg. 80 e ss.); 4.2.7, inerente alla "Gestione delle attività sui mercati finanziari" (pag. 84 e ss.); 4.2.12 inerente alla "Gestione dei finanziamenti agevolati verso la clientela" (pag. 108 e ss.)

Ebbene, dopo il richiamo alla disciplina di settore e la individuazione delle aree di rischio, il modello in esame contiene indicazioni di portata assolutamente generale per prevenire la commissione dei delitti in questione, in larga parte risolvendosi nella previsione della adozione di una organizzazione interna basata sui criteri di ripartizione di competenze e di segregazione funzionale in ordine a specifiche attività, nonché di cura di adempimenti formali, ovvero nell'impartire divieti attinenti a profili marginali rispetto all'esigenza di prevenire i reati in esame.

Più nel dettaglio, dall'analisi delle previsioni contenute in detto modello emerge, con specifico riferimento al rischio di commissione dei delitti di agiotaggio e ostacolo alla vigilanza, l'assenza di previsioni puntuali riferibili, oltre che alle modalità di predisposizione dei bilanci (segnatamente, in relazione al computo dei requisiti patrimoniali anche ai fini del patrimonio di vigilanza) e di erogazione del credito, a profili essenziali dell'operatività della banca, sempre in relazione al pericolo di commissione dei suddetti delitti.

Trattasi, segnatamente:



- a) dei meccanismi di controllo delle operazioni di collocamento delle azioni dell'istituto, azioni il cui valore - va ribadito - era affidato alla autodeterminazione da parte della banca. Davvero pertinente, sul punto, è il richiamo effettuato dal primo giudice alla deposizione resa dal teste Romano, là dove costui ha riferito che, quando aveva tentato di introdurre un meccanismo di informatizzazione della procedura per la gestione degli acquisti/vendite delle azioni, era stato minacciato di licenziamento<sup>282</sup>;
- b) degli impieghi ai quali erano destinati i finanziamenti concessi dall'istituto medesimo rispetto alla collocazione delle azioni (a mero titolo di esempio: non era contemplata la diretta verifica delle operazioni di finanziamento; né erano disciplinate interlocuzioni con la clientela finanziata, neppure in relazione agli aumenti di capitale);
- c) del flusso di informazioni interne (sempre a titolo meramente esemplificativo: manca la previsione di *report* periodici provenienti dai settori più a rischio in relazione alle fattispecie in esame; né constano presidi organizzativi tali da assicurare che all'OdV potessero giungere segnalazioni con modalità tali da assicurare garanzie reali di riservatezza, l'unico "canale" di comunicazione previsto essendo costituito da un indirizzo e-mail ed essendo rimasta confinata nell'ambito della mera dichiarazione di intenti, in assenza di qualsivoglia forma di concretizzazione, la previsione di cui al paragrafo 2.7.3 (cfr. pag. 25 del modello in questione), secondo la quale la Banca "garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della banca o delle persone accusate erroneamente o in mala fede..". Peraltro, l'istruttoria dibattimentale ha consentito effettivamente di verificare come i dipendenti non avessero effettuato segnalazioni, con riferimento alla vendita delle azioni proprie da parte dell'istituto, proprio per il timore di ripercussioni);
- d) e, soprattutto, del flusso di informazioni esterne. In particolare, va segnalata l'assenza di puntuali prescrizioni in ordine alla verifica della fondatezza delle comunicazioni rivolte al mercato ed agli organi di vigilanza, del tutto

---


<sup>282</sup> Si veda, in proposito, quanto osservato dal tribunale a pag. 795 della sentenza, sub nota 712: "un meccanismo in tal senso venne introdotto unicamente in occasione dei mini aucap 2013 e 2014, attraverso l'apertura di un conto di contabilità specifico alimentato proprio grazie alla istituzione di un prodotto ad hoc ai fini della procedura Elise... che consentiva di dare evidenza del finanziamento che assisteva l'aumento di capitale"

insufficienti dovendosi evidentemente ritenere le generiche previsioni previste nel "Regolamento per la comunicazione delle notizie rilevanti *"price sensitive"* della banca Popolare di Vicenza" che attribuiva le comunicazioni alla funzione "Comunicazione Esterna", incaricata della "cura della gestione della comunicazione esterna commerciale e di prodotto sulla base delle direttive della funzione commerciale, in coerenza con le strategie definite dalla Direzione generale" (così, specificamente, nell'atto di appello, pag. 56). In effetti, il rischio di abusi nel ricorso al meccanismo del capitale finanziato - rischio particolarmente concreto, come s'è visto, trattandosi di banca popolare non quotata - avrebbe imposto una specifica attenzione a tali profili e, tra essi, in particolare, a quello inerente al controllo ed alla verifica delle informazioni veicolate dalla società verso l'esterno.

Ove si consideri, infatti, che il delitto di agiotaggio è stato efficacemente definito un "delitto di comunicazione" (cfr. Cass. Sez. V, 18.2.2013, dep. 30.1.2014, Impregilo S.p.a., pag. 7), è proprio su tale versante che il modello - e, quindi, il controllo - avrebbe dovuto mostrare la propria adeguatezza. Con specifico riferimento al delitto di agiotaggio informativo, invero, la predisposizione di un effettivo presidio avrebbe reso indispensabile l'attribuzione all'OdV di poteri di verifica preventiva circa la fondatezza delle notizie destinate ad essere diffuse al mercato.

Diversamente, nel modello adottato da BPVi nessuna efficace verifica risulta prevista sul fronte delle comunicazioni "esterne" (ivi compresi i comunicati stampa) ad opera di un organismo di vigilanza interno che fosse effettivamente munito (come si dirà meglio più oltre) di reali requisiti di autonomia.

In particolare, in materia di rapporti con le autorità di vigilanza (e, più in generale, con l'esterno), a parte il generico riferimento ai doveri di collaborazione e di trasparenza nei confronti degli esponenti di dette autorità (si veda, per il modello relativo all'anno 2012, quanto ivi previsto a pag. 68), le uniche disposizioni puntuali che è dato rinvenire nel modello attengono al divieto di effettuare/ricevere regali ed omaggi (cfr. documento citato, pag. 68). Per contro, non solo non risulta contemplata possibilità alcuna di espressione di una sorta di "dissenting opinion" sul "prodotto finito" tale da





"mettere in allarme i destinatari"<sup>283</sup> (per ricorrere all'efficace lessico adottato dal giudice della nomofilachia nella sentenza da ultimo citata, peraltro successivamente contraddetta, nell'ambito del medesimo procedimento, da Cass. Sez. VI, nr. 23401, 11.11.2021, Impregilo, limitatamente alla impossibilità che tale opinione dissenziente possa sconfinare nelle attribuzioni operative spettanti alla assemblea ed agli altri organi societari <sup>284</sup>), siano essi le autorità di vigilanza, ovvero il pubblico; ma - ed è quel che più rileva in questa sede - neppure consta che tali comunicazioni venissero previamente comunicate all'ODV per una preliminare valutazione o, comunque, per l'opportuna conoscenza.

Né - è stato pure convenientemente evidenziato dal tribunale - erano previsti controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili.

E tali conclusioni non mutano se, dal modello adottato per l'anno 2012 (in vigore sino all'agosto 2014), si estende l'analisi alle versioni successive, essendosi comunque in presenza di documenti rispetto ai quali, come puntualmente osservato dal primo giudice, si ripropongono, sostanzialmente invariate, le medesime carenze<sup>285</sup>.

Peraltro, con specifico riferimento a tali carenze, va ribadito quanto anticipato in premessa in ordine al difetto, nell'atto di impugnazione, di considerazioni realmente critiche rispetto alle puntuali osservazioni del primo giudice, posto che le censure contenute nell'appello si risolvono nel richiamo al contenuto

---

<sup>283</sup> Cfr. Cass. Sez. V, nr. 4677 del 18.12.2013, dep. 30.1.2014, pag.: 7" .. Ebbene, non è stato chiarito se la modifica (o manipolazione che dir si voglia) della bozza elaborata dagli organi interni sia stata comunicata (naturalmente: prima che il messaggio venisse diramato) all'organo di controllo o se, viceversa, come sembra emergere dalle sentenza di merito, questo fosse un ulteriore "passaggio" cui presidente e amministratore delegato non erano tenuti. Se così fosse, evidentemente, il controllo previsto dall'art. 6 si ridurrebbe a un mero simulacro, in quanto esso si eserciterebbe sul comunicato in fieri, ma non sulla sua versione definitiva (quella destinata alla diffusione). Così stando le cose, se all'organo di controllo non fosse nemmeno concesso di esprimere una dissenting opinion sul "prodotto finito" (rendendo in tal modo, almeno, manifesta la sua contrarietà al contenuto della comunicazione, in modo da mettere in allarme i destinatari), è evidente che il modello organizzativo non possa ritenersi atto a impedire la consumazione di un tipico reato di comunicazione, quale -per quel che si è già detto- è l'aggiotaggio..."

<sup>284</sup> Cfr. Cass. Sez. VI, nr. 23401 dell'11.11.2021, dep. 15.6.2022, pagg. 17-18., là dove si precisa:"... La precedente sentenza di annullamento di questa Corte ha chiesto di verificare se all'organo di controllo fosse almeno consentito di esprimere una sorta di «dissenting opinion» sul testo della comunicazione approvato dai vertici societari, prima della sua divulgazione. Risulta, però, di difficile individuazione l'utilità e la concreta attuazione di un siffatto potere, in quanto l'eventuale opinione dissenziente non potrebbe investire il merito della comunicazione, perché l'amministrazione e le scelte operative della società non possono certo essere appannaggio dell'organismo di vigilanza e la verifica dell'operato degli amministratori spetta all'assemblea ed agli altri organi societari, entro limiti e procedure stabiliti dalla legge e dallo statuto..."

<sup>285</sup> Si veda, quanto al modello relativi al 2014, il documento 270 della produzione effettuata dal p.m. all'udienza 30.9.2019.

del programma; programma che, tuttavia, anche in proposito, risulta connotato da previsioni del tutto generiche.

E tanto basterebbe.

Ma v'è di più.

Il modello in esame, infatti, introduceva un organismo di vigilanza<sup>286</sup> privo di autonomia effettiva rispetto alla direzione societaria, donde un ulteriore, decisivo profilo di inadeguatezza di tale strumento organizzativo.

Nello specifico, la direzione dell'ODV era affidata (cfr. modello 2012 citato, pag. 23), al "*Responsabile pro tempore della Direzione Internal Audit*" (nel caso di specie, il dipendente Bozeglav), affiancato da "*due soggetti esterni che non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza*" (nel caso di specie, due avvocati). Era previsto, inoltre, che il Presidente di tale organismo non rivestisse "*cariche sociali nelle società del Gruppo medesimo*" (cfr. ancora, documento citato, pag. 23).

Sul punto, il tribunale ha specificamente osservato che tanto il presidente che i due ulteriori componenti dell'organismo erano soggetti privi della necessaria indipendenza:

- ✓ il primo, in quanto dipendente gerarchicamente dal d.g. Sorato e funzionalmente dal Cda, ovverosia proprio dai "poteri" che avrebbe dovuto controllare;
- ✓ i secondi, in quanto soggetti che avevano ricevuto retribuzioni da società riconducibili a BPV<sup>287</sup>, con conseguente sussistenza di elementi oggettivamente tali da minarne l'autonomia di giudizio.

Significativa di tale legame tra OdV e vertici aziendali, del resto, è la circostanza (convenientemente richiamata dal primo giudice alle pagg. 796-797 della sentenza) costituita dal fatto che la relazione sulle attività svolte dall'ODV era effettuata, in sede di CdA, proprio dal direttore generale<sup>288</sup>.

Ebbene, anche su tali convincenti argomentazioni l'atto di appello<sup>289</sup> ha ommesso ogni specifica, reale considerazione critica, essendosi limitato a ribadire, all'uopo richiamandosi alle previsioni contenute nel modello, tanto

---

<sup>286</sup> Si veda, sul punto, relativamente al modello relativo all'anno 2012, quanto disciplinato al punto 2.7, pagg. 23-24, inerente proprio all'"Organismo di Vigilanza".

<sup>287</sup> Si veda, al riguardo, quanto precisato a pag. 797 della sentenza impugnata in ordine ai compensi percepiti dagli avvocati Barbieri e Simeone.

<sup>288</sup> cfr. con riferimento al CdA del 7.2.2012, il documento nr. 102 del P.M.

<sup>289</sup> Si vedano, in particolare, le considerazioni spese alle pagg. 51-53, 56-58 dell'atto di impugnazione

l'autonomia dell'organismo di vigilanza quanto la disponibilità, in capo a tale soggetto, di adeguati poteri.

Per contro, trattasi di profilo di essenziale rilievo, solo a considerare l'assoluta centralità rivestita da un OdV dotato di effettivi, penetranti poteri e, soprattutto, assistito da un effettivo statuto di autonomia (necessariamente intesa come assenza di subordinazione del controllante al controllato e, comunque, di ragioni di condizionamento) perché possa affermarsi l'idoneità del modello organizzativo.

Peraltro, l'inadeguatezza del modello in esame, anche a tale specifico riguardo, emerge in termini ancora più marcati solo a considerare che, come s'è detto, le pregresse segnalazioni di Banca d'Italia avevano stigmatizzato la scarsa autonomia delle articolazioni societarie rispetto ad un presidente a dir poco "ingombrante".

Ulteriore conferma dell'inadeguatezza con riferimento all'effettiva indipendenza ed ai poteri dell'OdV, del resto, la si ricava, sul piano logico, per un verso, dalla durata della condotta illecita (come visto protrattasi per alcuni anni) e dal numero elevato dei soggetti coinvolti; e, per altro verso, dalla condotta tenuta dal Bozeglav: sebbene a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato sin dal 2012, costui aveva sostanzialmente ignorato tale circostanza, non facendola mai oggetto di verifica, ovvero di approfondimento, ovvero ancora anche di semplice discussione all'interno dell'OdV. E' stato lo stesso Bozeglav, del resto, a descrivere l'attività svolta dell'OdV in termini sostanzialmente minimali<sup>290</sup>, soggiungendo di non avere riferito in tal senso, neppure nel corso dell'ispezione del 2015, in quanto intimidito e condizionato dal d.g. Sorato.

In effetti - come parimenti già osservato dal primo giudice - i verbali delle riunioni dell'OdV (l'ultimo dei quali, peraltro, si ferma al 21.5.2014 - cfr. documento 897 del p.m.) non sono che la plastica espressione di un organismo che interpretava il proprio ruolo in modo meramente formale, posto che non offrono la benché minima contezza di alcuna programmazione di attività di verifica, né evidenziano che fossero state rilevate criticità, neppure in relazione ai casi più eclatanti.

Aggiungasi che nessuna concreta garanzia di riservatezza delle comunicazioni da inviare all'OdV era assicurata, al di là di generiche affermazioni in tal

<sup>290</sup> cfr. dep. 30.9.2019, pag. 70.

senso. D'altronde, come già detto, a tale organismo non risulta giunta alcuna segnalazione in ordine a questioni problematiche e rilevanti ai fini in esame e, questo, nonostante le numerose lamentele dei dipendenti per le continue pressioni sulla rete per la negoziazione di azioni, pressioni delle quali persino i sindacati si erano occupati (cfr. lettera inviata alla Direzione Generale – doc. p.m. 91)

Quando, poi, dal 2013, la funzione di vigilanza era stata attribuita al Collegio Sindacale (con assunzione formale della carica in data 12.5.2014) la situazione, sotto tale profilo, non era affatto migliorata.

In effetti, detto organismo - come puntualmente osservato dal tribunale (alle pertinenti considerazioni del quale, sul punto, non può che farsi rinvio) - difettava anch'esso di reale indipendenza, in quanto costituito secondo logiche di cooptazione e composto da sindaci alcuni dei quali (Zamberlan, Zanconato, Cavalieri) avevano importanti interessenze con il presidente<sup>291</sup>. D'altronde, il sindaco Zamberlan - il quale, di lì a poco, avrebbe assunto le funzioni di presidente dell'OdV - aveva bensì partecipato all'assemblea dei soci del 26.4.2014, assemblea in occasione della quale il socio Dalla Grana aveva denunciato il fenomeno delle operazioni correlate; nondimeno, una volta assunta la direzione dell'OdV, non aveva ritenuto di avviare, in proposito, alcuna attività di serio approfondimento (come emerso, peraltro, anche all'esito della rinnovata escussione del teste Zamberlan<sup>292</sup>), analogamente, del resto, alla condotta che avrebbe tenuto successivamente alla seduta del Cda del 4.11.2014 nel quale si era discusso dell'articolo de "Il Sole 24 Ore" a firma Gatti.

In definitiva, l'istruttoria dibattimentale ha restituito l'immagine di una "osmosi" di fatto pressoché completa tra l'OdV ed i vertici aziendali, tanto da rendere del tutto impalpabili i margini di autonomia ed effettività dell'attività di controllo svolta da tale organismo.

Di qui la conclusione circa l'inadeguatezza, anche sul punto, del modello adottato da BPVi, sia sotto il profilo astratto, sia - ed *a fortiori* - ove doverosamente "calato" nella concretezza della struttura societaria in esame.

Del resto - e conclusivamente - vale osservare che la riprova di detta inadeguatezza la si ricava anche dalla semplice constatazione che - ad onta

<sup>291</sup> Si veda, sul punto, quanto precisato a pag. 798 della sentenza impugnata.

<sup>292</sup> Cfr. deposizione Zamberlan, udienza 30.5.2022.

delle contrarie considerazioni spese, in proposito, nell'atto di appello, anche in tal caso, tuttavia, senza l'indicazione di concreti elementi a sostegno<sup>293</sup>- la commissione dei reati non ha affatto richiesto alcuna condotta elusiva e fraudolenta del modello in esame. Molto più semplicemente, detto modello non ha rappresentato ostacolo di sorta per la consumazione delle condotte di aggio e di ostacolo alla vigilanza (in particolare, per quanto concerne le comunicazioni al mercato ed alla vigilanza), tanto che gli autori delle condotte delittuose non si sono minimamente dovuti preoccupare di "aggirarlo" e, questo, proprio perché il modello in questione costituiva un presidio non solo del tutto formale ma anche radicalmente "fuori fuoco" rispetto alle condotte *sub iudice*.

Conclusivamente, non corrisponde a realtà sostenere che il tribunale sia giunto alla conclusione dell'inadeguatezza del modello adottato da BPVi sul mero rilievo dell'avvenuta consumazione dei reati. L'affermazione di responsabilità non si è affatto basata su un tale "corto circuito" logico-giuridico. Piuttosto, è derivata dal doveroso apprezzamento della concreta inadeguatezza del modello in esame, all'esito di una valutazione correttamente effettuata sulla base di un giudizio rigorosamente normativo in ordine alla introduzione, presso l'istituto di credito vicentino, nel periodo in esame, di un sistema di controllo e di verifica che, con specifico riferimento ai delitti di aggio e ostacolo alla vigilanza, se non meramente apparente era, comunque, gravemente deficitario.

Che, poi, il modello adottato dall'istituto di credito vicentino abbia seguito lo schema predisposto dall'ABI - profilo, questo, sul quale, pure, l'atto di appello si sofferma diffusamente<sup>294</sup> - è circostanza, al contempo, incontestata ed irrilevante. A tale riguardo, infatti, è ancora una volta la giurisprudenza di legittimità a fornire le coordinate da seguire per rispondere alle censure difensive. E' stato infatti precisato, con argomenti del tutto persuasivi, come nessun rinvio *per relationem* a schemi predisposti dalle associazioni di categoria (e ancor meno, quindi, a presunte "best practices", nella specie, peraltro, neppure evocate) possa ritenersi operato dalla previsione ex art. 6, co. 3 D. L.vo cit., là dove pure è previsto che i modelli di organizzazione possano (e non debbano) essere adottati sulla scorta di codici di

<sup>293</sup> Il riferimento è a quanto precisato, in particolare, alle pagg. 56-58 dell'atto di impugnazione.

<sup>294</sup> Si veda quanto argomentato, segnatamente, alle pagg. 48 e 56.

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative del settore, spettando al giudice – il quale, beninteso, non potrà fare leva su personali convincimenti, ovvero su soggettive opinioni – la verifica dell'adeguatezza del modello, una volta doverosamente "*calato nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione*" (cfr. la già citata Cass. Sez. V, nr. 4677 18.12.2013, dep. 30.1.2014, Impregilo, pag. 6).

**16.3** Diversamente, il **terzo motivo** di appello, inerente al trattamento sanzionatorio, è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

In effetti, insussistenti le condizioni per riconoscere l'attenuante ex art. 12, co. 2, lett. b), D. L.vo 231/01 per le persuasive ragioni indicate dal primo giudice (trattasi dell'assenza di modifiche risolutive apportate al modello 231 nella versione del 2016<sup>295</sup> e, soprattutto, della mancata dimostrazione della concreta operatività di tale modello, senza che possa incidere in senso contrario la circostanza, che, dopo pochi mesi, proprio per le conseguenze finali dei reati perpetrati, l'ente è stato sottoposto a l.c.a. con conseguente impossibilità di ulteriore sperimentazione, "sul campo", di tale versione), osserva questa Corte che una determinazione dell'ammontare della sanzione debitamente ispirata a criteri di equità e moderazione non possa prescindere dalla adeguata considerazione delle critiche condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in questione (nel rispetto, del resto, del criterio normativo espressamente dettato dall'art. 11, co. 2, D.L.vo citato).

Ebbene, nello specifico, come testè ribadito, si è in presenza di istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa.

Donde la sussistenza dei presupposti per la mitigazione della sanzione, mitigazione da conseguirsi, ad avviso di questa Corte, in ragione, per un verso, della riduzione delle quote conseguente alla attenuante ex art. 12 co. 2, lett. a), D. L.vo 231/01 che, già riconosciuta dal tribunale, dovrà tuttavia trovare applicazione nella sua massima estensione, essendosi l'ente seriamente prodigato per ridurre le conseguenze dannose cagionate dall'illecito; per altro verso, di una diversa, più favorevole determinazione degli aumenti derivanti dalla pluralità di illeciti ex art. 21 D.L.vo 231/01; e, per altro verso ancora, di una riduzione dell'importo della singola quota.

<sup>295</sup> Cfr. doc. nr. 271 della produzione del P.M..


In definitiva, ritiene questa Corte congrua una sanzione così determinata: la pena base di 600 quote, già congruamente fissata dal primo giudice per l'ipotesi di aggio, deve essere ridotta, ex art. 12, co.2, lett. a), D. L.vo 231/01, a 300 quote, per poi essere complessivamente aumentata di 24 quote per gli ulteriori reati di aggio, con aumenti di otto quote per ciascuno di tali residui reati (sul punto dovendosi precisare che la prescrizione di talune condotte di aggio, intervenuta successivamente alla contestazione, è irrilevante ai fini della responsabilità dell'ente, come insegna la giurisprudenza di legittimità, già correttamente richiamata dal primo giudice), nonché di complessive 270 quote per i reati di ostacolo, con aumenti di 30 quote per ciascuna delle relative condotte, il tutto per un numero di quote finali pari a 594.

Per le ragioni già esposte, poi, si ritiene congruo ridurre l'importo della singola quota nella misura di 350 euro.

Di qui la rideterminazione della complessiva sanzione nella misura finale di euro 207.900,00.

**16.4** Il **quarto motivo** di impugnazione, inerente alla confisca, non può essere accolto.

Al riguardo, deve osservarsi che il tribunale di Vicenza, dopo avere persuasivamente circoscritto il perimetro della nozione di profitto (correttamente includendovi unicamente l'incremento patrimoniale derivante dal reato, ovvero sia l'accrescimento della sfera patrimoniale dell'ente ritenuto di derivazione causale diretta dal reato presupposto) ha disposto la confisca, limitatamente all'illecito di cui al capo N2 (l'unico per il quale ha ritenuto obiettivamente possibile procedere all'indispensabile quantificazione), individuando il profitto nell'ammontare delle sottoscrizioni di capitale versate, a seguito dell'aucap, dai soci che avevano effettuato acquisti a seguito delle sollecitazioni ricevute, in tal senso, da parte dell'istituto di credito e che non avrebbero potuto sottoscrivere detto aumento di capitale ove fosse stato applicato il test di adeguatezza bloccante (detratti, ovviamente, gli importi finanziati dalla stessa banca). Ciò alla stregua delle deposizioni dei testi



Graziosi<sup>296</sup> e Messineo<sup>297</sup> e degli esiti dei calcoli<sup>298</sup> effettuati da costoro, oltre che di quanto evidenziato nella relazione ispettiva CONSOB<sup>299</sup>.

Senonchè, la difesa ha obiettato che quello individuato dal tribunale sarebbe, più propriamente, il profitto del reato di falso in prospetto, non ricompreso nel novero dei delitti presupposto, in quanto, con riferimento al delitto di ostacolo alla vigilanza, solo indirettamente sarebbe possibile individuare un nesso di derivazione causale tra le relative condotte delittuose ed il suddetto incremento patrimoniale.

Trattasi di obiezione che, pur suggestiva, è destinata a rivelarsi, non appena sottoposta ad una analisi minimamente aderente al concreto dipanarsi della vicenda *sub iudice*, radicalmente infondata.

Se, infatti, costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale il profitto confiscabile ex art. 231/01 deve derivare causalmente, in modo diretto ed immediato, dal reato presupposto (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. 23013 del 22.4.2016, Gigli e altro, Sez. III, nr. 33816 del 18.9.2020, Z., Cass. Sez. VI, nr. 33226 del 14.7.2015, Azienda Agraria Greenfarm di Guido Leopardi), non può fondatamente revocarsi in dubbio come, nel caso di specie, sia stato il reato di ostacolo alla vigilanza in danno di CONSOB a consentire all'ente di lucrare i vantaggi derivanti dall'acquisto di azioni effettuato, in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale, da parte di soggetti che, ove fosse stato applicato il test di adeguatezza bloccante, non avrebbero potuto acquistare i titoli dell'istituto.

In altri termini, è stata proprio la condotta di ostacolo che ha consentito a BPVi di condurre in porto l'aumento di capitale 2014, sottraendosi ai controlli di adeguatezza e, in tal guisa, acquisendo capitali che, altrimenti, non sarebbe stato possibile "rastrellare", peraltro per il significativo importo complessivo che è stato correttamente stimato nella misura di euro 106.012.687,50, corrispondente alla quota di acquisiti di azioni non finanziati effettuati dagli investitori che non avrebbero superato il test di adeguatezza bloccante.

Sul punto, il pertinente richiamo del primo giudice è al documento 252 del p.m. ed alla deposizione del teste Messineo<sup>300</sup>.

---

<sup>296</sup> cfr. dep. Graziosi, udienza 17.1.2020, pagg. 51-52.

<sup>297</sup> cfr. dep. Messineo udienza 19.9.2019, pagg. 47 e ss..

<sup>298</sup> Cfr. documento nr. 252 della produzione del P.M. udienza 19.9.2019

<sup>299</sup> Cfr. documento nr. 11 della produzione del P.M. udienza 7.5.2019.

<sup>300</sup> Cfr. dep. Messineo, udienza 10.9.2019, pag. 48.



In effetti, la scansione degli accadimenti – puntualmente riportata alle pagg. 524 e ss. della sentenza impugnata - è assai chiara: in data 8.5.2014 CONSOB autorizzava il prospetto e, tra il 12 maggio e l'8 agosto successivi, si procedeva all'adesione.

Senonché, durante lo svolgimento delle relative operazioni, avevano luogo interlocuzioni tra BPVI e CONSOB: in particolare, con nota 16 maggio, CONSOB chiedeva informazioni tanto in relazione all'aucap (con specifico riferimento alle modalità operative adottate per l'adesione ed ai relativi controlli di adeguatezza ed appropriatezza) che al miniaucap (ed alla relativa prestazione di consulenza in relazione agli ordini dei clienti), sollecitando l'invio di un prospetto mensile, per tutto il periodo di offerta al pubblico, che avrebbe dovuto contenere, tra l'altro, l'indicazione del numero delle operazioni risultate adeguate o appropriate o non appropriate rispetto al profilo del cliente, con l'indicazione del relativo controvalore.

A tale richiesta, faceva poi seguito la comunicazione 23.5.2014 nella quale BPVI precisava, tra l'altro, come, onde non interferire con il diritto di opzione, fosse stata esclusa l'applicabilità della valutazione di adeguatezza di cui all'art. 40 del regolamento intermediari, soggiungendo, nondimeno, che era stato fatto divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale in favore dei titolari del diritto di opzione ed in relazione all'adesione all'aumento di capitale.

Tuttavia, contrariamente a tali assicurazioni, il collocamento delle azioni, come è stato dettagliatamente evidenziato dal primo giudice (cfr. pagg. 530 e ss. della sentenza impugnata), aveva poi avuto massicciamente luogo per effetto di una accurata attività di pianificazione commerciale tradottasi in una forma di surrettizia e martellante consulenza che non solo non era stata accompagnata dai presidi organizzativi previsti dalla disciplina mifid ma, soprattutto, mai era stata comunicata nel corso delle interlocuzioni con l'autorità di vigilanza che, pure, avevano scandito tutte le operazioni di aumento di capitale.

Emerge, allora, davvero in termini di evidenza, come il profitto complessivo sopraindicato non sia stato conseguenza immediata del reato di falso in prospetto (reato perpetrato, come da imputazione di riferimento, il 9.5.2014, ovvero sia al momento della approvazione del prospetto relativo all'aumento di capitale), bensì del successivo delitto di ostacolo alla vigilanza in danno di



CONSOB (delitto, in effetti, posto in essere nel periodo, decorrente dal 23 maggio, protrattosi per tutta la durata dell'operazione di aumento di capitale e delle concomitanti interlocuzioni con la predetta autorità di vigilanza): ove CONSOB fosse stata notiziata delle reali, illegali modalità di attuazione dell'aumento di capitale, infatti, sarebbe necessariamente e prontamente intervenuta, impedendo che ciò avesse luogo.

Donde la sussistenza dei presupposti tutti del provvedimento di confisca adottato dal primo giudice, ex art. 19 D. L.vo 231/01, per l'importo di euro 74.212.687,50 (per effetto della corretta detrazione dalla predetta somma di 106.012.687,50 dell'entità degli importi complessivamente restituiti, pari ad euro 31,8 milioni), provvedimento che, pertanto, va confermato.

**16.5** Il rigetto della richiesta di assoluzione dell'ente comporta l'infondatezza del **quinto motivo**, inerente alla condanna alle spese processuali di primo grado.

## **17. Gli appelli delle parti civili**

**17.1** Gli appelli proposti dalle parti civili **PASIN Laura e PASIN Giovanni** (rappresentate dall'avv. Dal Santo), **ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCHE Lidia, CARRETTA Mirko** (rappresentate dall'avv. Fantini), **VALMORBIDA Giovanni Anfelò, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis** (rappresentate dall'avv. Cusinato) con riferimento alla pronunzia assolutoria nei confronti dell'imputato PELLEGRINI Massimiliano meritano accoglimento.

Sul punto, si rimanda alle considerazioni già svolte sub 15.2 in punto di fondatezza dell'appello proposto dal P.M.

Dall'accoglimento dell'appello discende la condanna del PELLEGRINI, in solido con i coimputati ZONIN, GIUSTINI, PIAZZETTA e MARIN, al risarcimento dei danni cagionati a dette parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio civile nei termini di cui alla sentenza impugnata, nonché al pagamento, in favore delle predette parti civili, della somma già loro liquidata in prime cure a titolo di provvisoriale (5% del valore nominale delle obbligazioni/azioni

acquistate, per un valore in ogni caso non superiore ad euro 20.000 per ciascuna parte).

**17.2** L'appello della parte civile **Bizzotto Cesare** è infondato.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che, come precisato nell'atto di impugnazione (cfr. pagg.1-3), BIZZOTTO Cesare, dopo avere instaurato il giudizio innanzi al tribunale civile instando per la declaratoria di nullità del negozio costituito dal finanziamento erogatogli per l'acquisto delle azioni BPVi, ha trasferito l'azione civile nel processo penale.

Quindi, in sede penale, il tribunale di Vicenza ha correttamente concluso per l'improcedibilità delle azioni civili proposte, a fini risarcitori, nei confronti di BPVi in liquidazione, ex artt. 83 T.U.B., 201 l.f.

Tuttavia, ad avviso della parte civile appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente incluso tra le azioni risarcitorie dichiarate improcedibili anche quella, tutt'affatto diversa, proposta dal medesimo BIZZOTTO.

Ebbene, se è certamente vero che la domanda avanzata dal predetto BIZZOTTO non aveva natura risarcitoria (in quanto finalizzata alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa), è altrettanto vero che, conseguentemente, si è trattato di una domanda radicalmente estranea all'ambito di esercizio dell'azione civile nel processo penale, come peraltro espressamente osservato dal primo giudice con riferimento a tutte le domande *"di accertamento della nullità e/o inefficacia dei contratti di finanziamento sottoscritti per l'acquisto di azioni"* (cfr. pag. 822 della sentenza impugnata). Com'è noto, infatti, le uniche azioni che possono legittimare la costituzione di parte civile sono, ex art. 74 c.p.p., quelle aventi ad oggetto pretese resitutorie/risarcitorie fondate sulla commissione di un reato.

Dal difetto (originario) dei presupposti per l'ammissione della costituzione della parte civile - difetto rilevabile senza preclusioni temporali, ove si consideri che il controllo sui presupposti di legittimità formale e sostanziale richiesti per l'esercizio dell'azione civile in sede penale è consentito pur dopo l'ordinanza di ammissione della costituzione, avente per sua natura efficacia provvisoria (cfr. Cass. Sez. VI, nr. 32478 del 5.7.2016, Tronci) - discende l'infondatezza della censura articolata nel gravame.



La decisione del tribunale berico, quindi, va integralmente confermata con conseguente condanna di BIZZOTTO Cesare al pagamento delle spese processuali.

### **17.3 L'appello proposto dalle parti civili Crestani Laura e Corrà Antonio**

Crestani Laura e Corrà Antonio hanno censurato la sentenza gravata sul rilievo dell'avvenuto accoglimento della domande risarcitorie limitatamente al pregiudizio subito per effetto del reato stigmatizzato, in imputazione, sub A1), il tutto a fronte di una costituzione di parte civile effettuata in relazione a tutte le imputazioni, ivi comprese, quindi, quelle rubricate ai capi I) ed L), avendo i predetti appellanti sottoscritto tanto l'aumento di capitale per l'anno 2013 (di cui al predetto capo I), quanto quello del successivo anno 2014 (di cui al predetto capo L).

Senonchè, lungi dall'essersi in presenza di una sentenza che abbia - sia pure implicitamente - accolto la domanda risarcitoria con esclusivo riferimento alla lesione cagionata a dette parti dalla sola condotta delittuosa di aggioaggio di cui al capo A1), osserva questa Corte che il provvedimento impugnato è affetto, sul punto, da una mera omissione materiale.

Dalla congiunta valutazione dell'atto di costituzione dei predetti Crestani e Corrà e del contenuto della pronunzia del tribunale di Vicenza (caratterizzata dalla esposizione, necessariamente cumulativa, delle ragioni della decisione in punto di statuizioni civili, con conseguente rinvio, per le singole posizioni, all'elenco allegato al dispositivo) emerge, infatti, in termini davvero inequivoci, come in detta sentenza sia stata unicamente omessa l'indicazione, nella tabella riportata a pag. 1068 relativa alle parti civili rappresentate dall'avv. Spagnolo e costituite in relazione ai capi A1, I ed L, dei nominativi dei predetti Crestani e Corrà, inseriti unicamente nella distinta tabella riguardante le parti civili costituite per il solo reato sub A1.

Nessun rigetto parziale (ancorchè implicito ed immotivato) della domanda avanzata da dette parti civili con riferimento ai citati capi I) ed L), quindi, è dato, nella specie, ravvisare; bensì, una mera materiale aporia, alla quale può e deve porsi rimedio, da parte del giudice dell'impugnazione, ricorrendo alla relativa procedura di correzione, ex art. 130 c.p.p. (e la censura mossa alla sentenza del tribunale di Vicenza dalle citate parti civili, pertanto, deve essere interpretata tal senso).

Donde la correzione, come da separato provvedimento.

## 18 La liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti civili.

Nel liquidare i compensi ai difensori delle parti civili la Corte ha ovviamente tenuto conto tanto delle caratteristiche tutte del giudizio, quanto dell'aumento da riconoscersi ai professionisti in ragione della pluralità di parti assistite.

Segnatamente, con eccezione della liquidazione disposta per alcune parti che hanno adottato iniziative più significative nella fase introduttiva (le plurime parti difese dagli avvocati Cusinato, Dal Santo e Fantini) o nel corso del processo (Banca d'Italia, Consob<sup>301</sup>), è stata riconosciuta una liquidazione "base" di euro 1800,00 (di cui euro 450,00 per esame e studio; euro 675,00 per la fase istruttoria; euro 675,00 per la fase decisionale), importo, questo, calcolato tenendo debitamente conto della circostanza costituita, pur a fronte della complessità del processo, dal fatto che l'impegno richiesto dal procedimento di appello è stato, per le parti civili, in concreto, contenuto, con riferimento alle fasi istruttoria e decisionale (la prima, invero, non ha visto significativi interventi di dette difese che, a volte, non hanno neppure partecipato alle udienze; la seconda, poi, si è per lo più essenzialmente esaurita nel deposito delle conclusioni).

Di qui l'adozione dei valori medi unicamente in relazione alla fase di "studio" e la riduzione per le restanti voci.

Rispetto a tale liquidazione "base", poi, l'aumento per la pluralità di parti è stato concretamente modulato al fine di scongiurare le marcate distorsioni dell'effetto moltiplicativo previsto dalla legge che si sarebbero inevitabilmente prodotte pur a fronte di attività del tutto omogenee e dell'assenza di "specifiche e distinte questioni di diritto". Donde la decisione di contenere, nel solco della determinazione, sul punto, del primo giudice, l'entità dell'aumento, per ogni parte ulteriore, sino a dieci parti, nella misura del 10% di detta "quota base", nonché nella misura di un ulteriore 5% per ciascuna

---

<sup>301</sup> Per dette parti sono stati liquidati i valori medi (esame e studio: euro 450; fase istruttoria: euro 1350; fase decisionale: euro 1350), con riconoscimento dell'aumento massimo per la sola parte Banca d'Italia in ragione del concreto peculiare impegno dispiegato nell'attività difensiva

parte aggiuntiva, sino al limite di 30 parti, con conseguenti singole liquidazioni, come da dispositivo.

Oltre tale numero di parti (30 parti assistite, che costituisce anche il limite massimo preso in esame dalla legge), l'assoluta serialità dell'attività svolta per la difesa in sede processuale di parti titolari di posizioni assolutamente omogenee, o addirittura coincidenti, ha indotto la Corte ad escludere l'adozione di ulteriori aumenti, che pure sono stati calcolati forfettariamente dal giudice di primo grado, ma la cui concreta applicazione rientra pur sempre nella discrezionalità riconosciuta al giudice di merito dalla giurisprudenza di legittimità.

### **PQM**

Visto l'art. 605, 592 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emessa in data 19/3/2021 dal Tribunale di Vicenza, appellata:

- dalla Procura della Repubblica di Vicenza;
- dagli imputati GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, ZONIN Giovanni, PIAZZETTA Andrea, ZIGLIOTTO Giuseppe;
- dalla Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., dichiarata responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti ai sensi del D.Lvo 231/2001;
- dalle parti civili BIZZOTTO Cesare; CRESTANI Laura e CORRÀ Antonio; ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCCHÉ Lidia, CARRETTA Mirko; PASIN Laura e PASIN Giovanni; VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis,

statuisce nei seguenti termini:

1) quanto a ZONIN Giovanni, ravvisato, quanto all'ipotesi di agiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;

2) quanto a PIAZZETTA Andrea, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;

3) quanto a MARIN Paolo, assolve l'imputato dai reati di cui ai capi I) ed L), nonché dai reati ascrittigli ai capi H1) e M1), limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18/12/2014, per non aver commesso il fatto; ravvisato, quanto all'ipotesi di aggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce e ridetermina la pena inflitta all'imputato ad anni 3 mesi 4 e giorni 15 di reclusione;

4) quanto a GIUSTINI Emanuele, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c. e riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione;

5) quanto a PELLEGRINI Massimiliano, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili rappresentate dagli avvocati CUSINATO, DAL SANTO e FANTINI, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; dichiara l'imputato responsabile dei residui reati ascrittigli e

ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Rigetta l'appello della Procura della Repubblica nei confronti di ZIGLIOTTO Giuseppe nonché l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado dal medesimo imputato che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Revoca le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti degli imputati MARIN e GIUSTINI.

Revoca la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 2641 comma II c.c. nei confronti degli imputati per l'intero suo importo pari ad € 963.000.000.

In parziale accoglimento dell'appello dall'ente Banca Popolare di Vicenza in Lca riduce ad euro 207.900 la sanzione pecuniaria nei confronti del predetto ente quale responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato allo stesso ascritti ai sensi del D.lvo n. 231/2001, ritenuta l'unitarietà delle ipotesi di aggrottaggio.

Revoca la provvisoria disposta in favore di Banca d'Italia e Consob.


Rigetta l'appello proposto da BIZZOTTO Cesare e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 130 c.p.p., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna gli imputati al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile BIZZOTTO Cesare.

Revoca nei confronti di ZONIN Giovanni e GIUSTINI Emanuele la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di assistenza e difesa di parte civile disposta in favore delle parti civili ABC Immobiliare s.r.l., Bufacchi Sandro e Torzilli Mauro, rappresentate dall'avv. MORRONE Gianni.

Condanna gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese di assistenza e difesa delle parti civili liquidate come da documento allegato al dispositivo nonché come di seguito specificato:

- in favore di Banca d'Italia, la somma di euro 5670 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;



35



- in favore di Consob, la somma di euro 3150 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. CUSINATO, la somma di euro 3510, a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. DAL SANTO, la somma di euro 2970 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. FANTINI, la somma di euro 3780,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge.


Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili Cittadinanzattiva ONLUS, che liquida nella misura di euro 1800 oltre al rimborso spese generali (15%), Iva e cpa come per legge.


Conferma nel resto.

Letto l'art. 544 comma III c.p.p. indica il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Venezia 10/10/2022

I Consiglieri estensori



Il Presidente  


IL FUNZIONARIO  
Dott. Carlo Mandini

# INDICE

## A) Elenco parti/Imputazioni/Conclusioni delle parti

## B) Svolgimento del processo

<b>1.</b>	<b>La sentenza</b>	<b>pag. 1</b>
1.1	Gli addebiti	pag. 3
1.2	Il compendio probatorio	pag. 5
1.3	La competenza	pag. 6
1.4	Il patrimonio di vigilanza e l'acquisto di azioni proprie: quadro normativo di riferimento	pag. 9
1.5	La ricostruzione dei fatti	pag. 12
1.5.1	L'ispezione BCE del febbraio 2015 ed i riscontri all'analisi BCE	pag. 12
1.5.2	La consulenza tecnica dei P.M.	pag. 22
1.6	Il reato di aggio	pag. 27
1.7	I reati di ostacolo alla vigilanza	pag. 34
1.7.1	L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca d'Italia 2012 (capo B1)	pag. 36
1.7.2	Le condotte di ostacolo successive all'ispezione del 2012	pag. 38
1.7.3	Le condotte di ostacolo alla vigilanza BCE (capo H1)	pag. 43
1.7.4	Le condotte di ostacolo relative al <i>Comprehensive Assessment</i> (capo M1)	pag. 44
1.7.5	L'ostacolo alla vigilanza nei confronti di CONSOB (capo N1 - posizione Giustini)	pag. 45
1.8	I reati di falso in prospetto	pag. 51
1.9	Le singole posizioni processuali	pag. 55
1.9.1	ZONIN Giovanni	pag. 55
1.9.2	GIUSTINI Emanuele	pag. 66
1.9.3	MARIN Paolo	pag. 74
1.9.4	PIAZZETTA Andrea	pag. 83
1.9.5	PELLEGRINI Massimiliano	pag. 93
1.9.6	ZIGLIOTTO Giuseppe	pag. 99
1.10	Le responsabilità amministrative di banca Popolare di Vicenza in L.C.A.	pag. 105
1.11	Il trattamento sanzionatorio	pag. 110
1.12	La confisca per equivalente	pag. 112
1.13	Le questioni civilistiche	pag. 113
<b>2</b>	<b>Gli appelli degli imputati</b>	<b>pag. 117</b>
2.1	Appello proposto da GIUSTINI Emanuele	pag. 117
2.2	Appello proposto da MARIN Paolo	pag. 132
2.3	Appello proposto da PIAZZETTA Andrea	pag. 145
2.4	Appello proposto da ZONIN Giovanni	pag. 157
2.5	Appello proposto da ZIGLIOTTO Giuseppe	pag. 192
<b>3</b>	<b>Appello proposto da BPVi in l.c.a.</b>	<b>pag. 199</b>
<b>4</b>	<b>Gli appelli del P.M.</b>	<b>pag. 210</b>
4.1	Appello inerente alla posizione di PELLEGRINI Massimiliano	pag. 210
4.2	Appello inerente alla posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe	pag. 217
<b>5</b>	<b>Gli appelli delle parti civili</b>	<b>pag. 224</b>
5.1	Appello delle parti civili Valmorbida Giovanni, Rosa Elvira e Valmorbida Denis	pag. 224
5.2	Appello delle parti civili Pasin Laura e Pasin Giovanni	pag. 225
5.3	Appello delle parti civili Adriani Andrea, Adriani Luca, Adriani Mariangela, Zocche Lidia e Carretta Mirko	pag. 226
5.4	Appello delle parti civili Crestani Laura e Corrà Antonio	pag. 228

5.5 L'appello proposto dalla parte civile Bizzotto Cesare pag. 228

6 Il processo d'appello pag. 230

## **C) Motivi della decisione**

	<b>Premessa metodologica</b>	<b>pag. 231</b>
7	La competenza	pag. 233
8	Il reato di aggio	pag. 236
9	Il reato di ostacolo alla vigilanza	pag. 246
10	Il reato di falso in prospetto	pag. 253
11	I reati contestati: considerazioni generali conclusive	pag. 253
12	I criteri di individuazione delle operazioni di capitale finanziato e la portata applicativa dell'obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza dei relativi valori	pag. 264
13	La chiamata in correità di Giustini Emanuele	pag. 281
14	<b>Gli atti di appello. Premessa sui criteri di valutazione della prova</b>	<b>pag. 288</b>
14.1	<b>Gli appelli degli imputati</b>	<b>pag. 293</b>
14.1.1	<b>L'appello nell'interesse di GIUSTINI Emanuele</b>	<b>pag. 293</b>
14.1.1.1.	L'eccezione di nullità della sentenza impugnata ex art. 491 c.p.p. del 21 marzo 2019 e ad opera di tutte le parti della sentenza che la richiamano	pag. 296
14.1.1.2	L'eccezione di nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 c. 2 c.p.p. in relazione ai capi I e L	pag. 301
14.1.1.3	Il trattamento sanzionatorio	pag. 303
14.1.1.4	Le statuizioni civili	pag. 307
14.1.2	<b>L'appello nell'interesse di MARIN Paolo</b>	<b>pag. 313</b>
14.1.3	<b>L'appello nell'interesse di PIAZZETTA Andrea</b>	<b>pag. 377</b>
14.1.3.1	L'eccezione di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p..	pag. 379
14.1.3.2.	L'eccezione di nullità della gravata sentenza ex art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena.	pag. 380
14.1.3.3.	La conoscenza in capo a PIAZZETTA Andrea della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVI e la sua partecipazione diretta a tale tipologia di condotte.	pag. 383
14.1.3.4.	I finanziamenti effettuati in favore delle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (girati immediatamente da queste alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra) negli anni 2012 e 2013.	pag. 411
14.1.3.5.	Le operazioni di investimento nei fondi esteri Athena e Optimum (Multistrategy 1 e Multistrategy 2).	pag. 427
14.1.3.6.	I reati di ostacolo alla vigilanza	pag. 455
14.1.3.7.	I reati di falso in prospetto	pag. 466
14.1.3.8.	Il trattamento sanzionatorio	pag. 469
14.1.4	<b>L'appello nell'interesse di ZONIN Giovanni</b>	<b>pag. 471</b>
14.1.4.1	La competenza	pag. 471
14.1.4.2	La consapevole partecipazione alle operazioni di capitale finanziato. Considerazioni introduttive	pag. 471
14.1.4.2.1	Il ruolo concretamente svolto da ZONIN Giovanni nella presidenza di BPVI e le sue conseguenti implicazioni	pag. 474
14.1.4.2.2.	La consapevolezza da parte dello ZONIN delle operazioni di capitale	

	finanziato e le relative censure difensive	pag. 529
14.1.4.2.3.	La partecipazione dello ZONIN all'operatività delittuosa: brevi considerazioni conclusive	pag. 589
14.1.4.3	Il dolo dei reati contestati	pag. 590
14.1.4.4	Il trattamento sanzionatorio	pag. 593
14.1.4.5	Ancora sul trattamento sanzionatorio. L'asserita violazione dei principi del <i>nemo tenetur se detegere</i> e del divieto di <i>bis in idem</i> sostanziale	pag. 596
14.1.4.6	La confisca	pag. 596
14.1.4.7	La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale	pag. 604
<b>14.1.5</b>	<b>L'appello nell'interesse di ZIGLIOTTO Giuseppe</b>	<b>pag. 604</b>
<b>15</b>	<b>Gli appelli del P.M.</b>	<b>pag. 611</b>
<b>15.1</b>	<b>L'appello inerente alla posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe</b>	<b>pag. 611</b>
<b>15.2</b>	<b>L'appello inerente alla posizione di PELLEGRINI Massimiliano</b>	<b>pag. 623</b>
15.2.1	La conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte di PELLEGRINI Massimiliano	pag. 625
15.2.2	Il concorso del PELLEGRINI nell'operatività delittuosa	pag. 696
15.2.3	Il trattamento sanzionatorio	pag. 703
<b>16</b>	<b>L'appello nell'interesse di BPVi in l.c.a.</b>	<b>pag. 704</b>
<b>17</b>	<b>Gli appelli delle parti civili</b>	<b>pag. 729</b>
17.1	Gli appelli proposti dalle parti civili PASIN Laura e PASIN Giovanni (avv. Dal Santo), ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCHE Lidia, CARRETTA Mirko (avv. Fantini), VALMORBIDA Giovanni Anfele, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis (avv. Cusinato)	pag. 729
17.2	L'appello della parte civile BIZZOTTO Cesare	pag. 730
17.3	L'appello delle parti civili Crestani Laura e Corrà Antonio	pag. 731
<b>18</b>	<b>La liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti civili</b>	<b>pag. 732</b>
<b>19</b>	<b>Dispositivo</b>	<b>pag. 733</b>

IL FUNZIONARIO  
Dott. Carlo Mancini